



Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2022-2023

Enti religiosi e patrimonio destinato

Relatore: Chiar.mo Prof. Manlio Miele

Studente: Federico Signorin

INDICE

INTRODUZIONE.....	V
-------------------	---

CAPITOLO I

IL FENOMENO DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. La destinazione in generale e i beni.....	1
2. Una fattispecie positiva di destinazione economica: l'azienda.....	5
3. Gli effetti dell'atto di destinazione economica.....	10
4. Il vincolo di destinazione e le sue fonti.....	16
5. Una fattispecie positiva di vincolo di destinazione: la fondazione.....	19
6. Verso la fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c.: il fondo patrimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare <i>ex art. 2447-bis c.c.</i>	22
7. L'atto e il vincolo di destinazione <i>ex art. 2645-ter c.c.</i>	35
8. Segue. La struttura e gli elementi dell'atto di destinazione.....	40
9. Segue. Lo scopo della destinazione e gli interessi meritevoli di tutela.....	57
10. Segue. Vicende destinatorie: pubblicità, trascrizione, durata ed estinzione del vincolo di destinazione.....	63
11. Separazione e responsabilità patrimoniale.....	70

CAPITOLO II

GLI ENTI RELIGIOSI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

1. Evoluzione del contesto storico e normativo degli enti religiosi in Italia.....	81
2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo settore.....	100

3. I requisiti posti dall'art. 4, co. 3 CTS per la costituzione di "rami TS/IS": l'adozione del regolamento obbligatorio.....	109
4. Segue. L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).....	119
5. Segue. L'istituzione di un «patrimonio destinato». Rinvio.....	124
6. Segue. La tenuta di scritture contabili separate.....	124
7. Lo stato dell'arte della Riforma del Terzo settore applicata agli enti religiosi civilmente riconosciuti: le «attività diverse» del ramo e l'esercizio dell'attività di impresa.....	130

CAPITOLO III

IL FENOMENO DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO APPLICATO ALLA CATEGORIA DEGLI ENTI RELIGIOSI

1. Verso la disciplina dei patrimoni destinati del Terzo settore: gli enti non lucrativi pre-Codice del Terzo settore e la riserva di legge <i>ex art. 2740 c.c.</i>	139
2. I presupposti applicativi e l'individuazione del patrimonio destinato (che è anche patrimonio segregato) degli enti religiosi civilmente riconosciuti.....	146
3. L'atto costitutivo e gli effetti del patrimonio destinato.....	151
4. Vicende conseguenti alla costituzione del patrimonio destinato: l'opponibilità ai terzi.....	160
5. Approfondimenti a margine sugli enti del Terzo settore: il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 8 e 9 CTS.....	165
6. Segue. La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS: requisiti e profili di compatibilità con la disciplina societaria degli artt. 2447-bis ss. c.c.....	170

CONCLUSIONI.....	177
------------------	-----

BIBLIOGRAFIA.....	185
-------------------	-----

INTRODUZIONE

Gli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 d. lgs. n. 112/2017 prevedono la possibilità di costituire, da parte dei c.d. “Enti del Terzo Settore” (“ETS”), un patrimonio destinato per l’esercizio di attività di interesse generale ex art. 5 CTS. Per gli istituti religiosi, in particolare quelli ecclesiastici (date le peculiarità della legislazione canonica¹), si pone il problema di coniugare tali enti con l’istituto soprarichiamato². Prima di approdare ad un esame delle soluzioni normative adottate dal legislatore per realizzare tale connubio, nel corso della presente tesi si è ritenuto opportuno intraprendere un percorso d’indagine “a tappe”: dapprima soffermandosi sui concetti di “destinazione” e “patrimonio destinato”, nonché sulle diverse sfumature di tale istituto contemplate nel Codice civile; poi definendo cosa si intenda per «enti religiosi civilmente riconosciuti», passando dall’individuazione del perimetro e della portata della definizione utilizzata dal legislatore stesso³, fino ad analizzare i loro dati strutturali e profili organizzativi che permetteranno di meglio comprendere le destinazioni patrimoniali da essi effettuate. Si può fin da ora anticipare che nella summenzionata categoria di enti si è portati a farvi rientrare: enti ecclesiastici e, comunque, enti appartenenti a qualsiasi confessione religiosa⁴, ma anche enti che, seppur creazioni dell’autonomia privata, stabiliscono nei loro statuti di perseguire scopi religiosi⁵.

¹ V. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Cod. civ. Commentario Schlesinger*, Milano, 2013, che ripropone la relazione tenuta dall’A. alla Giornata di studio su «Il patrimonio degli enti ecclesiastici» - Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 13 dicembre 2022.

² Esordisce in tal senso, nella sua riflessione monografica, A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, in *Diritto e Religioni*, Rivista semestrale, n. 1/2023, p. 1

³ Sulla base di una riflessione che ha visto coinvolto il Consiglio di Stato: Cons. St., Comm. spec., 14 giugno 2017, n. 1405 (parere reso su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 24 maggio 2017).

⁴ Inclusive quelle prive di patti o intese stipulati con lo Stato italiano (v. art. 8 cost. e Corte cost., 10 marzo 2016, n. 52, in *DeJure*, per la quale «nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dall’applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell’ordinamento. A prescindere dalla stipulazione di intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’articolo 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall’articolo 19 Cost., che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell’affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)».

⁵ Cfr. P. CONSORTI, *Il nuovo “Codice del Terzo settore”, con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D’angelo-G. Fauceglia, Torino, 2018, I, pp. 283 ss.; G. D’ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiastico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, pp. 662 ss.; A. FUCILLO, *Dagli enti ecclesiastici agli enti religiosi nella disciplina del Terzo Settore*, in Id., R. Santoro e L. Decimo, *Gli enti religiosi ETS Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, 2019, pp. 46 ss.; A. PEREGO, *Commento all’art. 14*, in *Il registro unico nazionale del terzo settore Commento al d.m. 15 settembre 2020*, n. 106 a cura di A. Fici-N.Riccardelli, Napoli, 2021, pp. 157 ss.; L. SIMONELLI, *La riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del patrimonio destinato*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale* (www.terzjus.it), 6 settembre 2021.

Le citate tipologie organizzative, data la tendenziale neutralità delle stesse⁶, non sono in linea di principio limitate ben potendo “sovrapporsi” tra loro enti religiosi ed ETS, a valle della «compatibilità tra il profilo religioso e il binomio costituito dalle finalità civiche/solidaristiche/socialmente utili [art. 4 CTS] e dalle individuate attività di interesse generale [art. 5 CTS], ed ancora non si dovrebbe escludere l’utilizzazione da parte degli enti devoti di ogni “forma” utile al perseguimento, attraverso la gestione di attività, dei propri disegni istituzionali»⁷.

Sul punto si parlerà anche della costituzione, da parte degli enti in oggetto, del c.d. “ramo TS” (cioè del Terzo settore), sia sotto il profilo patrimoniale che degli ulteriori specifici elementi non economici necessari per la creazione del ramo in commento; come si avrà modo di vedere, nulla impedisce agli enti religiosi l’esercizio di una pluralità di rami, al punto che un medesimo ente può istituire un “ramo TS” e un c.d. “ramo IS” (cioè di Impresa sociale): con il primo l’ente religioso eserciterà le attività funzionali al perseguimento degli scopi di religione/culto⁸; con il secondo, invece, realizzerà attività diverse⁹, attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS e attività riconducibili all’ambito delle imprese sociali ex art. 2 d. lgs. n. 112/2017. In particolare, si anticiperà già alla presente introduzione la trattazione della denominazione (“ETS”) e della relativa potestà gestionale, quali elementi relativi al contenuto del dovuto regolamento e della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)¹⁰ ai sensi dell’art. 14 del decreto del Mlps del 15 settembre 2020, n. 106. Centrale sarà anche, poiché intuibilmente correlato all’istituto del patrimonio destinato, il tema della responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c., espressivo di un principio suscettibile di eccezioni seppur soggette a riserva di legge, quindi solo per riconoscimento normativo espresso. Inoltre, tale tema richiamerà necessariamente quello della tutela delle ragioni dei creditori (anche potenziali) del soggetto disponente.

Occorrerà appurare se effettivamente la vicenda in esame determini una deroga al principio di cui al primo comma del richiamato art. 2740 c.c.: se, cioè, «la destinazione patrimoniale, in qualunque modalità organizzata, comporti una lesione di interessi superindividuali tale da indurre ad una configurazione restrittiva dell’autonomia dei privati»¹¹.

⁶ Come evidenziato da A.A. CARRABBA, *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994, in base all’art. 2 Cost., sulla strumentalità delle formazioni intermedie per la realizzazione del valore prioritario (una volta assunta l’imprescindibile connotazione pluralistica), e agli artt. 18 e 19 Cost., sulla libertà e sul profilo organizzativo, rispettivamente, al tema generale e alla fede religiosa.

⁷ Così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 3, che richiama a propria volta A. FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso* a cura di Id. Torino, 2014, pp. 1 ss.

⁸ Quali il concreto esercizio del culto e della cura delle anime, la formazione del clero e dei religiosi, la catechesi, l’educazione del credo (cfr. art. 16, lett. a), l. n. 222/1985).

⁹ Quali quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, cultura e commerciali (cfr. art. 16, lett. b), l. n. 222/1985).

¹⁰ Per i quali si rimanda al capitolo 2.

¹¹ Così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 4.

Sulla complessità di tale tema si avrà comunque modo di ampliare il discorso alle pagine successive¹². Circa la parentesi strutturale e gestionale degli enti in esame è bene primariamente evidenziare come, in accordo con il diritto alla scelta della figura di esercizio¹³, la legittimazione a destinare costituisca presupposto per la destinazione patrimoniale stessa¹⁴.

Il modello gestionale, in particolare, risulta correlato al grado di separazione patrimoniale¹⁵; quello organizzativo, invece, alla destinazione stessa di beni: al punto che «se il disponente, titolare delle entità individuate per far fronte alla realizzazione di determinati interessi, e il gestore dovessero essere la stessa persona ci si dovrebbe trovare in presenza di un patrimonio separato; se l'anzidetto disponente dovesse aver posto in essere una diversa formula organizzativa, con una gestione - per così dire - terza, ci si dovrebbe trovare in presenza di un patrimonio autonomo»¹⁶.

La possibilità riconosciuta ai privati di “funzionalizzare” determinati beni per il perseguimento di determinati scopi, avvalendosi dei modelli disciplinati dal Codice civile, è una visione che necessita di essere ampliata, alla luce dell'evoluzione del sistema¹⁷ e della strutturazione del patrimonio, con «la possibilità di convenire il livello di separazione del diritto (e della sua destinazione) rispetto alla titolarità, a prescindere da una eventuale “entificazione”, e, pertanto, di stabilire la estensione della autonomia del patrimonio medesimo»¹⁸.

Nella creazione di patrimoni destinati al “ramo TS/IS” di enti religiosi civilmente riconosciuti, come si avrà modo di approfondire¹⁹, mantenere immutata l'organizzazione di tali enti²⁰ porta a far sì che le destinazioni di beni a tal fine poste in essere determinino casi di patrimoni separati. Va anche

¹² Si veda il capitolo 1 e, nello specifico del Terzo Settore, il capitolo 3.

¹³ Il quale «si traduce in particolare (ma non solo) nella possibilità di conformare negozialmente il modello gestionale dei beni vincolati e, dunque, nel determinare il complesso delle regole relative alla guida degli stessi beni nonché - con essa - nel graduare il livello di separatezza tra patrimonio e soggetti agenti e, quindi, di specificare la misura di autonomia del patrimonio medesimo» (così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 11).

¹⁴ Come avviene per gli artt. 36 e ss. c.c. dove (similmente a quanto accade per i patrimoni destinati) sono disciplinati gli aspetti sottratti all'autonomia privata, tra cui spicca quello inerente alla responsabilità (R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust. (Art. 2645-ter del Codice civile)*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 199).

¹⁵ Oltre che dei relativi costi: motivo per cui risulta centrale, insieme alla dimensione amministrativa, la funzione contabile (cfr. R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, pp. 976 ss.).

¹⁶ Così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*. Sulla qualificazione del patrimonio come separato o autonomo: A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950; L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, pp. 280 ss., e *ivi* ulteriori indicazioni.

¹⁷ Secondo le tendenze evidenziate dai dati sulle strutture organizzative e sulla disciplina in tema di responsabilità.

¹⁸ A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 12. Sull'equivalenza funzionale dei modelli civilistici cfr. P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, pp. 837 ss.; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 341 ss.; M. MAGGIOLLO, *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di F. Ruscello, Napoli, 2008, pp. 545 ss., nota 16.

¹⁹ V. capitolo 3.

²⁰ Secondo un'interpretazione del richiamo al «rispetto della struttura ... di tali enti» (artt. 4, co. 3 CTS, 1, co. 3 d.lgs. n. 112/2017 e, prima ancora, 15 l. n. 222/1985 dato il richiamo all'art. 7, co. 3 dell'Accordo del 18 febbraio 1984).

considerato come tali soggetti godano ormai²¹ anche della possibilità di utilizzare istituti civilistici (come la creazione di società o di patrimoni di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*²²) in via strumentale rispetto ai propri scopi istituzionali ed in ragione delle relative attività da svolgere²³.

L'imposizione dell'osservanza dei profili strutturali degli enti religiosi anche per le c.dd. "attività diverse" pone il rischio di una limitazione ai poteri gestori²⁴, dalla libera scelta circa il modello organizzativo fino alla sostanziale impossibilità di avvalersi di gestioni idonee al fine da realizzare²⁵; in particolar modo considerando la sempre maggiore trasversalità del diritto comune nelle attività economiche svolte da parte degli enti religiosi, giustificata sulla base della possibilità di libera scelta della figura di esercizio garantita dalla Carta fondamentale della Repubblica (art. 35, co. 1 Cost.)²⁶. A seguire, infine, si analizzeranno gli elementi necessari a concretizzare la destinazione patrimoniale²⁷ e, così, la creazione del patrimonio destinato, oltre ai requisiti richiesti a tal fine dalla nuova normativa²⁸: tra cui l'opportunità di un'individuazione univoca dei beni facenti parte del

²¹ Data la perimetrazione, nel più ampio contesto normativo, delle attività a carattere religioso ad opera della ridefinizione sostanziale del rapporto con le attività diverse da queste (G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese plur. confes.*, *Rivista telematica* (www.statoechiase.it), n. 9/2022, pp. 18 ss.).

²² L. DECIMO, *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e Religioni*, I, 2016, pp. 153 ss.

²³ Come auspicato da A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*, «v'è da prendere atto della utilizzabilità da parte degli organismi religiosi delle "forme" civilistiche in un quadro mutato, tendenzialmente proteso alla attrazione dell'esercizio di intraprese non direttamente sacre nel diritto comune, giusta la polifunzionalità dei tipi codicistici e la calibratura del livello di autonomia delle intraprese medesime, in particolare attraverso il profilo gestionale, nel modo reputato maggiormente consono per il caso di specie in relazione al tipo di attività programmata, alla dimensione della stessa e alle inerenti complessità».

²⁴ Come nel caso degli artt. 18 l. n. 222/1985, 52, co. 1 CTS e 14, let. g) d.m. n. 106/2020; o dell'art. 14, let. h), d.m. n. 106/2020 per quanto riguarda le condizioni di validità/efficacia degli atti giuridici dei relativi ordinamenti confessionali.

²⁵ In particolar modo, secondo A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 13, «per quanto concerne i profili gestionali/contabili e i controlli, specificatamente quelli rivenienti dall'ordinamento canonico, quelli richiamati dall'art. 18 l. n. 222/1985, il cui eventuale superamento in relazione alle attività del ramo, del patrimonio destinato, comporterà verosimilmente la previsione di altre verifiche e l'attivazione di altre linee di responsabilità ovvero della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*».

²⁶ Un riflesso applicativo in proposito può ravvisarsi nei creditori c.d. "involontari", cioè quei creditori con il potere di agire sui beni destinati al ramo se vi è nesso causale tra il danno e l'attività del ramo (v., seppur relative al fondo patrimoniale, Cass., 26 agosto 2014, n. 18248, in *Riv. not.*, 2014, p. 979; Cass., 18 luglio 2003, n. 11230, *ivi*, 2004, p. 155; Cass., 5 giugno 2003, n. 8991, *ivi*, 2003, p. 1563); tuttavia, data la discriminante nel modello operativo e, quindi, nel livello di separazione patrimoniale, questi, in presenza di una marcata autonomia del patrimonio destinato, non potranno addossare eventuali responsabilità per fatti illeciti sul soggetto disponente che non sia direttamente responsabile degli stessi, né responsabile della situazione causativa dei fatti medesimi in qualità di gestore (v. art. 2055 c.c. e G. SICCHIERO, *Le obbligazioni*, 2, *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. di dir. civ.* Sacco, Torino, 2011, p. 236).

²⁷ A partire da quanto utile all'ente religioso per la relativa negoziazione: dalla deliberazione o determinazione di chi ha il potere gestorio alle autorizzazioni stabilite dal proprio statuto (v. artt. 638, 1281 e 1291 c.c.; nella dottrina v. P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, I, in *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2002, p. 70; C.E. VARALDA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese plur. confes.*, *Rivista telematica* (www.statoechiase.it), n. 28/2015, pp. 29 ss.

²⁸ Primo tra tutti la dotazione di un regolamento per il ramo dell'ente che ambisca a fare il suo ingresso nel mondo del Terzo Settore (vedi capitolo 2), ma anche l'utilità di adottare per il ramo, se destinato di patrimonio autonomo, un'apposita denominazione (da rinvenirsi da una lettura sistematica della disciplina pubblicitaria del fenomeno separativo quando prevede, ad esempio, la trascrizione nel caso dei beni immobili o dei beni mobili registrati e delle aziende.

patrimonio destinato²⁹, ma non l'obbligatorietà di definire numericamente il patrimonio originario³⁰. Come si vedrà, quanto detto sopra è sotteso alle ragioni del credito e, quindi, alla tutela dei creditori³¹. L'insieme di tali riflessioni preliminari porta attenzione circa gli effetti degli atti di destinazione patrimoniale e, di conseguenza, al tipo di "vincolo" che da essi discende: il loro riconoscimento da parte del legislatore, infatti, ha favorito «il superamento del dibattito sulla legittimazione da parte del privato a un esercizio del potere di disporre nel senso di separare/veicolare beni per la soddisfazione di individuati interessi senza dover necessariamente dare esistenza a qualcosa di soggettivo»³².

²⁹ Andranno formulate descrizioni adeguate, in virtù delle diversificate evidenze e formalità da osservare a seconda delle peculiari nature, tarate sul singolo genere di utilità inclusa in tale compendio (come, ad esempio, i marchi): a tal fine si renderà necessaria la redazione di un inventario iniziale circa le varie componenti del patrimonio finalizzato (ma anche nell'eventualità che questo sia composto da una sola unità), secondo una valutazione concreta che tenga conto della reale fattispecie e, dunque, delle effettive entità, della loro essenza e della portata del compendio, a fronte di una descrizione puntuale del conferimento. Un altro adempimento che si rende necessario sul tema è quello di una perizia di stima in presenza di un livello minimo di patrimonializzazione: si spazia da una capitalizzazione non inferiore a 30.000 euro, come per le fondazioni ETS, al richiedere la congruità dei fondi in rapporto all'esercizio delle attività programmate (secondo le disposizioni sul punto per gli enti del libro I: v. art. 1, co. 3 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 e artt. 20, 22 e 48 CTS). «Volgendo lo sguardo fuori dalle dinamiche di detti enti si deve prendere atto che, pur in presenza di un effetto segregativo bidirezionale o di una autonomia patrimoniale perfetta, di là dallo schermo della personalità giuridica, l'ordinamento interno ormai propone regimi con siffatta autonomia con riferimento a vicende per le quali non è previsto alcuna soglia minima di patrimonio [come i consorzi con attività esterna] o per le quali risulta possibile una capitalizzazione simbolica [come le s.r.l. a capitale ridotto/esiguo e le s.r.l.s.], senza voler pensare, per altro verso, alla destinazione di un compendio dal saldo attivo vicino o pari allo zero, ma in grado di generare valore economico» (così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 15). La decisione in merito impatterà sull'eventuale riduzione del presunto valore minimo durante il corso della gestione (anche in relazione alla condotta degli amministratori delle entità destinate), mentre, a prescindere dalla quantificazione di un determinato patrimonio liquido e disponibile iniziale, dovrebbe comunque trovare applicazione la regolamentazione di detto patrimonio nel caso di sua insufficienza sopravvenuta (v. art. 22, co. 5 CTS e, in dottrina, M. MALTONI-P. SPADA, *Patrimonio minimo e capitale minimo alla ricerca di norme nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore*, Studio n.1-2022/CTS Consiglio Nazionale del Notariato).

³⁰ La correlazione tra interesse ad agire (ad esercitare, nello specifico, attività economiche di utilità generale) ed esigenza di tutela dei creditori è, infatti, garantita attraverso il regime pubblicitario (v. artt. 2463-bis, co. 4, 2470, co. 4, e 2497-bis c.c.) e non, invece, dall'adozione di una minima unità economica; sebbene ciò non escluda l'opportunità di una disamina, in sede di formazione, sulla proporzionalità per evitare l'immissione nei traffici giuridici di realtà produttive di negatività: tale compito spetta al notaio, figura "filtro" e valutatrice delle conseguenze di detta immissione (A. FICI, *Il registro unico del terzo settore: profili generali*, in *Riforma in movimento 1° Rapporto sullo Stato e le prospettive della legislazione sul terzo settore in Italia, Terzjus Report 2021*, Napoli, 2021, pp. 199 ss.; ID., *Iscrizione al RUNTS, ruolo del Notaio e poteri degli Uffici: a proposito della circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale* (www.terzjus.it), 24 aprile 2022), nonché di quanto necessario allo scopo (al pari della costituzione di enti del terzo settore) e della legalità e razionalità dell'operazione, secondo parametri di congruità e relativa perizia di stima, circa le risorse disponibili, per evitare si creino centri di imputazione immeritevoli.

³¹ A proposito della responsabilità patrimoniale, i creditori del disponente potranno usufruire dei rimedi generali previsti a tutela dei loro interessi, ma non dell'istituto di opposizione ad una deliberazione societaria di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*quater* c.c., poiché risulta limitativo del grado di difesa di costoro.

³² Così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 16, concludendo che tale soluzione «avrebbe potuto non aspettare l'introduzione di alcuni nuovi dati qualora ci si fosse posti di là dalla logica causale del trasferimento e precisamente dello scambio e della liberalità» (come nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi per i beni di loro proprietà: v. M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, pp. 31 ss.; U. LA PORTA, *Il problema della causa del contratto I. La causa e il trasferimento dei diritti*, Torino, 2000, pp. 51 ss.; G. PALERMO, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, pp. 391 ss.; S. TONDO, *Appunti sul vincolo di destinazione. L'art. 2645-ter c.c.*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso una espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, pp. 169 ss.; L. GATT, *La destinazione patrimoniale di fonte negoziale quale caso emblematico del dilemma di Jørgensen. L'art. 2645-ter c.c.: una questione di «ragionamento giuridico»*, in *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, a cura di M. Bianca, Milano, 2016, pp. 247 ss.

CAPITOLO I

IL FENOMENO DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

SOMMARIO: 1. La destinazione in generale e i beni. – 2. Una fattispecie positiva di destinazione economica: l'azienda. – 3. Gli effetti dell'atto di destinazione economica. – 4. Il vincolo di destinazione e le sue fonti. – 5. Una fattispecie positiva di vincolo di destinazione: la fondazione. – 6. Verso la fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c.: il fondo patrimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c. – 7. L'atto e il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – 8. Segue. La struttura e gli elementi dell'atto di destinazione. – 9. Segue. Lo scopo della destinazione e gli interessi meritevoli di tutela. – 10. Segue. Vicende destinatorie: pubblicità, trascrizione, durata ed estinzione del vincolo di destinazione. – 11. Separazione e responsabilità patrimoniale.

1. La destinazione in generale e i beni.

Con il termine “destinazione” si intende, pure nel linguaggio giuridico, la fissazione di una funzione, di uno scopo specifici da perseguire mediante l'utilizzo di determinati beni³³.

Il concetto di destinazione ruota attorno a quello di bene³⁴, il cui requisito di giuridicità è ravvisato nell'utilità (intesa come attitudine economica) dello stesso a soddisfare un determinato bisogno del soggetto³⁵ (in base alla concezione economica di utilità)³⁶; questo avviene secondo una valutazione

³³ Cfr. P. SPADA, *Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo*, in AA. VV., *Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.*, Atti del Convegno della Scuola di notariato della Lombardia, Milano, 19 giugno 2006 (www.scuoladinotariatodellalombardia.org): la destinazione è l'asservimento «delle utilità d'uso e di disposizione del bene [...] ad un dato scopo». Contenuto ripreso dall'Autore in: ID., *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 122, il termine di destinazione andrebbe utilizzato in presenza di «un comportamento [omissis] che seleziona le utilità d'uso e/o di scambio di una cosa che appartiene a chi si comporta in funzione di un risultato programmato o scopo». F. ALCARO, *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, op. cit., p. 109: «[omissis] la “destinazione” dei beni individua una tecnica costante di funzionalizzazione dei beni» e U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2007, p. 1073: «La parola destinare evoca immediatamente il concetto di attribuzione di una funzione, uno scopo; del vincolo di qualcosa alla realizzazione di un fine, della determinazione di un destino [...]».

³⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova CLXXIV*, Padova, 2010, p. 2.

³⁵ C. MAIORCA, *La cosa in senso giuridico. Contributo alla critica di un dogma*, Torino, 1937, secondo cui il concetto giuridico di cosa consiste nella sua utilità soggettiva ovvero nella sua economicità data dall'idoneità a soddisfare bisogni dell'uomo; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, p. 55: «Le cose per poter formare oggetto di rapporti giuridici debbono essere beni: ciò vuol dire che debbono essere utili, atte a soddisfare un bisogno umano, senza di che mancherebbe persino l'interesse giuridicamente tutelabile»; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile, 2. Diritti reali*, Torino, 1988, p. 3.

³⁶ Cfr. M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, I, Torino, 1939, p. 109; N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1929, p. 249; S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. del dir.*, 1959, p. 243; S. SATTA, *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, p. 350; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine*

preventiva, circa l'attitudine del bene (inteso in senso economico) a soddisfare tale esigenza, rimessa alla cura del soggetto che se ne serve e basata su di una correlazione in termini di bisogno-sacrificio³⁷. Oggetto di tale valutazione è la funzione economica, intesa come «obiettiva possibilità di soddisfare le esigenze che il diritto ritiene meritevoli di tutela»³⁸, che ammantava il concetto di utilità economica attribuendogli rilevanza giuridica³⁹, sussumendolo, così, all'interno di categorie giuridiche⁴⁰. Sulla base della sopracitata concezione il bene economico ha natura soggettiva in quanto, fondantesi sul concetto di utilità economica, ciò che costituisce un bene per un soggetto non significa lo costituisca anche per un altro⁴¹ (a differenza del diritto che considera i beni in modo oggettivo)⁴². Bene economico e bene giuridico vanno quindi differenziati (seppur il primo sia alla base del secondo)⁴³ poiché, se è vero che vi sono casi in cui essi coincidono (si pensi, ad esempio, alle cose consumabili)⁴⁴, ve ne sono altri in cui le due nozioni divergono (come per i beni di interesse privato e quelli di interesse pubblico)⁴⁵. Un bene può avere anche più destinazioni, quindi essere suscettibile di più utilizzazioni, a seconda che molteplici siano i bisogni, quindi le funzioni, che esso soddisfa⁴⁶. Ecco quindi che, da questo punto di vista, la destinazione (ovvero l'idoneità del bene ad assolvere/soddisfare una/o o più funzioni/bisogni) può essere configurata come una limitazione, nel senso che essa può andare ad incidere sull'ampiezza dei poteri del titolare di quel determinato bene⁴⁷.

generali del diritto civile, op. cit., p. 55; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, 2. *Diritti reali*, op.cit., p. 3.

³⁷ A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1948, p. 829.

³⁸ *Ibidem*, p. 833.

³⁹ L'elemento economico non ha di per sé rilievo se non è regolato dal diritto per la disciplina delle relazioni intersoggettive: S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, in *Atti del III Congresso nazionale del diritto agrario*, Milano, 1954, p. 246.

⁴⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 4.

⁴¹ A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, op. cit., p. 833.

⁴² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 3.

⁴³ F.B. CICALA, *Elementi reali ed elementi ideali nella formazione del concetto di cosa in senso giuridico*, in *Riv. dir. agr.*, 1942, I, p. 11: «[omissis] la nozione di cosa offerta dalle scienze economico-sociali, in quanto presenta le cose stesse come oggetto di nostro sfruttamento e di nostro godimento, è quella che offre alla scienza giuridica, diremmo quasi, la materia prima e il punto di partenza per la ulteriore costruzione della cosa dal suo proprio punto di vista». Ancora «il contenuto del rapporto economico [...] è alla base del rapporto giuridico» (così A. WOLTER, *Diritto civile polacco*, Napoli, 1976, p. 126).

⁴⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁴⁵ M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, p. 45.

⁴⁶ Non paiono invece esistere beni che non siano suscettibili di destinazione alcuna, in quanto essi si porrebbero in antitesi con la loro stessa natura di beni: quella di soddisfare un bisogno umano (M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 4).

⁴⁷ *Ibidem*.

Il concetto di destinazione, infatti, è connesso alla natura economica del bene e, quindi, anche alla funzione che esso deve assolvere⁴⁸, andando a determinare limiti e contenuti del diritto stesso⁴⁹. La nozione di funzione economica (detta idoneità)⁵⁰, così come precedentemente delineata e frutto di valutazione giuridica da parte del diritto, corrisponde alla nozione di destinazione intesa come quella funzione che deve essere svolta da un determinato bene: ovvero il bene che viene destinato⁵¹. Si dice mono-destinato quel bene che per sua natura risulta idoneo ad assolvere ad una sola funzione⁵². Tale limitazione alla destinazione del bene, che è la monodestinazione, può derivare sia dalla sua natura, che gli permette di soddisfare un unico interesse (si parla allora di destinazione naturale)⁵³, sia dalla legge che ne impone un uso monodirezionale (come per i beni di interesse storico-artistico)⁵⁴. Ancora, la destinazione quale idoneità-funzione può avere fonte anche in un atto di volontà, cioè in un atto di scelta da parte del privato⁵⁵; salvo il bene non possa che avere per sua stessa natura un'unica destinazione, in quanto ciò tende ad inabilitare qualsiasi potenziale atto di scelta⁵⁶. Si tratta in questo caso di ipotesi dove il bene è già in *rerum naturam* funzionalizzato ad un determinato uso⁵⁷, senza tuttavia che ciò faccia venir meno il concetto di destinazione (come qualità del bene ad un dato uso)⁵⁸ pur in mancanza di un atto di volontà umana di “scelta”⁵⁹.

⁴⁸ Sulla destinazione determinata dalla natura della cosa cfr. M. DOGLIOTTI, *Comunione e condominio*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da R. Sacco, VII, Torino, 2006, p. 63.

⁴⁹ Cfr. S. ROMANO, *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 1013; U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1965, p. 62; S. RODOTA', voce *Proprietà (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, 1967, p. 140; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1970, p. 41.

⁵⁰ A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, op. cit., p. 834.

⁵¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁵² La tesi di M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, op. cit., p. 99, nota 141, secondo cui non ha valore la distinzione tra beni suscettibili di più destinazioni e beni suscettibili di una sola destinazione, poiché fondata su elementi economici, non convince. La monodestinazione, infatti, non si fonda esclusivamente sul substrato naturalistico-economico ed inoltre, potendo incidere sulle facoltà proprietarie, risulta avere anche rilievo giuridico. Infine, nonostante nozione economica e nozione giuridica di bene vadano tenute separate, nel bene monodestinato vi è la loro coincidenza.

⁵³ G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, in *Riv. del not.*, 1983 p. 2: «Ogni bene ha qualità naturali, o qualità economiche, per le quali già di per sé può essere ascritto ad una categoria, e quindi presentare, nel momento in cui viene ad esistenza o si considera, un regime particolare»; e la destinazione diventa rilevante in presenza di una correlativa disciplina giuridica specifica.

⁵⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 6.

⁵⁵ G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agrario*, 1979, p. 533, abbraccia una nozione restrittiva di destinazione in quanto rilevabile solo in presenza di un atto di scelta, di un atto di volontà: «un bene ha una destinazione, quando è stata operata una scelta fra le sue possibili utilizzazioni, quando è stata individuata per esso una particolare finalità». Deve tuttavia evidenziarsi che tale riferimento alla destinazione quale atto di scelta tra più funzioni è altra cosa rispetto alla destinazione quale funzione, cioè idoneità del bene a svolgere una certa funzione.

⁵⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 7.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ È il substrato naturalistico del bene a determinarne la destinazione. Così R. GARRON, *Influence de la destination sur le régime juridique des droits*, in *Dalloz Recueil*, 1965, *Chronique*, p. 31: «telle nature implique telle destination».

⁵⁹ G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, op. cit., p. 550, riconosce che: «Nel lessico del codice il termine destinazione compare più volte e con diversi significati. Talora il

In definitiva, quindi, la destinazione può sì originare da un atto di scelta ma ciò non significa che la volontà umana ne possa essere la sola ed unica fonte bensì, al limite, solamente una delle possibili⁶⁰. Si distingue una destinazione naturale, quando questa è «esplicazione della struttura del bene» e «l'asservimento del bene ad un'unica funzione trovi fonte nella struttura naturale stessa del bene»⁶¹, talché quel bene risulterà essere, per sua natura, “monodestinato”⁶²; ed una destinazione convenzionale, quando questa deriva dall'autonomia privata o risulta essere imposta per legge⁶³. Presupposto di fatto della destinazione è l'idoneità del bene alla destinazione stessa⁶⁴, per cui, nel caso della destinazione convenzionale, questa non può esulare dalla struttura naturalistica del bene⁶⁵. Elemento precipuo della destinazione convenzionale è l'atto di scelta poiché, solamente in presenza di quest'ultimo, è possibile rendere il bene suscettibile di almeno due diverse utilizzazioni⁶⁶. In questo senso, quindi, ogni bene è suscettibile di una “destinazione generale”⁶⁷ in quanto astrattamente idoneo, cioè funzionale, a soddisfare i bisogni (generali, purché leciti) del suo titolare⁶⁸: ogni bene, infatti, per sua stessa definizione è destinato al soddisfacimento di determinati bisogni⁶⁹. Si pensi al patrimonio di una persona fisica che gli permette, in quanto destinato generalmente al suo

legislatore se ne serve per indicare l'atto con cui viene scelta fra le tante possibili utilizzazioni di un bene [...]; talora invece il legislatore se ne serve per indicare una qualità del bene: e qui ancora si possono distinguere i casi in cui la destinazione attiene alla relazione economica instaurata tra due beni [...] dai casi in cui essa attiene all'utilizzazione di un singolo bene o di un complesso patrimoniale».

⁶⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁶¹ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 7-8.

⁶² Poiché volto al soddisfacimento di un unico scopo. La destinazione naturale, infatti, risulta giuridicamente rilevante quando il bene è suscettibile di soddisfare un'unica funzione. Altrimenti vi ricadrebbero tutti i beni idonei a soddisfare uno o più bisogni umani finendo così per svuotare di significato tale concetto, il quale fa propri solo quei beni che già *in rerum natura* sono idonei e funzionali a soddisfare un'unica funzione.

⁶³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁶⁴ Cfr. G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano, 1976, p. 29, nota 8.

⁶⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 8.

⁶⁶ G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 6: «Nei casi in cui i beni non abbiano qualità naturali che li ascrivono automaticamente a categorie generali, perciò stesso codificanti uno *status* giuridico, spetta all'atto di volontà del privato imprimere una destinazione del bene»; M. DOGLIOTTI, *Comunione e condominio*, op. cit., p. 64.

⁶⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 9.

⁶⁸ Come si è avuto modo di affermare precedentemente l'utilità della cosa, cioè la sua attitudine economica a soddisfare i bisogni del soggetto, costituisce il requisito di giuridicità per la stessa (cfr. S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, op. cit., p. 243; S. SATTA, *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, op. cit., p. 350; F. SANTORO PASSERELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 55; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile, 2. Diritti reali*, op. cit., p. 3. È invece critico nei confronti del concetto di utilità economica A. PINO, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, op. cit., p. 829: «Il concetto di utilità economica dà una nozione subiettiva e, come tale, assolutamente insufficiente per il diritto, che considera i beni sotto il profilo obiettivo».

⁶⁹ Ed è propria tale tendenza, intrinseca al bene stesso, a renderlo giuridicamente rilevante ex art. 810 c.c.: “*Bona ex eo dicuntur quod beant, hoc faciunt; beare est prodesse*” (brocardo significante che “I beni sono così chiamati perché arrecano del bene, cioè rendono soddisfatti; e soddisfare significa essere utile”).

titolare, di soddisfare tutti i suoi bisogni ma in modo, appunto, generico⁷⁰; o, più nello specifico, al patrimonio del debitore (il quale «risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» ex art. 2740 c.c.), destinato a garantire per tutte le sue obbligazioni in via generale⁷¹. In entrambi i casi i beni componenti tali patrimoni difettano di una disciplina speciale e non sono sottesi ad uno specifico uso: requisito fondamentale per una destinazione giuridicamente rilevante⁷². Contrariamente si parla di destinazione speciale, giuridicamente rilevante e differente da bene a bene, quando il bene destinato è volto a soddisfare uno scopo specifico, preciso e determinato: viene effettuata una scelta, tra più utilizzazioni astrattamente possibili del bene, la quale esclude le altre⁷³. Mentre, quindi, nella destinazione generale le varie possibilità di utilizzazione rimangono tra loro equipollenti⁷⁴; nella destinazione speciale il bene è funzionale ad una utilizzazione specifica, che questo avvenga in ragione della sua natura, della legge oppure in forza di una scelta convenzionale⁷⁵. In particolare, nella destinazione speciale convenzionale al bene (suscettibile di molteplici utilizzazioni) viene impressa, per mezzo di una scelta, una funzione specifica alla quale assolvere⁷⁶. Già prima della introduzione dell'art. 2645-ter, la dottrina più attenta ai fenomeni destinatori riconosceva al singolo legittimazione generale ad imprimere ai propri beni la destinazione da lui reputata più opportuna e confacente ai propri interessi, così come da lui stesso concepiti e perseguiti.

2. Una fattispecie positiva di destinazione economica: l'azienda.

Dal Codice civile possono essere rinvenute una serie di ipotesi di destinazione economica: si tratta di fattispecie positive nelle quali ad una prodromica attività di natura prettamente economica (ma avente

⁷⁰ Destinazione generale e destinazione speciale paiono trovare corrispondenza nelle teorizzazioni della dottrina tedesca volte ad una assolutizzazione dello scopo, per cui qualunque patrimonio (anche quello individuale) sarebbe qualificato dallo scopo (G. SCHWARZ, *Rechtssubjekt und Rechtszweck. Eine Revision der Lehre der Personem*, in *Arch. f. burg. Recth.*, 32, 1908, 12).

⁷¹ Va ricordato che, oltre alla garanzia patrimoniale generale di cui all'art. 2740 c.c., vi sono delle garanzie speciali (come il pegno e l'ipoteca) che vincolano i beni che sono oggetto di tali forme di garanzia (U. STEFANI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-bis c.c.*, Padova, 2008, p. 15). Nella destinazione generale, che tutti i beni del debitore siano destinati a soddisfare i suoi creditori non determina un uso particolare degli stessi, né incide sui poteri del suo proprietario e né, ancora, permette di distinguere i beni tra loro poiché tale destinazione è comune a tutti.

⁷² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 10.

⁷³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 11.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Già risalente dottrina ha provveduto a far risalire la nozione di destinazione speciale a tutti quei casi in cui un dato bene risulta essere suscettibile di una utilizzazione caratterizzata da certezza e determinatezza: cfr. A.L.M. HENNEQUIN, *Traité de législation et de jurisprudence suivant l'ordre du Code civil*, I, Parigi, 1838, p. 41.

⁷⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 12.

pur sempre rilevanza giuridica), viene attribuita la regolamentazione di una specifica disciplina⁷⁷. Una di queste ipotesi è l'azienda⁷⁸, che l'art. 2555 c.c. definisce come «il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»; quindi, secondo tale definizione fornita dal Codice civile stesso, l'imprenditore destina un'eterogeneità di beni per l'esercizio di impresa⁷⁹. La dottrina si è però interrogata se l'azienda abbia effettiva rilevanza giuridica, oltreché economica⁸⁰. Sulla natura rivestita dall'azienda soccorre l'art. 670 c.p.c.⁸¹ (che prevede l'assoggettività di questa a sequestro giudiziario), il quale comporta rilevanza giuridica unitaria per il concetto di azienda: l'articolo parla in proposito di «aziende o altre universalità di beni», ragion per cui l'azienda è definibile come un'universalità di beni di diritto⁸². Tale *genus* rappresentato dell'universalità di beni⁸³ descrive una categoria più ampia rispetto a quella delle universalità di mobili⁸⁴, che invece è *species*⁸⁵. Ma quando tale eterogeneità di beni si trasforma in un *quid* unitario ed omogeneo decretando la nascita dell'azienda? L'azienda viene ad esistenza nel momento in cui l'imprenditore⁸⁶ imprime al bene una destinazione specifica, deputandolo al perseguimento di profitti tramite la sua immissione

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Sull'azienda si veda: FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1945; G.E. COLOMBO, *L'azienda*, in *Tratt. di dir. comm. e pubbl. dell'econ.*, diretto da F. Galgano, 3, Padova, 1979, p. 19; G.G. AULETTA, *Dell'azienda*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1947, sub artt. 2555-2601; M. CASANOVA, voce *Azienda*, in *Dig. discipline privatistiche (sezione commerciale)*, Torino, 1987, p. 75; S. FERRARI, voce *Azienda (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, 1959, p. 680; F. FERRARA - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, p. 149; G.G. AULETTA, voce *Azienda (diritto commerciale)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988.

⁷⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 13.

⁸⁰ Si veda F. FERRARA - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, op. cit., p. 149.

⁸¹ Cfr. M. CASANOVA, voce *Azienda*, in *Dig. discipline privatistiche (sezione commerciale)*, op. cit., p. 81.

⁸² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 13-14.

⁸³ Cfr. G.E. COLOMBO, *L'azienda*, op. cit., p. 26; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2000, p. 289; Cass. 22 marzo 1980, n. 1939; Cass. 7 novembre 1986, n. 4620; Cass. 11 agosto 1990, n. 8219. Anche per F. SANTORO PASSERELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 86, l'azienda consiste in una universalità di diritto il cui *trait d'union* sono i peculiari collegamenti economici che la connotano, piuttosto che una diversa garanzia e responsabilità (come nel patrimonio autonomo o separato), richiamando così il concetto di destinazione economica.

⁸⁴ Sulla natura controversa dell'azienda come bene immateriale o come universalità di mobili FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, op. cit., p. 112. Entrambe le ipotesi, tuttavia, non convincono: la prima, secondo cui l'azienda si identifica nell'organizzazione dei beni, contrasta con il dato letterale dell'art. 2555 c.c., il quale definisce l'azienda come complesso di beni concreti organizzati per fini produttivi dall'imprenditore, per cui l'azienda coincide piuttosto con il complesso dei beni e non con l'organizzazione; la seconda, nell'accezione delineata dall'art. 816 c.c., non tiene conto del fatto che l'azienda è invece composta anche da beni immobili e beni immateriali (la ditta o l'insegna), inoltre essi possono anche essere di proprietà di soggetti diversi dal proprietario dell'azienda (l'art. 816 c.c., invece, parla di universalità di mobili formate da beni appartenenti alla stessa persona). Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁸⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 14.

⁸⁶ Può essere anche il proprietario di quei beni, o il soggetto comunque legittimato, stando all'orientamento della Cassazione (Cass. 10 novembre 1960, n. 3001, in *Rep. Foro it.*, 1960, voce *Azienda* n. 14) che non ritiene necessario, quale requisito dell'azienda, il diritto di proprietà dell'imprenditore sui beni che la compongono (piuttosto deve esser munito di titolo idoneo per utilizzarli): «la titolarità dell'azienda ben può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali destinati al funzionamento di essa, giacché è giuridicamente possibile che tali cespiti isolatamente presi siano soggetti ad un regime giuridico diverso da quello del tutto ed appartengano ad un soggetto che non è titolare dell'azienda, purché quest'ultimo ne abbia la disponibilità per un titolo che gli consente di destinarlo al servizio dell'azienda».

nell'apparato produttivo⁸⁷; questo coordinamento operato fra i beni, avente finalità produttive⁸⁸, avviene con un atto di destinazione economica con cui viene raggiunta l'organizzazione unitaria⁸⁹. Tale destinazione, comportando un concreto utilizzo del bene che viene inserito all'interno di un collegamento funzionale fra più beni, ovvero in un complesso organizzato, è, per definizione, una destinazione "economica"⁹⁰. Essa, infatti, da una parte si fonda su di un elemento economico (l'utilizzo del bene all'interno di una connessione funzionale tra più beni)⁹¹; dall'altra l'atto che ne è posto alla base, seppur in via indiretta, è produttivo di effetti giuridici in conseguenza della rilevanza giuridica cui assurge tale destinazione quando la legge la considera in riferimento a certi rapporti⁹². Gli effetti in oggetto consistono nel vincolare un insieme di beni ad un destino comune cui consegue l'applicazione di norme specifiche, da parte della legge, in ragione della destinazione economica unitaria giuridicamente rilevante, proprio in quanto produttiva di effetti giuridici⁹³; ciò fa quindi mutare lo statuto giuridico dei beni (così come avviene relativamente al loro regime di circolazione)⁹⁴. È la destinazione stessa, quindi, a comportare la tutela di una determinata funzione oggettiva, assunta dai beni per il tramite di una peculiare disciplina giuridica, la quale trova a tal fine applicazione⁹⁵. Prima dei contratti che possono avere ad oggetto l'azienda (intesa come complesso di beni), deve necessariamente esservi stato l'atto di destinazione economica unitaria di più beni all'interno dell'organizzazione aziendale⁹⁶. Tale atto di destinazione è un atto giuridico in senso stretto poiché ciò che emerge è la volontà dell'atto in sé⁹⁷, l'intenzionalità nel produrre un certo risultato economico

⁸⁷ Ai fini dell'esistenza dell'azienda è sufficiente la sua produttività in potenza, anche quindi ad attività non ancora concretamente iniziata; neppure è presupposto un previo utilizzo da parte di un soggetto organizzatore (quale è l'imprenditore ex art. 2555 c.c.): cfr. Cass. 28 novembre 1981, n. 6361; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3973; G.E. COLOMBO, *L'azienda*, op. cit., p. 1; *contra* P. FORCHIELLI, *Il minimum del concetto di azienda e la distinzione tra affitto di azienda e locazione di immobile non abitativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, p. 575.

⁸⁸ A. TOMMASINI, *Le trasformazioni degli ordinamenti produttivi: l'obbligo dell'affittuario di rispettare la destinazione economica del complesso aziendale*, in *Riv. dir. agr.*, 3/2006, p. 344: «L'azienda è il risultato di una attività di organizzazione non fine a sé stessa ma strumentale allo svolgimento di atti di impresa o da parte del soggetto che ha operato il collegamento oppure ancora da un soggetto diverso».

⁸⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 14-15.

⁹⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 15.

⁹¹ Rileva la natura prettamente economica di tale destinazione anche F. COSTANTINO - A. DE MAURO, *Determinazione convenzionale dell'uso dei beni*, in *Giur. it.*, 1991, I, p. 113.

⁹² Cfr. A. PINO, *Universalità di mobili e beni composti*, in *Giur. it.*, I, 1949, col. 129.

⁹³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 15-16.

⁹⁴ P. SPADA, *Destinazioni patrimoniali ed impresa*, in *Atti di destinazione e trust*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 330.

⁹⁵ R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 57.

⁹⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 16.

⁹⁷ A. CARROZZA, *Sul procedimento di destinazione pertinenziale*, in *Riv. dir. agr.*, 1967, I, p. 771; L. BARASSI, *Diritti reali*, Milano, 1943, p. 254; I. SCHERMI, *I presupposti legali per la costituzione del rapporto pertinenziale*, in *Giur. agr.*, 1960, II, p. 263.

e materiale considerato rilevante dalla legge⁹⁸; nello specifico è un atto reale caratterizzato da un elemento esterno: la volontà del soggetto destinante, cui la legge ricollega determinati effetti giuridici prestabiliti (indipendenti dalla volontà del privato⁹⁹, poiché si producono anche se non voluti o conosciuti da costui), i quali incidono, modificandolo, sul regime giuridico dei beni¹⁰⁰.

L'atto con cui l'imprenditore destina un bene all'azienda si concreta nel suo utilizzo all'interno dell'apparato aziendale¹⁰¹, destinazione che viene meno nel momento in cui quel bene fuoriesce dall'azienda, venendo perciò adibito ad un nuovo uso estraneo a quello aziendale¹⁰²: trattasi di un atto uguale e contrario (detto di "distrazione" o "dequalificazione") che, in concorso con l'elemento volitivo, fa venire meno il vincolo in conseguenza della cessazione del rapporto materiale tra i beni¹⁰³. Mentre l'azienda richiama una certa concezione di destinazione (come collegamento economico-funzionale tra due o più cose), ipotesi come l'usufrutto ed il fondo patrimoniale ne evocano altre: il primo afferisce a casi in cui vi è l'utilizzazione di una cosa sola; il secondo, invece, riguarda l'imposizione di un vincolo giuridico sopra certi beni per il perseguimento di un determinato scopo¹⁰⁴. Il fondo patrimoniale è la fattispecie che più si avvicina a quella prevista dall'art. 2645-ter c.c.¹⁰⁵, piuttosto che alle ipotesi di destinazione economica; esso, infatti, produce effetti giuridici diretti, voluti dalla legge, che comportano limitazioni alla libera disponibilità e circolazione dei beni: ciò che viene a realizzarsi in forza di legge è, infatti, un vero e proprio vincolo di destinazione¹⁰⁶.

Vi è, tuttavia, una nozione di destinazione applicabile sia alle ipotesi di destinazione economica che di vincolo di destinazione, in quanto comune ad entrambe¹⁰⁷. La destinazione, infatti, consiste in una determinata funzionalizzazione di un certo bene ad un certo scopo, alla cui base soggiace un substrato naturalistico-economico che funge da collettore tra il dato economico e quello giuridico¹⁰⁸; l'elemento economico sottostante permette di qualificare la destinazione come tale¹⁰⁹: è quindi nella destinazione

⁹⁸ Così G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1955, p. 195.

⁹⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁰⁰ O. BUCCISANO, *Profili dell'universitas*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, 1978, p. 369.

¹⁰¹ A rilevare non è tanto il fatto che l'impresa viene esercitata in concreto, quanto piuttosto (come già sottolineato) che la destinazione venga in qualche modo esteriorizzata (cfr. Cass. 7 novembre 1974, n. 3394).

¹⁰² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁰³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 18-20.

¹⁰⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 30.

¹⁰⁵ Come si dirà nel prosieguo del presente capitolo.

¹⁰⁶ A tal proposito, infatti, G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 198, parlando di destinazione economica, richiama solo i due concetti del collegamento economico tra due o più cose e di utilizzazione economica di una cosa sola.

¹⁰⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

economica che si ravvisa il passaggio tra il «dato empirico della realtà sociale e il dato giuridico»¹¹⁰. La destinazione economica assurge a giuridicamente rilevante quando su di essa si fonda il presupposto oggettivo per l'applicazione di una determinata disciplina legale: o perché funge da *condicio sine qua non* di una attività giuridica successiva (quindi è logicamente antecedente a quest'ultima)¹¹¹, o perché va ad incidere sul regime di circolazione del bene¹¹².

Alcune situazioni acquistano la qualità della giuridicità in quanto rilevanti sul piano economico¹¹³: il riconoscimento giuridico, quindi, si deve proprio alla rilevanza dell'elemento economico¹¹⁴. L'elemento comune della destinazione economica «va ravvisato nella rilevanza che la legge assegna all'atto di destinazione economica quale elemento integrativo della vicenda circolatoria nel senso che, prima ancora che si produca l'effetto contrattuale, traslativo, o costitutivo, attuandosi una vicenda relativa ai rapporti negoziali fra le parti (ed anzi proprio per renderla giuridicamente possibile) si determina un altro effetto giuridico consistente appunto nella rilevanza della destinazione economica che è stata impressa al bene»¹¹⁵.

L'effetto giuridico che si produce, quindi, è l'acquisto di rilevanza giuridica da parte della destinazione (economica) impressa al bene, relativamente alla disciplina organica che regola quel bene nel complesso e non solo limitatamente agli effetti traslativi¹¹⁶.

L'effetto unitario della destinazione viene individuato dalla vicenda traslativa/costitutiva¹¹⁷ (così come nelle universalità di fatto o nelle pertinenze con l'alienazione della cosa principale o

¹¹⁰ Parole mutuare da N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, p. 454. A tal proposito anche A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960, p. 55, inquadra l'atto di individuazione (sottospecie di quello di destinazione) «ai limiti tra economia e diritto».

¹¹¹ In virtù «della natura e della rilevanza economico-sociale del bene che influiscono immediatamente sulla determinazione del diritto del suo relativo contenuto» (così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 31).

¹¹² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹¹³ Sul concetto "formalistico" di rilevanza giuridica: A. FALZEA, *Rilevanza giuridica*, in *Enc. del dir.*, XL, Milano, 1989, p. 901.

¹¹⁴ Per un approfondimento dal punto di vista del diritto soggettivo: cfr. A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1936; J. DABIN, *Théorie general du droit*, Bruxelles, 1944, p. 97.

¹¹⁵ Cass. 14 luglio 1989, n. 3322, in *Giur. it.*, 1991, I, col. 113. Continua la Corte statuendo che «l'obbligazione di destinazione o non destinazione [...] in tanto viene in evidenza e può spiegare i suoi effetti in quanto prima (sia in senso cronologico che giuridico, cioè il prodursi di un effetto giuridico prodromico) si è prodotto un effetto peculiare e caratteristico della convenzione» consistente «nella individuazione, per il bene considerato, di una specifica destinazione economica, sicché dopo che tale destinazione si è prodotta i beni circolano portando impresso il vincolo che dalla destinazione deriva».

¹¹⁶ Cfr. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, op. cit., p. 38: «la particolare destinazione economica che un bene viene ad assumere nell'ambito della disponibilità del soggetto titolare del diritto di proprietà sullo stesso non è irrilevante ai fini del regime giuridico dello stesso bene».

¹¹⁷ «La destinazione rileva giuridicamente in quanto determina una modificazione del regime giuridico delle cose ad essa sottoposte» (così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 34). Il concetto che la destinazione comporta un mutamento della condizione giuridica del bene risale fino al *droit coutumier*: G. COQUILLE, *Institutes du droit français*, in *Oeuvres*, Parigi, 1665, II, p. 97; J. TREILHARD, *Le bateau, engin individualisé*, in *Etudes de droit fluvial, sous la direction de R. Rodière*, 1957, Parigi.

accessoria)¹¹⁸, ma la sua rilevanza giuridica può delinarsi anche nell'assoggettamento di certi beni ad un regime giuridico determinato (è, come appena visto, il caso dell'azienda), poiché data una preventiva destinazione ne consegue l'applicazione di norme specifiche alla fattispecie concreta¹¹⁹. La destinazione va intesa¹²⁰ come lo scopo, il fine al quale tende il bene che ne viene asservito poiché esso è misura della funzione di utilità cui quest'ultimo deve rispondere¹²¹: è la destinazione che individua per il bene la funzione, che questo dovrà assolvere, per mezzo del suo incardinamento all'interno di una organizzazione produttiva nuova che realizza l'effetto destinatorio sulla base dei collegamenti che uniscono beni prima distinti, ovvero dell'utilizzo di un unico bene¹²².

Vi è un effetto che accomuna tutti i tipi di destinazione in quanto al bene viene impresso uno scopo produttivo di un effetto giuridico: questo può essere indiretto (poiché prodromico ad una successiva attività giuridica, come avviene nell'ipotesi dell'azienda), oppure diretto (poiché fondatore di un vero e proprio vincolo, come per il fondo patrimoniale, le fondazioni e l'atto dell'art. 2645-ter c.c.)¹²³.

3. Gli effetti dell'atto di destinazione economica.

La destinazione ha la propria fonte in un atto giuridico in senso stretto¹²⁴ a carattere reale¹²⁵, esso si compone di due elementi: uno psicologico-volontaristico (la volontà del titolare del bene volta ad

¹¹⁸ L'alienazione di una universalità di mobili può darsi nella sua totalità solo con la preventiva destinazione unitaria di più beni (Cass. 23 febbraio 1976, n. 593, in *Giust. civ.*, 1976, I, p. 1126); in merito alle pertinenze la cosa accessoria viene acquistata, in conseguenza dell'acquisto di quella principale, solo se a monte il venditore ha asservito, con apposito atto, il bene accessorio a servizio di quello principale (Cass. 10 agosto 1988, n. 4920, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 2886).

¹¹⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 33-34.

¹²⁰ A. FUSARO, voce *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. (discipline privatistiche)*, Torino, 1989, p. 321.

¹²¹ F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, Milano, 2005, p. 1: «I vincoli destinatori comportano la funzionalizzazione dei beni, su cui essi incidono, a favore di determinati scopi».

¹²² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 34.

¹²³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 34-35.

¹²⁴ Opinioni difformi sono state espresse, circa la destinazione pertinenziale, da F. FERRARA, *Trattato di diritto civile*, Roma, 1921, p. 781 e da C. ZACCARO, *Premesse ad uno studio sul potere discrezionale dell'imprenditore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1953, p. 232, sostenendo la tesi dell'atto negoziale; mentre G. ANDREOLI, *Le pertinenze*, Padova, 1936, pp. 162 e ss. e pp. 217 e ss., ritenendo l'elemento volontaristico non sufficiente e neppure necessario ai fini della qualifica di pertinenza, avvicina la destinazione ad un fatto giuridico.

¹²⁵ Sulla mancanza di una nozione unitaria di atto di destinazione sono cfr. G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 197: «Una nozione unitaria dell'atto di destinazione è ignota sia alla dottrina tedesca che alla dottrina italiana»; G. ANDREOLI, *Le pertinenze*, op. cit., p. 153: «L'espressione "destinazione" è espressione che non ha un significato univoco», poiché riferibile sia al raggiungimento di uno scopo economico tramite l'impiego di un bene, sia alla qualità del bene stesso, cioè la sua attitudine a rivestire una specifica funzione economica.

imprimervi una funzione precipua) ed uno materiale (la volontà destinataria esteriorizzata¹²⁶)¹²⁷. L'elemento volutaristico riveste primaria importanza in virtù del principio fondamentale per cui «la sfera giuridica di un soggetto non può subire modificazioni senza il concorso della volontà del medesimo, salvi i casi espressamente previsti dalla legge»¹²⁸; ma entrambi i sopracitati elementi devono necessariamente concorrere alla formazione della destinazione poiché essi, singolarmente considerati, risultano altrimenti insufficienti al fine di conseguire tale qualificazione¹²⁹. Come detto, la destinazione è un atto giuridico¹³⁰ (e non un negozio giuridico)¹³¹ poiché esplica un elemento esteriore, ma lo fa tramite una modificazione del mondo esterno¹³². L'atto di destinazione ha perciò, in forza di questo suo aspetto materiale¹³³, l'attitudine ad incidere esteriormente sul bene e, in merito a ciò, il substrato naturale del bene è da considerarsi imprescindibile¹³⁴: questo duplice rilievo, ricoperto dall'elemento materiale, implica anche una importante limitazione dell'atto di destinazione stesso nella veste della legge naturale che governa quel determinato bene¹³⁵.

¹²⁶ G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 201, sottolinea l'essenzialità della relazione economico-materialistica.

¹²⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 35.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ G. COQUILLE, *Coutume del Nivernese*, in *Oeuvres*, Parigi, 1665, nota all'art. 11 sostiene che «*c'est donc la destination qui est a consideré plus que le seul fait*»; G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 94, afferma che «L'atto di destinazione [...] non può consistere in una mera dichiarazione di volontà non preceduta o non accompagnata da manifestazione materiali idonee a mutare l'organizzazione del bene»; tesi alla quale si accoda anche cfr. G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 3.

¹³⁰ G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 204; A. CARROZZA, *I miglioramenti delle cose nella teoria generale e nei rapporti agrari*, Milano, 1965, p. 7; A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, op. cit., p. 55; G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 94.

¹³¹ M. SPINELLI, *Il negozio di destinazione alla liquidazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 57; G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 120; per R. NICOLO', *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 186, gli atti di destinazione sono «atti negoziali unilaterali non recettizi, consistenti di solito in comportamenti e non in dichiarazioni (c.d. negozi di volontà)».

¹³² Sull'atto di destinazione economica A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, op. cit., p. 57.

¹³³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 36.

¹³⁴ È necessario che «la cosa sia funzionalmente rispondente alla destinazione economica che ad essa si vuole imprimere» e la «natura del bene, se non basta a determinare in positivo la destinazione, può bastare tuttavia a privare di un elemento qualificante l'atto di destinazione tutte le volte che alla volontà di imprimere ad una cosa una determinata destinazione economica non corrisponda la pratica possibilità di esercitare la relativa funzione economica» (G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., pp. 28 e 124).

¹³⁵ Per la dottrina pubblicistica ciò vale anche per i beni a destinazione pubblica: cfr. A. LOLLI, *I beni pubblici per la destinazione: formazione ed estinzione della fattispecie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, p. 629, sostiene che si è di fronte ad un atto di destinazione solo quando vi è la rispettiva idoneità tipologica del bene a perseguire la destinazione che gli è propria.

L'atto di destinazione è anche un atto di scelta¹³⁶ con cui un bene, di per sé polifunzionale¹³⁷, viene determinato ad un uso specifico¹³⁸: con l'atto di destinazione, cioè, verrebbe assegnata al bene «una funzione produttiva specifica»¹³⁹ volta a realizzare, in questo modo, una finalità organizzativa¹⁴⁰. Tratto comune a tutte le fattispecie di destinazione è proprio questo effetto organizzativo implicito¹⁴¹: nel caso analizzato in precedenza, cioè quello dell'azienda, il fine del profitto viene perseguito mediante il coordinamento di un insieme di singoli beni funzionalizzati dall'atto di destinazione¹⁴². Tale funzione organizzativa sarebbe rinvenibile anche in ulteriori ipotesi di destinazione: quelle ipotesi aventi ad oggetto la determinazione dell'utilizzazione di un singolo bene dove, tra le molteplici e potenziali funzioni che questo può avere, se ne determina una specifica alla quale esso dovrà assolvere (si pensi alla destinazione economica in tema di usufrutto)¹⁴³; oltretutto quelle in cui si realizza un vero e proprio vincolo, derivante dalla produzione di effetti giuridici immediati, da parte della destinazione in quanto, anche in queste ipotesi, si può riscontrare un effetto organizzativo in ordine ad uno o più beni i quali vengono funzionalizzati, coordinati al fine di tendere al raggiungimento di un medesimo fine¹⁴⁴ (è questo, in particolare, il caso del fondo patrimoniale)¹⁴⁵. In definitiva e riassumendo: «l'atto di destinazione è, dunque, un atto di scelta di tipo organizzativo, che imprime al bene l'orientamento ad uno scopo; lo scopo è la funzione che il bene è chiamato a svolgere; detta funzione non può mai contrastare con il substrato naturale del bene stesso»¹⁴⁶.

¹³⁶ È opportuno in tale sede rammentare la distinzione tra destinazione riferita ai beni in sé e destinazione quale, appunto, atto di scelta: è l'atto di destinazione a comportare una scelta, mentre la destinazione, di per sé, non presuppone sempre un atto di scelta (si veda M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 37).

¹³⁷ Fa eccezione, come chiarito in precedenza, la destinazione naturale per la quale non può esserci, per sua natura, atto di destinazione alcuno poiché in relazione ad essa il bene è “monodestinato”.

¹³⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. *ibidem*.

¹³⁹ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., afferma che «L'atto di destinazione economica adempie infatti alla funzione di dar vita alla organizzazione di una unità produttiva, o, quanto meno, di qualificare uno o più elementi strumentali che entrano a far parte della organizzazione produttiva stessa» (p. 47); e ancora «l'atto di destinazione produttiva del bene [...] è un atto di iniziativa economica finalisticamente collegato all'esercizio dell'impresa [...]» (p. 48, n. 40). In generale, per l'Autore, l'atto di destinazione costituisce un «atto di iniziativa economica finalizzata alla produzione ai sensi della disciplina dell'art. 41 della Costituzione» (p. 58).

¹⁴⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁴¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 38.

¹⁴² Cfr. M. CASANOVA, voce *Azienda*, in *Dig. discipline privatistiche (sezione commerciale)*, op. cit., p. 79; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 57.

¹⁴³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ Ma anche delle fondazioni, dei comitati e della fattispecie di cui all'art. 2645-ter (di cui si avrà modo di parlare nel corso della presente trattazione).

¹⁴⁶ Testualmente si riportano sull'argomento le parole di M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*; il quale, inoltre, mette anche in luce la compatibilità esistente tra l'atto di destinazione (considerato nella sua natura di atto organizzativo) e la nuova fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c.

Attraverso tale atto, si ribadisce, il disponente imprime sui beni “marchiati” dalla destinazione un vincolo, il quale risulterà funzionale al soddisfacimento di quegli interessi che hanno smosso il soggetto disponente (o destinatario) a porre in essere, in ottica di quel tal fine, l’atto di destinazione. Il fatto che l’atto di destinazione produca effetti giuridici e non si limiti ad essere un mero atto materiale, rendendo la destinazione il presupposto di diritto per l’applicazione di una disciplina giuridica specifica¹⁴⁷, lo differenzia dall’atto di godimento che è, invece, privo di effetti giuridici¹⁴⁸. L’atto di destinazione acquista rilevanza esterna a seguito della funzionalizzazione del bene destinato che imprime a quest’ultimo un successivo, concreto utilizzo specifico¹⁴⁹.

Oltre a ciò, l’atto di destinazione economica così delineato permetterebbe di individuare un «elemento integrativo della vicenda circolatoria nel senso che, prima ancora che si produca l’effetto contrattuale, traslativo, o costitutivo, attuandosi una vicenda relativa ai rapporti negoziali fra le parti (ed anzi proprio per renderla giuridicamente possibile) si determina un altro effetto giuridico consistente appunto nella rilevanza della destinazione economica che è stata impressa al bene»¹⁵⁰.

L’atto di destinazione differisce sia per gli effetti che per la funzione da quello di godimento, poiché, in quest’ultimo, il primario effetto di acquisire un’utilità immediata proveniente dal bene rimane circoscritto all’interno del rapporto che sussiste tra la cosa ed il suo titolare; nell’atto di destinazione, invece, tale utilità risulta essere prodromica e mediata al successivo effetto giuridico di trasformazione della natura del bene, in forza della scelta operata tra più funzionalità¹⁵¹.

¹⁴⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 39.

¹⁴⁸ Per G. MIRABELLI, *L’atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 209, invece, l’atto di destinazione sarebbe «null’altro che un atto di godimento, compiuto nell’esercizio del proprio diritto, e, come tale, non produce alcun effetto giuridico, poiché a seguito di esso nulla muta nella situazione giuridica preesistente. L’effetto giuridico si produce in un altro momento ed eventualmente nei confronti di altri soggetti, e cioè nel momento in cui le cose sulle quali si è esplicitato l’atto vengono a formare oggetto di trasferimento di diritti».

¹⁴⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁵⁰ Così la già citata Cass. 14 luglio 1989, n. 3322, in *Giur. it.*, 1991, I, col. 119. In dottrina: F. COSTANTINO - A. DE MAURO, *Determinazione convenzionale dell’uso dei beni*, op. cit., I, col. 113, nota a Cass. 14 luglio 1989, n. 3322; P. STELLA RICHTER, *Dei limiti e dei pericoli della cosiddetta nomofilachia*, in *Giust. civ.*, 1990, I, p. 1058; M. COSTANTINO, *Proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989, p. 339, il quale, a proposito delle pertinenze, della servitù per destinazione e delle universalità di mobili, afferma che: «In tutte queste ipotesi e nelle altre affini, si deve ammettere che cronologicamente e giuridicamente prima che si produca l’effetto contrattuale traslativo o costitutivo, cioè prima che si attui una vicenda relativa ai rapporti negoziali fra le parti, ed anzi proprio per renderla giuridicamente possibile, si sia prodotto un altro effetto, collegabile appunto all’atto di destinazione economica cui la legge assegna rilevanza quale elemento integrativo di qualunque vicenda successiva in cui emerga l’esigenza di tutela dell’interesse di un terzo».

¹⁵¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 39-40.

Oltre a ciò, gli effetti dell'atto di destinazione non si limitano al rapporto sussistente tra soggetto e cosa, bensì si esteriorizzano nei confronti dei terzi quando la destinazione diviene rilevante in ottica di circolazione dei diritti, andando a trasformare i poteri dispositivi sul bene destinato¹⁵².

L'atto di destinazione risulta essere espressione di un potere¹⁵³, in quanto i suoi effetti non si limitano a ricadere solo in capo al suo titolare¹⁵⁴: il potere di destinazione, quindi, può considerarsi come un punto di partenza per l'atto di destinazione¹⁵⁵ riguardando, come avviene per i poteri di godimento e di disposizione¹⁵⁶, il contenuto del diritto di proprietà¹⁵⁷.

Sia il potere di destinazione che quello di disposizione vanno ad incidere sulla condizione giuridica del bene, sebbene in modi diversi¹⁵⁸: il primo imprime al bene una funzione, una finalità economica, ponendo limiti e vincoli di utilizzabilità del bene¹⁵⁹; il secondo incide sulla titolarità della cosa¹⁶⁰, modificandone il regime giuridico di appartenenza¹⁶¹. Inoltre, il potere di disposizione, essendo collegato all'appartenenza del bene stesso, si esaurisce nel momento stesso in cui viene esercitato¹⁶²; viceversa, il potere di destinazione «non si perde con il suo esercizio, ma rimane integro in testa al

¹⁵² Cfr. R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 64, il quale prosegue dicendo: «l'atto di destinazione, operando una predeterminazione dell'interesse e operando con ciò l'oggettivazione della funzione del patrimonio, trasforma di per sé i poteri dispositivi sul patrimonio da liberi in funzionali».

¹⁵³ V. FROSINI, voce *Potere (teoria generale)*, in *Noviss. dig.*, Torino, 1966, p. 440, intende il potere come esercizio «della capacità giuridica del soggetto di promuovere delle modificazioni nell'ordine giuridico di relazione»; inoltre per G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1951, p. 13, «il potere è simile alla facoltà, poiché comporta una possibilità di agire ma se ne distingue in quanto l'atto che ne è oggetto, non solo ha sempre natura giuridica, ma produce effetti a carico di altri».

¹⁵⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 40.

¹⁵⁵ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 91, nota 8.

¹⁵⁶ In passato si è discusso sull'opportunità di ricomprendere il potere di destinazione in quello di disporre o in quello di godere. Oggi, nell'elevarlo a *tertium genus a sé stante*, pare «non si possa negare autonoma rilevanza, concettuale e pratica, al potere di destinazione» (così G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 3); cfr. pure M. CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, in *Dizionari del diritto privato*, I, a cura di N. Irti, Torino, 1980, p. 885; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, op. cit., p. 39 e G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 42 e 66, nota 34 e 68, il quale aggiunge che: «l'atto di destinazione non è atto di godimento; può essere atto organizzatorio e quindi strumentale del godimento, non atto di godimento in sé stesso».

¹⁵⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 41.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ Lo stesso art. 2645 *ter*, infatti, non comporta alcun effetto traslativo implicito.

¹⁶¹ Sempre G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 76, nota 10: «Anche l'atto di destinazione, infatti, produce l'effetto di mutare le condizioni giuridiche del bene. Solo che è diversa la natura del mutamento. Ed in realtà, mentre il mutamento della condizione giuridica provocata dall'atto di disposizione riguarda l'appartenenza del bene e la costituzione o l'estinzione di diritti reali, il mutamento della condizione giuridica provocata dall'atto di destinazione non tocca invece la sfera, per così dire, di realtà del bene, ma riguarda condizioni, limiti e vincoli cui viene assoggettata l'utilizzazione del bene in vista della nuova specifica funzione economica acquisita»; cui aderisce R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 64.

¹⁶² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 42.

suo titolare», circoscrivendo «i suoi effetti al mutamento della disciplina giuridica relativa alla utilizzazione del bene»¹⁶³.

I due poteri non si intersecano tra loro poiché operanti su piani diversi: anche in caso di disposizione del bene la destinazione ad esso impressa permane¹⁶⁴, proprio perché la destinazione in sé risulta intangibile dall'atto di disposizione¹⁶⁵. Tuttavia, «il potere di destinazione si acquista insieme alla cosa e si perde quando viene meno la titolarità della cosa»¹⁶⁶ e tanto il potere, quanto l'atto di destinazione, dipendono dalla natura della cosa¹⁶⁷, poiché da essa origina il potere di destinazione: in base alle diverse utilità della cosa si avranno diverse possibili destinazioni, sulla base dell'interesse del proprietario della cosa, ma anche della sua natura giuridica¹⁶⁸ e della sua funzione economica¹⁶⁹. Dal lato soggettivo, cioè del titolare del potere di destinazione, l'atto di destinazione richiede tanto l'elemento psicologico quanto quello materiale, volto ad exteriorizzare il primo nel mondo esterno¹⁷⁰. Il potere di destinazione non può essere trasferito¹⁷¹, può circolare contestualmente al relativo diritto di proprietà quando vi è il suo trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati su quel bene¹⁷². Esso, quindi, presuppone la titolarità del diritto di proprietà o, alternativamente, di altro diritto reale¹⁷³ in capo al conferente, poiché è necessario l'esercizio di un dominio effettivo sul bene (in quanto tale esplicabile solo dal proprietario e dal titolare di altro diritto reale)¹⁷⁴. Infine, è indivisibile e presuppone necessariamente anche il possesso del bene che viene destinato¹⁷⁵.

¹⁶³ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 79.

¹⁶⁴ Come confermato dalla lettera dell'art. 818 co. 1 cc in tema di pertinenze secondo cui, insieme alla cosa principale, passano anche le pertinenze.

¹⁶⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

¹⁶⁶ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 96.

¹⁶⁷ SALV. ROMANO, *Sulla nozione di proprietà*, in *Studi in Onore di E. Betti*, vol. V, Milano, 1962, p. 635; G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 3.

¹⁶⁸ M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, op. cit., p. 174.

¹⁶⁹ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 96, nota 15.

¹⁷⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 43.

¹⁷¹ SALV. ROMANO, *La revoca degli atti giuridici privati*, Padova, 1935, p. 119.

¹⁷² G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 97; il titolare di un diritto reale limitato, nell'imprimere l'atto di destinazione economica al bene in oggetto, dovrà osservare quelli che sono i limiti connaturati al suo diritto.

¹⁷³ R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 62.

¹⁷⁴ Come espresso da G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 101: «l'atto di destinazione deve considerarsi una delle manifestazioni più significative del potere di fatto sulla cosa».

¹⁷⁵ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 103.

4. Il vincolo di destinazione e le sue fonti.

Nel concetto di destinazione è implicito anche quello di vincolo, dato l'asservimento di un bene ad uno scopo determinato: è questo il caso dei beni monodestinati, cioè quei beni suscettibili di un unico e specifico utilizzo e, per questo, impossibilitati ad essere deputati ad una diversa utilizzazione¹⁷⁶. Circa il rapporto sussistente tra il bene determinato ed il suo titolare la destinazione può originare da fonti diverse, a seconda che queste siano: la struttura naturalistico-economica del bene stesso, la legge oppure l'autonomia privata (la quale, in questa ipotesi, viene definita come "destinazione pattizia")¹⁷⁷. Nella prima ipotesi il concetto di vincolo è intrinseco a quello di destinazione, stante l'obbligo per il titolare del bene di rispettare la destinazione, senza distrarlo dalla sua funzione (per impossibilità materiale o contrarietà alla legge), e data la conformazione del bene¹⁷⁸.

Anche per la destinazione che si fonda sull'autonomia privata sussiste un vincolo in forza della conformazione del bene ad uno scopo prestabilito ma, tale destinazione, può essere liberamente cessata dal titolare del bene stesso¹⁷⁹. Ciò porta ad evidenziare come la destinazione impressa ad un bene dal suo titolare non obbliga costui a rispettare tale vincolo secondo quel dato utilizzo prescelto: egli potrà sempre farla venir meno¹⁸⁰.

Tuttavia, vi sono ipotesi di destinazione convenzionale che si impongono anche sul titolare del bene, andando così ad incidere sul regime di circolazione di quest'ultimo (tale rilevanza ai fini circolatori porta il bene o a circolare, seppur in presenza di certe condizioni, oppure a non circolare affatto)¹⁸¹. A tal proposito l'art. 2645-ter c.c., introducendo per primo nel nostro ordinamento l'espressione "vincolo di destinazione", comporterebbe una limitazione del diritto di proprietà poiché

¹⁷⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 45-46.

¹⁷⁷ Si richiama la distinzione tra destinazione reale e destinazione personale individuata da R. GARRON, *Influence de la destination sur le régime juridique des droits*, op. cit., p. 192 e 195: la destinazione personale è immediatamente al servizio di una persona; quella reale, invece, prescinde da tale utilità immediata che il bene destinato può fornire al soggetto beneficiario (quest'ultimo può anche mancare). Inoltre, se nella destinazione personale la conservazione del bene è fine a sé stessa, in quella reale essa rappresenta solo uno dei tanti modi possibili di sfruttamento del bene.

¹⁷⁸ L. BIGLIAZZI GERI, *Sul regime di cose "ad uso controllato" con riguardo ai trasferimenti, ai vincoli privatistici, ed alle sanzioni negoziali previste*, in *Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di G. Fucillo e A. Fucillo, Gaeta, 1992, p. 123: «la figura del vincolo quale entità destinata ad interessare non i beni, ma certi beni (e, di conseguenza, i diritti di cui tali beni costituiscono l'oggetto), tenuto conto della loro, per così dire, *naturalis* idoneità a soddisfare certe esigenze o della destinazione loro impressa in funzione della realizzazione di tali esigenze».

¹⁷⁹ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 123: «La destinazione in sé non produce vincoli per il destinante (che è libero di imprimerla e di sopprimerla)».

¹⁸⁰ G. MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 212: «l'atto di destinazione non impegna il destinante, giacché egli può in qualunque momento far cessare il collegamento economico tra le cose».

¹⁸¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 48.

comprimerebbe il potere di godimento della cosa¹⁸². Tale impostazione del vincolo, quale limitazione al diritto di proprietà, deriverebbe dal fatto che il potere di destinazione viene sussunto all'interno della facoltà di godimento: se infatti il vincolo di destinazione è una limitazione del potere di destinazione, allora lo è anche per la facoltà di godimento e, per estensione, del diritto di proprietà¹⁸³. Tradizionalmente il diritto di proprietà è quel fascio di poteri e facoltà¹⁸⁴ riconducibili ai poteri di godimento e di disposizione¹⁸⁵ accanto ai quali, però, viene recentemente annoverato anche il potere di destinazione (dotato oramai di rilevanza autonoma)¹⁸⁶; cioè quel potere organizzativo che ricade nel diritto di proprietà, ma senza esaurirsi in esso: il potere di destinazione, infatti, oltre che al proprietario, può essere riconosciuto anche in capo al titolare di un diritto reale limitato che abbia l'«immediata utilizzazione della cosa»¹⁸⁷. Le norme disciplinanti il diritto di proprietà, infatti, posso riguardare, oltre al proprietario, anche il soggetto che è nella situazione di godimento di quel bene¹⁸⁸. Ecco, quindi, che il vincolo di destinazione si pone, più precisamente, come limitazione attinente alla disciplina del bene in regime di proprietà (più che alla proprietà in sé considerata); ciò fa sì che si imponga anche, come detto, su quei soggetti che proprietari non sono, ai quali, pertanto, può essere attribuito il relativo potere: quello di destinazione¹⁸⁹. Tale potere, manifestantesi attraverso un precipuo atto di volontà, è da considerarsi come una autonoma facoltà ricadente all'interno del diritto di proprietà ed esercitabile in quanto compatibile con la natura del bene cui afferisce¹⁹⁰. Pur se ricompreso all'interno del diritto di proprietà (andando così ad integrarlo), tuttavia, il potere di destinazione conserva una propria autonomia, intesa come facoltà distinta dalle altre due che compongono il diritto di proprietà: ovvero la facoltà di disposizione e quella di godimento¹⁹¹.

¹⁸² E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006, p. 1240; per R. SACCO, *La proprietà*, Torino, 1968, p. 115, limitazioni sono i «limiti contenuti nella nozione di proprietà».

¹⁸³ M. CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, op. cit., p. 881.

¹⁸⁴ L. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, p. 29; U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1980, p. 86; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile, 2. Diritti reali*, op. cit., p. 58; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004, p. 520.

¹⁸⁵ Pur in riferimento allo stesso fenomeno tali termini hanno accezioni differenti: diritto è una situazione soggettiva di vantaggio, facoltà è libertà dell'attività che individua il contenuto del diritto, potere indica la conformità dell'attività alla legge e, quindi, la sua giuridica possibilità (così L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile, 2. Diritti reali*, op. cit., p. 50).

¹⁸⁶ G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 3; G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 42, nota 34; M. TAMPONI, *Lo statuto dei beni forestali*, Milano, 1983, p. 240; A. CARROZZA, *Localizzazione delle attività agricole e destinazione pubblica e privata delle terre all'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, p. 280.

¹⁸⁷ G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, op. cit., p. 63.

¹⁸⁸ A. AURICCHIO, *La individuazione dei beni immobili*, op. cit., p. 146; M. TAMPONI, *Lo statuto dei beni forestali*, op. cit., p. 211.

¹⁸⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 52.

¹⁹⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 53.

¹⁹¹ *Ibidem*.

Questo non impedisce al potere di destinazione (e al correlato vincolo di destinazione) di avvicinarsi ora al potere di godimento, ora al potere di disposizione, andando a limitare uno o entrambe queste facoltà¹⁹²: quando il limite concerne il potere di godimento il bene è sottoposto ad un uso controllato e secondo un certo modo, conformemente alla destinazione scelta; quando invece il limite riguarda il potere di disposizione allora o vi è totale inalienabilità del bene, o se ne può disporre ma solo in presenza di certe condizioni determinando, così, una circolazione controllata dello stesso dovuta al limite riguardante il potere di disposizione ed imposto dalla particolare destinazione¹⁹³.

In conclusione, il proprietario del bene, con l'atto di scelta che è la destinazione, individua uno scopo ed un uso per quel dato bene esercitando, così, il libero potere di godimento e disposizione ex art. 832 c.c.¹⁹⁴; al tempo stesso, così facendo, egli auto-limita i propri stessi poteri sul bene nella misura del tipo di scopo scelto e dei relativi strumenti attuati per la sua persecuzione¹⁹⁵.

È lo strumento scelto, in relazione allo scopo perseguito, che delinea il tipo di destinazione che si concreterà: i vincoli di destinazione possono infatti essere reali o obbligatori¹⁹⁶.

Per quanto attiene alle fonti del vincolo di destinazione questo può scaturire dalla legge (si parla di vincoli legali diretti), da un atto amministrativo (si parla, invece, di vincoli legali indiretti) o da un atto di autonomia privata (si parla, in quest'ultimo caso, di vincoli convenzionali)¹⁹⁷.

Quest'ultimo, mentre le prime due ipotesi rispondono ad un interesse di natura pubblicistica, fa capo ad un interesse privatistico (quindi individualistico) e può inverarsi in un atto unilaterale (negozio di fondazione), in un contratto (*ex art. 2645-ter c.c.*) oppure in un suo elemento accidentale (*modus*)¹⁹⁸.

I vincoli di destinazione convenzionali (o privati) si suddividono poi in tre ulteriori sottocategorie in base al grado di libertà che la legge concede in capo al privato circa l'*an* ed il *quomodo*, ovvero circa il "se" ed il "come" utilizzare l'istituto del vincolo di destinazione¹⁹⁹.

Nella prima il privato ha libertà di scelta sull'imposizione o meno di un vincolo di destinazione tramite un proprio atto di autonomia (*an*), mentre la disciplina di questo è inderogabilmente

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ L. BIGLIAZZI GERI, *Sul regime di cose "ad uso controllato" con riguardo ai trasferimenti, ai vincoli privatistici, ed alle sanzioni negoziali previste*, op. cit., pp. 117 e ss.

¹⁹⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 55.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁹⁶ Nella destinazione e nei vincoli di destinazione vi è un rapporto tra lo scopo perseguito (ovvero i fini cui mira raggiungere il proprietario del bene per mezzo di una propria manifestazione di volontà) e la tecnica (vale a dire lo strumento giuridico, scelto a tal fine dal privato, messo a disposizione dall'ordinamento). Tra questi due elementi del rapporto si innesta una mancanza di coordinamento solo in parte sopperita dall'introduzione dell'art. 2645-ter c.c.

¹⁹⁷ F. OLIVO, *Vincoli di destinazione e regolamento condominiale contrattuale*, in *Giust. Civ.*, I, 1997, p. 2189; M. CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, op. cit., p. 873; A. FUSARO, voce *Destinazione (vincoli di)*, op. cit., p. 323; M. BIANCA, voce *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur., Aggiornamento, XXXVII*, Roma, 2006.

¹⁹⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 55-56.

¹⁹⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 56.

appannaggio del legislatore (*quomodo*): è questo il caso del fondo patrimoniale, istituto che il privato può solo *sic et simpliciter* scegliere, al fine di asservire determinati beni, ma senza che egli possa discostarsi dalla regolamentazione imposta dalla legge, quindi senza che egli possa scegliere come utilizzare quell'istituto e venendo, in questo modo, la sua autonomia ampiamente ridimensionata. Nella seconda è parzialmente permesso al privato una certa autonomia sulla regolamentazione seppur entro i confini giuridici di figure tipizzate dalla legge, riconducendo, così, il vincolo di destinazione ad uno schema legale tipico: si pensi, a titolo esemplificativo, alla fondazione con la quale il privato può liberamente individuare degli obiettivi da perseguire per mezzo di questa ed il modo con il quale essa opera, «ma non potrà fuoriuscire dallo schema della fondazione e dagli scopi che il legislatore ritiene meritevoli di tutela per ammettere la stessa classificazione di fondazione»²⁰⁰.

Nella terza sottocategoria, infine, il privato gode della più vasta autonomia di autodeterminazione possibile, scevra da limiti legalmente prefissati, la quale gli consente, oltre che di imporre un vincolo di destinazione tramite un proprio atto di autonomia privata, anche di far ricorso ad uno strumento estremamente duttile e liberamente modellabile: il negozio di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*²⁰¹. Proprio tale articolo ha contribuito fortemente alla trattazione dottrinale del tema della destinazione e, in particolare, del vincolo di destinazione che ha interessato una eterogeneità di istituti²⁰². “Destinazione” e “vincolo”, infatti, sono termini che vengono citati nel Codice civile, rispettivamente, agli artt. 167, 981, 1062 e 836, 866, 867, seppur con accezioni diverse; l’art. 2645-ter, invece, primo ad aver introdotto il sintagma “vincolo di destinazione” nel nostro ordinamento, è anche l’unico a parlarne per la sua opponibilità ai terzi, volta a sottrarre i beni vincolati alla loro azione esecutiva²⁰³.

5. Una fattispecie positiva di vincolo di destinazione: la fondazione.

Con il termine “fondazione” si intendono tutti quegli enti che, per volontà esogena di un soggetto (detto fondatore), sono destinatari di certi beni (formanti il patrimonio, elemento prevalente della fondazione) per il conseguimento di una certa opera²⁰⁴, venendosi così a creare una persona giuridica

²⁰⁰ Per una maggiormente approfondita disamina si veda: M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 57.

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² In ragione di ciò A. FUSARO, voce *Destinazione (vincoli di)*, op. cit., p. 325 sottolinea la difficoltà di ridurre ad unità l'argomento da parte della stessa dottrina.

²⁰³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 59.

²⁰⁴ Per una trattazione generale si veda: P. RESCIGNO, voce *Fondazione*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1968, p. 790; ID., *Negoziato privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento*, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, p. 1353; ID (a cura di), *Le fondazioni in Italia e all'estero*, Padova, 1989; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, Milano, 2002, p. 339; F. GALGANO,

volta al perseguimento di un determinato scopo (concetto questo implicito in quello di fondazione)²⁰⁵. Proprio per il fatto che con la fondazione viene a crearsi una persona giuridica specificamente votata al perseguimento di uno o più scopi determinati, tramite l'asservimento di beni a tal fine vincolati, ci si trova, in un tal contesto, in presenza di uno dei vincoli di destinazione più forti²⁰⁶. Esso trova origine nell'atto di fondazione²⁰⁷: cioè, un atto di autonomia privata responsabile del vincolo che, per mezzo dell'atto di dotazione, viene impresso sui beni e dell'individuazione dei fini che l'associazione si prefigge di raggiungere tramite l'utilizzo dei beni che a tale scopo sono resi oggetto di destinazione²⁰⁸. È l'atto di fondazione, quindi, a funzionalizzare certi beni al conseguimento di determinati scopi²⁰⁹. Il vincolo di destinazione impresso al patrimonio della fondazione è un vincolo forte, avente natura reale ed opponibile ai terzi, poiché l'attribuzione patrimoniale si giustifica in ragione del perseguimento degli scopi dell'ente cui quei beni vengono asserviti²¹⁰. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che il vincolo di destinazione non può mai venir meno ad opera della sola volontà del fondatore o degli amministratori (tramite apposita delibera) e, nemmeno, per mezzo di

voce *Fondazione*, in *Enc. giur.*; ID., *Delle persone giuridiche*, in *Comm. SB*, Bologna-Roma, 2006, p. 203; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995; G. IORIO, *Le fondazioni*, Milano, 1997.

²⁰⁵ La persona giuridica è quell'ente che, pur dotato di soggettività giuridica, si distingue dalla persona fisica. Data la recente, e sempre più marcata, tendenza ad equiparare enti dotati di personalità giuridica ed enti privi della stessa, si considera persona giuridica anche l'ente non dotato di personalità giuridica (ovvero della piena capacità giuridica, specialmente in ottica patrimoniale, data dal conseguito riconoscimento da parte dello Stato). Cfr., nella manualistica, P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1977, p. 99; F. SANTORO PASSERELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 39; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, op. cit., p. 289; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, op. cit., p. 322; P. ZATTI - V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2003, p. 166; F. MESSINEO, *Per l'individuazione del "soggetto collettivo" non personificato*, in *Arch. Giur.*, 1953, p. 33; F. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1969, p. 251. Al tempo stesso si assiste alla parallela tendenza a qualificare come soggetto di diritto ogni gruppo organizzato dotato di autonomia patrimoniale così da portare a pensare, oggi, che il concetto di persona giuridica prescinda da implicazioni ontologiche di sorta (così P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975, p. 17).

²⁰⁶ Si è fatto uso a tal proposito del termine "entificazione", in riferimento al vincolo di destinazione, da parte di B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. di C. Fadda e P.E. Bensa, vol. I, Torino, 1923 (rist.), § 58, p. 175, il quale identifica la personificazione delle fondazioni con la personificazione del patrimonio destinato. Sulla stessa linea cfr. F. FERRARA, *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 659 e S. PUGLIATTI, *Gli istituti del diritto civile*, I, Milano, 1943, p. 115.

²⁰⁷ Il negozio di fondazione è quell'atto unilaterale del fondatore che pone in essere la fondazione: in senso lato esso ricomprende anche l'atto di dotazione (atto a natura patrimoniale con cui si conferiscono alla costituenda fondazione i beni affinché essa possa operare); in senso stretto, invece, si contrappone proprio a quest'ultimo e rappresenta l'atto più propriamente costitutivo. È necessario che il bene vincolato sia economicamente idoneo e sufficiente al perseguimento dello scopo prefissato (per la problematica della congruità del bene destinato rispetto allo scopo, ricorrente anche nella fattispecie dell'art. 2645-ter c.c.). La fondazione, ente dotato di personalità giuridica, ottiene il riconoscimento al termine di un apposito procedimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e avente natura costitutiva (requisito quindi essenziale ai fini dell'acquisto della personalità).

²⁰⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 61-62.

²⁰⁹ Sulla funzionalizzazione dei beni e la destinazione del patrimonio ad uno scopo cfr. K. KUNCHINKE, *Probleme bei letztwilligen Zuwendungen für Stiftungszwecke*, in *Festschrift für K. Neumayer zum 65. Geburtstag*, Baden-Baden, 1985, p. 389.

²¹⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 63.

provvedimento dell'autorità governativa (perlomeno finché lo scopo può considerarsi attuabile)²¹¹. Per la fondazione vige la titolarità funzionale dei beni: questi devono essere utilizzati solo ed esclusivamente in conformità allo scopo fondazionale in quanto vincolati al perseguimento dei fini statutari, senza possibilità di deviazione da essi²¹². Tradizionalmente, infatti, si ritiene che la fondazione debba necessariamente soddisfare interessi collettivi rispondenti ad una utilità pubblica e mai, invece, interessi di natura egoistica del solo fondatore o di una ristretta cerchia di beneficiari²¹³. L'art. 28 c.c. prevede la trasformazione della fondazione, ad opera dell'autorità governativa, qualora il suo scopo sia divenuto di scarsa utilità (intesa come utilità sociale): per lo stesso legislatore, quindi, la fondazione può esistere solo fin tanto che questa persegua un interesse socialmente rilevante²¹⁴. La stessa Cassazione precisa, con specifico riferimento nella sua pronuncia alle fondazioni familiari, che il fine perseguito deve risultare essere di pubblica utilità, talché i soggetti beneficiari della fondazione non possano essere direttamente ed unicamente i membri della famiglia del fondatore oppure i suoi discendenti²¹⁵; tale avvantaggiamento potrà avvenire, tutt'al più, in via mediata, quale riflesso del fine della fondazione: il perseguimento di interessi rispondenti alla pubblica utilità²¹⁶. Ad oggi, con la nuova disciplina disposta dal d.p.r. 361/2000, ai fini del riconoscimento è sufficiente la mera liceità e possibilità dello scopo della fondazione²¹⁷. Da qui parte della dottrina²¹⁸ ha ritenuto superata l'impostazione tradizionale che vieta alla fondazione di perseguire scopi diversi da quelli

²¹¹ La destinazione nella fondazione ha carattere assoluto (per via della completa indisponibilità ed inalienabilità dei suoi beni) e perpetuo (poiché tale è la natura della fondazione stessa). Alcuni dei beni facenti parte del suo patrimonio risultano comunque passibili di alienazione anche per scopi estranei a quello fondazionale; tuttavia, si verifica in questo caso un'ipotesi di surrogazione reale: il vincolo di destinazione si estende al ricavato di tale alienazione e il corrispettivo ottenuto deve essere destinato al medesimo scopo.

²¹² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 64.

²¹³ Si veda: P. RESCIGNO, voce *Fondazione*, op. cit., *ibidem*; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, op. cit., p. 343; G. IUDICA, *Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, II, p. 77; M.V. DE GIORGI, *Scopo della fondazione e fondazioni di famiglia*, in *Giur. it.*, 1980, I, p. 881.

²¹⁴ Tuttavia, secondo risalente ed isolata opinione dottrinale (attribuibile a R. COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 1) non vi sarebbe alcun dato normativo che imponga una alterità tra fondatori e beneficiari per cui, con la fondazione, sarebbero perseguibili gli scopi più vari: anche quelli meramente egoistici del suo fondatore. A sostegno di tale tesi si evidenzia come, effettivamente, lo stesso art. 28 c.c. richiede semplicemente la "non scarsa utilità" dello scopo e non specificatamente un'utilità pubblica.

²¹⁵ Cass. 10 luglio 1979, n. 3969.

²¹⁶ A tutela degli interessi famigliari si presta ad essere maggiormente idoneo l'istituto del fondo patrimoniale poiché, sebbene avente durata più limitata, non presenta le limitazioni della fondazione prese in esame.

²¹⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 66.

²¹⁸ Già in precedenza R. COSTI, *Fondazione e impresa*, op. cit., p. 13, nota 62; P. RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Riv. soc.*, 1967, p. 832; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, op. cit., pp. 13 e ss. e 141; ID., in *Il riconoscimento delle persone giuridiche* a cura di De Giorgi, Ponzanelli, Zoppini, Milano, 2001, p. 19; ID., *Riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 296; M. MAGGILOLO, *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 5/2007, p. 1150; A. ZOPPINI - L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Padova, 2010, I, pp. 149-150: «il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e la liceità dello scopo sono i requisiti necessari e sufficienti ad identificare sul piano causale la fattispecie (associativa e) fondazionale e sufficienti anche ai fini di accedere alla personificazione».

publicistici: «il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e la possibilità e liceità dello scopo sono requisiti sufficienti al fine di accedere alla personificazione»²¹⁹.

Con la conseguenza ulteriore che nemmeno il vincolo di destinazione fondazionale possa trovare la propria causa giustificativa in un interesse pubblico o comunque superindividuale²²⁰: si può parlare in merito di un graduale scorporamento della forma giuridica, rispetto agli scopi (prima “di pubblica utilità”) perseguiti, fino ad una sua totale neutralizzazione (come il caso delle fondazioni bancarie)²²¹.

6. Verso la fattispecie di cui all’art. 2645-ter c.c.: il fondo patrimoniale e i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c.

L’istituto del fondo patrimoniale viene introdotto dal legislatore (a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 e in sostituzione del previgente patrimonio familiare), agli artt. 167 ss. c.c., come quello strumento finalizzato a garantire un certo tenore di vita tramite il vincolo²²², imposto da parte dei coniugi o di un terzo, di determinati beni (immobili, mobili iscritti nei pubblici registri, o titoli di credito) che vengono destinati per il soddisfacimento delle specifiche esigenze familiari²²³.

L’art. 168 c.c. prevede l’applicazione di un regime specifico quanto all’utilizzo dei beni gravati dal vincolo di destinazione: essi possono essere impiegati soltanto per far fronte ai bisogni della famiglia.

L’art. 169 c.c. prevede il consenso di entrambi i coniugi per alienare, ipotecare, dare in pegno e vincolare i beni conferiti nel fondo (serve, invece, l’autorizzazione del giudice se vi sono figli minori).

L’art. 170 c.c., infine, esclude la pignorabilità dei beni del fondo e dei loro frutti per i debiti che il creditore dei coniugi sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

²¹⁹ Così A. ZOPPINI, in *Il riconoscimento delle persone giuridiche*, op. cit., *ibidem*; cfr. anche M.V. DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale - Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 2, II, Torino, 1999, p. 446.

²²⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 67.

²²¹ M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, p. 146; G. PALERMO, *Le istituzioni prive di riconoscimento*, in *Quadr.*, 1990, p. 579; P. RESCIGNO, *Le società intermedie*, in *Persona e comunità*, I, Padova, 1987, p. 45.

²²² T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. Schlesinger*, Milano, 1992, p. 4; G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Noviss. Dig. It. App.*, Torino, 1982, pp. 826 ss.; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Cod. Civ.*, Torino, 1983; F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977, pp. 344 ss.; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1982, pp. 293 ss.; G. VIOTTI, *Il fondo patrimoniale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da Ferrando, II, Bologna, 2011, pp. 716 ss.; M. DOGLIOTTI-A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da M. Bessone, III, Torino, 2011, pp. 176 ss.; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. della famiglia*, diretto da P. Zatti, III, 2012, pp. 679 ss.; A. FERRARI, *Fondo patrimoniale e trust familiare*, Milano, 2017.

²²³ G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, in *GiustiziaCivile.com* (www.giustiziacivile.com), n. 9 del 2018.

La costituzione del fondo patrimoniale, infatti, determina una deroga alla regola della responsabilità patrimoniale generale *ex art. 2740 c.c.*²²⁴. Di conseguenza il fondo patrimoniale dà vita ad un fenomeno di separazione patrimoniale, facendolo così rientrare nell'ambito dei patrimoni separati²²⁵. In quanto con il fondo patrimoniale²²⁶ si realizza un tipico vincolo di destinazione, ci si trova di fronte ad una fattispecie sostanzialmente contigua a quella delineata dall'art. 2645-*ter* c.c.: «la disciplina del fondo patrimoniale evidenzia in modo esemplare l'effetto tipico ed essenziale del vincolo di destinazione, che è quello di separare e quindi di specializzare la responsabilità patrimoniale»²²⁷. Il fondo patrimoniale si compone, come in precedenza già accennato, di un complesso di beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) sottoposto ad una disciplina specifica circa l'amministrazione ed i limiti di alienabilità e di espropriabilità da parte dei creditori: proprio tale "limitazione oggettiva" incarnerebbe un importante punto in comune con la fattispecie di cui sopra²²⁸. Con il fondo patrimoniale si istituisce un patrimonio di destinazione vincolato: scopo di tale destinazione, per mezzo dei beni vincolati in fondo, è soddisfare i bisogni economici della famiglia (mantenimento, assistenza e contribuzione) e, in generale, dare sicurezza economica alla famiglia²²⁹. La costituzione del fondo (ed il conseguente vincolo di destinazione che ne deriva) avviene con un atto di volontà privata avente natura negoziale, cioè l'atto di destinazione incorpora un vero e proprio negozio giuridico²³⁰: può trattarsi, a seconda dei casi, di una convenzione matrimoniale stipulata tra i coniugi oppure di un negozio complesso, nel quale si inserisce anche la figura di un soggetto terzo²³¹.

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ Sulla natura di patrimonio separato del fondo patrimoniale: T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 21; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, Torino, 2001, p. 85; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, III, Milano, 1996, p. 32; *contra* R. LENZI, *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. not.*, 1991, p. 54, che sostiene, invece, l'autonomia del patrimonio.

²²⁶ Per una disamina generale sull'istituto in questione: F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, op. cit.; ID., voce *Fondo patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, op. cit., p. 293; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, Milano, 2001, p. 131; G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 825; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 58; M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da M. Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, II, Torino, 1999, p. 575; M. MAGGIOLLO, *Il fondo patrimoniale*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, *La famiglia*, II, Torino, 2000; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. della famiglia*, diretto da P. Zatti, III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002, p. 551; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 23.

²²⁷ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 90 e 97.

²²⁸ Nel fondo patrimoniale i bisogni da soddisfare ed i beneficiari sono predeterminati e fissi (a differenza di quanto avviene nel *trust*).

²²⁹ Cfr. P. PERLINGIERI, *Questioni di diritto di famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi*, Padova, 1989, p. 281; G. ALPA, *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, op. cit., p. 6; U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994, p. 25; E. RUSSO, *Le convenzioni matrimoniali*, Milano, 1983, p. 117; Cass. 28 novembre 1990, n. 11449, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, p. 681.

²³⁰ Tuttavia, l'autonomia negoziale di coloro che istituiscono il fondo non ha potere di intervento sulla disciplina concreta dei beni, poiché materia ad essi sottratta dal legislatore in virtù dei principi di indisponibilità (art. 169 c.c.) e di inespropriabilità (art. 170 c.c.) che informano il regime del fondo patrimoniale.

²³¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 91.

Le sopracitate categorie di beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito), che formano oggetto del fondo patrimoniale, sono le uniche suscettibili di un'ideale forma pubblicitaria che renda la destinazione opponibile ai terzi. Esse formano un complesso unitario di beni che compongono il fondo patrimoniale: cioè, un patrimonio autonomo e separato da quello dei coniugi che, per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale, è insensibile alle vicende e sorti giuridiche degli altri beni²³². Tuttavia tale separazione, stante la non piena autonomia soggettiva del fondo, non è totale, come dimostrato dalla possibilità per i creditori di esperire l'esecuzione sui beni costituenti il fondo e, così, di soddisfarsi con essi: si tratta dei crediti contratti per i bisogni della famiglia²³³, dei crediti contratti per scopi estranei a tali bisogni ma dei quali il creditore non è a conoscenza e, infine, dei crediti contratti per scopi estranei a tali bisogni ma che, in questo caso, risultano conosciuti dal creditore. Solo in quest'ultima categoria di crediti può dirsi realizzata una piena e propria separazione patrimoniale che impedisce, ponendo un divieto ai creditori, l'esecuzione sui beni del fondo; nelle altre categorie la destinazione a fondo patrimoniale comporta effetti giuridici diretti ed immediati: si viene, cioè, sì a creare un patrimonio di destinazione separato, ma ciò avviene in modo attenuato²³⁴. L'effetto principale della destinazione in fondo patrimoniale «ai bisogni della famiglia» è la creazione di impedimenti legali alla libera disponibilità dei beni, precludendo ai coniugi di compiere certi atti di disposizione sui beni del fondo: divieto per i coniugi di alienare, ipotecare, dare in pegno, vincolare in qualunque modo i beni del fondo a meno che non vi sia il consenso di entrambi e congiuntamente, in presenza di figli minori a carico, l'autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.)²³⁵. Se tali atti dovessero comunque essere compiuti in difetto del consenso dell'altro coniuge (o dell'autorizzazione del giudice) la sanzione potrà consistere ora nell'inefficacia, ora nell'annullabilità ex art. 184 c.c., ora, ancora, nella nullità²³⁶. Ecco, quindi, che il contenuto minimo del vincolo si configura in negativo, cioè nel «dovere di non compiere certi atti giuridici che possano distrarre i beni vincolati dallo scopo intrinseco del fondo patrimoniale: [...] garantire un sostentamento della famiglia»²³⁷.

²³² Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, op. cit., p.285.

²³³ Ai fini dell'esecuzione sul bene non rileva che l'obbligazione sia stata contratta da entrambi o da uno solo dei coniugi quando ricorre oggettivamente il requisito dei "bisogni della famiglia" (M. FINOCCHIARO - A. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, Milano, 1984, p. 836; G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 828; Cass. S.U. 4 agosto 1998, n. 7640, in *Giust. civ.*, 1999, p. 791).

²³⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 92; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 190; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004, p. 212.

²³⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 93.

²³⁶ G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 835; F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992-1995, p. 60; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, op. cit., p. 304.

²³⁷ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione* ex art. 2645-ter c.c., op. cit., p. 94.

Vi sono tre ipotesi che attenuano la precettività del vincolo di indisponibilità dei beni costituiti in fondo: il consenso dell'altro coniuge; l'autorizzazione del giudice in presenza di figli minori (insieme al consenso dell'altro coniuge); l'espressa previsione, nell'atto di costituzione del fondo, che ammetta la disposizione dei beni anche in assenza del sopracitato consenso/autorizzazione (la disposizione, in questa ipotesi, avrà ad oggetto soltanto il bene proprio o la propria quota, in caso di bene comune)²³⁸. Per libera disponibilità dei beni costituiti in fondo si intende la possibilità di compiere gli atti *ex art.* 169 c.c. (alienazione, costituzione di pegno o di ipoteca) senza il consenso dell'altro coniuge e/o dell'autorizzazione del giudice, in forza di un'espressa previsione nell'atto costitutivo del fondo, ma anche quella di poter distrarre i beni dalla destinazione che era stata loro inizialmente impressa²³⁹. I comportamenti dispositivi contenuti nel suddetto articolo sono rimessi a «casi di necessità od utilità evidenti», cioè la disponibilità dei beni del fondo è subordinata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia²⁴⁰. Ciò comporta, come stretta conseguenza, che il vincolo di destinazione sussiste anche sul ricavato di tali atti dispositivi, realizzando di fatto un'ipotesi di surrogazione obbligatoria²⁴¹. La destinazione in fondo, come accennato, comporta delle limitazioni opponibili anche ai terzi: il vincolo di destinazione in fondo patrimoniale fa scaturire un vincolo di inespropriabilità poiché i beni costituiti in fondo devono ritenersi sottratti alla generica garanzia dei creditori non qualificati²⁴². Recente prassi ha tuttavia posto sotto i riflettori un potenziale utilizzo distorto dell'istituto che, più che soddisfare le esigenze della famiglia (secondo lo scopo legale), è volto a frodare i creditori²⁴³.

²³⁸ Secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie l'inciso dell'art. 169 c.c., secondo cui «se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione», farebbe riferimento alla possibilità di prescindere sia del consenso di entrambi i coniugi sia dell'autorizzazione giudiziale (G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, op. cit., p. 317; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, op. cit., p. 136; Tribunale Roma 27 giugno 1979, in *Riv. del not.*, 1979, p. 952; Tribunale Genova 3 febbraio 1989, in *Dir. fam.*, 1991, p. 580; Tribunale Roma 13 giugno 1999, in *Dir. fam.*, 1999, p. 1245; Tribunale Verona, 30 maggio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 170; Corte d'Appello Bari, 15 luglio 1999, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 200). E a tal proposito «ciò comporta non solo una attenuazione della portata del vincolo, ma addirittura una possibile vanificazione di esso. Tutto ciò lascia perplessi circa la possibile portata concreta del vincolo di destinazione, che parrebbe - nell'ipotesi - sottoposto a condizione risolutiva (meramente) potestativa» (così E. RUSSO, *Le convenzioni matrimoniali*, op. cit., p. 129).

²³⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 95-96.

²⁴⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

²⁴¹ In giurisprudenza questa posizione è confermata dal Tribunale Lecco decreto 1° ottobre 2002, in *Riv. del not.*, 2003, II, p. 448: «Nel caso in cui per l'alienazione di un bene costituito in fondo patrimoniale sia necessaria l'autorizzazione del tribunale ordinario, a causa della presenza di figli minori e della mancata previsione di una deroga nell'atto costitutivo di tale convenzione matrimoniale, l'autorità giudiziaria ha il potere e il dovere di predisporre il reimpiego del ricavato nell'acquisto di un bene anch'esso sottoposto al vincolo di fondo patrimoniale»; prima ancora il Tribunale Genova decreto 26 gennaio 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, p. 215, secondo cui: «Il vincolo nascente dal fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene, ma unicamente a seguito di una delle cause indicate all'articolo 171 c.c. In caso di alienazione di un bene costituito in fondo patrimoniale il giudice competente a concedere l'autorizzazione in presenza di figli minori ha il potere ed il dovere di riordinare il reimpiego»; in dottrina T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990, p. 211.

²⁴² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 97: la costituzione del fondo patrimoniale realizza inoltre, quale effetto naturale, un limitato vincolo di inalienabilità attenuato essendo l'art. 169 c.c., come visto, una disposizione derogabile.

²⁴³ Come testimoniato da copiosa giurisprudenza in tema di azione revocatoria del fondo.

Da qui la necessità e lo sforzo, da parte sia della dottrina che della giurisprudenza, di ricondurre il fondo patrimoniale entro i binari ed i confini suoi propri, operando il dovuto bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela del credito e quella di conservare il vincolo di destinazione, tramite la corretta delimitazione dell'ambito applicativo del divieto di esecuzione *ex art. 170 c.c.*²⁴⁴.

Le decisioni in materia hanno però mostrato un *favor creditoris* da parte dei giudici nell'individuare i limiti all'ammissibilità delle azioni esecutive sui beni conferiti nel fondo, interpretano in via estensiva la locuzione di cui all'art. 170 c.c. ("bisogni della famiglia"), ritenendo escluse soltanto esigenze di carattere voluttuario o con meri intenti speculativi²⁴⁵. Allo stesso tempo «l'esigenza di assicurare la tutela dei creditori finisce per passare, di fatto, in secondo piano quando si deve stabilire se i limiti all'esecuzione dettati dall'art. 170 c.c. siano opponibili ai creditori non contrattuali»²⁴⁶. L'art. 170 c.c., norma che regola l'esecuzione sui beni (e sui loro frutti) vincolati nel fondo, ha posto delle questioni interpretative poiché essa, da un lato, protegge e conserva il fondo patrimoniale e la destinazione impressa, nell'interesse della famiglia, sui beni che lo compongono; dall'altro lato, invece, salvaguarda le ragioni dei creditori di buona fede per i debiti connessi al nucleo familiare²⁴⁷. L'art. 170 c.c., statuendo che «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia», ha indotto la dottrina a qualificare come debole la separazione patrimoniale che consegue alla costituzione del fondo: la norma non cristallizzerebbe, infatti, l'assoluta intangibilità del medesimo da parte delle pretese creditorie che risultano estranee ai bisogni riconducibili alla famiglia²⁴⁸. L'esecuzione, cioè, viene preclusa al ricorrere di due presupposti: il primo è l'estraneità del debito rispetto a quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia (presupposto di carattere oggettivo); il secondo è la consapevolezza del creditore di tale estraneità (presupposto di carattere soggettivo)²⁴⁹. L'onere della prova relativa a tali presupposti, necessari per impedire l'esecuzione sul fondo, grava sul debitore: spetterà quindi ai coniugi, in sede di opposizione all'esecuzione, dimostrare l'estraneità del debito in questione ai bisogni della famiglia e la relativa consapevolezza del creditore²⁵⁰.

Di conseguenza vanno distinte tre categorie di debiti: «la prima è quella dei debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, rispetto ai quali opera la regola della responsabilità del fondo; la seconda è quella dei debiti che il creditore ignorava essere stati contratti per esigenze estranee rispetto

²⁴⁴ G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, op. cit.

²⁴⁵ Cass. civ., 24 febbraio 2015, n. 3738.

²⁴⁶ Così G. MARCHETTI, *Ibidem* ult. op. cit.

²⁴⁷ F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 144.

²⁴⁸ M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., pp. 637-638.

²⁴⁹ G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, op. cit.

²⁵⁰ Questo il consolidato orientamento della Cassazione (Cass. civ., 28 ottobre 2016, n. 21800).

a tali bisogni, per i quali è riconosciuto il diritto all'esecuzione sui beni e frutti del fondo; infine, vi sono i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore sapeva essere tali, rispetto ai quali opera la regola dell'inespropriabilità dei beni e frutti del fondo»²⁵¹.

Nonostante l'art. 170 c.c. non specifichi l'opponibilità del divieto di esecuzione sul fondo anche nei confronti dei titolari di un credito sorto prima della sua costituzione, dottrina e giurisprudenza concordano sull'irrilevanza del momento della nascita del debito rispetto allo scopo: il limite all'espropriazione per i crediti estranei ai bisogni della famiglia, quindi, opera anche per quelli anteriori, salva la possibilità di ricorrere all'azione revocatoria in presenza dei relativi presupposti²⁵².

Rimane tuttavia il dubbio circa i limiti inerenti alla pignorabilità del fondo patrimoniale, in particolare se questi si applichino anche ai crediti aventi natura non contrattuale. Si pensi, ad esempio, al titolare di un credito relativo al risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.*, provocato da uno dei coniugi, che sottopone ad esecuzione un bene del fondo patrimoniale: possono in questo caso i coniugi eccepire l'impignorabilità del fondo, *ex art. 170 c.c.*, prevista per i debiti estranei ai bisogni della famiglia?²⁵³

Il dato testuale della norma *de qua* pare non riferibile alle obbligazioni non negoziali, in ragione del richiamo ai debiti «contratti», agli scopi dell'assunzione del debito e alla conoscenza di questi da parte del creditore: elementi che propendono tutti per l'assunzione volontaria di un'obbligazione²⁵⁴.

La dottrina maggioritaria²⁵⁵, nel riconoscere, di per sé, l'estraneità delle obbligazioni aventi un titolo diverso da quello negoziale alla lettera del 170 c.c., ammette un'applicazione analogica della norma ad esse, con la conseguenza che il limite alla pignorabilità del fondo opererebbe a prescindere dalla natura del titolo del rapporto obbligatorio²⁵⁶. Presupposto da cui muove tale tesi è che la regola

²⁵¹ G. MARCHETTI, *Ibidem* ult. op. cit.

²⁵² Vedi *ex multis* Cass. civ. 7 luglio 2009, n. 15862; Cass. civ., 26 agosto 2014, n. 18248; *contra* alcune decisioni di merito, tra cui Trib. Ragusa 21.12.1999; Trib. Lecce 24.8.2000 (cfr. M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 640; G. VIOTTI, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 746).

²⁵³ G. MARCHETTI, *Ibidem* ult. op. cit.

²⁵⁴ C.M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa avere luogo per debiti non derivanti da contratto*, in AA. VV., *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989, pp. 115-116; cfr. anche G. TRAPANI, *Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: i limiti all'esecuzione* studio CNN n. 2384, approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 giugno 1999 pubblicato su CNN Notizie del 3 agosto 1999, n. 149, nonché in AA.VV., *Studi e materiali* del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002, pp. 610 ss.; N. DI STASO, *Responsabilità da fatto illecito e fondo patrimoniale*, in *Resp. civ.*, 2011, pp. 223-225; R. PARTISANI, *I patrimoni separati: l'inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito*, in *Resp. civ.*, 2005, p. 47.

²⁵⁵ Anteriore dottrina aveva invece escluso l'applicazione del limite alla responsabilità dei frutti della dote e del patrimonio familiare alle obbligazioni legali, che rimanevano così governate dalla regola generale sulla libera pignorabilità dei beni del debitore (F. FERRARA, *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli, 1941, p. 358; G. TEDESCHI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1963, p. 242).

²⁵⁶ C.M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa avere luogo per debiti non derivanti da contratto*, op. cit., p. 115; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 202; G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, op. cit., p. 301; F. SANTOSUOSSO, *Beni e attività economica della famiglia*, in *Giur. sist. Dir. civ. e comm.*, Torino, 1995, pp. 268-269.

dell'opponibilità del fondo patrimoniale, coerentemente con la funzione che questa riveste e con la *ratio* dell'istituto, si fonda sull'estraneità del debito rispetto ai bisogni del nucleo familiare²⁵⁷.

È opinione dominante, inoltre, che la buona fede del creditore non costituisca ostacolo all'opponibilità del vincolo nei confronti di quanti vantino un credito extracontrattuale sorto per scopi estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari, poiché il sopracitato presupposto soggettivo opererebbe soltanto in riferimento ad obbligazioni assunte a seguito di una libera scelta da parte del creditore²⁵⁸. Riconoscere l'operatività dell'art. 170 c.c. anche nei confronti dei debiti non contrattuali²⁵⁹ comporta la necessità di «stabilire, al fine di poter opporre al creditore esecutante il limite di impignorabilità del fondo patrimoniale, se l'obbligazione sia o meno riconducibile alle esigenze familiari»²⁶⁰.

Il problema dell'opponibilità ai creditori non negoziali dell'impignorabilità del fondo patrimoniale è stato affrontato dalla giurisprudenza, con riguardo ai crediti risarcitori da fatto illecito *ex art.* 2043 c.c., dando sostanzialmente per scontata l'applicabilità del divieto di esecuzione *ex art.* 170 anche alle obbligazioni extracontrattuali, e interrogandosi, piuttosto, sulla riconducibilità dei debiti non negoziali al novero di quelli che sono stati contratti per la soddisfazione dei bisogni della famiglia. Cioè, sul presupposto che anche i creditori non contrattuali possono aggredire il fondo patrimoniale soltanto quando il credito fatto valere sia attinente ai bisogni della famiglia (conformemente alla previsione dell'art. 170 c.c.), la Cassazione si è domandata se per questa correlazione rilevi o meno la natura del debito: cioè, se un debito non contrattuale sia da considerarsi estraneo a tali bisogni²⁶¹. È opinione della Suprema Corte che «il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (“*ex contractu*” o “*ex delicto*”), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di

²⁵⁷ C.M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa avere luogo per debiti non derivanti da contratto*, op. cit., p. 114; P. DELL'ANNA, *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino, 2009, p. 512.

²⁵⁸ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 325; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 781; P.G. DE MARCHI, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2005, p. 283.

²⁵⁹ La dottrina, in merito all'eventuale incidenza della natura del debito, è sul punto ondivaga: per alcuni riguarderebbero i bisogni della famiglia le obbligazioni derivanti da inadempimento di quanto dovuto per gli atti di gestione del fondo, quelle che sorgono dalla titolarità dei beni medesimi, o, ancora, le obbligazioni fiscali e previdenziali, purché connesse al soddisfacimento di detti bisogni e, al ricorrere di tale presupposto, anche le obbligazioni derivanti da illecito (T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da Bonilini, II, Torino, 2016, pp.1603-1604; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 640; M. MAGGILOLO, *Il fondo patrimoniale*, op. cit., p. 387; A. GALASSO, *Del regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003, p. 170; F. LONGO, *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2004, p. 351); secondo altri, invece, le obbligazioni non contrattuali attengono ai bisogni della famiglia soltanto quando hanno funzione restitutiva, compensativa o contributiva in relazione a un atto che ha incrementato le disponibilità economiche della famiglia. Diversamente, invece, per i crediti derivanti da illecito civile o dovuti a titolo di sanzione penale o amministrativa, che, essendo diretti a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione, esulano dal concetto di beneficio per il debitore (C.M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa avere luogo per debiti non derivanti da contratto*, op. cit., p. 117; A. DONATO, *Responsabilità del fondo patrimoniale per obbligazioni tributarie e d'impresa*, in *Fam. Pers. e succ.*, nota a Cass. civ., 7.7.2009, n. 15862., p. 276).

²⁶⁰ Così G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, op. cit.

²⁶¹ *Ibidem*.

esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo»²⁶².

Tale affermazione muove dal presupposto dell'opponibilità del divieto di esecuzione di cui all'art. 170 c.c. anche ai creditori non contrattuali, non risultando la natura del debito, di per sé sola, sufficiente ad escludere la correlazione tra il debito stesso e le esigenze del nucleo familiare²⁶³.

Per i giudici di merito il divieto di esecuzione ex art. 170 c.c. riguarda solo le obbligazioni negoziali, di conseguenza i debiti extracontrattuali sono da ritenersi assistiti dalla tutela esecutiva sul fondo patrimoniale a prescindere dal requisito dell'inerenza ai bisogni della famiglia²⁶⁴.

A sostegno di tale orientamento vi sarebbe, anzitutto, il tenore letterale dell'art. 170 c.c. che, riferendosi ai «debiti contratti», sottintende che il limite di impignorabilità attiene alle obbligazioni assunte volontariamente²⁶⁵. Inoltre, sull'inapplicabilità del divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale alle obbligazioni non contrattuali, si è richiamato il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 170 c.c.: la consapevolezza, da parte dei creditori, dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia (non ipotizzabile per i crediti non negoziali)²⁶⁶. Da ultimo è stato invocato un argomento di carattere sistematico: dal raffronto con gli artt. 2645 *ter* (che, nel limitare l'esecuzione sui beni oggetto del vincolo, si riferisce ai debiti *contratti*) e 2447 *quinquies*, co. 3, c.c. (che nel dettare le regole sulla responsabilità dei patrimoni separati delle S.p.A. fa salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni da illecito) i giudici di merito hanno desunto l'esistenza di un principio

²⁶² Principio formulato per la prima volta in riferimento ad un credito risarcitorio ex art. 2043 c.c., derivante dall'induzione all'inadempimento da parte di uno dei coniugi del promittente venditore in un preliminare di compravendita, avente ad oggetto un immobile che è stato poi acquistato dallo stesso coniuge e conferito nel fondo patrimoniale. I ricorrenti, a fondamento dell'impignorabilità del fondo patrimoniale da parte del creditore esecutante, obiettavano che i debiti derivanti da illecito non possono ritenersi preordinati a soddisfare i bisogni della famiglia, a differenze delle obbligazioni non contrattuali con funzione restitutoria, compensativa o contributiva. La Cassazione ha negato che nell'ambito delle obbligazioni extracontrattuali sia possibile operare tale distinzione, giacché il criterio dirimente per discernere i creditori involontari a cui è opponibile la separazione patrimoniale va ravvisato nell'oggettiva destinazione alle esigenze familiari, pena un'ingiustificata disparità di trattamento (Cass. civ. 18 luglio 2003, n. 11230 e Cass. civ. 5 giugno 2003, n. 8991; conformi Cass. civ. 26 agosto 2014, n. 18248; Cass. civ. 31 maggio 2006, n. 12998).

²⁶³ Ma proprio tale presupposto non convince, tanto più che nel fare applicazione del criterio dell'equivalenza delle fonti delle obbligazioni, per individuare i debiti ammessi a essere soddisfatti in via esecutiva sul fondo patrimoniale, la Cassazione non ha spiegato per quali ragioni i limiti alla pignorabilità imposti dall'art. 170 c.c. debbano trovare applicazione per i crediti non contrattuali, ma si è limitata ad affermare che non è possibile eludere il divieto ex art. 170 c.c. ritenendolo operante soltanto per le obbligazioni derivanti da contratto (v. la motivazione di Cass. civ. 7 luglio 2009, n. 15862 e Cass. 24 febbraio 2016, n. 3600).

²⁶⁴ Trib. Reggio Emilia 20 maggio 2015, n. 765; Trib. Lecce 24 agosto 2012, n. 2564; Trib. Sanremo 29 ottobre 2003; Trib. Salerno 28 ottobre 2003; Trib. Lanusei 31 aprile 2011.

²⁶⁵ Tuttavia, è stato escluso che il fonema «contratti» possa essere considerato sinonimo di «assunti», in ragione del fatto che, derogando l'art. 170 c.c. al principio di universalità della responsabilità patrimoniale, ne è preclusa l'interpretazione analogica (v. in particolare di Trib. Lecce 24.8.2012, n. 2564, cit.; in dottrina N. DI STASO, *Responsabilità da fatto illecito e fondo patrimoniale*, op. cit., p. 223; R. PARTISANI, *I patrimoni separati: l'inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito*, op. cit., *ibidem*).

²⁶⁶ Trib. Sanremo 29 ottobre 2003 cit. e così anche Trib. Lecce 24 agosto 2012, n. 2564.

generale che restringe la limitazione di responsabilità dei beni oggetto del vincolo di destinazione alle sole obbligazioni contrattuali²⁶⁷.

A ritenersi preferibile sarebbe tuttavia l'orientamento giurisprudenziale minoritario, il quale esclude l'applicabilità del divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale alle obbligazioni non contrattuali, facendo leva sull'interpretazione sistematica dell'art. 170 c.c.: il fondo patrimoniale appartiene ai patrimoni separati²⁶⁸.

La disciplina positiva evidenzia come «gli strumenti di cui l'autonomia privata dispone per limitare la responsabilità patrimoniale sono connotati da forme di pubblicità necessitata, aventi lo scopo di assicurare la conoscibilità dell'articolazione del patrimonio del debitore in compendi separati»²⁶⁹.

Da qui la possibilità di opporre ai creditori la separazione patrimoniale si giustifica in virtù del sistema pubblicitario, grazie al quale essi possono conoscere la consistenza del patrimonio del debitore e valutare l'idoneità della garanzia per l'adempimento. L'opponibilità della separazione patrimoniale, cioè, si fonda sulla conoscibilità da parte dei creditori dell'articolazione del patrimonio del debitore al momento dell'assunzione del rapporto obbligatorio, presupposto questo che manca in assenza di un atto di volontaria concessione del credito (come avviene, appunto, per i creditori non negoziali)²⁷⁰.

Così, nel fondo patrimoniale, la regola dell'inopponibilità della separazione patrimoniale ai creditori non contrattuali è ritenuta essere dotata di portata generale e, altresì, esser suscettibile di applicazione analogica, estesa, in particolare, alle fattispecie prive di una specifica disciplina dedicata in merito²⁷¹.

Altra fattispecie che si pone sulla via che conduce all'art. 2645-ter c.c. è quella descritta all'art. 2447-bis c.c.: i patrimoni destinati ad uno specifico affare. La *ratio* di tale norma è quella di fornire alla S.p.A. uno strumento volto a limitare il rischio di impresa nello svolgimento di uno specifico affare, inteso sia come atto giuridico che come ramo di attività d'impresa, ricompreso nell'oggetto sociale²⁷².

È proprio tale norma ad introdurre il nuovo istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare²⁷³,

²⁶⁷ Trib. Lecce 24 agosto 2012, n. 2564, cit.

²⁶⁸ A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) si pensi ai patrimoni di destinazione ex artt. 2447 bis ss. c.c. o ai vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

²⁶⁹ Così G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, op. cit.

²⁷⁰ *Ibidem*.

²⁷¹ R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, pp. 1717 ss.; R. PARTISANI, *I patrimoni separati: l'inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito*, op. cit., p. 48; A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Dir. di fam. e delle pers.*, 2007, p. 1276.

²⁷² Il d. lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, sui patrimoni destinati, riprende i principi dell'art. 4, comma 4, legge delega n. 366 del 3 ottobre 2001, che acconsente a che «la società (per azioni) costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza».

²⁷³ Questo nell'ambito del diritto delle S.p.A., ma la separazione patrimoniale ha avuto anche altra recente applicazione (B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Soc.*, 2003, 2-bis, p. 295); all'art. 22, d. lgs. n. 58 (t.u.f.) del 24 febbraio 1998, all'art. 4, d. lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come riformata dalla l. n. 335 (sui fondi pensione) dell'8

connotato da generalità (cioè, l'applicabilità indistinta e indiscriminata a tutte le S.p.A.) e centralità della "destinazione" (in luogo della "separazione" o dell'"autonomia") e del suo contenuto²⁷⁴. Prima l'applicazione della separazione patrimoniale non conosceva una funzione produttivo-gestionale²⁷⁵. La finalità dell'istituto è, come anticipato, quella dotare le S.p.A. di strumenti atti a limitarne la responsabilità nell'ambito di uno specifico affare, senza dover ricorrere alla costituzione di una società specifica a tal fine²⁷⁶: la costituzione di un patrimonio destinato opera la separazione giuridica di una parte del patrimonio (adibito, appunto, all'affare specifico) dall'intero patrimonio societario²⁷⁷. Per "separazione patrimoniale" si intendono quelle situazioni che, per legge, consentono al titolare di sottrarre dei beni all'azione esecutiva e, di riflesso, alla soddisfazione dei propri creditori generali²⁷⁸. Poiché i patrimoni destinati ad uno specifico affare non sono dotati di soggettività e personalità giuridica autonome e distinte da quelle della società, la norma in commento prevede due possibilità per le S.p.A. (ricondotte dal legislatore nell'ambito dei "patrimoni separati")²⁷⁹: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva al perseguimento di uno specifico affare²⁸⁰; b) stipulare, nel contratto per il finanziamento di uno specifico affare, il rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo tramite i proventi (o parte di essi) dello specifico affare in questione²⁸¹. Questi due modelli, poiché riguardano aspetti sia organizzativi che finanziari della società, sono

agosto 1995, all'art. 3, comma 2, l. n. 130 (sulla cartolarizzazione dei crediti) del 30 aprile 1999, all'omologa previsione della l. n. 40 (sulla cartolarizzazione dei crediti Inps) del 25 novembre 1999, all'art. 22, d.l. n. 350 del 25 settembre 2001, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 409 (sulla cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi) del 23 novembre 2001, all'art. 8, d.l. n. 63 del 15 aprile 2002, convertito dalla l. n. 112 (sulla società per il finanziamento delle infrastrutture) del 15 giugno 2002. A tali disposizioni possono essere aggiunte quelle codicistiche dell'eredità giacente (artt. 528 ss.), dell'eredità accettata con beneficio di inventario (artt. 484 ss.), il fondo patrimoniale (artt. 167 ss.).

²⁷⁴ C. COMPORITI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, in *Comm. M. Sandulli, V. Santoro*, vol. 2, tomo II, artt. 2423-2461, Torino, 2003, p. 952. Parte della dottrina ha poi evidenziato le differenze sussistenti tra i patrimoni destinati ad uno specifico affare e le ipotesi sopra richiamate (sia per il loro carattere generale, che per contenuto e finalità): nelle discipline speciali, infatti, l'autonomia e la separazione prevalgono sulla destinazione (A. MAFFEI ALBERTI, sub artt. 2447-bis - 2447-decies, in *Il Nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005, p. 1676).

²⁷⁵ B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 296; P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, I, p. 121; A. NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006, p. 102).

²⁷⁶ Si aggiunga, inoltre, l'intento di ampliare i canali e le modalità di finanziamento delle imprese tramite separazione dei proventi di un determinato affare destinati al rimborso del finanziamento stesso e, ulteriormente, incentivare nuove forme di cooperazione tra imprese nello svolgimento di affari comuni (C. COMPORITI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 954; B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 295; S. ANGELONI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Torino, 2005, p. 36).

²⁷⁷ Come riportato nella Relazione governativa al d. lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

²⁷⁸ La dottrinale tradizione indica, con il termine "patrimonio separato", una massa di beni diversificati dal restante patrimonio facente capo ad un soggetto giuridico, in quanto caratterizzati dal vincolo di destinazione ad un determinato scopo, con l'effetto tipico di determinare un doppio ordine di limiti: uno relativo al potere di disposizione del soggetto titolare; l'altro relativo alla restrizione della responsabilità patrimoniale (art. 2740), circoscrivendo l'oggetto dell'azione soddisfatta da parte dei terzi (D. MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. "cartolarizzazione" dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 103). Con riferimento all'istituto dei patrimoni destinati, parte della dottrina sostiene che la separazione patrimoniale sarebbe la sua principale ragion d'essere (G. MIGNONE, *Le ragioni dell'istituzione dei patrimoni destinati*, in *Comm. diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montaleni*, Bologna, 2004, II, 1, p. 1631).

²⁷⁹ C. COMPORITI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 959; R. ARLT, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Contratto e impresa*, 2004, p. 323).

²⁸⁰ Per l'ipotesi di cui alla lett. a), inoltre, sono previsti per la costituzione specifici limiti di cui si dirà nel prosieguo.

²⁸¹ La seconda ipotesi trova una disciplina specifica nell'art. 2447-decies.

considerati tra loro compatibili²⁸²; tuttavia, mentre la costituzione di patrimoni destinati consente di beneficiare della limitazione di responsabilità²⁸³, il finanziamento destinato allo specifico affare comporta un arricchimento dei costi per la gestione di quell'affare specifico²⁸⁴.

Seppur ondivaga circa la natura giuridica dei patrimoni destinati²⁸⁵, la dottrina ha tuttavia individuato tre elementi in comune tra le due forme di canali di finanziamento della destinazione²⁸⁶: 1) il primo consiste nella separazione (la quale varia in base alle due modalità previste dall'art. 2447-bis c.c.) dal patrimonio della società con conseguenti ricadute sul connesso regime della responsabilità²⁸⁷; 2) il secondo riguarda l'esistenza di uno o più vincoli per la destinazione, totale o parziale, di proventi connessi al finanziamento²⁸⁸; 3) il terzo prevede, infine, la possibilità di ricorrere a terzi per finanziare lo svolgimento dell'affare specifico.

Il patrimonio generale della società e quello destinato fanno capo al medesimo soggetto (la società), unico centro di imputazione per i rapporti giuridici: ragion per cui il patrimonio destinato non risulta dotato di una distinta ed autonoma soggettività/personalità giuridica rispetto alla società destinante²⁸⁹. L'indagine circa la norma in commento deve ora soffermarsi sull'esame della nozione di "affare"²⁹⁰. Il termine "affare", secondo una lettura sistematica, investirebbe quella specifica parte dell'attività

²⁸² C. GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, p. 510.

²⁸³ C. COMPORZI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 955; C. RABITTI BEDOGNI, *Patrimoni dedicati*, in *Riv. Not.*, 2002, 6, p. 1123; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 545.

²⁸⁴ V. BUONOCORE, *La riforma delle società*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, suppl. 4, p. 17; C. COMPORZI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., *ibidem*.

²⁸⁵ Alcuni inquadrano l'istituto dal punto di vista finanziario, poiché il patrimonio destinato non sarebbe della società bensì viene messo a disposizione da un terzo finanziatore per la realizzazione di uno specifico affare (P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, op.cit., p. 121; G. BOZZA, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, p. 10); altri lo inquadrano dal punto di vista patrimoniale, poiché, normalmente, è la stessa società a destinare proprie risorse alla realizzazione di un determinato affare (F. DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Le Società*, 2002, vol. 6, p. 665; F. FIMMANO, *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, vol. 8, 2002 p. 962).

²⁸⁶ G. FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, vol. 8, p. 810.

²⁸⁷ Non vi sarebbe, secondo la dottrina, alcun ostacolo alla costituzione di patrimoni destinati anche nelle società in accomandita per azioni (G. GIANNELLI, *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini-A. Stagno D'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1223).

²⁸⁸ La destinazione attiene a beni compresi nel patrimonio dell'impresa, separato per destinarlo ad uno specifico affare (P. SPADA, *Impresa*, in *Digesto comm.*, VII, 4a ed., Torino, 1992, p. 32).

²⁸⁹ C. COMPORZI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 959; A. BARTALENA, *I patrimoni destinati: due posizioni a confronto. I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 85).

²⁹⁰ Per "affare" si intenderebbe, secondo un'interpretazione restrittiva, una singola operazione perpetrata dalla società. A sostegno di ciò subentra il dato letterale: 1) l'art. 2447-bis, co. 1, lett. c) parla di «realizzazione dell'affare» riferendosi all'affare come operazione; 2) l'ult. co. fa riferimento ad «affari attinenti ad attività» differenziando i due concetti; 3) all'art. 2447-decies, co. 2, lett. c) il legislatore utilizza i termini «operazione» e «affare» senza distinzioni. L'affare può tuttavia riguardare anche una gestione dinamica e complessa, composta da più negozi e atti giuridici (quindi non potrebbe attenersi ad un singolo ramo di attività della società), destinata a protrarsi nel tempo senza, così, identificarsi in un'unica fattispecie negoziale (G. GIANNELLI, *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, op. cit., p. 1220).

societaria, ovvero un ramo di attività d'impresa, ma senza rivestire l'unica attività dell'impresa²⁹¹; tale interpretazione risulterebbe suffragata dal richiamo che l'art. 2447-*quinquies*, ult. co., fa agli «atti compiuti in relazione allo specifico affare...», intendendo con il concetto di “affare” una fattispecie complessa, caratterizzata da più atti finalizzati al raggiungimento di un determinato scopo comune²⁹². Secondo altra parte della dottrina, invece, il termine “affare” non avrebbe accezione unitaria, potendo attenersi al compimento di un singolo atto giuridico ma anche di un'operazione economica complessa, bensì di attività suscettibile di realizzazione (assimilabile di fatto alla nozione di attività d'impresa)²⁹³. L'“affare”, al netto delle varie declinazioni fin qui delineate, va adeguatamente indicato in riferimento all'obiettivo, ai contenuti e alle risorse da esso richieste; in particolare, esso deve soddisfare i seguenti requisiti: rientrare nell'oggetto sociale²⁹⁴ ed essere specifico²⁹⁵, cioè individuare precisamente la portata e le dimensioni dell'attività sottesa con riferimento, anche, al suo momento di conclusione²⁹⁶. Lo “specifico affare” è menzionato anche all'art. 2447-*ter* c.c., lett. da *a*) a *g*), che impone la necessità di individuazione dei beni destinati all'affare, del piano finanziario congruo alla sua realizzazione e delle relative regole di rendicontazione, delle modalità di partecipazione eventuale di terzi all'affare. Vanno infine trattati, in chiusura all'esame della norma in commento, i limiti per la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi del co. 1, lettera *a*) dell'art. art. 2447-*bis* c.c. Il co. 2 della medesima norma, infatti, prevede espressamente due limiti da applicarsi salvo quanto disposto da leggi speciali. Il primo è di ordine quantitativo e impone che il patrimonio destinato non possa essere costituito «per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società». Tale vincolo limiterebbe a propria volta la deroga al principio dell'art. 2740 c.c.²⁹⁷, tutelando l'esigenza che, per

²⁹¹ R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. not.*, 2003, 3, p. 554; D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative dei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003, p. 182. Sull'attività del ramo d'impresa v. G. D'ANDREA, *S.p.A.: patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *Dir. e prat. delle Società*, 2003, 6, p. 27.

²⁹² D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative dei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, op. cit., *ibidem*, cui aderisce B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis, lett. a) c.c.)*, in *CeI*, 2003, p. 166, per il quale “affare” designa «l'iniziativa economica intrapresa dalla società».

²⁹³ C. COMPORTE, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., pp. 962-963; A. NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, op. cit., p. 48.

²⁹⁴ Altrimenti si rischia di incorrere in un suo improprio ampliamento (G. FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 811; A. MAFFEI ALBERTI, sub artt. 2447-bis - 2447-decies, op. cit., p. 1679).

²⁹⁵ La specificità dell'affare richiede la descrizione dell'iniziativa economica nei suoi elementi tipologici e merceologici, ma anche della localizzazione, portata e prevedibile dinamica dello sviluppo dei diversi fattori della produzione (B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis, lett. a) c.c.)*, op. cit., p. 296; L. POTITO, *Patrimoni destinati ... all'insuccesso*, in *Società*, 2006, 5, p. 546). Il carattere della specificità, infine, escluderebbe che in esso possa rientrare un'attività di mero coordinamento (C. COMPORTE, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 963).

²⁹⁶ L'affare non deve necessariamente essere “nuovo”, cioè può consistere anche nello sviluppo di un'attività già propria dell'impresa sociale ovvero di un'iniziativa già esistente da sviluppare nelle sue fasi con nuove risorse (D.U. SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative dei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, op. cit., p. 182; S. ANGELONI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 101).

²⁹⁷ C. COMPORTE, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 966.

mezzo del patrimonio destinato, possano venire sottratte garanzie patrimoniali ai creditori generali²⁹⁸. Tuttavia, se questa fosse la *ratio* della disposizione, tale limite andrebbe osservato durante la fase di svolgimento dell'affare comportando, quale contraltare, una restrizione allo sviluppo dell'affare stesso; ragion per cui si esclude che, costituito il patrimonio, vada osservato il suddetto limite (con conferma da parte del co. 2, dove il limite è richiamato solo in sede di costituzione del patrimonio)²⁹⁹. Il termine "valore complessivo" pone un problema interpretativo che viene risolto ricomprendendo, dentro tale concetto, il valore dei beni e rapporti inizialmente attribuiti al patrimonio destinato (dato che il limite suddetto deve essere computato in tale momento)³⁰⁰; inoltre, il valore deve includere i beni ed i rapporti facenti capo a tutti i patrimoni costituiti dalla società, dal momento che l'avverbio "complessivamente" escluderebbe che il limite quantitativo si applichi ad un singolo patrimonio³⁰¹. Il secondo limite, infine, comporta il divieto di esercizio di affari attinenti ad attività considerate riservate da leggi speciali allo scopo di evitare che, tramite la costituzione di un patrimonio destinato, la società svolga attività senza le autorizzazioni amministrative necessarie³⁰²: il legislatore ha voluto evitare che, con lo svolgimento di affari più circoscritti di dimensione (in quanto insiememente di atti tali da non integrare delle vere e proprie attività), si aggirasse il divieto di esercizio di attività riservate³⁰³.

²⁹⁸ B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis, lett. a) c.c.*, op. cit., *ibidem*. Aggiunge D.U. SANTOSUOSSO, *I patrimoni destinati: tipologia e disciplina*, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 3, p. 25, come la finalità pensata dal legislatore sia stata quella «di garantire equilibrio tra capitale di rischio generale e capitale di rischio speciale, ossia focalizzato su una determinata operazione, che potrebbe essere lo sviluppo di una già in corso o anche essere particolarmente rischiosa in quanto nuova».

²⁹⁹ G. BOZZA, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, op. cit., p. 27. Va poi equiparata l'eventuale modifica successiva della deliberazione, con attribuzione di nuove disponibilità allo stesso patrimonio, al fine di evitare elusioni potenziali del limite quantitativo alla costituzione del patrimonio destinato. Esprime dubbi in merito M. LAMANDINI, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 503, in quanto tale limite rischierebbe, sul piano pratico, di rendere non appetibile lo strumento e decretarne quindi l'insuccesso, poiché sembra «implicare che la struttura multidivisionale della società sia necessariamente costituita da un settore di gran lunga prevalente e da uno o diversi settori separati di dimensioni assai inferiori».

³⁰⁰ G. FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 812.

³⁰¹ Sul punto: G. BOZZA, *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, op. cit., p. 29; C. COMPORTI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 967; G. GIANNELLI, *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, op. cit., p. 1221. Tale impostazione, poiché consentirebbe di evitare abusi ed elusioni della normativa concorsuale, è condivisa anche da D.U. SANTOSUOSSO, *I patrimoni destinati: tipologia e disciplina*, op. cit., *ibidem*, il quale sostiene che per calcolare il valore del patrimonio destinato bisogna sottrarre il valore delle passività destinate da quello delle attività. Il calcolo del valore netto della società può avvenire utilizzando il valore iniziale del patrimonio o quello attuale: la dottrina propende per la seconda soluzione, poiché ritenuta conforme alla *ratio* giustificatrice della norma (C. COMPORTI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 966). Nel "patrimonio netto" della società rientrano sia il patrimonio complessivo che i singoli patrimoni destinati (G. GIANNELLI, *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, op. cit., p. 1222). Il limite percentuale va calcolato sulla base del patrimonio netto contabile, cioè «del rapporto tra i valori di bilancio o comunque contabilmente attribuiti, secondo i criteri di formazione del bilancio relativi ai beni, confrontati con il valore del residuo patrimonio sociale» (R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, op. cit., p. 556).

³⁰² G. FAUCEGLIA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., *ibidem*.

³⁰³ G. MIGNONE, *Le ragioni dell'istituzione dei patrimoni destinati*, op. cit., p. 1635. Lo specifico affare deve comunque rientrare nell'oggetto sociale: ne deriva che la società che vuole costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare attinente ad un'attività riservata deve essere autorizzata allo svolgimento di tale attività (C. COMPORTI, *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 968; A. MAFFEI ALBERTI, sub artt. 2447-bis - 2447-decies, op. cit., p. 1681).

7. L'atto e il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*

La disposizione di cui all'art. 2645-ter c.c., nuova e peculiare, permette di trascrivere gli atti in forma pubblica con i quali il "conferente" (o disponente) realizza, su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per perseguire un interesse meritevole di tutela (*ex art. 1322, co. 2 c.c.*) a favore del "beneficiario" (che non presenta limiti soggettivi: esso può essere tanto la persona affetta da disabilità, quanto una pubblica amministrazione, ovvero enti o persone fisiche), per un tempo non superiore a novanta anni o per la durata della vita nel caso di persona fisica³⁰⁴. L'effetto peculiare che ne deriva è la creazione di una massa patrimoniale (della quale il disponente conserva la titolarità), separata dai restanti beni facenti capo al suo titolare, in forza di un vincolo impresso su di essa e opponibile ai terzi in seguito a trascrizione³⁰⁵. I beni conferiti, così come i loro frutti, possono essere utilizzati esclusivamente per realizzare il fine destinatorio e, parallelamente, essere assoggettati ad esecuzione soltanto in relazione ai debiti contratti a tale scopo³⁰⁶. Tale separazione patrimoniale, relativamente al titolare e limitatamente allo scopo, trova giustificazione, per l'appunto, nella realizzazione del fine della destinazione, il cui perseguimento può essere potenzialmente demandato a un soggetto fiduciario anche dopo la morte del disponente³⁰⁷. La norma in esame è generalmente ritenuta mal formulata e mal collocata nell'impianto codicistico³⁰⁸, tanto che c'è chi ha avanzato la possibilità che questo possa arrivare al punto di renderla inefficace³⁰⁹.

³⁰⁴ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche* in *DeJure*. Il provvedimento ha la precipua finalità di disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione, nell'interesse delle persone con disabilità prive di un adeguato sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico dell'interessato, già durante la vita dei genitori, in previsione del venir meno dell'aiuto familiare.

³⁰⁵ *Ibidem*.

³⁰⁶ Purché in conformità a quanto disposto *ex art. 2915*, comma 1: l'atto di disposizione deve essere stato trascritto in data anteriore rispetto al pignoramento.

³⁰⁷ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter*, op. cit.

³⁰⁸ *Ex multis*, R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 47, sostiene l'inopportunità che una norma sia «veicolata nel Codice civile da un provvedimento *omnibus*» (c.d. decreto milleproroghe); S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2007, p. 1517; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 165; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 162; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006, p. 979; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1238; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 120; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 171; P. TROIANO, *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 160, nutre scetticismo sulla collocazione dell'istituto in quanto la materia presenta punti in comune con: il diritto delle persone, con la disciplina dei vincoli reali su beni immobili e con le norme sugli atti negoziali.

³⁰⁹ G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzaroli*, vol. I, Padova, 2007, p. 82, che paventa «ci si possa trovare in presenza di una norma a tal punto ambigua e incompleta che rispetto alla stessa non sia dato di giungere ad alcun risultato ermeneutico, con la conseguenza che la norma in questione, nonostante la sua promulgazione, dovrebbe considerarsi, per la ragione su esposta, del tutto inefficace, non produttiva, cioè, di alcuna regola giuridica».

La peculiarità di tale disposizione risiede, più che nell'opponibilità del vincolo ai terzi³¹⁰, nella "generalità" dell'ipotesi destinataria: trattasi, infatti, di una figura generale di atto di destinazione, per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela³¹¹, che permette di non fossilizzarsi sulle figure tipizzate per il perseguimento di scopi predeterminati. L'introduzione della nuova fattispecie, quindi, rende l'atto di destinazione un tipo legale, uno schema regolamentare astratto³¹², seppur ampio margine di integrazione della scarsa disciplina legale in materia è affidato all'autonomia privata³¹³. Invero il generico riferimento all'art. 1322, co. 2 c.c. non permette una ricostruzione sistematica del nuovo istituto, anche per l'assenza di norme di dettaglio riguardanti l'amministrazione del "patrimonio separato" e crea, per effetto del c.d. "effetto segregativo" derivante dal vincolo di destinazione dei beni, problemi di coordinamento con l'art. 2740 c.c. (riguardante la responsabilità patrimoniale generale) rispetto ai creditori ed alla garanzia posta a tutela delle loro ragioni³¹⁴. L'ampio margine del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, co. 2 c.c. potrebbe consentire un uso fraudolento dello strumento, in quanto non destinato alla finalità per le quali l'ordinamento ammette la limitazione di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.: il che pone un fondamentale problema di bilanciamento di interessi tra autonomia privata e garanzie creditorie³¹⁵. La disposizione ha voluto dare riconoscimento al negozio di affidamento fiduciario incentrato, soprattutto, sulla limitazione di responsabilità del concedente verso i propri creditori (nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 2740, co. 2 c.c.), in nome dell'autonomia privata quando volta a perseguire interessi meritevoli di tutela attraverso un vincolo di scopo che, a sua volta, comporta limitazioni alla facoltà di godimento e al potere di disposizione del bene, esposto alle pretese dei creditori relative alle obbligazioni contratte finalisticamente rispetto al vincolo di destinazione³¹⁶.

³¹⁰ Come invece sostenuto da M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006, p. 6, ma la possibilità che il vincolo di destinazione possa essere opposto ai terzi in certi casi costituisce in realtà il caso più ricorrente (così è per la fondazione, il fondo patrimoniale ed il patrimonio destinato ad uno specifico affare).

³¹¹ G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 14; M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 33; ID., *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 189; V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 107.

³¹² Sulla problematica del "tipo contrattuale", cfr., G. DATTILO, *Tipicità e realtà nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, p. 786.

³¹³ V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela*, op. cit., p. 108. L'atto di destinazione è stato impropriamente definito atipico (M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 6; D. MALTESE, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 390; M.C. DI PROFIO, *Il trust e l'amministrazione di sostegno*, in *Giur. mer.*, 2006, p. 2651), probabilmente considerando quali sinonimi i termini "contratto atipico" e "contratto innominato": tipici sono quei contratti nominati e aventi specifica disciplina, atipici quelli privi di una disciplina specifica.

³¹⁴ Ciò non esclude che costoro possano agire, al ricorrere dei presupposti, con gli strumenti ordinari: come l'azione revocatoria (similmente a ciò che accade per il fondo patrimoniale rispetto ai creditori personali dei coniugi). Del pari è esperibile anche la revocatoria fallimentare, oltre che l'azione di simulazione.

³¹⁵ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter*, op. cit.

³¹⁶ *Ibidem*.

Ad ogni modo, il vincolo di destinazione trascritto efficacemente diversifica tra loro i creditori, a seconda che essi siano “non destinati” o “destinati”: solo quest’ultimi, cioè, potranno trascrivere il pignoramento sui beni segregati. Ne deriva, di conseguenza, che né i creditori del disponente (ossia di colui che ha creato sui propri beni il vincolo di scopo) né i creditori personali dell’eventuale beneficiario potranno aggredire i beni segregati; mentre sussiste la responsabilità illimitata di quest’ultimo per i debiti contratti nella gestione a fine vincolata dei beni separati³¹⁷.

A destare problemi interpretativi, inoltre, è la collocazione stessa della norma *de qua* nel titolo dedicato alla trascrizione³¹⁸, seppure la formulazione della disposizione contenga porzioni di disciplina sostanziale (sui requisiti di durata e di sostanza, i soggetti beneficiari e l’azione di adempimento)³¹⁹, la quale rende difficile ritenere si tratti di una norma posta esclusivamente in funzione della regola dell’opponibilità e, quindi, si tratti di una norma relativa solo alla pubblicità³²⁰. A corroborare la natura sostanziale della norma vi sarebbe anche il fatto che essa dispone della trascrizione, contemporaneamente, e dei beni immobili e di quelli mobili, ma lo fa nel capo dedicato alla trascrizione dei soli beni immobili³²¹.

L’art. 2645-ter consente la trascrizione degli atti di destinazione rendendo «opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», inoltre il legislatore ha fissato l’effetto di tale trascrizione nella «risoluzione del conflitto tra creditori generali e creditori della destinazione, stante il rinvio all’art. 2915 c.c.³²²» e nel «risolvere i conflitti tra creditori della destinazione e aventi causa del conferente³²³»³²⁴.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ Il testo, incerto nella formulazione e ambiguo nel significato, crea problemi di collegamento sistematico con l’apparato codicistico, al punto che si è in merito parlato di “decadimento della tecnica legislativa” (G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 162 e ss.).

³¹⁹ M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolo di Trieste*, op. cit., p. 189.

³²⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 149.

³²¹ G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 162, tale singolarità del contenuto relativo anche ai beni mobili suffraga ulteriormente la natura sostanziale della norma. P. TROIANO, *L’atto negoziale di destinazione: origine dell’istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, op. cit., p. 160, evidenzia invece la problematica relativa alla collocazione dell’istituto trattandosi di una materia avente punti di contatto con il diritto delle persone, con la disciplina dei vincoli reali su beni immobili e con le norme sugli atti negoziali.

³²² M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolo di Trieste*, op. cit., p. 191.

³²³ Con queste parole M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 151.

³²⁴ Si rammenta in tale sede che inefficacia relativa (art. 2644 c.c.) e inopponibilità (art. 2645-ter c.c.) sono sinonimi (F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 1965, p. 746; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, op. cit., p. 152; A. CHECCHINI-G. AMADIO, *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2008, p. 189; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 260; P. ZATTI-V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, op. cit., p. 191; più specificamente cfr. FERRARA SANTAMARIA M., *Inefficacia e inopponibilità*, Napoli, 1939, p. 106). Inoltre, l’affermazione secondo cui «la funzione della trascrizione del vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. è diversa da quella tipica della pubblicità ex art. 2644 cod. civ.» e che «l’atto costitutivo del vincolo di destinazione normalmente non prevede un trasferimento di diritti immobiliari e pertanto non può porsi alcun conflitto fra più aventi causa da un comune autore» (così A. ALESSANDRINI CALISTI, *L’atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, in *Notar.*,

Se, d'altronde, si ammettesse che l'acquirente di data certa anteriore possa prevalere sul beneficiario della destinazione (pur non avendo provveduto a trascrivere l'atto o avendolo trascritto successivamente all'atto di destinazione), verrebbe perciò meno lo scopo stesso della trascrizione³²⁵. Passando ad altra (ma pur sempre connessa) questione, la prima sentenza pronunciata in materia ha affermato che «l'art. 2645-ter cod. civ. introduce nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi; non costituisce la giustificazione legislativa di un nuovo negozio»³²⁶. Secondo tale pronuncia, quindi, l'introduzione dell'art. 2645-ter nell'attuale impianto codicistico non avrebbe comportato la nascita di alcuna figura negoziale nuova e, neppure, avrebbe comportato l'introduzione di un nuovo atto ad effetti reali; quanto, piuttosto, si tratterebbe dell'ammissibilità nel nostro ordinamento della «trascrivibilità di un nuovo effetto di tipo reale, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico od atipico cui può accompagnarsi»³²⁷.

2006, p. 543), può ritenersi veritiera solo sostenendo che l'atto di destinazione non implica necessariamente un trasferimento di diritti immobiliari. Mentre non pare invece condivisibile l'idea che non possa darsi alcun conflitto fra più aventi causa dal medesimo autore, poiché tra i terzi rientrano sia gli aventi causa che i creditori e, richiamando l'art. 2645-ter il 1° comma dell'art. 2915, che dispone analogamente all'art. 2644, la medesima regola pare estensibile ai conflitti con gli aventi causa del conferente (così M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 57).

³²⁵ Corte Cost., 6 aprile 1995, n. 111, in *Vita not.*, 1996, p. 127: «[...] in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso del sistema».

³²⁶ Tribunale di Trieste 7 aprile 2006, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 524; poi ripresa anche da Tribunale di Trieste 19 settembre 2007, in *Atti di destinazione ecc.*, op. cit., p. 421 e in *Foro it.*, 2009, p. 1555, provvedimento esteso sempre dal medesimo giudice.

³²⁷ A. PICCIOTTO, *Orientamento giurisprudenziale sull'art. 2645 ter: cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 304: «La norma quindi non crea, né potrebbe farlo, una nuova figura negoziale, [omissis] ma solo regola un nuovo effetto di tipo reale che si accompagna ed integra il programma negoziale, quale ne sia la causa [omissis], elevandolo al rango di effetto trascrivibile».

In realtà l'art. 2645-ter c.c. è ritenuto essere, da maggioritaria dottrina³²⁸, norma (anche) sostanziale volta a sanzionare in via definitiva la categoria generale dell'atto negoziale di destinazione³²⁹.

Per la precisione, tuttavia, la disposizione in esame³³⁰ sarebbe da ritenersi una norma che riguarda sia gli effetti che la fattispecie: cioè, sia la fattispecie negoziale che la pubblicità ed i suoi effetti³³¹.

Tra la tesi che la ritiene una norma solo sugli effetti e quella che la ritiene norma anche di fattispecie, si inserirebbe, infatti, una "terza via"³³² che sostiene la non introduzione, ad opera dell'articolo *de quo*, della fattispecie dell'atto generale di destinazione e, allo stesso tempo, riconoscerebbe tuttavia la sua esistenza e legittimità dato che esso disciplina e regola i presupposti che garantiscono la produzione dei suoi effetti³³³. La disposizione, infatti, disciplina indubbiamente l'opponibilità (ovvero, per l'appunto, l'effetto del vincolo di destinazione) e, così, «legittima e/o rende tipico il c.d. atto avente ad oggetto la destinazione di beni alla finalità prevista»³³⁴.

³²⁸ A. ALESSANDRINI CALISTI, *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, op. cit., p. 541; M. BIANCA, *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, op. cit., p. 187; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 83; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa e tit. di credito*, 2007, p. 203; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 166; D. MALTESE, *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 392; R. PARTISANI, *L'art. 2645-ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*, in *fam. Pers. e success.*, 2007, p. 786 nota 24; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 162; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1298; P. SPADA, in *La trascrizione ecc.*, op. cit., p. 201; C. PRIORE, *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 90; ID., *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 186; P. PIRRUCCIO, *Trust, effetto di segregazione e art. 2645-ter del Codice civile*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 905; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 250; A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 4; M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. del not.*, 2006, p. 467; R. DICILLO, *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Agg.***, Torino, 2007, p. 151; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 160; G. TUCCI, *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008, II, p. 2959; F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009, p. 6. Secondo M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 9, l'art. 2645-ter non sarebbe norma di fattispecie poiché «non è definito un fatto giuridico con pienezza di elementi di identificazione e di disciplina, benché siano previste alcune regole sostanziali a tutela della realizzazione degli interessi destinatori ivi contemplati».

³²⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 153.

³³⁰ Come accennato da A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 116, e G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 83.

³³¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 155.

³³² Tesi ascrivibile a R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 197; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1067; cfr. anche A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1293, per il quale, in relazione alla *sedes materiae* della norma, il legislatore ha dato per presupposto l'ammissibilità degli atti di destinazione.

³³³ R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 201.

³³⁴ A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, op. cit., p. 117, il quale aggiunge che «là dove non venisse in questione l'opponibilità del vincolo ai terzi ad esso estranei, non vi sarebbe neanche bisogno di rendere tipica la volontà

A livello giurisprudenziale, invece, conferma la natura sostanziale della norma in oggetto (non limitandola, quindi, a norma solamente riguardante gli effetti) il Tribunale di Genova, con provvedimento del 14 marzo 2006, ritenendola «un istituto frutto di autonomia privata»³³⁵.

L'organo giudicante, piuttosto, sarebbe afflitto dalla preoccupazione secondo cui considerare il 2645-ter quale norma di fattispecie darebbe spazio, nel nostro ordinamento, al «negozio traslativo atipico»³³⁶. Tale preoccupazione, tuttavia, sarebbe infondata poiché «l'atto di destinazione in sé prescinde del tutto da eventuali effetti traslativi»³³⁷: l'errore da parte della giurisprudenza sarebbe proprio quello di ritenere implicitamente l'atto di destinazione come produttivo di effetti traslativi³³⁸.

8. Segue. La struttura e gli elementi dell'atto di destinazione.

Parlando di “atti” l'art. 2645-ter c.c. si riferisce esclusivamente agli atti di autonomia privata e non, invece, anche a quelli autoritativi (intendendosi, nello specifico, i provvedimenti di natura amministrativa)³³⁹, qualificandolo, quindi, all'interno del novero dei vincoli di diritto privato³⁴⁰. L'atto di destinazione in questione è, senza dubbio, un negozio giuridico³⁴¹; lo conferma il fatto che la separazione patrimoniale (effetto essenziale del vincolo di destinazione) è correlata all'elemento volontaristico (la volontà del soggetto legittimato a disporre dei beni) finalizzato agli effetti: da ciò l'intrinseca natura del negozio giuridico come atto di autonomia privata indirizzata ad uno scopo³⁴².

destinatoria, giacché ciò sarebbe già implicitamente consentito dal principio della libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni, e quindi anche di impiegarli per determinate finalità».

³³⁵ In Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1209, e in Giur. merito, 2006, p. 2644.

³³⁶ Tribunale Trieste, 7 aprile 2006, cit., che motiva così: «Con essa, si opina, non si è voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di atto ad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per l'ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico».

³³⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 156.

³³⁸ Così come, anziché la sua accessorietà, bisognerebbe sostenere la piena autosufficienza dell'atto di destinazione (M. CINQUE, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645-ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 524).

³³⁹ G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in Riv. dir. civ., 2007, p. 324.

³⁴⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 158.

³⁴¹ Cfr. L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma 1948), pp. 209 e ss.; G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Atti notarili di destinazione di beni: articolo 2645-ter c.c.*, Convegno Milano del 19 giugno 2006; inoltre conferma la Circolare Agenzia del Territorio del 7 agosto 2006, n. 5.

³⁴² F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 125; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, *passim*; ID., voce *Negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1965, p. 208; G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950; P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, op. cit., p. 177; A. TORRENTE-P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1981, p. 156. Contrario ad attribuire natura negoziale all'atto di destinazione P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 125, per il quale vincolo e separazione non

L'atto di destinazione può essere fatto rientrare tra quelli a causa variabile³⁴³, potendo venir disposto in cambio di qualche prestazione³⁴⁴ ed avendo, per tal motivo, natura commutativa³⁴⁵: il concetto di meritevolezza è, infatti, così ampio da poter «esprimere sia fini interessati che disinteressati»³⁴⁶. Gratuità ed onerosità sono, cioè, caratteristiche estrinseche del negozio di destinazione³⁴⁷ le quali, tuttavia, potranno influire sulla conclusione del contratto: quando l'atto di destinazione è a titolo gratuito la fattispecie viene ricondotta all'art. 1333 c.c., ovvero allo schema dell'obbligazione a carico del solo conferente³⁴⁸, nonostante il requisito della forma pubblica (l'atto pubblico è infatti da considerarsi necessario e sufficiente a soddisfare il requisito formale richiesto dal 1333)³⁴⁹.

Merita poi un accenno quell'opinione dottrinale (sebbene non l'unica sul tema³⁵⁰)³⁵¹ che vorrebbe l'atto di destinazione avente natura ora unilaterale ora bilaterale, a seconda che esso comporti o meno il trasferimento del bene³⁵². Se, infatti, l'effetto traslativo può accompagnarsi all'effetto di

sono effetti negoziali esclusivi della sola destinazione, derivando essi dall'iscrizione ad efficacia costitutiva (come nell'iscrizione ipotecaria); l'Autore non disconosce la natura negoziale dell'atto di destinazione, bensì ravvisa che esso richiede in via necessitata il compimento di un meccanismo procedimentale al fine del prodursi degli effetti previsti (riconosce natura negoziale alla dichiarazione di concessione di ipoteca cfr. Cass. 28 settembre 1991, n. 10161).

³⁴³ L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, op. cit., p. 234; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, pp. 292 e 294 nota 1, per il quale l'atto di destinazione può essere sia a titolo gratuito che oneroso poiché facente parte di quelli c.d. indifferenti o incolori. Sul 2645-ter, cfr. G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 134.

³⁴⁴ Anche G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 334, non esclude la possibile corrispettività dell'atto di destinazione.

³⁴⁵ G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, in *La proprietà e il possesso, Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. II, *Successioni, donazioni, beni*, Milano, 2009, p. 396; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, in *Studium iuris*, 2008, p. 1060: «è astrattamente configurabile sia la natura di atto a titolo oneroso che quella di atto gratuito».

³⁴⁶ G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 146.

³⁴⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 165. Sulla contrapposizione tra negozio di destinazione e quello di attribuzione, cfr. già M. SPINELLI, *Il negozio di destinazione alla liquidazione*, op. cit., p. 69.

³⁴⁸ G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 335, che ammette l'astratta ammissibilità anche del negozio unilaterale potendo il vincolo di destinazione andare a beneficio anche di una collettività indeterminata di persone.

³⁴⁹ V. MARICONDA, *Il pagamento traslativo*, in *Contr. e impr.*, 1988, p. 767; ID., *Articolo 1333 c.c. e trasferimenti immobiliari*, in *Corr. giur.*, 1988, p. 144; R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da F. Vassalli, Torino, 1975, p. 48, che ammette l'applicabilità del 1333 anche ai contratti formali (e non a quelli ad effetti reali) tra i quali, anche, l'art. 2645-ter (contratto appunto formale ma non, in sé, ad effetti reali). In giurisprudenza Cass. 21 dicembre 1987, n. 9500, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1237.

³⁵⁰ Approfondisce M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 160-163.

³⁵¹ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 11; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 165; M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, op. cit., p. 469; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 980; A. ALESSANDRINI CALISTI, *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, op. cit., p. 542; M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 60; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007, p. 343.

³⁵² Si distingue, invece, la posizione di M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 127, il quale, pur sostenendo la natura unilaterale del negozio di destinazione, la struttura bilaterale del medesimo potrebbe derivare dall'accordo gestorio

destinazione (così come quest'ultimo, in realtà, può anche prescindere dal primo), significa che atto di destinazione e atto traslativo sono entità diverse e reciprocamente autonome: l'atto traslativo, data la sua natura accessoria (e, quindi, eventuale) rispetto a quello di destinazione, non può partecipare alla natura di questo.

«Or dunque, il predicare la possibile struttura (anche) bilaterale sulla base della considerazione che con l'atto di destinazione può anche determinarsi una attribuzione strumentale del bene per l'attuazione della destinazione³⁵³, significa attribuire una caratteristica strutturale all'atto sulla base di un effetto del tutto eventuale e non essenziale; operazione non divisibile, perché la fattispecie non può cambiare natura a seconda che vi sia o meno un ulteriore effetto, del tutto potenziale, non intrinsecamente presupposto dall'ipotesi tipizzata dal legislatore»³⁵⁴.

È da ritenersi che l'atto di destinazione abbia struttura contrattuale³⁵⁵ in quanto si instaurerebbe un contratto tra il conferente ed il beneficiario³⁵⁶. Il beneficiario, che deve sempre essere presente, acquista infatti un diritto di credito verso il conferente³⁵⁷ (nello specifico un diritto personale di godimento)³⁵⁸; si considerino inoltre gli eventuali risvolti negativi che possono investire la figura del beneficiario come, a titolo esemplificativo, la qualità di legittimato passivo in relazione ad eventuali azioni revocatorie da parte dei creditori del conferente³⁵⁹.

Non inficerebbe poi la tesi contrattualistica l'obiezione³⁶⁰ che sostiene la difficile individuazione della controparte contrattuale, non soddisfatta dalla figura del beneficiario, poiché quest'ultimo deve comunque essere sempre un soggetto determinato³⁶¹.

tra conferente e soggetto attuatore. Segue questa impostazione anche S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, op. cit., p. 1301, che ritiene indifferente l'impostazione unilaterale o bilaterale (quest'ultima, in particolare, a seconda dell'esistenza o meno di un contratto fra destinante e gestore).

³⁵³ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., *ibidem*.

³⁵⁴ Testualmente M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 159-160, il quale precisa come ciò non equivalga, comunque, alla negazione della natura bilaterale dell'atto di destinazione, bensì che il motivo per sostenere tale natura non può risiedere nel fatto che all'atto di destinazione può accompagnarsi anche un effetto traslativo.

³⁵⁵ «L'uso del termine atto in luogo di contratto non sembra essere il risultato di una mediata scelta di posizione» (F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 173).

³⁵⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 164.

³⁵⁷ Tale impostazione è adottata dalla dottrina maggioritaria: G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 188; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 180; P. MANES, *La norma sulla trascrizione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 628; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1734; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, op. cit., p. 114.

³⁵⁸ M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vita not.*, 2007, p. 411.

³⁵⁹ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1242 (nonostante l'autore sostenga la natura unilaterale dell'atto).

³⁶⁰ *Ibidem*.

³⁶¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*. Sul punto si è tuttavia osservato che il requisito necessario del beneficiario determinato comporterebbe «un singolare restringimento delle ipotesi in cui è possibile stabilire la destinazione di una cosa, le quali verrebbero limitate alle situazioni nelle quali è identificabile una cerchia di beneficiari

La struttura contrattuale consentirebbe di ritenere rispettato il principio di causalità (più che il generale principio dell'intangibilità della sfera giuridica del terzo creditore)³⁶²: il fatto che la destinazione, a seguito dell'effetto di separazione patrimoniale, possa incidere negativamente sulle posizioni dei terzi creditori e, in particolare, sull'effettività delle loro azioni esecutive³⁶³, non può ricevere protezione per via del consenso da parte del beneficiario della destinazione³⁶⁴.

Con l'accordo che si instaura tra conferente e beneficiario, invece, si palesa l'effettiva ricorrenza dell'interesse perseguito³⁶⁵ (pur facendo salvo il successivo sindacato di meritevolezza³⁶⁶).

La struttura contrattuale, quindi, viene richiamata dal rapporto patrimoniale che viene posto in essere fra il proprietario gravato ed il beneficiario della destinazione³⁶⁷; e risulta ulteriormente rafforzata dal rinvio effettuato, ad opera dello stesso art. 2645-ter c.c., all'art. 1322 c.c.³⁶⁸.

Sul punto un recente intervento del giudice di legittimità³⁶⁹ ha affermato che l'atto di semplice destinazione di un bene (senza, cioè il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., costituisce un negozio unilaterale (che non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti), bastando la sola dichiarazione di volontà del disponente, e a titolo gratuito (salvo non emerga una diversa volontà delle parti)³⁷⁰.

Passando alla trattazione degli elementi dell'atto di destinazione e, in particolare, della causa destinataria va rammentato come la disposizione, intesa quale «distacco dal compendio delle cose che appartengono per porre esse altrove»³⁷¹, può realizzarsi tramite le sue due varianti: l'attribuzione (cioè l'assegnazione ad altri di un vantaggio di natura personale o reale) e la destinazione (cioè la

della destinazione» (E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., *ibidem*).

³⁶² Del beneficiario sì, ma non dei terzi creditori. Cfr. C. DIONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, p. 357; L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore di terzi*, Milano, 1970, p. 75.

³⁶³ F. GAZZONI, *Osservazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 222.

³⁶⁴ G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 508, nota 70.

³⁶⁵ Similmente a quanto si verifica nella donazione obbligatoria; cfr. A. DI MAJO, voce *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1988, p. 13, per il quale l'accettazione del beneficiario «attesta l'effettiva e concreta ricorrenza dell'interesse, salvo ovviamente il sindacato di meritevolezza [...]».

³⁶⁶ F. GAZZONI, *Osservazioni*, op. cit., p. 223.

³⁶⁷ G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 335.

³⁶⁸ Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale Reggio Emilia, 26 marzo 2007; in dottrina è invece M.C. DI PROFIO, *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007, p. 3190, ad evidenziare come la tesi contrattualistica sia rafforzata da detto rinvio.

³⁶⁹ Cass. III, n. 3697/2020.

³⁷⁰ Anche qualora, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia, a sua volta, destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri, cosicché emergano diversi negozi di destinazione che in via solo occasionale risultano accomunati in uno stesso atto pubblico notarile. Secondo la dottrina (R. TRIOLA, *Della tutela dei diritti*, in *La trascrizione*, Torino, 2012, p. 192), inoltre, il contratto contenente il divieto di alienazione ex art. 1379, quale negozio tipico, non sarebbe trascrivibile in riferimento all'articolo in commento laddove non vi sia collegamento con il vincolo di destinazione.

³⁷¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 167.

finalizzazione ad uno scopo), dove la seconda prescinde e non implica necessariamente la prima³⁷². Ebbene tutto ciò non varrebbe per l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. poiché esso produce, direttamente in capo al beneficiario, una vera e propria attribuzione: un diritto personale di credito³⁷³. L'interrogativo della dottrina sulla destinazione e se questa implichi o meno un effetto attributivo inerisce, in realtà, alla possibilità che la destinazione possa implicare o meno un effetto traslativo: il trasferimento del diritto di proprietà ad un soggetto diverso dal conferente. L'atto di destinazione non conosce il concetto di alienazione³⁷⁴ ma, piuttosto, quello di limitazione della proprietà³⁷⁵; «l'effetto immediato e diretto che l'atto di destinazione produce è quello di far sorgere un vincolo (temporaneo) al libero esercizio del diritto di uno o più beni³⁷⁶»³⁷⁷: è infatti opinione prevalente che l'effetto traslativo/attributivo risulti essere del tutto eventuale³⁷⁸. È al riguardo opportuno rammentare la distinzione, mutuata dal negozio fiduciario³⁷⁹, tra destinazione dinamica e destinazione statica³⁸⁰: dinamica quando «all'effetto di destinazione si accompagna, funzionalmente collegato, l'effetto traslativo di un diritto della sfera giuridica del soggetto destinante

³⁷² P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 122.

³⁷³ Come riconosciuto anche da G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, op. cit., p. 82, che afferma come «il peculiare atteggiarsi del vincolo di destinazione [omissis] determina un effetto attributivo in senso proprio ancorché strumentale rispetto al fine perseguito dal conferente»; dove l'effetto attributivo deriva dalla posizione soggettiva che si delinea in capo al beneficiario.

³⁷⁴ M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 209: «l'atto negoziale di destinazione [...] di regola non è attributivo»; dove per attributivo si intende, come già detto, “traslativo”.

³⁷⁵ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1240.

³⁷⁶ G. DORIA, *Il patrimonio “finalizzato”*, op. cit., p. 507.

³⁷⁷ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 169.

³⁷⁸ M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del «conferente»*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 90; G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit.; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 62; G. DORIA, *Il patrimonio “finalizzato”*, op. cit., p. 507; A. FUSARO, *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 35; M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. del not.*, 2009, p. 1259; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 166 e 174; M. LUPOI, *Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, op. cit., p. 469; M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 392; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr./Europa*, 2007, p. 400; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 122; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 165; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1240; G. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 262; P. TROIANO, *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, op. cit., p. 161.

³⁷⁹ N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, op. cit., p. 153.

³⁸⁰ R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 301; ID., *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 1723 e 1740; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, op. cit., p. 1303, nota 76. Già L.V. MOSCARINI, *I negozi a favore di terzi*, op. cit., p. 24 distingueva tra negozi di destinazione “puri”, che davano luogo alla costituzione su beni di vincoli senza determinarne il trasferimento, e negozi destinatori con effetto attributivo.

a quella del destinatario dell'attribuzione»³⁸¹; statica, invece, quando «l'effetto di destinazione si produce in relazione ad un diritto già appartenente al soggetto autore della destinazione»³⁸².

Peraltro, «sia nella versione statica che nella versione dinamica della destinazione sussiste sempre un soggetto che svolge il ruolo di gestore del bene in conformità delle finalità della destinazione»³⁸³.

In merito si può anche rievocare, a fini puramente comparativi, la figura del fondo patrimoniale e di tre correlate possibilità: 1) il terzo trasferisce la proprietà dei beni ai coniugi per la costituzione del fondo patrimoniale; 2) il terzo costituisce i beni in fondo patrimoniale a vantaggio dei coniugi e della famiglia, ma mantiene la proprietà in capo ad essi; 3) il fondo patrimoniale viene costituito dai coniugi che risultano essere già proprietari dei beni che ne fanno parte. Ad ogni modo, a prescindere da quale ipotesi si tratta, la gestione dei beni in funzione della destinazione è in capo ai coniugi stessi³⁸⁴.

Analogamente avviene nel vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*; mentre, tuttavia, il fondo patrimoniale conosce una costante coincidenza tra beneficiari del vincolo (coniugi e famiglia in generale) e gestori (coniugi), tale coincidenza può mancare nella fattispecie *ex art. 2645-ter c.c.*, dove il rapporto può essere, oltre che bilaterale, anche trilaterale dato che gestore può essere anche un soggetto terzo diverso, quindi, dal disponente e dal beneficiario³⁸⁵. In generale, comunque, non può difettare un'attività di gestione poiché imprescindibile per la realizzazione del fine destinatorio³⁸⁶.

La questione ora da dirimere è se l'atto di destinazione possa effettivamente conoscere vicende circolatorie volte a trasferire il bene dal disponente ad un soggetto diverso (c.d. destinazione dinamica), cioè se la destinazione sia, di per sé, causa giustificativa sufficiente per il trasferimento patrimoniale³⁸⁷. A dare risposta positiva in tal senso vi sarebbe la possibilità, anche per il conferente, di agire al fine di realizzare la destinazione implicando, così, l'esistenza di una destinazione dinamica. «L'espressa previsione della legittimazione ad agire del disponente implica che la posizione dominicale sui beni vincolati possa competere a un soggetto diverso da quello che ha imposto il

³⁸¹ R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1740; sebbene a p. 1724, nota 21, lo stesso Autore sostiene che per destinazione dinamica «si deve intendere la fattispecie nella quale l'obbligo di gestire il bene destinato onde realizzare lo scopo prefissato si accompagna al trasferimento del bene dal disponente ad altro soggetto» alludendo qui all'effetto gestorio, quale effetto destinatorio, cui quello traslativo dovrebbe accompagnarsi.

³⁸² *Ibidem*; e ancora, a p. 1724, nota 20, si riferisce al rapporto gestorio affermando che per destinazione statica «s'intende l'ipotesi in cui il disponente individui sé stesso quale soggetto deputato a gestire il bene onde realizzare le finalità della destinazione».

³⁸³ R. QUADRI, *L'attribuzione in funzione di destinazione*, in *Atti di destinazione e trust*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 316.

³⁸⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 170.

³⁸⁵ Da considerarsi imprescindibile è l'elemento *gestione* non il gestore soggetto terzo, poiché la gestione può essere affidata anche al disponente del bene e non necessariamente al soggetto terzo.

³⁸⁶ R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1724.

³⁸⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 171-172. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che all'atto di destinazione ben possa accompagnarsi una vicenda traslativa tipizzata (compravendita, donazione, ecc.), dando vita a due negozi rispettivamente autonomi ma collegati unilateralmente o bilateralmente.

vincolo e durante la vita di questi»³⁸⁸: sebbene, cioè, l'atto di destinazione non sia necessariamente traslativo, tale possibilità è prevista in modo implicito dalla norma stessa³⁸⁹.

Appurato, quindi, l'inserimento della destinazione in un contesto circolatorio³⁹⁰, si tratta ora piuttosto di verificare se l'atto di destinazione possa, in quanto tale, produrre effetti traslativi: cioè, se la causa destinataria risulti idonea e sufficiente, di per sé, per la produzione di effetti traslativi³⁹¹. Indubbiamente alla vicenda destinataria può accompagnarsi quella circolatoria, prima o dopo l'apposizione del vincolo: quando il disponente trasferisce al terzo attuatore il bene già vincolato (l'apposizione del vincolo è quindi antecedente al trasferimento) all'atto di destinazione si affiancherà un atto traslativo tipico (come la compravendita, la donazione, ecc...); quando, invece, a vincolare il bene è il soggetto stesso al quale il bene viene trasferito (l'apposizione del vincolo è quindi postuma al trasferimento) quest'ultimo assume la qualifica di conferente e l'alienante quella di gestore³⁹².

Vi possono essere ipotesi che richiedono, affinché l'interesse destinataria del disponente possa realizzarsi, anche un trasferimento in ottica strumentale all'attuazione della destinazione.

Ecco allora che il trasferimento può trovare la propria causa, sufficiente ed autonoma, nella destinazione stessa³⁹³, quando il nesso strumentale tra trasferimento e interesse alla destinazione risulta essere rilevante³⁹⁴: accertato tale nesso strumentale tra destinazione e trasferimento e, accertata, altresì, l'esistenza di interessi meritevoli di tutela *ex art. 1322 co. 2 c.c.*, il giudizio di meritevolezza risulterà essere idoneo a trovare giustificazione anche all'effetto traslativo³⁹⁵.

³⁸⁸ Così M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, op. cit., p. 470; cui *adde*, M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 121; M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 31; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, op. cit., p. 1303, ravvisa come l'azione riconosciuta al conferente non significa che questo, anche se gestore, possa agire per realizzare il fine di destinazione contro chiunque tenti di impedirlo, cioè a tutela della propria sfera giuridica. Non sostenibile, invece, la tesi di G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 402, secondo cui l'azione del soggetto costituente rappresenterebbe un'*actio mandati* del costituente stesso contro il mandatario avente il compito di attuare lo scopo, ma affermando, altresì, l'autonomia e l'eventualità del contratto di gestione (p. 402, nota 135); l'*actio mandati* è, infatti, un'azione intrinseca al negozio di destinazione ed indipendente da un, del tutto eventuale, rapporto esterno (il contratto di mandato, accessorio all'atto di destinazione).

³⁸⁹ G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II, p. 404, secondo cui l'azione del conferente non impone di «ricostruire l'atto di destinazione come negozio essenzialmente traslativo».

³⁹⁰ Analogamente a quanto avviene in «una donazione modale o remuneratoria o di una vendita con destinazione a favore di un terzo, titolare dell'interesse perseguito» (F. GAZZONI, *Osservazioni*, op. cit., p. 224).

³⁹¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 173-174.

³⁹² F. GAZZONI, *Osservazioni*, op. cit., p. 224, nega autonoma rilevanza alla causa destinataria, riconducendo l'ipotesi della destinazione dinamica/circolatoria alle ipotesi di donazione modale o remuneratoria.

³⁹³ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, op. cit., p. 181.

³⁹⁴ Come sottolineato da U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1098, nota 98: «Il nesso è reso evidente anche soltanto, per esempio, dalla durata del vincolo e dall'età del disponente; dalla complessità dell'attività richiesta all'attributario e dalle limitate capacità di gestione del disponente; dalla necessaria acquisizione della situazione soggettiva al patrimonio dell'attributario - ancorchè in massa separata - affinché lo scopo possa essere concretamente perseguito nel modo più efficace, e così via».

³⁹⁵ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1098.

Nell'atto di destinazione, quindi, quando il bene viene funzionalmente trasferito ad un soggetto gestore per l'attuazione della stessa destinazione, si avrà un'attribuzione patrimoniale strumentale rispetto a quello che è lo scopo perseguito dalle parti³⁹⁶: «il trasferimento, insomma, viene ad assurgere quale coelemento essenziale alla realizzazione dello scopo destinatorio³⁹⁷»³⁹⁸.

In conclusione, la causa destinataria risulta sufficiente per la produzione di un effetto reale tipico (quello traslativo) e a costituire titolo idoneo ai fini della circolazione strumentale del bene³⁹⁹; il trasferimento del bene non è fine a stesso (cioè per il solo fatto di essere compiuto prescindendo dalla causa negoziale), bensì avviene per la realizzazione dello scopo meritevole di tutela e, pertanto, non si dà luogo al negozio traslativo astratto (come temuto da parte della giurisprudenza)⁴⁰⁰.

Per quanto riguarda, invece, il negozio traslativo atipico⁴⁰¹ esso trova il suo fondamento e la sua legittimazione proprio nell'art. 2645-ter: è il dato positivo, quindi, a riconoscere la sufficienza della causa destinataria per giustificare l'attribuzione traslativa, a prescindere dalle fattispecie di scambio⁴⁰² o donative⁴⁰³. Ed è sempre la disposizione in commento a tipizzare gli effetti (separazione patrimoniale, opponibilità del vincolo, eventuale effetto traslativo strumentale alla destinazione)⁴⁰⁴; così come la causa, in sé non atipica bensì tipizzata come causa destinataria, potendosi con l'atto di

³⁹⁶ È il caso del mandato ad alienare, avente efficacia dispositiva strumentale alla realizzazione dello scopo perseguito dalle parti: il trasferimento del diritto in capo al terzo (L. CARRARO, *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947, pp. 67 e ss.; A. LUMINOSO, *Mandato. Commissione. Spedizione*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, p. 241; P.G. JAEGER, *Sull'intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1979, p. 202; M. ZACCHEO, *Gestione fiduciaria e disposizione del diritto*, Milano, 1991, p. 203; G. PALERMO, *Autonomia negoziale e fiducia (Breve saggio sulla libertà dalle forme)*, in *Riv. giur. sarda*, 1999, p. 577).

³⁹⁷ Cfr., ante art. 2645-ter, G. PALERMO, *Autonomia negoziale e fiducia (Breve saggio sulla libertà dalle forme)*, op. cit., p. 571.

³⁹⁸ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 175-176.

³⁹⁹ G. VETTORI, *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obblig. e contr.*, 2006, p. 779.

⁴⁰⁰ Tribunale di Trieste 7 aprile 2006, cit., che, pur parlando espressamente di negozio traslativo atipico, pare riferirsi invece a quello astratto. E ancora «la configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da causa lecita, trova fondamento nello stesso principio dell'autonomia contrattuale posto dall'art. 1322, secondo comma, c.c.» (Cass. 9 ottobre 1991, n. 10612, in *Riv. del not.*, 1991, p. 1412 e in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2895, con nota di F. GAZZONI).

⁴⁰¹ Come già riconosciuto da precedente dottrina: U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, op. cit.; ID., *Causa del negozio di destinazione e neutralità dell'effetto traslativo*, in *Destinazione di beni allo scopo*, op. cit., p. 265; G. PALERMO, *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I, p. 147; ID., *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, op. cit., p. 407; ID., *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo*, op. cit., p. 255; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 285.

⁴⁰² È estranea anche una funzione tipica di scambio poiché il trasferimento è strettamente funzionale alla realizzazione dello scopo e, pertanto, «il diritto acquistato diventa strumentale all'attuazione del fine concordemente indicato» (U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, op. cit., p. 88).

⁴⁰³ U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, op. cit., p. 58: «nel caso del negozio a causa destinataria in realtà non si vuole donare, e quindi essenzialmente arricchire il destinatario dell'attribuzione, ma ci si vuole servire della sua cooperazione per l'attuazione dello scopo di destinazione» (p. 56); e ancora «nel caso del negozio di destinazione il disponente non si propone di arricchire il beneficiario ma di creare un patrimonio di destinazione per la realizzazione dello scopo avuto di mira» (p. 56, nota 147). Tali affermazioni vanno però lette ante art. 2645-ter c.c., quindi il riferimento alla mancanza di volontà di arricchimento del beneficiario va riferita, nell'odierna ottica dell'art. 2645-ter c.c., al gestore - soggetto terzo - poiché può esserci un intento liberale a favore del beneficiario, in senso stretto, dell'atto di destinazione.

⁴⁰⁴ G. PALERMO, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, op. cit., p. 247.

destinazione perseguire gli interessi più disparati purché rilevanti per la norma, cioè meritevoli di tutela: tale indeterminatezza degli interessi si rispecchia, infatti, anche sulla causa⁴⁰⁵.

L'atto traslativo in funzione destinataria non pare poi, come sostenuto da isolata opinione⁴⁰⁶, potersi far rientrare tra le c.d. prestazioni isolate, dove solo in presenza della causa destinataria, esterna all'atto in sé, si giustifica l'effetto traslativo: il quale sarà, quindi, nullo in assenza della suddetta. Tuttavia, se l'effetto traslativo trova il proprio completamento e la propria giustificazione nella destinazione, tale causa non può essere esterna all'atto di trasferimento poiché, nel caso di destinazione dinamica, la costituzione del vincolo di destinazione ed il trasferimento del diritto costituiscono un'operazione giuridica necessariamente unitaria ed inscindibile: la causa destinataria, pertanto, non può porsi come esterna al trasferimento, bensì come causa dello stesso.

La dottrina controverte sul fatto se i beneficiari della destinazione vincolata siano destinatari anche di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali⁴⁰⁷. In senso contrario, invece, la giurisprudenza di merito secondo la quale non è possibile la destinazione unilaterale di segregazione di un bene, trattandosi di norma eccezionale rispetto alla tutela del ceto creditorio⁴⁰⁸. Ne consegue che la norma andrebbe interpretata come ipotesi eccezionale rispetto alla garanzia generale di cui all'art. 2740 e, pertanto, limitata alle sole segregazioni traslative (con esclusione degli atti di destinazione unilaterali)⁴⁰⁹. Riassuntivamente, sul punto, si può quindi concludere che «nel caso dell'atto di destinazione, non sussiste, in sé e per sé, né la funzione di scambio né quella liberale, ma, appunto, quella di destinazione allo scopo, che può ben costituire pure il completamento per realizzare anche l'effetto traslativo. Si tratta, insomma, di un trasferimento strumentale alla realizzazione di un assetto negoziale complesso, consistente nel perseguimento di interessi meritevoli di tutela»⁴¹⁰.

Entrando nel merito dei soggetti questi risultano essere: conferente, beneficiario e gestore.

Lo schema negoziale prevede, quindi, un disponente, uno o più beneficiari, un bene o una pluralità di beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione (che si costituisce in una finalità determinata) con durata non eccedente i 90 anni e, in via ipotetica, un fiduciario: cioè quel soggetto cui viene demandata, anche in seguito alla morte del disponente, la realizzazione della finalità che giustifica la separazione del patrimonio rispetto al suo titolare e limitatamente allo scopo perseguito.

⁴⁰⁵ E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 835, che ritiene la destinazione allo scopo quale nuova causa idonea alla separazione patrimoniale del bene e all'effetto traslativo.

⁴⁰⁶ *Ibidem*; cfr., E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000.

⁴⁰⁷ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., pp. 121 e ss.; G. DORIA, *Relazione introduttiva a: Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, in *Atti del convegno*, Roma, 28 settembre 2006.

⁴⁰⁸ Tribunale Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014; ugualmente contrario il Tribunale S. Maria Capua Vetere, sentenza 28 novembre 2013, in un caso di vincolo di auto-destinazione unilaterale trascritto anteriormente al pignoramento, secondo il quale per l'attuazione della finalità, presidiate dal vincolo di destinazione impresso sui beni anche dopo la morte del conferente, i terzi legittimati ad agire non possono che essere titolari di un diritto che è stato loro trasferito.

⁴⁰⁹ Di diverso avviso Cass. n. 3735/2015.

⁴¹⁰ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 178.

Quindi il fine di destinazione potrebbe anche essere quello di consentire il semplice godimento dei beni, vincolati da parte di uno o più beneficiari, anche attraverso un fiduciario che li amministri⁴¹¹. Partendo dal conferente bisogna fin da subito evidenziare come l'utilizzo di tale termine, in realtà, risulti essere improprio⁴¹², poiché, di per sé, l'atto di destinazione non comporta mai anche un atto di trasferimento ad un altro soggetto o la creazione di un nuovo soggetto di diritto⁴¹³.

La stessa giurisprudenza parla di "conferimento" e "beni conferiti", in relazione al fondo patrimoniale⁴¹⁴, ma riferendosi a determinati beni che vengono sottoposti al vincolo: «l'impiego dei termini in discorso non tradisce necessariamente l'intento di richiamare una vicenda traslativa di diritti, ben potendo riferirsi anche alla sola intenzione di denotare la costituzione di un vincolo»⁴¹⁵.

Il titolare della piena proprietà (ad esclusione del titolare di diritti reali limitati) sarebbe il soggetto legittimato a porre in essere la destinazione⁴¹⁶; infatti, il vincolo di destinazione andrebbe ad incidere sul diritto di proprietà (conformando tra loro la struttura del diritto e lo scopo al quale si destina il bene⁴¹⁷) e costituendo presupposto di legittimazione per il porre in essere il negozio di destinazione stesso, con l'ulteriore conseguenza che «se il destinante non è proprietario dell'immobile o del bene mobile registrato, l'atto di destinazione sarà privo di effetti, inefficace»⁴¹⁸.

Nulla esclude, inoltre, che il disponente possa essere anche il titolare di un diritto reale limitato e che questi possa destinare ad un soggetto diverso le utilità ricavabili dal bene, pur nel rispetto dei limiti del suo diritto e dei diritti altrui sullo stesso bene⁴¹⁹ (che potrebbero risultare incompatibili con tale attività): il vincolo, cioè, non deve incidere oltre il diritto del quale è titolare il "conferente".

⁴¹¹ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter*, op. cit.

⁴¹² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 166.

⁴¹³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 179.

⁴¹⁴ Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; Cass. 23 settembre 2004, n. 19131; Cass. 2 settembre 1996, n. 8013; Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 29 novembre 2000, n. 15297: «La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni conferiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti si assicuri il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi».

⁴¹⁵ G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 401.

⁴¹⁶ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1240; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., *ibidem*.

⁴¹⁷ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1094; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 508, n. 71, che parla di «immediata funzionalizzazione deontica [...] all'esercizio dei diritti appartenenti al disponente sui beni facenti parte della massa».

⁴¹⁸ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., *ibidem*.

⁴¹⁹ Cfr. già M. CONFORTINI, *Vincoli di destinazione*, op. cit., p. 884 «può certo dirsi che il potere di compiere atti di destinazione del bene non è esclusivo del titolare del diritto di proprietà, che un vincolo è ipotizzabile anche con riguardo a soggetti non proprietari e può riguardare anche beni non in proprietà»; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 401, che parla di conferente titolare di un diritto reale sul bene da vincolare; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 165; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 62; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 23, il quale precisa che «il disponente potrà destinare al beneficiario l'immobile ipotecato, e potrà far conseguire a lui le utilità che esso può dare. Ma non potrà certo evitare che esso sia assoggettato ad esecuzione dal creditore ipotecario». Va invece fermamente esclusa la possibilità di effettuare destinazioni su beni altrui.

Conferente, infine, può essere sia una persona fisica che giuridica (compresa, anche, una società)⁴²⁰.

Venendo alla figura del beneficiario, nonostante l'indicazione generica dei soggetti richiamati dalla norma (disabili, pubbliche amministrazioni, enti o persone fisiche) la quale si rivolge, però, ai soggetti cui gli interessi meritevoli di tutela devono essere riferibili⁴²¹ e non, invece, ai soggetti beneficiari in senso stretto, questi devono risultare essere soggetti necessariamente determinati⁴²².

Si pensi al beneficiario persona fisica nel cui diretto ed immediato interesse viene posto il vincolo di destinazione: egli dev'essere un soggetto determinato poiché la durata del vincolo è direttamente parametrata alla vita di questo; ma anche in presenza di beneficiari astrattamente indeterminati, per via di interessi di tipo generico-diffuso ai quali si riferisce il vincolo, dovrà comunque esserci un beneficiario diretto e determinato (l'ente esponenziale di quell'interesse diffuso perseguito)⁴²³.

Le categorie indicate dalla legge (persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, altri enti o persone fisiche) non sono i beneficiari della destinazione in senso stretto⁴²⁴, bensì soggetti cui sono riferibili interessi per la cui realizzazione il vincolo di destinazione viene apposto; da ciò ne discende

⁴²⁰ Anche una società può porre in essere atti di destinazione, tanto gratuiti quanto onerosi, purché non a titolo di donazione; anche se la mancanza di corrispettivo non fa automaticamente rientrare la fattispecie nella categoria delle donazioni poiché esistono, comunque, atti volti al soddisfacimento di un proprio interesse economico, ancorché mediato ed indiretto (Cass. 14 settembre 1976, n. 3150); la società, quindi, può compiere atti gratuiti atipici (cfr. A. CHECCHINI, *Regolamento contrattuale e interessi delle parti (intorno alla nozione di causa)*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 246; G. MANZINI, *Il contratto gratuito atipico*, in *Contr. e impr.*, 1986, p. 925). Più in generale cfr., *amplius*, A. CHECCHINI, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, p. 254; ID., *Liberalità (atti di)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990.

⁴²¹ «La legge attribuisce a qualsiasi interessato la facoltà di agire per la realizzazione della destinazione», così che «in quanto si stabilisce che la destinazione favorisce una generalità di interessati, nello stesso tempo si esclude che soggetti diversi dal destinante possano essere parti dell'atto di destinazione» (così E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1241).

⁴²² Deve invece essere quantomeno determinabile per M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 399; M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 31; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 188; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 178: «il beneficiario può essere determinato dal conferente in un secondo momento ovvero la determinazione potrebbe essere rimessa anche ad un terzo». Nel momento, però, che si attribuisce struttura contrattuale all'atto di destinazione (conferente beneficiario), tale fattispecie sarà destinata a rimanere incompiuta in caso di mancata indicazione del beneficiario. Non ritengono, invece, necessaria alcuna determinatezza G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 402; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1251; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 249. Tuttavia, tale tesi che ammette l'indeterminatezza del soggetto beneficiario si fonda sul termine "riferibili" sovrapponendo, così, piano soggettivo (i beneficiari) e piano oggettivo (gli interessi meritevoli di tutela): una cosa è l'interesse personale del soggetto beneficiario della destinazione e altra cosa è l'interesse meritevole di tutela che giustifica causalmente la destinazione.

⁴²³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 162 e 182, che rimarca la necessaria determinatezza del beneficiario sulla base di un elemento testuale dello stesso art. 2645-ter: «si tratta della durata del vincolo che, appunto, non può eccedere la durata della vita della persona beneficiaria, con ciò presupponendosi, evidentemente, la sua determinatezza». Mentre il limite dei 90 anni è riferibile alle persone giuridiche beneficiarie, termine da considerarsi alternativo a quello previsto per le persone fisiche (F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 175).

⁴²⁴ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1251 sostiene che «quando la legge parla di beneficiari *persone fisiche*, consegue necessariamente che le persone fisiche possono essere considerate come componenti un *insieme*» (corsivo dell'Autore); sebbene la legge non parli di beneficiari persone fisiche, bensì di interessi riferibili a certe categorie di soggetti.

che tali interessi possono riguardare una categoria più ampia di quella dei beneficiari⁴²⁵: quei soggetti, cioè, che possono ricevere un vantaggio anche indiretto dalla destinazione o avere un interesse solo morale alla sua realizzazione. L'indicazione "in crescendo" della categoria di persone cui gli interessi meritevoli devono riferirsi non riguarda tanto l'aspetto soggettivo del vincolo, quanto quello oggettivo⁴²⁶, e ha la finalità di meglio specificare gli scopi destinatori perseguiti: «è il tipo di interessi perseguibili che fa sì che essi ridondino oltre la persona del beneficiario diretto, per coinvolgere così potenzialmente anche altri soggetti (solo) "interessati"»⁴²⁷.

Il beneficiario della destinazione, si ribadisce, deve essere un soggetto determinato⁴²⁸ poiché «la destinazione regolata dalla novella consiste di una segregazione strumentale ad un'obbligazione; ma non può esserci obbligazione senza soggetti determinati»⁴²⁹; escludendo la possibilità di prevedere destinazioni "di scopo" (cioè, quelle dove difettano beneficiari tecnicamente intesi)⁴³⁰.

Si ritiene, infine, che beneficiario possa essere anche un soggetto nascituro pur non ancora concepito, in forza dell'applicazione analogica dall'art. 784 c.c. dettato in tema di donazione⁴³¹.

Il profilo del gestore/fiduciario (non menzionato dalla norma) è da ritenersi come eventuale⁴³² poiché, lungi dal considerarlo come non necessario, non occorre un gestore inteso come soggetto terzo rispetto a disponente e beneficiario. Tuttavia, sempre dal dato normativo, può ricavarsi

⁴²⁵ S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, op. cit., p. 1304.

⁴²⁶ Non pare condivisibile, quindi, inferire da elementi oggettivi che attengono agli scopi perseguibili eventuali caratteristiche relative ai soggetti beneficiari.

⁴²⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 182-183.

⁴²⁸ G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 146; M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. del not.*, 2006, p. 1183; G. LENER, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. e impr.*, 2008, p. 1076; G. PALERMO, *Interesse a costituire il vincolo di destinazione e tutela dei terzi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 292; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 412; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1736; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 161.

⁴²⁹ A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 10.

⁴³⁰ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 31; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 188; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 178; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1736; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 412; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. merito*, suppl. n. 1/2007, p. 49.

⁴³¹ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. *ibidem*; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 10; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 175; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1735; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 402; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, op. cit., p. 495.

⁴³² M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 209; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 125; M. CINQUE, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645-ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*, op. cit., p. 528; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1259; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 45.

l'ammissibilità (e non, appunto, la necessità) del gestore/soggetto terzo⁴³³: dato che il conferente può agire per realizzare lo scopo questi, a tal fine, può avvalersi di un terzo attuatore.

Il vincolo di destinazione incide, quale effetto essenziale, sulla situazione proprietaria⁴³⁴ (in particolare sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene⁴³⁵), modificandola e conformandola in funzione degli scopi destinatori⁴³⁶, come confermato dal dato testuale dello stesso art. 2645-ter: «i beni conferiti [...] possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione»⁴³⁷.

La destinazione determina dei comportamenti doverosi volti a realizzare la stessa⁴³⁸: vi è un obbligo di attivarsi, per realizzare le finalità del vincolo, implicito nel medesimo vincolo *ex* 2645-ter⁴³⁹.

La gestione rappresenta un elemento indefettibile della destinazione⁴⁴⁰, dove il gestore può essere il disponente medesimo qualora non vi sia alcun trasferimento del bene (c.d. destinazione statica)⁴⁴¹.

La gestione può essere affidata anche al beneficiario stesso⁴⁴², senza che vi sia trasferimento del diritto di proprietà che rimane in capo al disponente; poiché l'obbligo (o meglio, in questo caso, l'onere) di

⁴³³ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 31; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., *ibidem*; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 127.

⁴³⁴ E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. del not.*, 2007, p. 373.

⁴³⁵ E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, op. cit., p. 374; S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1521; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1738; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 64: «L'atto di destinazione, operando una predeterminazione dell'interesse e operando con ciò l'oggettivazione della funzione del patrimonio, trasforma di per sé i poteri dispositivi sul patrimonio da liberi in funzionali».

⁴³⁶ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1094; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 143; già M. COSTANZA, *Sul regime di cose "ad uso controllato"*, op. cit., parlava di proprietà conformata dal vincolo di destinazione.

⁴³⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 185.

⁴³⁸ U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, op. cit., p. 1097; F. GAZZONI, *Osservazioni*, op. cit., p. 225.

⁴³⁹ E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, op. cit., p. 375; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 250; L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 148.

⁴⁴⁰ Contrariamente M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 209, sostiene l'eventualità della gestione poiché accessoria all'atto di destinazione e avente fonte autonoma e distinta da quest'ultimo. La gestione del bene a fini destinatori può essere integrata da un contratto di mandato, in relazione ai «profili non coperti dalle limitazioni funzionali derivanti alla situazione soggettiva dal vincolo di destinazione impresso ai beni» e fonte «di impegni che si traducono in obbligazioni accessorie a completamento dei profili effettuali dell'atto» (così U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1101).

⁴⁴¹ M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 122; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 175; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 188; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 45.

⁴⁴² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 188; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 250, il quale afferma la possibilità per il beneficiario che gli venga affidata la gestione «mediante un autonomo contratto di mandato». Contrario a tale tesi L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 148: «il regime generale della gestione richiede alterità soggettiva tra gestore e gerito».

attivarsi per la realizzazione della destinazione grava sul beneficiario della stessa, si configurerà una volontà rinunciativa del diritto in caso di inerzia da parte di quest'ultimo⁴⁴³.

Ci si è chiesti, infine, se beneficiario della destinazione e destinante possano coincidere, cioè se il disponente (nonché unico beneficiario) possa porre in essere la destinazione per soddisfare un suo esclusivo interesse realizzando, così, un fenomeno di "autodestinazione"⁴⁴⁴.

Dal dibattito dottrinale emerso sul tema, tra opinioni positive⁴⁴⁵ ed opinioni negative⁴⁴⁶, si può giungere ad abbracciare una conclusione positiva: il conferente può essere il beneficiario, anche esclusivo, della destinazione⁴⁴⁷.

In conclusione la vaghezza della norma in commento (tanto che presuppone un negozio giuridico di destinazione generale) suggerisce la possibile natura di atto non solo unilaterale, ma anche bilaterale *inter vivos* o *mortis causa* (con il limite della forma richiesta) e con possibili effetti traslativi; il disponente, cioè, può: 1) imprimere da solo una determinata destinazione di scopo assumendo tale responsabilità nei confronti del beneficiario, senza effetti traslativi o costitutivi per la realizzazione del vincolo; 2) segregare i beni e, contemporaneamente o successivamente, trasferire ad un terzo fiduciario i beni stessi affinché costui li amministri per la realizzazione dello scopo⁴⁴⁸.

In entrambi i casi la previsione della norma presenta delle forti affinità con il *trust* in quanto, anche in tal caso, il medesimo soggetto può assumere contemporaneamente la posizione giuridica sia di

⁴⁴³ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁴⁴⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 187-189, che evidenzia come se l'effetto essenziale dell'atto di destinazione è il perseguimento di un certo interesse per mezzo di un vincolo, allora è proprio tale interesse (che la destinazione mira a soddisfare) ad assurgere quale criterio discretivo per la qualifica, o meno, di autoestinzione e non, invece, l'effetto traslativo (del tutto eventuale).

⁴⁴⁵ F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 49; M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 403; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1256; A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1293; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 189.

⁴⁴⁶ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 246; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 136; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1738; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 175; C. PRIORE, *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 188; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, op. cit., p. 162, che esclude l'idoneità di un interesse finalizzato alla mera conservazione dei beni. La principale considerazione a supporto della "tesi negativa" è il rilevamento che l'azione a difesa della destinazione spetta anche allo stesso conferente; ma tale riconoscimento, in realtà, giustifica semmai un'ipotesi di c.d. destinazione dinamica, la quale comporta un trasferimento strumentale del bene ad un terzo attuatore, contro cui, appunto, anche il conferente potrà agire con tale azione prevista a tutela dell'attuazione della destinazione.

⁴⁴⁷ Ciò che non pare ammissibile, a seguito della riconosciuta azione a favore del conferente, è il cumulo di tutte le posizioni soggettive (quella di conferente, di beneficiario e di gestore) risolvendosi, altrimenti, in un «irrelevante rapporto unisoggettivo» (così A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Eseggesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 27, che estende questa valutazione anche all'autodestinazione in quanto tale poiché, la coincidenza conferente-beneficiario, farebbe venir meno la causa della destinazione).

⁴⁴⁸ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter*, op. cit.

soggetto disponente che di *trustee* (si parla, in questo specifico caso, di “*trust* autodichiarato”)⁴⁴⁹. Anche in questo la norma risulta deficitaria in quanto nulla dice sul momento di attuazione del vincolo di destinazione e degli obblighi dell’affidatario, sia durante la vita del vincolo (al fine di realizzare quella data finalità) che dopo la morte del concedente (o nel caso di perdita di capacità da parte di costui), imponendo di conseguenza, per la realizzazione di tali scopi, la costituzione di un negozio fiduciario che consenta di attribuire ad un soggetto terzo i poteri di gestione del bene⁴⁵⁰.

Sulla forma la lettera dell’art. 2645-ter c.c. si riferisce alla possibilità di trascrivere gli atti creativi del vincolo, ai fini dell’opponibilità, limitatamente a quelli rogati in “in forma pubblica” ex 2699 c.c.⁴⁵¹; la dottrina si divide sul tema tra chi la ritiene una forma pubblica richiesta *ad substantiam*⁴⁵² e chi, invece, la ritiene richiesta *ad transcriptionem*⁴⁵³. A sostegno di quest’ultima posizione vi sarebbe, da una parte, la collocazione sistematica della norma nel titolo dedicato alla trascrizione⁴⁵⁴ e, dall’altra, il dato testuale secondo cui gli atti in forma pubblica «possono essere trascritti», da intendersi quindi che, *a contrario*, tutti gli atti in forma diversa non possono esserlo al fine dell’opponibilità del vincolo⁴⁵⁵; questi ultimi sarebbero legittimi ai fini della validità del negozio ma inidonei a quelli della trascrizione: si deduce la necessaria forma pubblica solo per la trascrizione⁴⁵⁶.

⁴⁴⁹ Così come avviene in campo societario con i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis), ovvero come nel caso *sub* 2) dove il disponente (c.d. *settlor* o *grantor*), istituendo il trust, intesta al *trustee* i beni con i relativi poteri gestori e con il dovere di amministrarli in vista dello scopo prefissato.

⁴⁵⁰ Trattasi di un tentativo di dare cittadinanza, nel nostro ordinamento civilistico, al *trust*: la l. n. 364/1989 (ratificante la Convenzione dell’Aja) ha riconosciuto rilievo all’autonomia privata nell’attuazione del *trust*.

⁴⁵¹ Codice civile commentato. Art. 2645-ter, op. cit. Con la conseguenza che vengono escluse le scritture private autenticate o accertata giudizialmente, ammesse invece dall’art. 2657 come titoli trascrivibili.

⁴⁵² G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell’art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 400; S. BARTOLI, *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, op. cit., p. 1300; G.F. CONDO’, *L’articolo 2645-ter del Codice civile*, in *Federnot.*, 2008, p. 97; M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, op. cit., p. 1296; A. FUSARO, *Le posizioni dell’accademia nei primi commenti dell’art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 33; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 336; R. QUADRI, *L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1725; F. GAZZONI, *Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 172; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 413; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 982.

⁴⁵³ M. BIANCA, D’ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L’atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 35; S. D’AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1536; A. DE DONATO, *L’atto di destinazione - Profili applicativi*, op. cit., p. 345; M. MANULI, *L’art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 386; D. MURITANO, *Negozio di destinazione e trust interno*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 267; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 164; G. PETTI, *Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e separazione consensuale dei coniugi*, in *Obblig. e contr.*, 2008, p. 233; A. PICCIOTTO, *Brevi note sull’art. 2645-ter: il trust e l’araba fenice*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1318; C. PRIORE, *Redazione dell’atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, op. cit., p. 187; ID., *Strutturazione e stesura dell’atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 92; L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 147; P. SPADA, in *La trascrizione ecc.*, op. cit., p. 205.

⁴⁵⁴ Anche il Tribunale Reggio Emilia, 26 marzo 2007, cit., in un *obiter dictum*, sostiene che il requisito formale ex 2645-ter è richiesto al solo fine della trascrizione.

⁴⁵⁵ M. MANULI, *L’art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 386.

⁴⁵⁶ Ne consegue che un eventuale difetto di forma non determina la nullità dell’atto perché essa non risulta prescritta *ad substantiam*, ma *ad transcriptionem*. Tuttavia, con la trascrizione non si può sanare la nullità del negozio, atteso che gli effetti d’opponibilità si producono solo se il titolo da trascrivere sia valido.

In questo caso, quindi, la forma è prescritta non ai fini della validità dell'atto, bensì alla più circoscritta opponibilità del vincolo ai terzi ai fini dell'effetto segregativo (sussistente solo in quanto trascritto)⁴⁵⁷.

A ciò si aggiunga poi il consequenziale corollario per cui il vincolo di destinazione avente fonte diversa dall'atto pubblico non sarà opponibile ai terzi poiché non suscettibile di trascrizione⁴⁵⁸.

A tale impostazione si obietta come la norma *de qua* abbia natura sostanziale, disciplinando essa una fattispecie (è norma, cioè, di fattispecie) e non solo un effetto⁴⁵⁹; sono di conseguenza elementi a loro volta sostanziali tutti quelli indicati dalla disposizione, tra cui, quindi, anche la forma⁴⁶⁰.

A ciò si aggiunga che, ritenere il requisito dell'atto redatto in forma pubblica come richiesto ai fini della validità dell'atto di destinazione (forma richiesta, appunto, *ad substantiam*), risulta conforme⁴⁶¹ alla logica del sistema; e, infine, se la forma richiesta dal 2645-ter fosse prescrizione a meri fini trascrittivi questa, alla luce del vigente art. 2657 c.c., risulterebbe del tutto superflua⁴⁶².

Infine, sempre sulla collocazione sistematica della norma e dalle limitazioni di forma, si può ritenere che l'atto di destinazione debba necessariamente essere *inter vivos* e non anche *mortis causa*⁴⁶³.

Oggetto dell'atto di destinazione possono essere solo beni immobili e mobili registrati, accomunati sotto la stessa disciplina⁴⁶⁴. Tale indicazione testuale, tuttavia, ha portato la dottrina maggioritaria ad obiettare sulla mancata previsione dei beni mobili⁴⁶⁵ (per i quali sussista una forma pubblicitaria idonea ad informare i terzi del vincolo di destinazione); i quali potrebbero realizzare lo scopo della

⁴⁵⁷ Codice civile commentato. Art. 2645-ter, op. cit.

⁴⁵⁸ Ma, se così fosse, l'art. 2645-ter avrebbe portata "totalizzante", tale da ricondurre ad esso tutte quelle ipotesi di vincoli di destinazione non altrimenti inquadrabili in altre fattispecie; per cui i requisiti da esso previsti (di durata, meritevolezza degli interessi da perseguire, ecc...) dovrebbero essere in ogni caso rispettati (così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 191).

⁴⁵⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 192.

⁴⁶⁰ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*: «la forma dell'atto pubblico attiene alla forma dell'atto medesimo».

⁴⁶¹ G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art.2645-ter c.c.*, op. cit., p. 86.

⁴⁶² M. IEVA, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, op. cit., *ibidem*.

⁴⁶³ Tesi confortata dal silenzio legislativo circa la possibilità di un atto testamentario di destinazione (del tipo previsto dall'art. 167 per il fondo patrimoniale), unitamente alla discutibile tecnica legislativa che non fa riferimento all'art. 2648 (sulla trascrizione dell'accettazione di eredità e dell'acquisto di legato) collocato nel medesimo stesso titolo. In dottrina (G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 162 ss.) si è ipotizzato come l'effetto segregativo dei beni potrebbe derivare dal testamento redatto in forma pubblica, essendo possibile costituire in tal modo una fondazione destinata ad uno scopo, e anche per testamento olografo, nel qual caso la pubblicità idonea alla trascrizione potrebbe conseguire alla pubblicazione dell'atto *mortis causa* (per approfondimenti dottrinali in tema si veda M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 193-196).

⁴⁶⁴ Con la conseguenza che il vincolo di destinazione deve essere trascritto nei registri immobiliari e non in quelli speciali previsti per i beni mobili, oltre al fatto che il termine di durata di novanta anni male si armonizza con il tipico ed ordinario bene mobile registrato: l'autoveicolo (R. TRIOLA, *Della tutela dei diritti*, op. cit., p. 192).

⁴⁶⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 197-198.

segregazione, ma, in quanto esclusi dalla previsione, non risultano idonei alla pubblicità della trascrizione ai fini dell'inopponibilità⁴⁶⁶: si tratterebbe, cioè, di un'assenza ingiustificata ed antistorica data la loro rilevanza, nell'economia moderna, quale principale fonte di ricchezza⁴⁶⁷.

In particolare, si è sostenuto come qualsiasi bene mobile possa essere oggetto di destinazione, a prescindere dalla forma di pubblicità prevista, purché abbia data certa⁴⁶⁸.

Ma se la separazione patrimoniale è l'elemento essenziale della fattispecie in commento, che si realizza in quanto il vincolo è reso opponibile ai terzi in forza di strumenti pubblicitari idonei; allora nel momento nel quale si ammette una destinazione opponibile anche in riferimento a beni mobili non adeguatamente pubblicizzabili si addossa totalmente a carico dei creditori il rischio della separazione, contrastando così con la *ratio* della norma in esame che, sebbene costituisca un'ipotesi di deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., si propone un equilibramento degli interessi in gioco⁴⁶⁹: l'impossibilità per i creditori di agire esecutivamente sui beni, in forza della separazione patrimoniale, deve essere "contrastata" da una forma di pubblicità adeguata⁴⁷⁰. Di conseguenza, in assenza di una forma di pubblicità idonea, non potrà prodursi alcun effetto di separazione impedendo, altresì, l'utilizzo a monte dell'istituto in questione⁴⁷¹.

⁴⁶⁶ Codice civile commentato. *Art. 2645-ter*, op. cit. Si pensi, quali categorie di ricchezze mobiliari escluse, ai fondi o ai crediti cartolarizzati.

⁴⁶⁷ G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 172-173; C. PRIORE, *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 94; R. FRANCO, *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Notar.*, 2006, p. 319; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 146; M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 37; A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, op. cit., p. 344; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 509, n. 71; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 982; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 1726-1727 e U. STEFANI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 47 n. 128, per i quali sarebbero sottoponibili a vincolo di destinazione, in particolare, i titoli di credito tramite apposito annotamento del vincolo (così come per il fondo patrimoniale).

⁴⁶⁸ G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, op. cit., p. 79.

⁴⁶⁹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 199-200.

⁴⁷⁰ Poiché, a differenza che nel fondo patrimoniale, l'elemento soggettivo risulta irrilevante. Nel fondo patrimoniale, infatti, che il creditore dei coniugi sia a conoscenza del fatto che il debito è stato contratto per scopi inerenti/estranei ai bisogni della famiglia è un fattore rilevante: 1) per i debiti contratti per esigenze familiari l'esecuzione è consentita; 2) per i debiti estranei a queste esigenze e sconosciuti in quanto tali dal creditore l'esecuzione è consentita; 3) per i medesimi debiti ma conosciuti dal creditore l'esecuzione non è consentita. L'onere della prova, circa il requisito soggettivo della conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, è a carico dei coniugi che si oppongono all'esecuzione (cfr. G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, op. cit., p. 830; M. FINOCCHIARO - A. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, op. cit., p. 835; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, op. cit., p. 137; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684).

⁴⁷¹ M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, op. cit., p. 1182; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 177; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 258; A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, op. cit., p. 6.

Non convincente appare anche un'ulteriore tesi⁴⁷² fondantesi sul tenore letterale della norma (nello specifico in tema di frutti) e su un'interpretazione estensiva di questa, al fine di ammettere anche i beni mobili quali oggetto dell'atto di destinazione⁴⁷³. Si può in merito obiettare, infatti, come il 2645-ter sia, come già in precedenza stabilito, una norma sostanziale: tutti gli elementi in essa indicati sono elementi di fattispecie e non ammettono, quindi, una loro interpretazione estensiva.

L'oggetto dell'atto di destinazione è limitato dalla disposizione ai soli beni immobili e mobili registrati e una sua estensione, ad oggetti non originariamente previsti dalla norma, è impedita dal generico riferimento relativo alla "idoneità" della pubblicità richiesta⁴⁷⁴.

«In conclusione non potranno essere oggetto dell'atto di destinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter altro che i beni testualmente indicati nella disposizione in questione, con esclusione anche di quei beni mobili per i quali fosse prevista una qualche forma di pubblicità»⁴⁷⁵.

9. Segue. Lo scopo della destinazione e gli interessi meritevoli di tutela.

Lo scopo è, insieme al patrimonio, elemento indefettibile dell'atto di destinazione *ex* 2645-ter.

Il rinvio al secondo comma dell'art. 1322 c.c. operato dalla norma *de qua* è riferito ai c.d. "interessi meritevoli di tutela"⁴⁷⁶, i quali attengono alla causa del negozio e non agli effetti (cioè all'opponibilità del vincolo)⁴⁷⁷; l'atto di destinazione richiede un'adeguata giustificazione al fine della separazione

⁴⁷² F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 11; D. MURITANO, *Negoziato di destinazione e trust interno*, op. cit., p. 284; L. NONNE, *Separazione patrimoniale e modelli familiari: il ruolo del trust*, in *Famiglia, pers. e succ.*, 2007, p. 449, nota 87; G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, op. cit., p. 401; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1252; P. TROIANO, *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, op. cit., p. 161; A. ZOPPINI-L. NONNE, *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, op. cit., p. 174, nota 92.

⁴⁷³ Per approfondire tale orientamento si veda M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 200-203.

⁴⁷⁴ E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit.

⁴⁷⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁴⁷⁶ *Contra* G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, op. cit., p. 203, il quale evidenzia come il rinvio al 2° comma dell'art. 1322 c.c. risulta improprio poiché esso concerne il riconoscimento di contratti atipici, mentre il 2645-ter tipicizza la figura generale dell'atto di destinazione: il controllo sul tipo (di cui al 2° comma) sarebbe già avvenuto ad opera del legislatore. Il rinvio, secondo l'Autore, andava rivolto piuttosto al 1° comma. Per E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1243, invece, anche un contratto nominato (quale il 2645-ter) andrebbe valutato nella meritevolezza circa al suo contenuto.

⁴⁷⁷ Per M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, op. cit., p. 65, invece, la meritevolezza attiene proprio al profilo degli effetti (cioè dell'opponibilità) e non all'atto in sé; di conseguenza la sua mancanza comporterebbe l'irrelevanza del vincolo per i soli terzi e non anche per le parti. La meritevolezza, quindi, riguarda l'opponibilità della separazione e la sua mancanza non incide, così, sulla validità dell'atto. Anche per R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 76; M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE,

patrimoniale, suo effetto tipico, e la specifica disposizione dell'art. 2645-ter c.c. costituisce proprio tale base giustificativa⁴⁷⁸. Tale disposizione richiama, come detto, gli interessi meritevoli di tutela, categoria aperta poiché al soggetto è riconosciuta dalla legge la facoltà di selezionare in via autonoma un certo assetto di interessi meritevoli di tutela⁴⁷⁹. Ciò conferma, quindi, «come la sussistenza di tali interessi giustifica proprio sul piano causale la separazione patrimoniale, costituendo essa stessa causa dell'atto di destinazione»⁴⁸⁰; se, inoltre, gli interessi meritevoli di tutela costituiscono la causa dell'atto di destinazione, allora la loro mancanza determinerà la nullità del negozio di destinazione⁴⁸¹. Su cosa debba intendersi per interessi meritevoli di tutela si rinviengono due correnti.

L'atto notarile di destinazione, op. cit., p. 23; L. NONNE, *Separazione patrimoniale e modelli familiari: il ruolo del trust*, op. cit., p. 451, nota 94; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 47, il giudizio di meritevolezza attiene all'effetto di separazione e non all'atto di destinazione in sé, essendo questo già sottoposto al giudizio di meritevolezza di mera non-illiceità di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.

⁴⁷⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 204-205.

⁴⁷⁹ G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 409.

⁴⁸⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 205.

⁴⁸¹ L'interesse meritevole di tutela attiene al profilo di validità dell'atto per: S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1526; G. LENER, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, op. cit., p. 1060; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 87: gli interessi rappresentano «la causa giustificatrice della creazione del vincolo, [...] la cui assenza renderebbe [...] l'atto di destinazione nullo, ancorché trascritto»; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2008, p. 1001, nota 27; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 987; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, op. cit., p. 204; G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, op. cit., p. 387; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 45; U. STEFANI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 45; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1056, nota 8; R. PARTISANI, *L'art. 2645-ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*, op. cit., p. 786; L. EGIZIANO, *Separazione patrimoniale e tutela dei creditori*, Torino, 2009, p. 63.

Per la prima corrente⁴⁸² la meritevolezza coincide con la mera non illiceità⁴⁸³, con la conseguenza che meritevole di tutela sarebbe qualsiasi interesse purché risulti essere lecito⁴⁸⁴.

Per la seconda corrente occorrerebbe un *quid pluris* rispetto alla semplice coincidenza con gli interessi meramente leciti: «per alcuni consisterebbe in finalità di pubblica utilità, comunque superindividuale e socialmente utile o rilevante, per altri solidale *tout court*, ovvero semplicemente accostabile ad alcuno degli interessi regolati dalla legge sia essa ordinaria e/o costituzionale, ovvero ancora, per altri, in interessi collettivi o anche individuali purché non meramente patrimoniali, e magari, più precisamente, coinvolgenti i valori della persona costituzionalmente garantiti»⁴⁸⁵.

A sostegno della seconda corrente di pensiero soccorrerebbe la ripetizione del concetto “interessi meritevoli di tutela” (nel testo della norma in questione e nel secondo comma del 1322 c.c., al quale

⁴⁸² Sul punto concordano dottrina (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 406; ID., *Ancora in tema di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, p. 1; G. GORLA, *In tema di causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 1499; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981, *passim*) e giurisprudenza (Cass. 13 maggio 1980, n. 3142; Cass. 6 febbraio 2002, n. 2288).

⁴⁸³ Ritengono invece l'interesse di tutela ex 1322 comma 2 un interesse socialmente utile: cfr. A. GUARNIERI, *Questioni sull'art. 1322 cod. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1976, II, p. 276; E. BETTI, *Il negozio giuridico in una recente pubblicazione*, in *Giur. it.*, 1947, IV, p. 144 e in *Teoria del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Vassalli, Torino, 1952, p. 183. È recentemente oggetto di rivalutazione la distinzione tra illiceità ed immeritevolezza: cfr. F. DI MARZIO, *Appunti sul contratto immeritevole*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 305. Smentisce però tale ipotesi G. DORIA, *Il patrimonio “finalizzato”*, op. cit., p. 502, per il quale l'interesse meritevole di tutela non ricadrebbe in una nozione di utilità sociale, pur facendo riferimento a persone con disabilità e a pubbliche amministrazioni, poiché tale previsione sarebbe annullata dal successivo riferimento agli enti e alle persone fisiche in genere; cosicché la categoria ristretta viene ad essere ricompresa nella successiva più ampia. Ritengono che il riferimento alle persone fisiche ed enti in genere annulli la (presunta) portata precettiva dell'indicazione ai disabili e alla pubblica amministrazione, anche i seguenti autori: G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, op. cit., p. 13; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, op. cit., p. 77; S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1527; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1087; U. STEFANI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 56.

⁴⁸⁴ A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, op. cit., p. 7; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 16; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, op. cit., p. 75; G. VETTORI, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, op. cit., p. 176; D. MURITANO, *Negozio di destinazione e trust interno*, op. cit., p. 281; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 987 nota 15; A. PICCIOTTO, *Orientamento giurisprudenziale sull'art. 2645 ter: cod. civ.*, op. cit., p. 309; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1058; F. SANTAMARIA, *Il negozio di destinazione*, op. cit., p. 32.; U. STEFANI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 59. Ma la coincidenza degli interessi meritevoli di tutela con quelli non illeciti non è un dato positivo immediatamente rinvenibile dalla disposizione in oggetto, quanto, piuttosto, il frutto di un'interpretazione. In giurisprudenza, infine, si veda Tribunale Trieste, 7 aprile 2006 e Tribunale Reggio Emilia 26 marzo, 2007.

⁴⁸⁵ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 208-210, al quale si rimanda per un approfondimento specifico delle varie posizioni (note 268-275) e delle quali appare edificante qui riportare quella di F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 170: l'Autore, in specie, ritiene che l'interesse meritevole di tutela sia quello di pubblica utilità similmente a quello che caratterizzava le fondazioni e che, perciò, l'atto di destinazione sia assimilabile, sul piano funzionale, all'atto di fondazione. A. DE DONATO, *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, op. cit., p. 349 e S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1530, obiettano come oggi per la fondazione si richiedano i soli requisiti della liceità e possibilità dello scopo; ma mentre nelle fondazioni la destinazione avviene mediante personificazione, nell'atto ex 2645-ter avviene mediante separazione patrimoniale, senza che vi sia la creazione di un soggetto di diritto nuovo: in un caso vi è personalità giuridica, nell'altro si ha un'unica imputabilità dei rapporti giuridici (ancorché articolata). Sono quindi due fenomeni diversi che, in quanto tali, possono ragionevolmente venire sottoposti a trattamenti diversificati.

la prima rinvia)⁴⁸⁶; la quale, risultando in apparenza ingiustificata, potrebbe implicitamente sottendere come gli interessi di cui al 2645-ter siano qualcosa di diverso da quelli di cui al 1322, co. 2⁴⁸⁷.

Il rinvio operato a quest'ultimo, quindi, non riguarderebbe tanto la meritevolezza dell'interesse (già testualmente richiamato dalla disposizione rinviante), quanto, piuttosto, il fatto che l'atto di destinazione costituisce una fattispecie "aperta", avente carattere generale: il privato ha infatti la facoltà di scegliere autonomamente, fatte salve le limitazioni di cui si dirà, detti interessi⁴⁸⁸.

In definitiva, cioè, "interessi meritevoli" non possono considerarsi solo quelli tradizionalmente intesi dall'art. 1322, poiché espressamente richiamati dall'art. 2645-ter il quale non si limita, quindi, ad un mero rinvio⁴⁸⁹. Inoltre, il rinvio al 1322, co. 2 va interpretato anche in virtù del collegamento agli interessi «riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni [...]»⁴⁹⁰, al quale si collega a sua volta, in via subordinata, la previsione successiva e più ampia riguardante gli enti e le persone fisiche in genere⁴⁹¹; questa non annulla la prima, bensì è volta al suo completamento andando essa letta alla luce di quest'ultima: risulterebbe infatti irrazionale che «il riferimento eticamente più forte»⁴⁹² (relativamente ai disabili) venga azzerato dal successivo, più generico⁴⁹³.

Oltre che per il tenore letterale della norma⁴⁹⁴, che la meritevolezza di cui al 2645-ter sia diversa da quella tradizionalmente intesa dal 1322 risiede anche nella diversa portata di tali disposizioni: nel

⁴⁸⁶ G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (Art. 2645-ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 2.

⁴⁸⁷ A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, op. cit., p. 253.

⁴⁸⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 211.

⁴⁸⁹ F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1061.

⁴⁹⁰ M. CINQUE, *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645-ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*, op. cit., p. 529.

⁴⁹¹ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 191.

⁴⁹² M. MANULI, *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, op. cit., p. 405; S. TONDO, *Appunti sul vincolo di destinazione. L'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 173.

⁴⁹³ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 126; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 132, per il quale disabili e pubbliche amministrazioni sono «categorie elettive», mentre il giudizio di meritevolezza dovrebbe essere più rigoroso per le altre due categorie «generiche». U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1087, ritiene che la valutazione relativa alla «qualità soggettiva dei beneficiari [sarebbe] priva di rilevanza ai fini della formulazione del giudizio di meritevolezza, giustificandosi soltanto in chiave "politica" il riferimento espresso a "persone con disabilità" e a "pubbliche amministrazioni", peraltro vanificato dalla stessa norma, subito dopo, attraverso il richiamo "ad altri enti o persone fisiche"». Tuttavia, tale elencazione non riguarda i soggetti beneficiari, bensì l'aspetto causale dell'atto: i riferimenti soggettivi sono indici di valutazione della meritevolezza degli interessi, cioè della causa dell'atto.

⁴⁹⁴ Cui si aggiunge la considerazione di G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, op. cit., p. 210, secondo il quale sussistono potenziali profili di incostituzionalità con l'art. 3 Cost. nel far coincidere gli interessi di cui al 2645-ter con quelli meramente leciti; mentre, infatti, le ipotesi di destinazione tipizzata (come il fondo patrimoniale o i patrimoni destinati) sono sottoposte ad un rigido controllo di meritevolezza tipizzato dal legislatore, l'atto di destinazione ex 2645-ter, sebbene slegato da tali vincoli di giudizio, è comunque in grado di realizzare l'effetto separativo rendendo, così, desuete le altre forme di separazione previste dall'ordinamento.

2645-ter il negozio ha rilevanza esterna, producendo effetti diretti anche in capo a terzi⁴⁹⁵; nel 1322, invece, il contratto (atipico) produce i propri effetti solo tra le parti (*ex art. 1372 c.c.*)⁴⁹⁶.

Si tratta ora di capire in cosa consista questo *quid pluris* che si è appurato caratterizzare l'art. 2645-ter, risultando non sufficiente la mera identificazione dell'interesse meritevole di tutela della norma in commento *sic et simpliciter* con quello non illecito⁴⁹⁷. La nozione di meritevolezza, in sé, comporta un concetto di relazione: un interesse è infatti meritevole di tutela in quanto posto di fronte ad un altro interesse ritenuto non (o meno) meritevole di tutela, destinato quindi a cedere rispetto al primo.

Nella fattispecie *de qua* l'altro interesse che viene in gioco è, evidentemente, quello dei creditori generali del disponente, in quanto vedono sottratti alla garanzia patrimoniale generale i beni che vengono destinati (oltre al generale interesse ad una regolare circolazione dei beni)⁴⁹⁸.

L'atto di destinazione *ex art. 2645-ter*, tuttavia, non è categoria generale tale da assorbire ed annullare tutte le fattispecie tipizzate dell'ordinamento⁴⁹⁹, quanto piuttosto trova applicazione al di fuori delle

⁴⁹⁵ M. BIANCA, *La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 178.

⁴⁹⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 212-213.

⁴⁹⁷ A tale conclusione giunge anche G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, op. cit., pp. 185 e ss., argomentando su: il 2645-ter è norma sostanziale individuante un nuovo tipo negoziale; la separazione patrimoniale che si realizza è di tipo unilaterale per cui, mentre il compendio separato è immune alle rivendicazioni dei creditori generali del disponente in relazione ad un credito estraneo alle finalità destinatarie, il patrimonio generale del disponente, invece, rimane esposto alle istanze creditorie titolate da destinazione; infine l'articolazione del patrimoni in tali compendi separati costituisce uno strumento per trasferire parte del rischio in capo ad altri soggetti in grado di sopportare tale rischio ad un costo più basso «quando il rischio è trasferito in capo ai creditori che volontariamente negoziano la loro posizione creditoria potendo tenere conto della limitazione della responsabilità patrimoniale». Da qui il rilevamento di come nel 2645-ter «il trasferimento del rischio avviene nei confronti non dei creditori titolati (i quali come si è detto potranno aggredire anche il patrimonio residuale del disponente) bensì nei confronti dei creditori generali, in particolare quelli involontari, i quali diverranno inconsapevoli e non remunerati assicuratori del disponente». Ecco, quindi, che il rapporto costi (sociali)/benefici si sbilancerebbe a favore dei primi, nell'ottica del 2645-ter quale schema generale cui qualsiasi interesse lecito potrebbe dare fondamento: tale maggior rilevanza dei costi rispetto ai benefici comporta una potenziale ragione di incostituzionalità, sul piano della ragionevolezza, rispetto all'art. 3 Cost.

⁴⁹⁸ Concordano sulla necessità di un giudizio comparativo con gli interessi dei creditori, al fine di valutare la meritevolezza degli interessi, i seguenti autori: cfr. G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 412; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 503; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 330; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1091; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 133 e 137; R. DICILLO, *Atti e vincoli di destinazione*, op. cit., p. 64; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del «conferente»*, op. cit., p. 111; M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 16; G. TUCCI, *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 2962. Contrario a tale giudizio di comparazione risulta invece essere G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 179.

⁴⁹⁹ In merito M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 214: «Si tratta di tutte quelle altre forme di destinazione già previste dall'ordinamento e che non potrebbero essere "aggirate" mediante il ricorso all'istituto dell'art. 2645-ter e grazie alla sua peculiare "forza" derivante dalla possibilità di procedere alla trascrizione. Così l'interesse della famiglia a vedere destinati determinati beni per il sostentamento della stessa troverà tutela nell'istituto del fondo patrimoniale e una fattispecie che perfettamente sia in grado di rientrare nella disciplina di quest'ultimo non potrà essere regolata dall'art. 2645-ter, magari con la speranza di ovviare alla limitazione inerente l'elemento soggettivo concernente l'esecuzione sui beni del fondo; per contro, fattispecie similari ma non del tutto ricomprese in altre fattispecie positive, come per esempio l'apposizione di un vincolo di destinazione per far fronte ai bisogni di una convivenza *more uxorio*, potranno trovare adeguata tutela nell'art. 2645-ter».

altre fattispecie di destinazione tipiche già espressamente regolate⁵⁰⁰, in un rapporto genus/species⁵⁰¹. In virtù di ciò, ove l'ordinamento abbia già approntato un istituto *ad hoc* in relazione alla valutazione compiuta sulla meritevolezza di un determinato interesse, è preclusa al privato la possibilità di regolare difformemente quello stesso interesse⁵⁰²; di conseguenza, i vincoli di destinazione tipici non possono venire surrogati da quello generale dell'art. 2645-ter c.c., pena la nullità di quest'ultimo per mancanza del requisito della meritevolezza dell'interesse⁵⁰³.

Riassumendo all'essenza gli interessi meritevoli di tutela: 1) non possono coincidere con quelli meramente non-illeciti; 2) non può trattarsi di interessi futili⁵⁰⁴; 3) non possono essere già soggetti ad una specifica disciplina relativa ad altri istituti tipizzati; 4) devono essere sottoposti ad un giudizio comparativo con l'interesse dei creditori, inciso dal effetto separativo; 5) devono considerare, nella loro individuazione, i riferimenti alle persone con disabilità e alle pubbliche amministrazioni⁵⁰⁵.

Per cui gli interessi in questione devono rispondere a superiori interessi sociali, morali o di pubblica utilità e non, invece, riguardare interessi meramente lucrativi, egoistici e futili del disponente; ciò, tuttavia, non esclude che possano essere interessi propri di quest'ultimo (che siano a contenuto patrimoniale o meno), poiché l'esclusivo interesse del disponente può comunque risultare essere astrattamente espressione di interessi superindividuali⁵⁰⁶: l'interesse di natura egoistica del disponente, cioè, non si frapporterebbe all'esecuzione del giudizio di meritevolezza⁵⁰⁷.

Dunque, l'atto di destinazione può anche portare, in via mediata, a vantaggi economici per il titolare del patrimonio destinato, sebbene di per sé volto alla persecuzione di interessi ad utilità pubblica⁵⁰⁸.

In conclusione, possono concretamente individuarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come

⁵⁰⁰ G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 144; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 501, nota 51; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 183; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, op. cit., p. 253; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 127; R. DICILLO, *Atti e vincoli di destinazione*, op. cit., p. 158. *Contra* F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1058: «gli spazi di operatività dell'art. 2645-ter, connessi anche ad un regime di circolazione nonché di responsabilità più favorevole al disponente, possano dilatarsi fino a fagocitare quelle forme di separazione già tipizzate dal legislatore».

⁵⁰¹ R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 233.

⁵⁰² R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1756: vi è incompatibilità quando si vuole perseguire con l'atto di destinazione *ex art. 2645-ter* proprio l'interesse che un istituto tipico già regola e disciplina.

⁵⁰³ Si tratterebbe di interesse meritevole in astratto, senonché, trovando già disciplina in altro istituto, sarebbe immeritevole in concreto. Parla di "inammissibilità" G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 413, ma riferendosi, in realtà, proprio alla nullità dell'atto.

⁵⁰⁴ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1094; V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela*, op. cit., p. 116; G. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, op. cit., p. 269.

⁵⁰⁵ Il giudizio sulla meritevolezza dell'interesse è rimesso alla valutazione da parte del notaio, con successivo ed eventuale controllo operato dal giudice.

⁵⁰⁶ S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1529.

⁵⁰⁷ U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁵⁰⁸ G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 505.

interessi meritevoli di tutela l'interesse della famiglia⁵⁰⁹ e tutti quegli interessi deputati al perseguimento di fini sociali e alla tutela di soggetti deboli o vulnerabili⁵¹⁰ (assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, turismo sociale e ricerca)⁵¹¹.

10. Segue. Vicende destinatorie: pubblicità, trascrizione, durata ed estinzione del vincolo di destinazione.

Effetto essenziale dell'atto di destinazione, come anticipato, è la separazione tra beni destinati e patrimonio residuo del disponente; tale separazione richiede necessariamente l'opponibilità ai terzi, ai fini della limitazione della responsabilità e della trascrizione dell'atto di destinazione⁵¹².

È da ritenersi che tale trascrizione abbia natura costitutiva⁵¹³: «la trascrizione ha indubbiamente effetti costitutivi rispetto alla separazione e, per suo tramite, della fattispecie in sé; essa è costitutiva perché

⁵⁰⁹ Includente anche le convivenze stabili (M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 27; G. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, op. cit., p. 273), anche tra persone dello stesso sesso (G. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, op. cit., p. 274).

⁵¹⁰ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., pp. 18 e ss; A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, op. cit., p. 254; G. TRIMARCHI, *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, op. cit., p. 271; A. RUOTOLO, *Gli interessi riferibili a pubbliche amministrazioni*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 300; F. STEIDL, *Gli interessi riferibili ad imprese ed altri enti*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato* Milano, 2007, p. 323.

⁵¹¹ Ma come rammenta M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 218, sulla scia di A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 195, «oltre però un'indicazione generica ovvero casistica, ed in quanto tale limitata e limitante, non pare si possa andare, se non altro considerando che le nozioni stesse cui si fa riferimento, di famiglia, di utilità e di morale sociale, sono in continuo divenire, in rapporto all'evoluzione della società e dei tempi».

⁵¹² M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁵¹³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 219; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 183; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 338; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 127; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 87; E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1246; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 191, secondo il quale per le finalità relative al vincolo di indisponibilità potrebbe parlarsi di efficacia dichiarativa della trascrizione, mentre ai fini della separazione patrimoniale dovrebbe parlarsi di efficacia costitutiva (e lo stesso dicasi per M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 126). Propendono, invece, per la natura dichiarativa A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1001, nota 28 e L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 157; l'argomentazione a favore dell'efficacia dichiarativa della pubblicità, secondo cui l'opponibilità presupporrebbe che l'atto abbia già prodotto i propri effetti *inter partes* e che, quindi, si tratti solo di rendere rilevanti tali effetti nei confronti anche dei terzi, non convince: la pubblicità non può che avere efficacia costitutiva poiché la separazione, che trova la propria piena ragion d'essere solo nei confronti dei terzi, o esiste o non esiste affatto (A. ZACCARIA-S. TROIANO, *Gli effetti della trascrizione*², Torino, 2008, p. 192).

entra a far parte della fattispecie produttiva degli effetti sostanziali» (cioè la separazione)⁵¹⁴. Compiendo uno sforzo ermeneutico ulteriore può dirsi che la trascrizione è elemento perfezionativo della fattispecie di cui al 2645-ter, poiché essa verrebbe del tutto a mancare in assenza di separazione (così come quest'ultima non ci sarebbe senza trascrizione); dalla natura della trascrizione così descritta ne deriva la sua similitudine all'iscrizione⁵¹⁵ e, in sua mancanza, la rilevabilità d'ufficio⁵¹⁶. In difetto di separazione si fuoriesce dalla fattispecie delineata dal 2645-ter poiché senza di essa (e quindi, a monte, senza trascrizione) non si realizza l'atto di destinazione ai sensi e per gli effetti della norma *de quo*. In mancanza di separazione, tutt'al più, si realizzerà un vincolo di destinazione avente effetti solamente obbligatori (così come per le fattispecie di cui agli artt. 1322 e 1379)⁵¹⁷. La trascrizione dell'atto di destinazione è poi da ritenersi obbligatoria⁵¹⁸ (e non facoltativa, come ipotizzato da alcuni)⁵¹⁹ perché, come già evidenziato, non può esserci separazione (quindi realizzazione dell'effetto essenziale) senza trascrizione e, di conseguenza, non si realizzerebbe nemmeno la fattispecie dell'art. 2645-ter c.c. «Ebbene, sembra che la norma debba essere intesa in senso diverso, vale a dire che il “possono essere trascritti” significati “sono suscettibili di essere trascritti”, pur essendo la trascrizione un obbligo, verso le parti e d'ufficio per il notaio, e, ovviamente,

⁵¹⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

⁵¹⁵ P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., p. 127, per il quale la destinazione non trascritta non ha alcun valore negoziale finale. Ritengono, contrariamente, che la mancata trascrizione permetta comunque il perfezionamento della fattispecie destinataria, sebbene il vincolo risulterebbe non opponibile e quindi non vi sarebbe separazione: *ex multis* M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 27; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 126; P. MANES, *La norma sulla trascrizione è, dunque, norma sugli effetti*, op. cit., p. 631; C. PRIORE, *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, op. cit., p. 90; M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, op. cit., p. 72; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1739; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 48.

⁵¹⁶ G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 147; A. ZACCARIA-S. TROIANO, *Gli effetti della trascrizione*², op. cit., p. 194; F.S. GENTILE, *La trascrizione immobiliare*, Napoli, 1959, p. 414.

⁵¹⁷ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 220, nota 313; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 73; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1089; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 229; P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, op. cit., *passim*; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, op. cit., p. 117; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1057, nota 9: «un vincolo inopponibile ai terzi sarebbe poco più che un mero *flatus vocis*, in ragione della circostanza che proprio inespriabilità ed indisponibilità danno senso alla presenza del vincolo».

⁵¹⁸ G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, op. cit., p. 401; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 987; G.B. FERRI, *Note introduttive ad uno studio sulla trascrizione immobiliare*, in *Studi in onore di Cicu*, I, Milano, 1951, p. 306, e F. GAZZONI, *La trascrizione*, I, in *Comm. al cod. civ. Schlesinger*, Milano, 1998, p. 493, ricordano come le norme sulla trascrizione abbiano natura pubblicistica e tutelino l'interesse dei terzi, per cui un'eventuale pattuizione sulla non trascrizione di un atto tra quelli per i quali è invece prevista non sarebbe valida.

⁵¹⁹ G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 132; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1001; P. MANES, *La norma sulla trascrizione è, dunque, norma sugli effetti*, op. cit., p. 631; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 190; A. PICCIOTTO, *Orientamento giurisprudenziale sull'art. 2645 ter: cod. civ.*, op. cit., p. 300. I quali sostengono la facoltatività della trascrizione sul base del tenore letterale della norma, nella misura in cui questa utilizza il verbo «potere» anziché «dovere» (come avviene per gli artt. 2643 e 2645 bis).

un onere - come è di regola - per le parti, le quali se vogliono far uso dell'istituto dell'art. 2645-ter non potranno, però, non procedere alla trascrizione; la doverosità della trascrizione è, del resto, corollario necessario della natura costitutiva della stessa quale è stata predicata in questa sede»⁵²⁰.

Trattando della durata del vincolo di destinazione, essendo la scadenza del relativo termine causa tipica di estinzione dello stesso, l'art. 2645-ter prevede che la destinazione possa farsi «per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona beneficiaria».

Tale riferimento alla durata della vita è chiaramente rivolto nei confronti del beneficiario persona fisica, rappresentando una deroga *in melius* rispetto alla durata novantennale⁵²¹.

L'art. 2645-ter non distingue a seconda del soggetto beneficiario, ammettendo che il limite dei novant'anni sia riferibile sia alle persone giuridiche che fisiche⁵²²; di conseguenza quando il vincolo di destinazione ha per beneficiario una persona fisica: 1) o si prefissa un termine non superiore ai novant'anni, 2) o si collega la durata del vincolo alla vita del beneficiario determinando, così, una durata del vincolo che risulta essere astrattamente e potenzialmente superiore ai novant'anni.

Ulteriore corollario ammette che in caso di termine di durata del vincolo di novant'anni ed il beneficiario muoia prima della scadenza di tale termine, il diritto del beneficiario, essendo un diritto di credito, si trasmette agli aventi causa, a titolo universale o particolare, del beneficiario *de cuius*⁵²³.

La morte del beneficiario, quindi, non estingue per ciò solo il vincolo di destinazione con termine prefissato, sia perché il termine dei novant'anni è riferibile anche alle persone fisiche, sia perché la deroga operata dal termine riferito alla durata della persona fisica è da intendersi solo *in melius*; di conseguenza «il vincolo di destinazione a favore di persona fisica potrebbe anche durare più di novant'anni (se parametrato alla vita del beneficiario)» e «la morte del beneficiario non determinerebbe, *ipso iure*, l'estinzione del vincolo qualora fosse stato predeterminato un termine, potendosi ammettere che il vincolo permanga fino alla sua naturale scadenza»⁵²⁴.

Questo perché il diritto del beneficiario, non essendo un diritto personalissimo, non risulta intrasmissibile, bensì integra un diritto di credito originato dall'atto di destinazione e trasmissibile

⁵²⁰ Come efficacemente riassunto da M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 221.

⁵²¹ «Si può pertanto ritenere che per i soggetti beneficiari pubblici il termine massimo sia sempre di novanta anni, mentre per le persone fisiche il termine massimo può essere collegato alla durata della vita» (così M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 346). Anche per tali Autori il termine che fa riferimento alla vita del beneficiario costituisce previsione derogatoria *in melius* rispetto al termine novantennale, visto che il limite dei novanta anni riguarda sempre i soggetti beneficiari *pubblici*, mentre per le persone fisiche il limite può essere collegato anche alla vita del beneficiario; la durata novantennale è contrapposta a quella riferita alla vita del beneficiario, che, appunto, può essere anche superiore.

⁵²² M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., *ibidem*.

⁵²³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 222-223.

⁵²⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 223-224; *contra* F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 984.

mortis causa secondo i principi generali sanciti in tema di successioni⁵²⁵; l'art. 2645-ter, ammettendo il collegamento del termine massimo del vincolo anche con la vita del beneficiario, pone quindi una regola concessoria di favore⁵²⁶: il vincolo di destinazione può durare fino alla sua convenzionale scadenza anche in caso di morte del diretto beneficiario, precedente a tale scadenza e senza che risulti essere necessaria una previsione espressa in merito da parte dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione⁵²⁷, poiché il termine dei novanta anni è, appunto, riferibile anche alle persone fisiche⁵²⁸. «Riassumendo possiamo dire che il termine di durata previsto per il caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica è inderogabilmente di novanta anni. Quando, invece, beneficiario è una persona fisica, il termine, collegato alla vita della persona stessa, può essere anche superiore a quello novantennale; parimenti è anche possibile stabilire un termine di durata preciso, in via diretta o per *relatio*, anche qualora beneficiario sia una persona fisica; in questo caso, la morte del beneficiario non determina, da sé sola, l'estinzione del vincolo, il quale, di regola potrà, invece, durare fino alla sua normale scadenza, purché l'avente causa dal beneficiario defunto possieda i requisiti soggettivi richiesti⁵²⁹ per soddisfare il requisito di meritevolezza previsto dall'atto di destinazione»⁵³⁰. L'interrogativo da porsi ora riguarda le ipotesi in cui venga fissato un termine di durata superiore a quello previsto dalla disposizione o non ne venga indicato affatto alcuno⁵³¹.

⁵²⁵ Per le ipotesi di cedibilità della posizione di beneficiario per successione *mortis causa* a titolo particolare e *inter vivos* occorre, oltre alle condizioni soggettive rispondenti all'interesse meritevole perseguito in capo al cessionario, anche un'espressa previsione in questo senso da parte dell'atto di destinazione (cfr. G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 148; *contra* F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 180; M. D'ERRICO, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, op. cit., p. 128).

⁵²⁶ A differenza dell'usufrutto che, essendo diritto reale, all'art. 979 c.c. vieta la possibilità che esso possa eccedere la vita dell'usufruttuario.

⁵²⁷ *Contra* A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 261.

⁵²⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 224.

⁵²⁹ Poiché con l'atto di destinazione si perseguono interessi meritevoli di tutela la cui meritevolezza richiede particolari caratteristiche soggettive in capo al beneficiario, tali caratteristiche devono risiedere anche nell'avente causa del beneficiario defunto: in presenza di tali condizioni di legge il vincolo di destinazione potrà così durare fino alla scadenza del termine originariamente previsto, anche in caso di preventiva morte del beneficiario. Per R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., pp. 1749-1750, nel caso di decesso del beneficiario anteriore rispetto allo spirare del termine di durata prefissata, bisogna verificare la «possibilità di realizzare gli interessi che sono alla base della destinazione anche a seguito della morte (o estinzione) del beneficiario»; anche per tale Autore il termine novantennale si riferisce anche alle persone fisiche e la morte del beneficiario non estingue, da sola, il vincolo di destinazione. Così se il beneficiario è un soggetto con disabilità il vincolo persisterà se anche il successore è disabile (il concetto di disabilità ricomprende tutte le situazioni di minorazione anche nel caso in cui l'atto istitutivo faccia riferimento a disabilità specifiche); se la destinazione ha il fine dello svolgimento di attività di impresa, questa permane nei limiti in cui il medesimo interesse sia riferibile anche ai successori del beneficiario.

⁵³⁰ *Ibidem*, nota 326. Fa eccezione il diritto patrimoniale di credito già maturato all'apertura della successione: l'avente causa potrà pretendere la prestazione a prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi integrativi della meritevolezza.

⁵³¹ Quindi si ha un termine superiore ai novanta anni quando il beneficiario è una persona giuridica, ovvero non è indicato alcun termine. Illegittima sarebbe l'indicazione di un termine di durata superiore ai novant'anni quando il beneficiario sia una persona fisica perché, quando l'intento è quello di indicare un termine di durata preciso, l'unico termine di riferimento ammesso è quello della vita del beneficiario.

Il termine di durata massima della destinazione è da ritenersi inderogabile⁵³²; quindi, un termine superiore a quello previsto sarà da considerarsi nullo (per nullità parziale *ex art. 1419 c.c.*)⁵³³.

Sussiste una corrispondenza biunivoca tra durata del vincolo e interesse meritevole perseguito con l'atto di destinazione: più è meritevole tale interesse e maggiore potrà essere la durata del vincolo.

Di conseguenza, in mancanza di indicazione relativa al termine di durata, imporre automaticamente della misura massima prevista dalla norma risulterebbe in contrasto con la *ratio* della disposizione stessa: ovvero la meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti.

Nel caso di fissazione di un termine superiore a quello legale non potrà aver luogo alcuna riduzione automatica del termine legale, poiché questo, almeno per le persone fisiche, è duplice: i novanta anni (assodato che questo riguarda anche le persone fisiche) e la durata della vita, per cui va esclusa in radice l'automaticità della sostituzione. Non può, quindi, esservi alcuna sostituzione della clausola invalida con quella legale, poiché quest'ultima lascia una discrezionalità non colmabile automaticamente tramite il meccanismo di cui al secondo comma del 1419⁵³⁴.

Si dovrà, piuttosto, procedere al giudizio di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c., con possibile caduta dell'intero negozio; se dovesse emergere per quel determinato termine, di durata superiore a quello massimo, la sua non essenzialità, si dovrà determinarlo in concreto (lo stesso per l'atto di destinazione incompleto, mancante del tutto di tale termine per omessa indicazione delle parti)⁵³⁵.

L'interprete, posto di fronte all'alternativa tra invalidità dell'atto per mancanza del termine e determinabilità del limite di tempo, deve scegliere la seconda in osservanza del principio di conservazione del negozio giuridico⁵³⁶. Quindi può ritenersi ammissibile il potere del giudice di ridurre o rideterminare la durata del vincolo, sulla base degli interessi perseguiti dallo stesso⁵³⁷,

⁵³² M. BIANCA, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, op. cit., p. 1183; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 260; F. PATTI, *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 984; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 175.

⁵³³ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 226-227. L'Autore non ritiene invece applicabile il 2° comma dell'art. 1419 c.c. e la relativa sostituzione di diritto delle clausole nulle, trattandosi di un meccanismo di sostituzione automatica (M. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, Milano, 1974, pp. 86 e ss.; G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, sub art. 1340, in *Comm. del cod. civ. Utet*, Torino, 1980, p. 123; R. TOMMASINI, voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1978, p. 905), che prescinde sia dalla volontà delle parti che dall'intervento del giudice, riconducibile all'istituto della conversione legale *ex art. 1424 c.c.* (che opera in via automatica, senza che sia necessaria una pronuncia costitutiva da parte del giudice: G. GANDOLFI, *La conversione dell'atto invalido*, II, Milano, 1984, p. 264). In assenza del termine di durata per il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter* a maggior ragione non può esserci la suddetta sostituzione automatica: poiché i termini della disposizione *de qua* non sono fissi, bensì termini massimi ai quali la durata della destinazione può arrivare. Inoltre, si tratterebbe di un negozio incompleto (in quanto privo del termine) e quindi inconvertibile (Cass. 18 maggio 1972, n. 1516; M. CASELLA, *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, op. cit., p. 90).

⁵³⁴ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 227.

⁵³⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 228.

⁵³⁶ Sul punto cfr., specie, L. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1955, I, p. 292.

⁵³⁷ R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1728, nota 30.

rinvenendo quale fondamento positivo l'art. 1183 c.c. (ovvero il tempo dell'adempimento)⁵³⁸. Indubbiamente la scadenza del termine fa cessare il vincolo di destinazione, così come anche la realizzazione della destinazione, l'avverarsi della condizione risolutiva, lo scioglimento del vincolo per mutuo consenso e la prescrizione del vincolo (come cause fisiologiche di estinzione); ancora l'oggettiva impossibilità di realizzazione della destinazione (come causa, invece, patologica)⁵³⁹. In particolare, l'estinzione per prescrizione del diritto in oggetto non può prescindere dalla natura riconosciuta al vincolo di destinazione e alla posizione giuridica del beneficiario; l'estinzione per realizzazione o per impossibilità di realizzazione della destinazione si ricava dall'art. 2447-*novies* c.c. in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare; lo scioglimento per mutuo dissenso, ispirato ai principi generali dell'ordinamento, è un negozio risolutorio (*contrarius consesus*) con il quale il bene ritornerà nel patrimonio del disponente⁵⁴⁰: mentre non pone problemi il caso di destinazione statica⁵⁴¹ con solo disponente e beneficiario quali parti contrattuali, per la destinazione dinamica subentra anche un soggetto terzo attuatore, destinatario del trasferimento strumentale del bene, del quale occorrerà il consenso (oltre a quello di conferente e beneficiario) per procedere allo scioglimento⁵⁴². A far cessare la destinazione possono essere anche la morte o l'estinzione del beneficiario; così come quella del terzo gestore in caso di sua mancata sostituzione (ad opera del conferente o secondo quanto espressamente previsto nell'atto)⁵⁴³, per impossibilità di realizzazione della destinazione⁵⁴⁴.

⁵³⁸ Nonostante tale disposizione riguardi l'inizio dell'esecuzione di un obbligo e non già la fissazione del termine di durata di un rapporto giuridico, è da considerarsi quale espressione di un principio generale applicabile «oltre il campo suo proprio, segnatamente, anche al terreno della durata dell'obbligo (o degli obblighi)» (così A. DI MAJO, *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Milano, 1972, p. 198).

⁵³⁹ Accorpando i contributi dottrinali sulle varie cause di estinzione: M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 39; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., pp. 260-261; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 193; R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1748; M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 80; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 53.

⁵⁴⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 230-231, nota 350.

⁵⁴¹ Non sarebbe configurabile una revoca unilaterale da parte del conferente in seguito alla dichiarazione del beneficiario di volerne profittare: perché in tal modo il contratto è da ritenersi concluso (prospettiva contrattualistica), ovvero, perché la destinazione non è fine a sé stessa ma volta a recare beneficio ad un terzo che può agire per la sua realizzazione (prospettiva dell'atto unilaterale). Piuttosto l'irrevocabilità dell'atto deriva dall'applicazione della regola di cui all'art. 1334 c.c.: la revoca deve pervenire al beneficiario prima dell'atto affinché questo possa essere revocato (M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., *ibidem*; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 260; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 172).

⁵⁴² A prescindere dal fatto che sussista un diritto di credito in capo al terzo gestore (come, per esempio, la previsione di un compenso per la sua opera): cfr. R. QUADRI, *L'attribuzione in funzione di destinazione*, op. cit., p. 327; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., *ibidem*).

⁵⁴³ M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 56.

⁵⁴⁴ R. QUADRI, *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, op. cit., p. 1750.

È invece da considerarsi irrilevante la morte del conferente, la quale non estinguerà di per sé, il vincolo, trasferendosi il bene, così come è stato vincolato, ai suoi eredi e legatari⁵⁴⁵.

Per le cause patologiche di cessazione del vincolo merita menzione la destinazione programmata ma non realizzata. Per tutti gli istituti funzionali alla destinazione di beni allo scopo l'assoggettamento «di un bene ad una determinata destinazione [...] postula, in linea di massima, che la destinazione non sia soltanto programmata ma che venga anche effettivamente realizzata»⁵⁴⁶.

Effettività della destinazione si ha con un concreto perseguimento dello scopo e con l'impiego dei beni e dei frutti per l'esclusiva realizzazione del fine destinatorio⁵⁴⁷. La conseguenza di una mancata effettività della destinazione, una sua inerzia, farebbe sì venir meno la separazione⁵⁴⁸, ma solo a

⁵⁴⁵ A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 261; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, op. cit., p. 307.

⁵⁴⁶ C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 43. Che la destinazione trovi realizzazione effettiva (e non solo fittizia o programmata) è oggi ribadito, oltre che per la destinazione di cui al 2645-ter (G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 194; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 261; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 53), anche per l'istituto che più ha in comune con la fattispecie di cui sopra, ovvero il fondo patrimoniale: la tutela che esso garantisce «si giustifica se tende a garantire l'intangibilità dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione» (così Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 188, in *Giust. civ.*, 1971, III, p. 10; in dottrina cfr. F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, op. cit., p. 45).

⁵⁴⁷ Per M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, op. cit., p. 81, l'imposizione di un obbligo di impiego si traduce nell'ordine di destinare effettivamente il bene allo scopo impresso solo su un piano fattuale, laddove la disposizione, in realtà, «stabilisce, nel complesso, la nuova disciplina giuridica dei beni oggetto dell'atto in funzione attuativa del vincolo di destinazione».

⁵⁴⁸ C. FRATTA PASINI, *Il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007, p. 65; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 185, la cui affermazione, tuttavia, secondo cui l'eventuale inerzia faccia venire meno l'effetto separativo ma non il vincolo *inter partes*, non pare condivisibile alla luce dell'impostazione assunta in tale sede secondo cui senza separazione non c'è vincolo di destinazione *ex* 2645-ter, neppure *inter partes*; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., *ibidem*; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*.

seguito dell'inutile decorso del termine fissato dal giudice per il ricorso effettuato dagli interessati⁵⁴⁹. La cessazione del vincolo, poi, richiede pubblicizzazione⁵⁵⁰ mediante annotazione (art. 2655 c.c.)⁵⁵¹.

11. Separazione e responsabilità patrimoniale.

Mentre non sempre destinazione determina anche separazione patrimoniale⁵⁵², perché la separazione, integrando una peculiare specializzazione della responsabilità dei beni destinati (in deroga al 2740), costituisce *quid* autonomo rispetto alla destinazione; il fenomeno separativo-segregativo, invece, implica sempre in sé una destinazione poiché effetto essenziale di questa, «distinguendosi i beni separati dagli altri per la diversa funzione cui sono giuridicamente destinati»⁵⁵³.

⁵⁴⁹ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., *ibidem*. Tale impostazione risulta congrua per il fondo patrimoniale (sul punto F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, op. cit., p. 46), ma non per il vincolo di destinazione *ex* 2645-ter (anche M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, op. cit., p. 84 precisa che «far discendere *tout court* dalla mancanza di effettività la cessazione della destinazione e quindi della separazione patrimoniale mi pare non sufficientemente attento alla pluralità di interessi che viene in gioco se l'atto è meritevole»), la cui attuazione, a differenza del fondo patrimoniale, può essere rimessa ad un soggetto terzo attuatore: ecco che il venir meno dell'effetto separativo potrebbe pregiudicare ingiustamente il beneficiario a causa di condotte gestorie negligenti a lui non imputabili (già prima cfr. C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, op. cit., p. 47: «quando il vincolo di destinazione è impresso nell'interesse di un soggetto diverso da colui che è deputato a darvi attuazione, evidentemente la distrazione dei beni dalla loro destinazione non può determinare la caducazione del vincolo, perché ciò penalizzerebbe un soggetto incolpevole e anzi il destinatario stesso della tutela giuridica»).

Rispetto al 2645-ter la questione è accennata da M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, op. cit., p. 83). Se il soggetto cui è rimessa l'attuazione è il beneficiario stesso, un volontario mancato impiego del bene allo scopo da parte sua comporta una rinuncia al diritto (facendo così venir meno il vincolo: F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 175), oppure una simulazione dell'atto (M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, op. cit., *ibidem*); nel caso, invece, di attuazione rimessa ad un gestore soggetto terzo non basterà l'inerzia di costui per far venir meno il vincolo (pena un inammissibile sanzionamento del soggetto beneficiario), bensì si dovrà aggiungere anche l'inerzia del beneficiario medesimo nell'esercitare l'azione di adempimento per integrare una volontà dismissiva del diritto (al riguardo M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, op. cit., *ibidem*, ritiene diversamente che l'inattività dei beneficiari, a fronte dell'inerzia gestoria, farebbe emergere la connivenza con gli intenti elusivi del disponente e la conseguente possibilità di provare la simulazione dell'atto di destinazione).

⁵⁵⁰ F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 185; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 262.

⁵⁵¹ Non va pubblicizzata, invece, la scadenza del termine poiché già indicato nella nota di trascrizione *ex* art. 2659 n. 4 c.c. (F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., *ibidem*), valendo l'indicazione del termine medesimo come pubblicità della sua scadenza (A. ZACCARIA-S. TROIANO, *Gli effetti della trascrizione*², op. cit., p. 348).

⁵⁵² Cfr. sul fatto che la separazione implica destinazione: L. BIGLIAZZI GERI, *A proposito di patrimonio autonomo e separato*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici*, Milano, 1998, p. 534 (per la quale, però, la separazione non può esaurirsi nella destinazione); *amplius* ID., *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. del dir.*, XXXVII, Milano, 2003. Sul fatto che, viceversa, la destinazione non implica necessariamente anche separazione (non essendo tali due situazioni giuridiche indefettibilmente tra loro congiunte ed inscindibili): M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 189; ID., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 200; F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, op. cit., p. 18; A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, op. cit., p. 27, per il quale «può sussistere una separazione di beni del patrimonio del destinante senza che i beni separati vengano fatti oggetto di una autonoma destinazione di utilizzazione».

⁵⁵³ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 294, che riprende A. PINO, *Il patrimonio separato*, op. cit., p. 96, dove si dice che «la funzione appare dunque quasi una qualità, un modo di essere degli elementi patrimoniali separati e questo è

La destinazione costituisce la base fondante della separazione, poiché una massa patrimoniale separata (seppur ancora appartenente al medesimo titolare) può dirsi sussistente nel momento in cui, al fine di farle assolvere una specifica funzione, essa viene isolata, ovvero viene “destinata”⁵⁵⁴: la separazione, quindi, consolida il vincolo di destinazione che viene «impresso dal disponente su di una determinata massa di beni, in vista della realizzazione di uno scopo prefissato»⁵⁵⁵.

A sua volta la separazione e l’opponibilità del vincolo risultano essere indissolubilmente legate: la separazione infatti, per essere tale, deve poter essere opponibile ai terzi.

Tale separazione/autonomia patrimoniale costituisce l’effetto “reale” del vincolo di destinazione (insieme all’opponibilità), con la creazione di una massa patrimoniale distinta ma non entificata; autonomia patrimoniale che si positivizza, sul piano effettuale, nelle regole sulla responsabilità⁵⁵⁶.

Si parla in merito anche di effetto legale, oltreché essenziale e caratterizzante dell’atto di destinazione⁵⁵⁷, costituendo la separazione *quid* necessario affinché «la massa patrimoniale possa

confermato dal fatto che i singoli patrimoni separati si distinguono tra di loro per la diversa funzione cui sono giuridicamente destinati [...].»

⁵⁵⁴ Cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 3; A. PINO, *Il patrimonio separato*, op. cit., p. 20; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 7; ID. *La circolazione dei beni del “patrimonio separato”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, p. 7; R. RASCIO, *Destinazione di beni senza personalità giuridica*, Napoli, 1971, p. 2; D. MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. “cartolarizzazione” dei crediti*, op. cit., p. 101.

⁵⁵⁵ Così R. QUADRI, *La circolazione dei beni del “patrimonio separato”*, op. cit., *ibidem*.

⁵⁵⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 282-283.

⁵⁵⁷ Essenziale poiché se essa manca non si perfeziona la fattispecie dell’art. 2645-ter c.c. Al tempo stesso, tuttavia, la separazione è un effetto subordinato: non può costituire la giustificazione causale dell’atto e, quindi, la separazione del bene dal patrimonio residuo non può essere causa unica dell’atto di destinazione. Cfr. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, op. cit., p. 181; F. VIGLIONE, *L’interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, op. cit., p. 1059. Non convince l’impostazione contraria che ritiene la limitazione di responsabilità nel traffico giuridico un fine, oltre che lecito, meritevole di tutela, a patto che i terzi ricevano adeguata tutela tramite il rispetto della prescritta pubblicità del vincolo: cioè la semplice limitazione di responsabilità costituirebbe, in sé stessa, causa valida di separazione nonché lo scopo stesso perseguibile dall’atto di destinazione (G. DONADIO, *I patrimoni separati*, in *Pubblicazioni della Regia Università di Bari, Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Bari, 1943, vol. VI, *passim*); si obietta, tuttavia, come, oltre a ciò, occorra un *quid pluris*. E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 1256, afferma in merito che «esiste una argomentazione del tutto conclusiva sulla legittimazione nel nostro sistema di porre limitazioni alla espropriabilità delle cose. Il debitore può alienare a terzi le cose di cui è titolare; e l’atto di alienazione è in sé stesso legittimo ed efficace, salvi gli effetti delle azioni revocatorie proposte dai terzi creditori interessati. Non si vede, pertanto, perché debba ritenersi inammissibile, a tutela dei creditori, compiere l’atto di minor portata rispetto alla alienazione, consistente nell’imprimere alle cose una condizione di inespropriabilità correlata alla destinazione reale di esse». Tuttavia, ammettendo la limitazione di responsabilità quale interesse *sic et simpliciter* legittimante la limitazione, si renderebbe una caratteristica e conseguenza della separazione presupposto di ammissibilità della separazione stessa, invertendo così logicamente i termini e rendendo, di conseguenza, inutile qualsiasi valutazione di meritevolezza dello scopo perseguito poiché quest’ultimo sussisterebbe sempre e la separazione sarebbe sempre attuabile; inoltre, alienazione e separazione sono istituti diversi che prevedono rimedi diversi: l’alienazione è un’attribuzione a soggetto, mentre la destinazione è un’attribuzione a scopo (L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 140); con la prima ci si spoglia della titolarità del bene; con l’atto di destinazione la titolarità del bene, invece, non muta ma si attua una limitazione di responsabilità che trova limite nell’art. 2740.

attuare efficacemente la destinazione voluta e programmata»⁵⁵⁸: la separazione dei beni destinati dal patrimonio del conferente (destinazione statica) ovvero del terzo (destinazione dinamica)⁵⁵⁹.

L'effetto di separazione, con cui la massa patrimoniale vincolata rimane nella titolarità del conferente (o di colui al quale viene attribuita) e, al tempo stesso, assurge a massa patrimoniale distinta e separata dal patrimonio residuale⁵⁶⁰, emerge testualmente dalla norma in esame quando questa prevede che i beni conferiti (ed i loro frutti) possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine destinatorio e, al contempo, possono essere soggetti ad esecuzione per i soli debiti contratti a tale scopo⁵⁶¹.

Nella fattispecie dell'art. 2645-ter c.c. ci si trova di fronte ad una separazione dove «un bene (o un complesso di beni) viene destinato ad uno scopo particolare in modo, per ciò, da sottrarlo alla generica garanzia riservata ai creditori, così che in linea di principio solo i creditori qualificati dalla causa del credito possono soddisfarsi sui beni separati»⁵⁶². Il principio della separazione patrimoniale trova, infatti, la sua positivizzazione nell'opponibilità⁵⁶³ del vincolo, nell'impiego dei beni e dei frutti per il solo fine destinatorio e nel divieto di esecuzione per i debiti non contratti per tale scopo.

Ogni caso di separazione patrimoniale presenta sempre le tre caratteristiche medesime⁵⁶⁴: 1) una disciplina peculiare riguardante la responsabilità⁵⁶⁵; 2) l'incidenza sul potere di disposizione; 3) l'incidenza sul potere di amministrazione; in aggiunta è altresì richiesto un titolare unico al quale faccia riferimento sia il patrimonio generale che la massa patrimoniale separata.

⁵⁵⁸ G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 508 nota 71.

⁵⁵⁹ La problematica della separazione nasce da quella della destinazione: in origine il patrimonio di destinazione era inteso quale patrimonio assegnato ad uno scopo (dunque privo di titolare), alternativamente al patrimonio appartenente al soggetto persona fisica; in seguito, con l'elaborazione del concetto di personalità giuridica, si approdò alla creazione di un nuovo soggetto di diritto accantonando, di conseguenza, il patrimonio di destinazione a favore della trattazione della problematica relativa alla personalità giuridica. Cfr. *amplius* M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 201; ID., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., pp. 97 e ss. e cap. IV.

⁵⁶⁰ Va rilevato come l'utilizzo di differenti terminologie (patrimonio autonomo, quando i beni appartengono a più soggetti; patrimonio separato, quando appartengono ad uno solo): F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, op. cit., p. 86; F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, op. cit., p. 15; A. PINO, *Il patrimonio separato*, op. cit., p. 6; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 162 per il quale il patrimonio autonomo è variante quantitativa del patrimonio separato; M. LUPOLI, voce *Trusts: II) Diritto italiano*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994; ID. *Lettera ad un notaio curioso di trusts*, in *Riv. del not.*, 1996, p. 343, per il quale il termine patrimonio segregato riguarda l'istituto del *trust*) è da ritenersi in realtà indifferente, potendo tali termini considerarsi sinonimi e quindi tra loro surrogabili (P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, op. cit., p. 842; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, op. cit., p. 549; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 4).

⁵⁶¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 284.

⁵⁶² Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 286-287, riprendendo F. VIGLIONE, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, op. cit., p. 17.

⁵⁶³ L'opponibilità è, di fatto, la separazione vista in ottica processuale (G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., p. 338).

⁵⁶⁴ M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 177.

⁵⁶⁵ L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, op. cit., p. 280; P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, p. 3; G. ROJAS ELGUETA, *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, op. cit., p. 191.

La separazione può realizzarsi: 1) creando un nuovo soggetto di diritto tramite personificazione, soggettivizzazione o entificazione; 2) organizzando il patrimonio in compendi separati⁵⁶⁶.

La disposizione in esame pone un'importante eccezione al principio di cui all'art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale generica⁵⁶⁷; al punto che, oggi, più che di responsabilità generale si parla, piuttosto, di specializzazione della responsabilità⁵⁶⁸. Inoltre, l'art. 2645-ter, in quanto fattispecie aperta, ha il merito di aver generalizzato la separazione patrimoniale⁵⁶⁹, prevedendo la possibilità di dar vita ad un patrimonio separato ad opera dell'autonomia privata (seppur con delle limitazioni)⁵⁷⁰. La separazione della disposizione in commento è di tipo unilaterale⁵⁷¹ poiché opera in modo unidirezionale, a vantaggio, cioè, dei soli creditori particolari e, viceversa, in danno ai creditori generali per deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c.: «mentre i creditori generali non possono

⁵⁶⁶ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 287, nota 586: originariamente si riteneva che a ciascun soggetto potesse ricondursi un'unica massa patrimoniale, in quanto i beni rappresentavano una manifestazione esterna della persona e della sua capacità giuridica (cfr. G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, I, p. 445); da qui la credenza della necessaria unità del patrimonio e che la destinazione potesse assumere autonoma rilevanza solo per la creazione della persona giuridica (cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 10, nota 8). La personificazione risolve il problema di qualificazione dell'effetto, dall'effetto dinamico dell'oggetto (cioè il patrimonio) si passa a quello statico del soggetto, così «la funzionalizzazione del potere gestorio diviene capacità» del nuovo soggetto di diritto (così R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, op. cit., p. 60). Con l'introduzione del 2645-ter, dato il riemergere dell'interesse per il patrimonio di destinazione, si è giunti ad un'equivalenza funzionale tra personalità giuridica e organizzazione del patrimonio in compendi separati, poiché in entrambe le ipotesi l'ordinamento mira al medesimo fine: delimitare un'area patrimoniale per sottoporla ad un regime particolare di responsabilità (cfr. in questo senso, P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, op. cit., *ibidem*; P. LAROMA JEZZI, *Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva: il rilievo della destinazione nella fiscalità diretta ed indiretta*, in *Atti di destinazione e trust*, p. 138; R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 218).

⁵⁶⁷ Cfr. sull'evoluzione normativa della responsabilità patrimoniale, A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., pp. 1 e ss.; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 214. La Cassazione ha evidenziato come il divieto di costituire patrimoni separati «non è di ordine pubblico» (Cass. 17 novembre 1979, n. 5977, in *Foro it.*, 1980, I, p. 1303).

⁵⁶⁸ Al punto da potersi ritenere che «il rapporto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 2740 c.c. non sia più di regola-eccezione ma valga l'opposto: vi sono oggi aree di responsabilità patrimoniale, solo al netto delle quali opera le regola residuale della generalità della garanzia» (così A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., pp. 75 e 118).

⁵⁶⁹ G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (Art. 2645-ter c.c.)*, op. cit., p. 3; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 490.

⁵⁷⁰ Precursori sono i patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447 bis e ss. c.c.) con la riforma del diritto societario: G. OPPO, *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 474; G. MIGNONE, *Commento agli artt. 2447-bis e ss.*, in *Il nuovo diritto societario*, Comm. diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montaleni, Bologna, 2004, II, 1, p. 1669; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, op. cit., p. 547: «il patrimonio dedicato codifica un regime generale della separazione patrimoniale, seppur agganciato alla fattispecie societaria, atteso che non presuppone un'operazione economica tipizzata (rilevando, quale coelemento della fattispecie, solo la specificità dell'affare programmato)».

⁵⁷¹ S. D'AGOSTINO, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1553 e L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 152, propendono invece per la natura bilaterale della separazione in esame. Tuttavia, una separazione bilaterale, costituendo una deroga ulteriore alla previsione ex art. 2740, richiede un'espressa disposizione legislativa che la preveda (come nel caso di patrimoni destinati ad uno specifico affare); di conseguenza, in assenza di una norma in tal senso, bisogna ritenere unilaterale la natura di tale separazione. A nulla varrebbe ritenere che una separazione bilaterale possa essere rimessa ad una eventuale statuizione da parte dell'atto di destinazione, poiché, sempre in assenza di una specifica previsione di legge in merito, si tratta di materia sottratta all'autonomia privata.

soddisfarsi sui beni destinati, i creditori particolari, la cui vicenda inerisce al patrimonio destinato, mantengono il diritto di far valere le proprie pretese sul restante patrimonio del loro debitore»⁵⁷².

Altro problema da esaminare concerne la responsabilità del patrimonio generale: in particolare, se questa sia di tipo subsidiario rispetto ai debiti contratti per la destinazione, cioè se i creditori titolati, per l'adempimento del debito, abbiano l'obbligo preventivo di rivolgersi alla massa separata.

È da ritenersi coerente con la *ratio* della norma in esame una risposta positiva in tal senso, cosicché «i creditori da destinazione debbano rivolgersi prima ai beni vincolati e solo in caso di incapienza di questi possano aggredire il residuo patrimonio»⁵⁷³. La subsidiarietà è, infatti, un principio generale che trova la propria applicazione anche in tema di fondo patrimoniale; inoltre, risulterebbe quantomeno irragionevole che «i creditori da destinazione [possano] aggredire il patrimonio generale del conferente ponendosi in concorrenza con i creditori personali non ammessi, invece, a soddisfarsi sui beni destinati, diminuendone le prospettive di garanzia in modo ingiustificato»⁵⁷⁴.

L'ultima questione che in questa sede appare opportuno affrontare riguarda la relazione tra separazione e responsabilità da fatti illeciti: cioè se il vincolo di destinazione (e quindi la separazione) possa essere opposto ai creditori da fatto illecito, quindi involontari ed incapaci di una preventiva valutazione del rischio che viene assunto prima di subire il danno. Seppur il dato testuale sembra escludere tale possibilità in quanto parla di “debiti contratti” per lo scopo di destinazione, in realtà, tale espressione andrebbe piuttosto interpretata con il significato più ampio di “debiti assunti”⁵⁷⁵. Applicando, infatti, alla fattispecie dell'atto di destinazione le regole stabilite dalla giurisprudenza in tema di fondo patrimoniale⁵⁷⁶: se i beni vincolati con l'atto di destinazione sono fonte del danno occorso, allora questi saranno potenzialmente aggredibili dai creditori titolati anche extracontrattuali. Vigè il criterio sostanziale per cui se il rapporto obbligatorio inerisce oggettivamente, in modo diretto

⁵⁷² Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 289, che aggiunge anche come una separazione invece bilaterale «opera in modo bidirezionale impedendo, da una parte, come è caratteristica della separazione *tout court*, ai creditori estranei alla vicenda destinataria di soddisfarsi sul patrimonio destinato e, dall'altra parte, precludendo ai creditori titolati di aggredire il residuo patrimonio (non destinato) del debitore; v'è, quindi, in questo secondo caso, una incomunicabilità tra le due masse patrimoniali e, conseguentemente, tra le due categorie di creditori».

⁵⁷³ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 291. In questo senso anche P. SPADA, in *La trascrizione ecc.*, op. cit., p. 206; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 153; S. MEUCCI, *La norma. Art. 2645-ter cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, op. cit., p. 395; ID., *La destinazione tra atto e rimedi*, op. cit., p. 435. *Contra*, invece, F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 181; così A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 269.

⁵⁷⁴ Così S. MEUCCI, *La norma. Art. 2645-ter cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, op. cit., *ibidem*.

⁵⁷⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 291-292.

⁵⁷⁶ Cass. 18 luglio 2003, n. 11230, in *Giur. it.*, 2004, p. 1615; Cass. 5 luglio 2003, n. 8991, in *Riv. del not.*, 2003, p. 1563: l'istituto del fondo patrimoniale usa la medesima espressione di cui al 2645-ter (art. 170).

ed immediato, con la ragione di destinazione, i beni vincolati risponderanno di tale obbligazione⁵⁷⁷. Nonostante la destinazione non si esaurisca con la separazione patrimoniale e la connessa limitazione di responsabilità, separazione patrimoniale e responsabilità limitata sono strettamente connesse: il fenomeno separativo risulta ideologicamente legato alla garanzia patrimoniale verso i creditori⁵⁷⁸. È quindi d'uopo svolgere una riflessione sul rapporto che sussiste tra patrimonio destinato, principio della responsabilità patrimoniale e separazione *ex 2645-ter*⁵⁷⁹. La concezione del patrimonio separato, come alternativa alla personalità giuridica, permette di vincolare ad un dato scopo beni determinati, determinando contestualmente e correlativamente una limitazione di responsabilità patrimoniale⁵⁸⁰. «Il principio di unità della responsabilità patrimoniale, sancito dall'art. 2740 c.c. è il frutto di quella tradizione che concepiva un unico patrimonio per ciascuna persona; dal principio di unitarietà del patrimonio conseguiva il corollario della responsabilità universale»⁵⁸¹. Da ciò la conseguenza per cui solo con espresse previsioni di legge saranno consentite eventuali limitazioni di responsabilità, come sancito dall'art. 2740, co. 2 c.c.⁵⁸²; questo perché tali limitazioni,

⁵⁷⁷ S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, op. cit., p. 249; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 180, che riporta: «la limitazione della responsabilità opererà, in caso di bene destinato, in favore dei soli crediti risarcitori sorti, ad esempio, da circolazione dell'autoveicolo adibito a trasporto del disabile o da rovina dell'edificio o, sempre nel quadro della destinazione, da uso di un bene mobile registrato di natura pericolosa». In ottica più generale, infine, cfr., R. PARTISANI, *I patrimoni separati: l'inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito*, op. cit., p. 49.

⁵⁷⁸ *Ex multis* R. NICOLO', *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione delle garanzie patrimoniali*, in *Comm. del cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1954; D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da F. Vassalli, Torino, 1956; G. LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966; V. ROPPO, *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. del dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1049; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale-Disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Schlesinger, Milano, 1991, p. 34; ALB. CANDIAN, *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale. (Alle origini dell'art. 2740 Codice civile)*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, 1994, p. 1805; ROSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, in *Tratt. di dir. privato* diretto da M. Bessone, IX, t. III, Torino, 2005; L. SALAMONE, *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001; P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2001; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1956, p. 66.

⁵⁷⁹ Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare in ambito societario v. P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, op.cit., p. 122: «la teorica dei patrimoni separati è in realtà un problema più che un istituto».

⁵⁸⁰ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 300.

⁵⁸¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 307. L'Autore approfondisce nel dettaglio (pp. 294-306) l'evoluzione dottrinale che ha portato dal soggetto inteso come persona fisica al soggetto concepito (anche) come persona giuridica, approdando così ai patrimoni di destinazione: «la crisi del diritto soggettivo, la revisione della teoria della persona giuridica, del principio di unilateralità patrimoniale e della corrispondente responsabilità universale, ha portato alla consapevolezza che la separazione patrimoniale possa realizzarsi anche con tecniche alternative alla personificazione, appunto mediante la creazione di patrimoni separati/di destinazione». La teoria dei patrimoni di destinazione oscilla, pertanto, tra «concezioni diverse, ai cui estremi si colgono l'ipotesi soggettiva della titolarità e quella oggettiva del vincolo di destinazione» (A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, op. cit., p. 556).

⁵⁸² A sua volta tale comma comporta un'eccezione al primo comma, una doppia eccezione dunque: una riserva di legge in ordine alle limitazioni patrimoniali e la natura eccezionale delle ipotesi di limitazione stesse.

nell'ottica della prospettiva in esame, comporterebbero una frammentazione del soggetto⁵⁸³ sulla base di una sorta di principio di tipicità delle limitazioni della responsabilità patrimoniale⁵⁸⁴.

Il divieto di cui al comma sopracitato si relaziona con il principio di responsabilità universale venendo percepito come principio di ordine pubblico⁵⁸⁵: dall'idea che la totalità del patrimonio funga da garanzia generale per i creditori viene ricavato il principio della *par condicio creditorum*⁵⁸⁶.

Da qui la necessaria creazione di un ente nuovo, dotato di personalità giuridica, al quale poter attribuire il patrimonio separato grazie all'operare della finzione della personificazione e, così, poter scardinare il principio della responsabilità universale e quello dell'indivisibilità del patrimonio⁵⁸⁷: non ci si trova più di fronte, infatti, ad un problema di responsabilità limitata, bensì ad un'ordinaria ipotesi di responsabilità generale facente capo ad un'unica persona (giuridica)⁵⁸⁸.

Tuttavia, ad oggi, nutrita dottrina e consolidata giurisprudenza⁵⁸⁹ sostengono «la progressiva erosione e crisi dei principi dettati in tema di responsabilità patrimoniale»⁵⁹⁰, al punto da giungere ad affermare il principio opposto: quello della separabilità del patrimonio⁵⁹¹.

⁵⁸³ Il principio di unità del patrimonio viene fatto risalire ad Aubry e Rau: sul punto cfr. R. SEVE, *Déterminations philosophiques d'une théorie juridique: la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau*, Parigi, 1979.

⁵⁸⁴ C. GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, op. cit., p. 511.

⁵⁸⁵ *Contra* A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 45, per il quale non è «il divieto delle limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale a proiettare il principio sancito dall'art. 2740, primo comma, c.c., tra quelli di ordine pubblico» ma casomai il contrario; «proprio in considerazione del fatto che il principio della responsabilità patrimoniale del debitore venne considerato “fondamentale” e “basilare” dai compilatori del Codice del 1942, fu avvertita la necessità di “rafforzarlo” mediante la riserva di legge contenuta nel comma successivo».

⁵⁸⁶ Da cui poi il corollario secondo cui solo il legislatore possa derogare a tale principio (F.S. BIANCHI, *Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale*, Napoli, 1907, p. 15).

⁵⁸⁷ Mediante la tecnica della personificazione del patrimonio si produce una «scappatoia concettuale per spiegare fenomeni di separazione patrimoniale, salvando tuttavia il principio dell'indivisibilità del patrimonio» (così M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, op. cit., p. 151).

⁵⁸⁸ Così «il concetto di persona giuridica assolve [...] la funzione di ricondurre al diritto comune, ossia al generale principio dell'art. 2740, comma 1, una condizione giuridica qual è il beneficio della responsabilità limitata, che deroga al principio generale, ed è da collocare entro il comma 2° dell'art. 2740» (così F. GALGANO, *La società per azioni*, in *Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'econ.*, VII, Padova, 1988, p. 107).

⁵⁸⁹ In dottrina: G. OPPO, *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, op. cit., p. 474; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, op. cit., p. 544; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale-Disposizioni generali*, op.cit., p. 34; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., pp. 1 e ss. e specie pp. 74 e ss.; R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, op. cit., p. 544; C. GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, op. cit., p. 512. Sulla crisi del principio della *par condicio creditorum* cfr. specie L. GUGLIELMUCCI, *La par condicio creditorum e i bieticoltori*, in *Fall.*, 1984, p. 195; M. DI LAURO, *Conservazione dell'impresa e crisi della par condicio*, in *Dir. fall.*, 1992, I, p. 610; JORIO, *Gli interessi dei creditori e la tutela del credito nel fallimento*, in *Fall.*, 1984, p. 94; TUCCI, *I privilegi*, in *Tratt. di dir. privato* diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1985, p. 471. In giurisprudenza la regola di cui all'art. 2740 non è più considerata espressione di un principio di ordine pubblico: Cass. 28 luglio 1977 n. 3352; Cass. 17 novembre 1979 n. 5977; Cass. 21 gennaio 1985 n. 198; Cass. 15 febbraio 1993 n. 1853; Cass. 16 novembre 2000 n. 14870.

⁵⁹⁰ Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 309.

⁵⁹¹ L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale-Disposizioni generali*, op.cit., p. 34; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 119; C. RABITTI BEDOGNI, *Patrimoni dedicati*, op. cit., p. 1123; già precisava G. OPPO, *Sui principi generali del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 484 che «siamo anzi sulla via della generalizzazione dell'eccezione alla regola della responsabilità patrimoniale illimitata».

Il rapporto di regola/eccezione di cui all'art. 2740 c.c. è, infatti, da considerarsi invertito, in ragione delle numerose previsioni espresse di separazione patrimoniale, presenti nel nostro ordinamento, che fungono da eccezioni al principio della responsabilità universale, fino a rischiare di invalidarlo⁵⁹². Questo percorso, il cui apice è stato raggiunto con l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., rischia di condurre alla sostanziale abrogazione (nello specifico abrogazione tacita) dell'art. 2740 co. 2 c.c.⁵⁹³. Data la testuale riserva di legge sulle limitazioni di responsabilità patrimoniale⁵⁹⁴ e posto che l'art. 2645-ter individua una fattispecie di atto di destinazione generale e aperta (poiché la causa destinataria non è tipizzata e l'individuazione degli interessi meritevoli di tutela è, di volta in volta, rimessa all'autonomia privata), il quale se trascritto produce, per previsione espressa, l'effetto separativo; allora bisogna concludere o per la sostanziale abrogazione dell'art. 2740 c.c., oppure, nella vigenza di quest'ultimo, per un'interpretazione mitigativa dell'art. 2645-ter c.c. e, in particolare, del concetto di "interessi meritevoli di tutela", al fine di trovare un equilibrio tra le due disposizioni⁵⁹⁵. Quanto più ampio dovesse, infatti, essere tale concetto, maggiore sarà, parallelamente, la deroga risultante al principio di responsabilità patrimoniale generale: questo è ciò che avverrebbe accogliendo la tesi della meritevolezza degli interessi quale sinonimo di mera non-illiceità⁵⁹⁶. Tesi quest'ultima, tuttavia, non accoglibile, come già esposto in tale sede⁵⁹⁷, unitamente al fatto che, per sua natura, l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. produce un effetto separativo che induce ad un necessario confronto sistematico con i principi contenuti nell'art. 2740 c.c.⁵⁹⁸. Va poi ricordato come, nella fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c., «non è addirittura possibile, sotto il profilo effettuale, distinguere la separazione della destinazione, costituendo ambedue un effetto unitario»⁵⁹⁹; senza separazione, infatti, non c'è atto di destinazione che risulti rilevante ex art. 2645-

⁵⁹² Tale tendenza non esclude, tuttavia, che la legge (o un atto negoziale autorizzato da questa) sia l'unico titolo fondante la separazione patrimoniale.

⁵⁹³ Di sostanziale abrogazione fa menzione F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 165.

⁵⁹⁴ Anche la dottrina che non ritiene l'art. 2740 c.c. espressivo di un principio di ordine pubblico riconosce il permanere della riserva di legge: cfr. M. LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto-dichiarato*, in *Notar.*, 2002, p. 387. Recente giurisprudenza ha poi affermato che «la separazione è [...] uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività ed unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli artt. 2740 e 2741 c.c.» (Cass. 28 aprile 2004 n. 8090, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1050).

⁵⁹⁵ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 310-311.

⁵⁹⁶ A causa della quale, come sostenuto da A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, op. cit., p. 181, «il principio espresso nel primo comma dell'art. 2740 c.c. va in frantumi».

⁵⁹⁷ Nei termini per cui il concetto di interessi meritevoli di tutela non può considerarsi limitato a quello di interessi meramente non-illeciti.

⁵⁹⁸ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 311.

⁵⁹⁹ R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 334.

ter: l'atto di destinazione, in particolare, poiché comporta sempre separazione che va ad incidere sul patrimonio, limita necessariamente anche la garanzia generica per i creditori⁶⁰⁰.

Risulta pertanto conferme alla *ratio* della norma in esame l'auspicabilità di un giudizio comparativo tra l'interesse perseguito, mediante l'atto di destinazione, e quello dei creditori del disponente⁶⁰¹, in modo che possa dirsi così stabilita una situazione di equilibrio generale del sistema⁶⁰².

Bilanciamento che viene raggiunto, altresì, tra l'autonomia del privato e l'interesse dei creditori nel momento in cui la portata dell'art. 2740 viene rivalutata⁶⁰³ e, parallelamente, l'art. 2645-*ter* viene correttamente interpretato alla luce della sua piena riconducibilità all'interno della logica del 2740⁶⁰⁴.

⁶⁰⁰ A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005, p. 82. In questo senso anche M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 219, nota 75, la quale precisa come «la separazione non configur[a] un'ipotesi di limitazione del patrimonio, ma una vera e propria limitazione della responsabilità patrimoniale che pone in gioco il problema della riserva legale posta dal secondo comma dell'art. 2740 c.c. Infatti, la separazione che scaturisce dalla destinazione non determina solamente una limitazione di patrimonio (ipotesi questa che potrebbe discendere dall'atto di destinazione), ma si pone proprio quale limitazione della responsabilità patrimoniale, in quanto i beni destinati ad uno scopo rispondono delle sole obbligazioni collegate allo scopo e non rispondono delle obbligazioni diverse».

⁶⁰¹ Aggiunge poi M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 313: «esattamente come accade in tutte le altre ipotesi tipizzate dal legislatore in cui la separazione trova giustificazione nel perseguimento dell'interesse della famiglia (per il fondo patrimoniale), o nell'attività di impresa (per i patrimoni destinati). La differenza risiede nel fatto che nelle ipotesi testé menzionate il giudizio di valore è stato compiuto a monte, mentre nella fattispecie di cui all'art. 2645-*ter* (parte del) il giudizio viene compiuto a valle, nella scelta dell'interesse da perseguire, che dovrà però essere meritevole di tutela in senso sostanziale e non di mera liceità; del resto meritevole di tutela non può che essere, *in primis*, ciò che non risulti in contrasto con altri principi dell'ordinamento, qual è, appunto, tra gli altri, quello di cui all'art. 2740». Precisa R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 331, come «la meritevolezza di un atto negoziale passi necessariamente per un giudizio di compatibilità della stessa fattispecie con i principi dell'ordinamento giuridico». Per P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209, la questione richiamerebbe quella sugli *status*: i patrimoni di destinazione tipici presupporrebbero uno *status* predefinito, mentre per l'atto di destinazione ex art. 2645-*ter*, al pari del *trust*, ciò non par vero, spettando ai privati l'«orientamento» dei privilegi stabiliti dalla legge (cfr. A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1300).

⁶⁰² G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 412; G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, op. cit., p. 503; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, op. cit., p. 330; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1091; G. BARALIS, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 133 e 137; R. DICILLO, *Atti e vincoli di destinazione*, op. cit., p. 64; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del «conferente»*, op. cit., p. 92; V. SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela*, op. cit., p. 111; M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 16; G. TUCCI, *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 2962. *Contra* A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 21; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, op. cit., p. 409; R. LENZI, *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 234; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, op. cit., p. 416; A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, op. cit., pp. 31-32; si veda anche ID., *Riflessioni preliminari*, op. cit., pp. 3 e ss., il quale nega che l'atto destinatorio si ponga in contrasto con la regola dell'art. 2740, poiché esso non inciderebbe direttamente sulla responsabilità del soggetto, limitandola, bensì solo sul patrimonio (ed il principio dell'art. 2740 varrebbe solamente per le limitazioni di responsabilità).

⁶⁰³ Per A. DI SAPIO, *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 1280, l'art. 2740 non sarebbe una norma autosufficiente, enunciante «più che una norma lacunosa, un semplice rinvio ad altre norme» (R. SACCO, *Il potere di procedere in via surrogatoria. Parte generale*, Torino, 1955, p. 87), perché la portata di tale norma «dipende dal contesto normativo e non prevale su di esso» (A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, XIX, Torino, 1999, p. 467).

⁶⁰⁴ Per M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, op. cit., p. 216, «il principio di meritevolezza rappresenta il punto di incontro tra libertà dell'atto di destinazione e il controllo sull'opponibilità dello stesso, attraverso la regola di separazione patrimoniale».

«L'art. 2740 c.c. [...] va oggi, appunto, letto nel peculiare contesto normativo vigente, contesto che comprende anche il nuovo art. 2645-ter, con i limiti ma anche con la portata che si sono cercati di delineare in questa sede. Oltretutto, a ciò può aggiungersi, da questo punto di vista, come l'art. 2645-ter pare costituire un ulteriore passo per intendere il patrimonio separato in una diversa prospettiva; non più quella di un patrimonio statico, solo da conservare e/o amministrare, magari in via transitoria, bensì un patrimonio da valutare in funzione di un'attività dinamica, di gestione attiva più che conservativa»⁶⁰⁵.

⁶⁰⁵ Conclude così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 314.

CAPITOLO II

GLI ENTI RELIGIOSI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

SOMMARIO: 1. Evoluzione del contesto storico e normativo degli enti religiosi in Italia. – 2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo settore. – 3. I requisiti posti dall'art. 4, co. 3 CTS per la costituzione di “rami TS/IS”: l'adozione del regolamento obbligatorio. – 4. Segue. L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). – 5. Segue. L'istituzione di un «patrimonio destinato». Rinvio. – 6. Segue. La tenuta di scritture contabili separate. – 7. Lo stato dell'arte della Riforma del Terzo settore applicata agli enti religiosi civilmente riconosciuti: le «attività diverse» del ramo e l'esercizio dell'attività di impresa.

1. Evoluzione del contesto storico e normativo degli enti religiosi in Italia.

La figura degli “enti religiosi civilmente riconosciuti” ha conosciuto, ad opera della riforma del Terzo settore, l'introduzione di nuovi profili ad opera di varie fonti normative⁶⁰⁶ (*in primis* il “Codice del Terzo settore”) e di un nuovo ruolo per tali soggetti in questo ambito speciale che è il Terzo settore. «Il percorso di evoluzione del *no profit*, culminato nella riforma in esame, esprime infatti l'imporre di un nuovo paradigma di relazioni, che vede coinvolti, sulla base del principio di sussidiarietà⁶⁰⁷, autorità civili, confessionali e collettività in generale»⁶⁰⁸: la novella mira a stabilizzare il modello di

⁶⁰⁶ Cfr. legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106») e d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 («Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»); nonché d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; ed ancora d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma, lett. c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

⁶⁰⁷ Nell'ambito della vasta bibliografia che concerne il tema della sussidiarietà orizzontale in generale, si ricorda l'interpretazione di Q. CAMERLENGO, *Commento all'art. 118, quarto comma*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, vol. III, Torino, 2006, p. 2350; G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti*, Napoli, 2005, pp. 179 ss.; con particolare riferimento alla riforma del Terzo settore, v. inoltre V. TONDI DELLA MURA, *Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà*, in *Non profit paper*, 3, 2017, pp. 48 ss.; per un'analisi del concetto di sussidiarietà con riferimento al magistero della Chiesa cattolica, v. per tutti G. FELICIANI, *Il principio di sussidiarietà nel magistero sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 7, 1994, pp. 19 ss.; sulle ricadute ecclesiasticistiche che di tale principio A. BETTETINI, *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni di carattere locale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2010, pp. 333 ss.; A.G. CHIZZONITI, *Il rapporto fra istituzioni civili e soggetti religiosi collettivi a livello amministrativo; interventismo, sussidiarietà e rapporti con le autonomie*, in AA.VV., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi-G. Macri-M. Parisi, Torino, 2010, pp. 104 ss.; G. D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, Napoli, 2003.

³ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Torino, 2021, p. 1.

*post Welfare State*⁶⁰⁹, di cui si è discusso a seguito delle prime leggi sul privato sociale⁶¹⁰, e indurre gli enti religiosi ad adottare il nuovo regime nello svolgimento delle rispettive attività *no profit*⁶¹¹. Quest'ultimo obiettivo, «in ordine alle esigenze degli enti in questione ed alle modalità di attuazione delle rinnovate previsioni in esame, può trovare riscontro a livello periferico»⁶¹², poiché, secondo il principio di sussidiarietà, è proprio a livello locale che i bisogni richiedono una soluzione immediata. All'interno di questo quadro complessivo va poi portato alla luce quell'elemento destabilizzante che è stata l'emergenza epidemiologica Covid-19, originata ad inizio 2020, della quale non si può prescindere in un "tessuto sociale" stremato nel quale si intrecciano tra loro bisogni vecchi e nuovi⁶¹³. Il riferimento, in particolare, è ai servizi per il bene della persona svolti senza fine di lucro, i quali, proprio nei periodi più gravi della crisi sanitaria, hanno rivestito una funzione insostituibile⁶¹⁴. L'apporto dei soggetti del *welfare sussidiario*⁶¹⁵ e degli enti del Terzo settore, infatti, rappresenta una fondamentale risorsa per la ripresa del nostro Paese, a partire dalle esigenze delle comunità territoriali. Tenendo a mente fin da ora, nella disamina della riforma, la differenza «tra la regolamentazione della "attività di interesse generale" svolta dai "rami Terzo settore degli enti religiosi" e quella degli "altri

⁶⁰⁹ Così M.C. FOLLIERO, «A costo zero»: il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà, in AA.VV., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, a cura di G. Cimbalo-J.I. Alonso Perez, Torino, 2005., pp. 287 ss. Sul tema, di recente, AA.VV., *Nuove alleanze per un welfare che cambia, Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia*, a cura di F. Maino-M. Ferrera, Torino, 2019.

⁶¹⁰ Con riferimento agli studiosi delle discipline ecclesiasticistiche, si rinvia, sia pure senza pretesa di completezza, a P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti ecclesiastici. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino, 1997; A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Torino, 2001. Per gli altri rami del diritto, v. invece G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996; P. ADDIS - E. FERIOLI - E. VIVALDI, *Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi*, in AA.VV., *Il Terzo settore nell'Italia Unita*, a cura di E. Rossi-S. Zamagni, Bologna, 2011, pp. 129 ss.

⁶¹¹ Si rinvia a: A. PERRONE - V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 35 del 2018; A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 27 del 2018; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 3 del 2018; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 4 del 2018; M. GRECO-P. RONCHI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: problematiche e prospettive. La necessità di approccio pragmatico?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018, pp. 380 ss.

⁶¹² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 3.

⁶¹³ *Ibidem*, p. 4: «occorre prendere atto di come l'avvenuta evoluzione normativa, complici le nuove esigenze provocate dall'emergenza epidemiologica Covid-19, abbia determinato l'instaurarsi di nuovi modelli ed equilibri, che meritano di venire esplorati, nel segno di una nuova trama di rapporti tra autorità civili e religiose».

⁶¹⁴ In questo senso, v. il contributo di G. VITTADINI - M. POLETTI, *Terzo settore e primo pilastro*, 12 giugno 2020, in *IlSussidiario.net*, ove si rileva come il Terzo settore abbia costituito «un pilastro della casa comune», impedendo che la crisi generata dal Covid-19 «avesse conseguenze ben peggiori».

⁶¹⁵ Sul concetto di *welfare sussidiario*, v. L. BANDERA, *La sfida del cambiamento: verso un welfare sussidiario*, 29 ottobre 2012, consultabile sul sito www.secondowelfare.it.

enti del Terzo settore”, ricordando come i primi si caratterizzano per la loro speciale natura, la cui tutela è sancita a livello costituzionale e a cui lo stesso Codice del 2017 dà rilievo»⁶¹⁶.

Nel contesto storico-normativo la condizione giuridica degli enti ecclesiastici (la loro natura, disciplina e relativa applicazione) rispecchia, di fatto, i rapporti tra Stato e confessioni religiose in Italia⁶¹⁷, nel bilanciamento tra esigenze statali e confessionali sottese alla materia in esame⁶¹⁸.

I rapporti tra Stato e Chiesa⁶¹⁹ in Italia hanno conosciuto un lungo e costante percorso evolutivo, culminato con la valorizzazione dell’apporto offerto dalle formazioni sociali alla «rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.)»⁶²⁰, ad opera della legge-delega n. 106/2016⁶²¹, che ha riformulato la disciplina di fondo degli enti che svolgono «attività di interesse generale» senza scopo di lucro per finalità sociali, e dei decreti attuativi n. 112/2017 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale», a seguire “DIS”) e n. 117/2017 («Codice del Terzo settore», a seguire “CTS”)⁶²². Tali sviluppi normativi, nell’ambito della “riforma del Terzo settore”, hanno coinvolto i c.d. «enti religiosi civilmente riconosciuti» (citati dal legislatore agli artt. 4, co. 3, CTS e 1, co. 3, DIS)⁶²³, in ossequio al principio di sussidiarietà, introdotto al Titolo V della Costituzione, che evidenzia il ruolo di tali soggetti in favore della collettività in generale⁶²⁴.

La posizione progressivamente assunta dagli enti ecclesiastici nel nostro ordinamento e, in particolare, le conseguenze dell’applicazione di una «normativa speciale» (quella, appunto, del Terzo

⁶¹⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 4.

⁶¹⁷ *Ibidem*, p. 5: «dall’art. 20 Cost., che ha sancito le caratteristiche peculiari di tali soggetti rispetto alla normativa degli enti civili in generale e, successivamente, in riferimento al parallelo sviluppo del vasto settore del *non profit*».

⁶¹⁸ Sulla normativa degli enti civili, tra i molti studi, si rinvia, senza pretesa di completezza, a S. BERLINGO’, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992; P. FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1997; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano, 2005; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011; e, più di recente, A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, Milano, 2019. Sul *non profit* ci si limita, anche qui, a menzionare G. FELICIANI, *Organizzazioni non profit ed enti confessionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1997, pp. 13 ss.; ID., *Principio di sussidiarietà e organizzazioni non profit nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Il non profit dimezzato*, a cura di G. Vittadini, Milano, 1997; CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), *Codice degli enti non profit*, a cura di G. Iudica, Milano, 2005; M.C. FOLLIERO, *Enti religiosi e enti non profit. Tra welfare state e welfare community. La transizione*, Torino, 2010.

⁶¹⁹ Nel segno della «promozione dell’uomo» e «bene del Paese» (art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria).

⁶²⁰ A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., pp. 1 ss., rileva come tale stato di cose sia riconducibile alla crisi del *welfare* e al sistema delle «garanzie sociali».

⁶²¹ Cfr. legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», già menzionata in precedenza.

⁶²² D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive disposizioni integrative; D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

⁶²³ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 6.

⁶²⁴ Al riguardo si rinvia ad AA.VV., *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, a cura di M. Parisi, Napoli, 2003.

settore) in favore di tali soggetti⁶²⁵, che si differenziano “per natura” da quelli di diritto comune, richiama le peculiarità di tali enti «speciali»⁶²⁶. Già nel Concordato del 1929, infatti, essi sono sottoposti ad una particolare regolamentazione, laddove le Alte Parti contraenti introducono il «principio generale per il quale lo Stato in linea di massima riconosce gli enti ecclesiastici (nelle loro variegate tipologie) così come nascono e sono configurati dall’ordinamento canonico»⁶²⁷.

Tuttavia, secondo la dottrina⁶²⁸, rimarrebbero validi i «principi del previgente sistema separatista relativi ai confini di ciò che è consentito a tali enti, i quali possono svolgere attività diverse da quelle religiose, ma sono soggetti sotto ogni profilo alla normativa civilistica che le riguarda»⁶²⁹.

A livello più generale, poi, permane una «forte diffidenza» verso le persone giuridiche confessionali, che si tradurrebbe «in controlli, preventivi e successivi al riconoscimento, sulle loro attività»⁶³⁰.

Con l’avvento dello Stato repubblicano gli enti ecclesiastici trovano fondamentale tutela nella Costituzione: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono causare «speciali limitazioni legislative» o particolari «gravami fiscali» (art. 20 Cost.)⁶³¹.

Mentre durante il periodo liberale molti enti ecclesiastici venivano soppressi ed i loro beni incamerati⁶³², ecco invece che, con l’introduzione di questa “centrale” previsione dei Padri costituenti, tale sviluppo normativo impone al legislatore di riservare ad essi un trattamento «almeno eguale» a quello degli enti di diritto comune ed il «divieto di discriminazione» nei loro confronti⁶³³.

Gli enti ecclesiastici, ponendosi a cavallo tra il diritto confessionale e quello civile, hanno comportato

⁶²⁵ A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., p. 5, il quale si interroga sulle conseguenze delle reciproche «inferenze» o «connessioni» tra i soggetti di diritto comune con la specialità degli enti ecclesiastici.

⁶²⁶ In senso conforme cfr. A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018, p. 12. V. inoltre C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ed., Bologna, 1996, p. 374, per il quale gli enti in esame ricoprirebbero un *tertium genus* nell’ordinamento italiano.

⁶²⁷ Sul punto, per tutti ID., *Principi di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2019, pp. 325 ss.

⁶²⁸ *Ibidem*.

⁶²⁹ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale* op. cit., p. 7; Cfr. art. 29 del Concordato.

⁶³⁰ C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 326.

⁶³¹ Sul tema A. BETTETINI, *Articolo 20*, in *Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54*, a cura di R. Bifulco-A. Celotti-M. Olivetti, I, Torino, 2006, pp. 441-450; A. GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione*, Napoli, 2002; nonché tra i primi, G. CATALANO, *Osservazioni sull’art. 20 della Costituzione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1964, pp. 353 ss. e F. FINOCCHIARO, *Commento sub art. 20 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, a cura di G. Branca, Bologna, 1977, pp. 306 ss.

⁶³² Al riguardo, P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D’Avack, Vicenza, 1967, pp. 145 ss.; ed A.C. JEMOLO, *La questione della proprietà ecclesiastica nel regno di Sardegna e nel regno d’Italia (1848-1888)*, Bologna, 1974 (I ed., Torino, Tipo-litografia Bono, 1911); più di recente cfr. A. FERRARI, *La politica ecclesiastica dell’Italia post-unitaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2013, pp. 1-14.

⁶³³ Così E. VITALI - A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, XI ed., Milano, 2016, p. 76, ove si precisa tra l’altro che l’applicazione agli enti ecclesiastici delle disposizioni in materia di *Onlus* (d.lgs. n. 460/1997) si origina proprio dalla previsione di «non creare discriminazioni *in peius*».

da una parte il fiorire di una propria disciplina peculiare⁶³⁴, incastonata tra i confini di autonomia posti dalla separazione degli ordini; dall'altra devono, allo stesso tempo, essere inquadrabili in categorie giuridiche note⁶³⁵, per le ricadute del principio di conformità confessionale sul loro agire⁶³⁶. Da qui «la necessità di delineare per gli enti ecclesiastici una normativa “speciale” in grado di offrire loro, attraverso la scelta di corretti parametri valutativi, la giusta stabilità e trasparenza di azione»⁶³⁷. Per quanto concerne nello specifico la Chiesa cattolica, le Alte Parti contraenti, nella stesura dell'art. 7 dell'Accordo di revisione concordataria⁶³⁸, richiamano con lungimiranza il principio sancito dall'art. 20 Cost. e rinviando, altresì, ad uno specifico Protocollo in materia di «enti e beni ecclesiastici»⁶³⁹ ad opera di un'apposita «Commissione Paritetica»: il testo così definito, oltre a conformare tale disciplina alla luce dei criteri dettati dall'Accordo, stabilisce le modalità per la concessione della «personalità giuridica agli effetti civili»⁶⁴⁰ agli enti cattolici, sulla base del possesso di una serie di «requisiti di carattere generale» ai fini del c.d. riconoscimento amministrativo⁶⁴¹.

⁶³⁴ Tale *status* si palesa evidentemente per quelli cattolici, stante la configurabilità del diritto della Chiesa come ordinamento giuridico primario (per tutti v. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2014, p. 24, il quale *ivi* richiama alla nota 21 una nutrita dottrina conforme), ma può venire esteso, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Costituzione, anche agli enti delle altre confessioni religiose.

⁶³⁵ Per quanto attiene il profilo civilistico.

⁶³⁶ Cfr. art. 7.6 dell'Accordo di Villa Madama. Al riguardo, v. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 330, il quale precisa come «presupposto essenziale» per ogni ente ecclesiastico è «il rapporto organico che deve collegarlo con l'istituzione confessionale di appartenenza».

⁶³⁷ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 8.

⁶³⁸ Sull'ampio patrimonio dottrinale relativo ai lavori di stesura di tali fonti pattizie si cita, *ex multis*, F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la riforma del Concordato tra governo e parlamento*, in AA.VV., *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985, pp. 9 ss.; C. MIRABELLI, *Accordo quadro e quadro concordatario: brevi riflessioni preliminari*, in AA.VV., *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di W. Shulz-G. Feliciani, Città del Vaticano, 1986, pp. 138 ss.; G. DALLA TORRE, *La revisione del Concordato Lateranense. Una vicenda lunga quarant'anni*, in *Justitia*, 2-3, 2004, pp. 145 ss. Per quanto concerne specificatamente l'art. 7 ed i lavori della successiva Commissione paritetica, istituita ai sensi del medesimo articolo, cfr. A. CONSOLI, *Gli enti ecclesiastici (art. 7)*, in AA.VV. *La revisione del Concordato alla prova*, a cura di G. Dalla Torre, Città del Vaticano, 1985, pp. 180 ss.; e P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano, 1992, pp. 65 ss.

⁶³⁹ Art. 7.6 dell'Accordo di revisione concordataria. Il Protocollo nato dalla «Commissione paritetica» venne siglato il 15/11/1984 dalle Alte Parti. Si rinvia al testo della COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI, *Relazione sui principi (6 luglio 1984)*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 1, 1984, pp. 314 ss.

⁶⁴⁰ Quanto ai lavori precedenti la stesura di tale disciplina, che hanno condotto all'attuale configurazione, v. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Riforma della legislazione concordataria sugli enti e sul patrimonio ecclesiastico: i principi della Commissione paritetica Italia-Santa Sede*, in *Foro italiano*, 1984, V, pp. 369 ss.

⁶⁴¹ Per quanto concerne la procedura per il riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica, anche con riferimento ai c.d. requisiti specifici, v. per tutti F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XII ed., aggiornata a cura di A. Bettetini-G. Lo Castro, Bologna, 2015, pp. 276 ss.

Per ottenere la qualifica in esame, secondo l'art. 1 della l. n. 222/1985⁶⁴², occorre, oltre alla conformità confessionale⁶⁴³, avere la «sede in Italia» e, soprattutto, la presenza del «fine di religione o di culto»⁶⁴⁴. Tale fine, salvo per quei soggetti facenti parte della «costituzione gerarchica della Chiesa», «gli istituti religiosi» ed «i seminari»⁶⁴⁵, deve essere accertato in quanto «costitutivo ed essenziale dell'ente», anche se connesso a «finalità di carattere caritativo» (art. 2, co. 3 l. n. 222/1985)⁶⁴⁶. L'accertamento dell'«essenzialità» del fine di religione o di culto, integrante elemento “cardine” e caratterizzante dell'impianto normativo in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti⁶⁴⁷, viene effettuato sulla base di una valutazione delle concrete attività svolte dall'ente⁶⁴⁸, distinte a loro

⁶⁴² In merito alla legge 20 maggio 1985, n. 222 occorre ricordare come il Protocollo del 15 novembre 1984 sia stato recepito dall'ordinamento italiano attraverso un duplice meccanismo. In particolare, la legge 20 maggio 1985, n. 206 ha autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica ed esecuzione dello stesso, mentre la coeva legge n. 222 ha approvato, senza emendamenti, il testo della nuova disciplina contenuta nel Protocollo. Si è di fronte a due fonti normative che presentano un «identico contenuto sostanziale», attraverso la riproduzione, in un caso in allegato alla legge n. 206 e nell'altro come testo della legge n. 222, del medesimo articolato normativo (C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 230; S. BERLINGO, *Le fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, Torino, 1991, pp. 454 ss.).

⁶⁴³ L'ente cioè deve «essere stato costituito o approvato» dalla autorità ecclesiastica, la quale a propria volta deve avere «dato il proprio assenso a che l'ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile» (F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 276).

⁶⁴⁴ Cfr. art. 7.2 dell'Accordo di revisione concordataria ed art. 1 della legge n. 222/1985. Si tratta di requisiti che verranno adottati, nei loro elementi caratterizzanti, anche nel disciplinare tale materia nelle intese con le altre confessioni religiose, ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost., così come auspicato durante gli stessi lavori preparatori della sopra menzionata Commissione Paritetica italo-vaticana.

⁶⁴⁵ Art. 2, comma 1, legge n. 222/1985: «Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari». Sulla natura di tale presunzione v. lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, del 10 aprile/30 aprile 1997.

⁶⁴⁶ In merito v. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, IV ed., Torino, 2015, p. 338, il quale sottolinea come «in un solo caso attività diverse da quelle di religione o di culto possono assurgere al rango di finalità» e cioè quando si tratti di «attività di carattere caritativo». Sulla centralità del «servizio di carità nella Chiesa come un elemento intrinseco della sua missione e della sua stessa natura», si rinvia a P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 22, 2017, p. 2, il quale ricorda come «la carità nell'ordinamento canonico» ricomprenda tutte «le iniziative di aiuto al prossimo» (can. 114, *Codex Iuris Canonici*).

⁶⁴⁷ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 10.

⁶⁴⁸ Per approfondire il tema del riconoscimento amministrativo o per decreto si rinvia senza pretesa di completezza a: C. CARDIA, *Finalità e attività degli enti ecclesiastici*, in AA.VV., *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici*, a cura di A. CASIRAGHI, Milano, 1993; C. CARDIA, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Diritto amministrativo*, 1996, pp. 113 ss.; e nella manualistica ad E. VITALI-A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 112-113; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 332 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 283 ss.

volta tra «attività di religione o di culto» e «attività diverse» (ex art. 16, lett. a e b l. n. 222/1985⁶⁴⁹)⁶⁵⁰. Dalla dimensione astratta delle “finalità”, così, si passa a quella concreta delle “attività”⁶⁵¹.

Tali valutazioni infatti, come accennato, considerano le effettive finalità dell’ente in merito alle attività confessionali e a quelle «diverse» (consentite purché esse non assurgano a fine primario) e rivestono, insieme alle successive classificazioni, particolare rilievo: «mettendo a fuoco il binomio finalità/attività e, più a monte, la dicotomia attività confessionali/attività diverse, va rilevato infatti come esse forniscano gli strumenti con cui “misurare” i differenti profili di quel “prisma” che idealmente rappresenta la complessa compagine di ogni ente ecclesiastico civilmente riconosciuto⁶⁵², comprendendo pertanto anche il tema dello svolgimento delle attività del Terzo settore»⁶⁵³.

La disciplina degli enti ecclesiastici, strutturata sulla base delle precedentemente citate distinzioni e della fondamentale sottoposizione alle «leggi dello Stato» nello svolgimento delle attività «diverse» (art. 7.3, co. 2 dell’Accordo del 1984)⁶⁵⁴, fornisce una definitiva risposta circa il delicato equilibrio che intercorre tra i profili di diritto confessionale e di diritto civile pendenti sulla materia in esame; inoltre, essa armonizza tra loro il principio della distinzione degli ordini, il divieto di discriminazione, il principio pattizio e, in particolare, il principio di laicità, alla base del nostro ordinamento⁶⁵⁵.

Su tali basi si sono sviluppate le attività degli enti ecclesiastici riconducibili al c.d. privato sociale⁶⁵⁶.

Il “modello” per il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici (e la loro operatività

⁶⁴⁹ Art. 16, legge n. 222/1985: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

⁶⁵⁰ Il riferimento, sempre per gli enti cattolici, va al combinato degli artt. 2 e 16 della legge n. 222/1985. Tra i casi più noti e discussi in tema di riconoscimento si ricorda quello della «Fondazione Museo diocesano di Brescia», oggetto del parere del Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2009, n. 2750. La Corte adita ha affermato la riconducibilità delle attività svolte dalla Fondazione tra quelle di «religione o di culto» di cui alla lett. a) dell’art. 16 l. n. 222/1985, sulla base del rilievo secondo cui queste ultime «possono essere largamente intese», purché siano prevalentemente riconducibili alle «peculiari finalità religiose della Chiesa». Di qui, dunque, una valutazione, oggetto di serrato dibattito (di cui riferisce ampiamente il saggio di A. PEREGO, *Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente*, in O. Fumagalli Carulli, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Milano, 2012, pp. 237 ss.), circa l’esistenza del fine di religione o di culto come «costitutivo ed essenziale», basata su una lettura ampia del dato normativo.

⁶⁵¹ In virtù del c.d. principio dell’effettività.

⁶⁵² Condizione che vale dal momento del riconoscimento agli effetti civili dell’ente ecclesiastico per poi rilevare durante lo svolgimento di tutte le sue attività, fino all’ipotesi estrema della perdita della qualifica.

⁶⁵³ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 11.

⁶⁵⁴ Sempre «nel rispetto della struttura e della finalità»: sul tema cfr. lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 1997, laddove le Parti sottolineano come «gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», ai sensi della normativa pattizia, sono «riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili» nel «rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico».

⁶⁵⁵ Sulla laicità in Italia ci si limita ad elencare, senza pretese di completezza, i più significativi studi in merito: C. CARDIA, voce *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, pp. 874 ss.; AA.VV., *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea*, a cura di G. Dalla Torre, Torino, 1993; S. DOMIANELLO, *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano, 1999; C. MIRABELLI, *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2001, pp. 331 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, «A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio». *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, 2006.

⁶⁵⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 11-12.

nell'ordinamento civile) è stato esteso alle altre confessioni munite di Intesa con lo Stato italiano⁶⁵⁷. Circa la "natura" delle attività che tali soggetti possono svolgere nel nuovo regime del Terzo settore⁶⁵⁸, la «prevalenza»⁶⁵⁹ del fine «di religione o di culto» viene valutata, conformemente a quanto avviene per il modello cattolico, sulla base delle attività "effettivamente" svolte dall'ente (elencate nelle norme delle rispettive Intese, approvate con legge ai sensi dell'art. 8, co. 3, Cost.)⁶⁶⁰. Tuttavia, ai sensi della disciplina pattizia, se per gli enti cattolici il fine deve necessariamente essere «costitutivo ed essenziale», per i culti acattolici può invece risultare «congiunto» ad altri (come istruzione e beneficenza)⁶⁶¹. È questa «una particolarità che deriva dalle origini e dalle tradizioni di

⁶⁵⁷ Per A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: occasione di ripensamento per gli enti religiosi?*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore*, op. cit., pp. 56 ss., la legislazione in materia di enti ecclesiastici cattolici sarebbe una sorta di «apripista» per le altre confessioni religiose.

⁶⁵⁸ «Esprimibili anche in tali fattispecie nella dicotomia attività confessionali/attività diverse e sui limiti di operatività ad esse correlati», così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 12.

⁶⁵⁹ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 337.

⁶⁶⁰ Tali elenchi cambiano a seconda del diverso patrimonio fideistico dei culti interessati. In particolare si segnala l'Intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (legge n. 101/1989, art. 26, lett. a, secondo cui sono definite: «attività di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica») e l'accordo con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni), il quale afferma all'art. 15, lett. a) della legge di approvazione n. 126/2012 che si qualificano come: «attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana». Per i culti non ricompresi in tale ramo, va segnalata la peculiare disciplina dettata dalle Intese con UBI, UII e Soka Gakkai: sono «attività di religione o di culto», per la legge n. 245/2012, art. 10, lett. a), «quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto»; per la legge n. 246/2012, art. 11, lett. a) «quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto»; e per la legge n. 130/2016, art. 12, lett. a) «quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di non violenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti».

⁶⁶¹ In questo senso, relativamente ai Valdesi, v. l'art. 12, comma 1 della legge n. 449/1984: «la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi *congiuntamente* [...] fini di culto, istruzione e beneficenza»; diversamente invece l'art. 26, comma 1 della legge n. 101/1989: «La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose *comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali*»; quanto all'Intesa UCEBI, l'art. 11, comma 2 della legge n. 116/1995 precisa che: «Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza»; analogamente anche l'art. 19, comma 1 della legge n. 520/1995, secondo cui: «Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli di istruzione o beneficenza». Tali particolarità si riscontrano anche in Intese più recenti. Sul punto, cfr.: l'art. 14, comma 1 della legge n. 126/1995 (Intesa ortodossa): «possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, [...], diocesi, decanati o vicariati, comunità parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza»; l'art. 17, comma 1 della legge n. 127/2012 (Intesa con i Mormoni): «possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza»; l'art. 15, comma 1 della legge n. 128/2012 (Intesa con la Chiesa Apostolica in Italia): «fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza; ed anche l'art. 12, comma 1 della legge n. 245/2012 (Intesa con i Buddisti): «Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli di istruzione e beneficenza»; infine l'art. 13, comma 1 della legge n. 246/2012 (Intesa con gli Induisti): «Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, *solo o congiunto* con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza».

ciascuna confessione, ma che non limita, come rilevato dalla dottrina unanime, la necessaria presenza e preminenza della finalità di religione o di culto, pena la perdita di quella “ecclesiasticità” che è all’origine del riconoscimento agli effetti civili di questa particolare categoria di enti»⁶⁶².

Mentre le attività di religione si differenziano nelle varie Intese (in base al patrimonio fideistico di ciascuna confessione), le «attività diverse»⁶⁶³ seguono invece alla lettera, nei diversi testi pattizi, il modello cattolico e rappresentano l’operare delle Chiese in ambito sociale, assistenziale, culturale ed educativo, comprendendo il loro possibile svolgimento con scopo di lucro e le attività commerciali⁶⁶⁴. Anche per le «attività diverse» svolte dai culti acattolici, infine, si ritiene applicabile⁶⁶⁵ il diritto comune ed il relativo regime tributario previsto, pur nel «rispetto della autonomia e finalità» di questi⁶⁶⁶, per evitare altrimenti il rischio di una incostituzionale disparità di trattamento: «in particolare, laddove le attività degli enti in esame siano svolte “senza scopo di lucro” [...] è possibile

⁶⁶² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 14.

⁶⁶³ In questo senso, la legge n. 517/1988 individua all’art. 15, lett. b) come attività diverse da quelle di religione o di culto «quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro», proponendo un testo che riprende alla lettera quello della legge n. 516/1988, la quale all’art. 22, lett. b) elenca quali «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro», così come la legge n. 101/1989 (art. 26, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, *comunque*, le attività commerciali o a scopo di lucro»). Dispongono analogamente anche la legge n. 116/1995 (art. 11, comma 3, lett. b: «attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro») e la legge n. 520/1995 (art. 22, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro»). La formula non cambia anche con riferimento alla legge n. 126/2012 (art. 15, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attività commerciali o a scopo di lucro»); la legge n. 126/2012 (art. 22, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»); la legge n. 128/2012 (art. 16, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»); la legge n. 245/2012 (art. 10, lett. b: «attività diverse da quelle de religione o di curo, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro»); la legge di 246/2012 (art. 11, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro»); la legge n. 130/2016 (art. 12, lett. b: «attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro»).

⁶⁶⁴ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 14-15.

⁶⁶⁵ Cfr., in questo senso, la formula adottata dall’Intesa con l’Unione Buddhista Italiana, laddove la legge n. 245/2012, all’art. 15, comma 2, stabilisce: «L’UBI e tali organismi possono svolgere attività diversa da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse», senza alcuna ulteriore precisazione.

⁶⁶⁶ Cfr., in questo senso, l’art. 14, comma 2 della legge n. 116/1995: «Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (Intesa con i Battisti); e l’art. 16, comma 3 della legge n. 126/2012: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (Intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia). L’uso della formula «nel rispetto della autonomia e delle finalità», inoltre, si discosta dalla locuzione «nel rispetto della struttura e delle finalità», utilizzata per gli enti cattolici: tale diversa locuzione si origina presumibilmente dal richiamo al principio di autonomia statutaria contenuto nell’art. 8, comma 2 della Costituzione per quanto concerne le confessioni acattoliche.

applicare la disciplina civile “premierale” stabilita per gli enti non commerciali⁶⁶⁷, la quale generalmente consiste in varie forme di agevolazioni operative soprattutto sul piano fiscale⁶⁶⁸»⁶⁶⁹.

Lo svolgimento delle c.d. attività diverse da parte di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (cattolico o di altra confessione religiosa munita di Intesa) gli permette di operare in svariati settori⁶⁷⁰.

Tuttavia, in sede applicativa possono sorgere complicazioni pratiche a causa degli intrecci che legano i binomi «finalità/attività e, prima ancora, le attività confessionali/attività diverse»: in particolare l'attività «diversa» deve essere svolta nel «rispetto» della «struttura/autonomia» e della «finalità» di tali enti, al fine di evitare il «rischio di applicazioni non consone della disciplina in esame»⁶⁷¹.

Questa prescrizione, alla luce della costante evoluzione normativa del Terzo settore, va estesa a tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per evitare l'esclusione di tali soggetti giuridici dalle attività facenti parte, per loro natura, del patrimonio fideistico e della missione delle rispettive Chiese. Le complicazioni applicative, alle quali si accennava, riguardano la complessità circa l'individuazione in concreto delle «attività diverse» e delle modalità con cui esse vengono di fatto esercitate (ad esempio per quanto attiene la copertura costi/ricavi ed eventuali disavanzi); questo a fronte di enti riconosciuti agli effetti civili e giuridicamente qualificati come “non commerciali”, ma che, nel loro operare, hanno contaminazioni di *for profit*, ponendo dubbi sulla normativa applicabile. La già citata «Commissione paritetica», nella «Relazione sui principi» che ha preceduto la redazione del modello adottato per la Chiesa cattolica (poi esteso agli altri culti), già sottolineava, con particolare riferimento al tema del riconoscimento, l'importanza del «fornire alla autorità statali ed a quelle ecclesiastiche strumenti più sicuri per la distinzione tra le attività degli enti»⁶⁷².

⁶⁶⁷ Gli enti ecclesiastici sono per definizione enti non commerciali (guardando al loro profilo soggettivo e oggettivo); ma, in questo caso, il richiamo alla disciplina degli enti non commerciali ha una diversa valenza: è riferita all'operare secondo le norme del diritto civile applicabile alle attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte senza scopo di lucro.

⁶⁶⁸ Per un approfondimento v. G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2014, pp. 1-54; M. PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, Napoli, 2004; G. D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, op. cit., 2003.

⁶⁶⁹ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 15.

⁶⁷⁰ Ne fornisce un elenco A.G. CHIZZONITI, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 26, il quale ricorda inoltre come: «a) l'ente in parola potrà svolgere, nel rispetto e sotto la tutela garantita dalla normativa pattizia, tutte le attività di religione e di culto di cui all'art. 16, lett. a) della legge 222»; e potrà contestualmente svolgere attività diverse da quelle di religione e culto, quelle della lett. b) dell'art. 16, «a condizione che non superino il limite dell'essere costitutive ed essenziali e comunque nel rispetto delle regole di diritto comune per esse dettate».

⁶⁷¹ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 16. Aggiunge G. FELICIANI, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 12, 1989, p. 1119, come tale riserva lungi dal costituire «un privilegio», deve essere letta «alla luce dei principi costituzionali in tema di libertà religiosa» in quanto «un indiscriminato assoggettamento a tutte le norme previste dalla legislazione civile potrebbe importare il pericolo di rendere totalmente impossibile», o gravemente difficoltoso, l'esercizio delle attività considerate dalla Chiesa «indispensabili per il raggiungimento dei fini che le sono propri».

⁶⁷² In questo senso, COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI, *Relazione sui principi (6 luglio 1984)*, op. cit., p. 317.

Il sistema così in precedenza delineato, tuttavia, pare oggi provato da un coinvolgimento sempre maggiore, nel contesto di una politica sociale italiana in costante evoluzione, da parte di soggetti diversi da quelli pubblici nella gestione del *welfare*⁶⁷³ e, di conseguenza, dal crescente ruolo rivestito dalle confessioni nello svolgimento di attività diverse da quelle tradizionali di religione o di culto. Si assiste, quindi, ad una transizione bifocale ma centralizzata nell'«erogazione di servizi alla persona» da parte di soggetti confessionali⁶⁷⁴: questi ultimi, infatti, possono ora agire in piena autonomia per lo svolgimento di “servizi pubblici”⁶⁷⁵ o per la realizzazione di quelle forme di operatività disinteressata in favore della collettività che costituiscono, appunto, il Terzo settore⁶⁷⁶. Tali fattispecie, sebbene accomunate dalla qualifica confessionale dei soggetti coinvolti, si differenziano notevolmente circa modalità e priorità di regolamentazione dei servizi alla persona⁶⁷⁷, originando problematiche procedure di classificazione della riconducibilità di una determinata attività al *no profit* o *for profit* (ad esempio le strutture ricettive gestite da religiosi)⁶⁷⁸. Si sottolinea come anche lo svolgimento delle attività degli enti *no profit* può comunque produrre dei proventi, purché questi vengano poi esclusivamente reinvestiti per lo svolgimento delle attività dell'ente stesso⁶⁷⁹. Il vigente regime, grazie alla sua “capacità di adattamento” favorita dalle summenzionate categorie e dagli elenchi di attività «aperti»⁶⁸⁰, sta superando la “prova del tempo” sia per quanto riguarda gli enti ecclesiastici cattolici che quelli che attengono alle altre confessioni religiose. In particolare, come ha sottolineato la dottrina, la possibilità per i soggetti civilmente riconosciuti di effettuare «attività diverse» (pur sempre nel rispetto delle rispettive strutture e finalità) rappresenterebbe una «carta

⁶⁷³ A titolo esemplificativo si ricorda: la legge n. 266/1991, «Legge quadro sul volontariato»; il d.lgs. n. 460/1997, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»; la legge n. 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; a seguire la legge 383/2000, «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»; e il d.lgs. n. 155/2006, «Disciplina dell'impresa sociale». In dottrina, per una ricognizione di carattere generale, A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, op. cit., 2001.

⁶⁷⁴ I. BOLGIANI, *Regioni e fattore religioso*, Milano, 2012, p. 99.

⁶⁷⁵ Sul tema dell'istruzione, ad esempio, cfr. la legge n. 62/2000 («Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione»), ove si stabilisce all'art. 1, comma 1 che «il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, 2° comma, Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali». Sulle questioni di carattere generale legate alla realizzazione di un sistema integrato di istruzione, v. M. PARISI, *Istruzione laica e confessionale nello Stato delle autonomie*, Napoli, 2008.

⁶⁷⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 17-18.

⁶⁷⁷ Al riguardo per R. BOTTA, *Le strutture per le attività sussidiarie gestite da confessioni religiose. Accreditamento, controlli, standard*, in AA.VV., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, op. cit., pp. 226 ss., per la realizzazione di tale sistema occorre «una adeguata strutturazione dei controlli» e una «appropriata tutela degli utenti del servizio stesso».

⁶⁷⁸ Recentemente il tema, per gli enti cattolici, è stato oggetto di studio nel convegno «Economia al servizio del carisma e della missione», presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del Centro Studi sugli enti ecclesiastici (CESEN) e della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (01/02/2019).

⁶⁷⁹ Con l'espressione “metodo economico” si intende la ricerca della potenziale equiparazione costi/ricavi da parte dell'ente.

⁶⁸⁰ Parla di una «formula aperta», suscettibile di ulteriori possibilità di ampliamento, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 336, richiamando G. FELICIANI, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, op. cit., pp. 1117 ss.

d'accesso» ad opportunità coerenti con le tradizioni delle diverse confessioni⁶⁸¹, favorendo, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, il passaggio dal *Welfare State* al *post Welfare State*⁶⁸².

«In tale percorso, la riforma del Terzo settore del 2016-2017 porta, dunque, una ulteriore ventata di novità, introducendo uno strumento operativo ad ampio raggio, applicabile [...] a tutti i diversi soggetti interessati, tra cui espressamente gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Una soluzione che inevitabilmente comporta alcune difficoltà interpretative, ma che apre al contempo significative possibilità [...] per un agire più trasparente e una migliore gestione delle attività diverse»⁶⁸³.

Sulla scia di tali considerazioni, si ritiene opportuno in tale sede svolgerne brevemente alcune anche in ordine al regime tributario vigente per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti⁶⁸⁴.

Tale regime riconosce la natura di “enti non commerciali”, dovuta al fine di religione o di culto che li caratterizza, stabilisce la decadenza da tale qualifica esclusivamente a seguito della revoca del loro riconoscimento agli effetti civili disciplinata dalle relative disposizioni pattizie⁶⁸⁵.

L'art. 7.3 dell'Accordo di revisione concordataria, in tal senso, prevede espressamente che «agli effetti tributari» gli enti «aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione». Ne conseguono determinate implicazioni, sull'applicazione dei vari tributi e delle eventuali specifiche agevolazioni/esenzioni⁶⁸⁶,

⁶⁸¹ P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 11.

⁶⁸² Così M.C. FOLLIERO, «A costo zero»: il costo del solidarismo. *Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, op. cit., pp. 287 ss.; e, inoltre, EAD., *Enti religiosi non profit e principio di sussidiarietà orizzontale. Percorsi ed esiti: dal pluralismo sociale al volontariato di Stato*, in AA.VV., *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, op. cit., pp. 103 ss.

⁶⁸³ Conclude così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 19.

⁶⁸⁴ Al riguardo G. RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, Milano, 2002; P. RONZANI, *Il regime tributario degli enti ecclesiastici*, Padova, 2000.

⁶⁸⁵ Cfr., per gli enti non commerciali in generale, l'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR e l'art. 149, comma 4, del TUIR. Per gli enti ecclesiastici cattolici, v. gli artt. 15 e 19 della legge n. 222/1985. «L'unità di misura utilizzabile è fondata sul binomio finalità/attività e, conseguentemente, sulla dicotomia attività confessionali/attività diverse» (I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., *ibidem*).

⁶⁸⁶ Detti enti, in base alla sopra richiamata equiparazione, beneficiano, ad esempio, dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 601/1973, che prevede una riduzione della metà dell'IRES («Imposta sul reddito delle società»). Tale norma, così come modificata dal d.l. n. 331/1993 (poi convertito dalla legge n. 427/1993), ha infatti stabilito la riduzione alla metà dell'IRES nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (*La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, a cura di L. SIMONELLI-P. CLEMENTI, EDB, Bologna, 2008, pp. 160 ss.). L'Agenzia delle Entrate, inoltre, con risoluzione n. 91/E del 19 luglio 2005 ha previsto che la riduzione è applicabile solo ai redditi derivanti dalle attività «tipiche» di religione o di culto e, eccezionalmente, da quelle diverse che abbiano un rapporto di «strumentalità immediata e diretta» con il fine di religione e culto dell'ente ecclesiastico (c.d. criterio di limitazione oggettiva). Inoltre, godono dell'esenzione IVA, posta dall'art. 10, comma 1, n. 12 del d.p.r. n. 633/1972 per le concessioni gratuite di beni fatte «ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle *Onlus*». Sul punto E. VITALI-A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 120. Sempre sulla base della suddetta equiparazione si ricorda inoltre l'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni (legge n. 286/2006). In materia di IVA *ex multis*, v. *La guida normativa e fiscale per gli enti ecclesiastici*, a cura dell'ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

valide anche per le confessioni che abbiano stipulato Intese con lo Stato aventi norme analoghe⁶⁸⁷. Allo svolgimento delle «attività diverse» viene invece applicato, anche per l'aspetto fiscale, il diritto comune (che sarà agevolativo nel caso di azioni dirette al bene della collettività) o il regime tributario specifico previsto per quella determinata attività, nel caso dovesse essere svolta con scopo di lucro⁶⁸⁸. Il regime agevolativo previsto dal legislatore unilateralmente per una determinata attività di interesse generale, senza scopo di lucro, può talvolta applicarsi agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti mediante alcune «forzature» del sistema che, tuttavia, ne inficiano presumibilmente la legittimità⁶⁸⁹. Tuttavia, la ripartizione tra attività di religione o di culto e attività diverse (specie considerando l'ulteriore riferimento alla presenza o meno dello scopo di lucro) non sempre appare netta, dato che nel loro svolgimento tendono spesso a «sovrapporsi», rendendo difficili le relative classificazioni⁶⁹⁰. Tali criticità di regime si innervano nella «difficoltà di applicare criteri in grado di individuare con chiarezza le diverse attività che possono venire svolte sotto il «mantello dell'ecclesiasticità», anche in considerazione delle differenti caratteristiche dei possibili soggetti confessionali coinvolti»⁶⁹¹. Date le diverse fisionomie che connotano gli enti confessionali operanti nel Terzo settore occorre interrogarsi sull'esatta portata applicativa della formula «enti religiosi civilmente riconosciuti», impiegata dal legislatore per la prima volta all'art. 4, co. 3 del Codice del Terzo settore⁶⁹².

ED ESPERTI CONTABILI CATTOLICI DELLA DIOCESI DI OTRANTO, Galatina, 2018, p. 33, ove si precisa come - in forza del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 - «per gli enti (non commerciali) associativi a carattere religioso sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) soltanto le operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) espletate nell'ambito della propria attività commerciale e non, quindi, quelle svolte nell'ambito istituzionale le quali non vengono in tal modo tassate». Per contro, se tali attività vengono svolte con «continuità» o «abitudine» e «professionalità», dietro pagamento di «un corrispettivo specifico che garantisca un margine di guadagno» e «magari offrendo anche tale servizio ad un'utenza oltre le dimensioni parrocchiali», va precisato come tale attività debba venire «dichiarata ai fini commerciali e l'ente avrà anche l'obbligo di chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del numero di partita IVA oltre a rispettare tutte le altre norme fiscali previste per le attività commerciali (tenuta delle scritture contabili, dichiarazione iva, spesometro, liquidazioni periodiche, etc.)» (*ibidem*).

⁶⁸⁷ A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: occasione di ripensamento per gli enti religiosi?*, op. cit., p. 57.

⁶⁸⁸ Cfr. art. 7.3, comma 2 dell'Accordo di revisione concordataria: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime». Tuttavia, nel caso in cui l'ente ecclesiastico svolga l'attività diversa occasionalmente rispetto a quella istituzionale, non sarà soggetto ad alcuna imposizione fiscale.

⁶⁸⁹ Paradigmatica la vicenda relativa al pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI ora IMU - Imposta municipale sugli immobili), che ha originato un acceso dibattito dottrinale (il quale non ha però riguardato l'art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 504/1992, secondo cui non sono oggetto di tale imposta «i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»: ci si riferisce ad esempio a chiese, moschee, sinagoghe, etc.) per il cui approfondimento, esaustivo nelle varie fasi della vicenda, si rinvia a I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 21-24.

⁶⁹⁰ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 21.

⁶⁹¹ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 24. Si pensi alla problematica del regime delle fabbricerie (al riguardo P. CONSORTI, *La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32, 2019, pp. 1-19).

⁶⁹² *Ibidem*.

La locuzione classica «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», utilizzata anche in precedenza, risale alla metà degli anni Ottanta ed indica gli «enti di una determinata confessione munita di accordo o intesa», che abbiano «ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, secondo la relativa normativa pattizia»⁶⁹³.

Uno dei primi interrogativi che, di conseguenza, ci si è posti in dottrina⁶⁹⁴ ha riguardato l'indagine del «rapporto tra le dizioni enti ecclesiastici/enti religiosi»⁶⁹⁵. Lo sviluppo di tale indagine ha portato a sancire l'esistenza di «alcune grandi partizioni degli enti religiosi», tra cui un primo gruppo inclusivo di «tutte le entità di fatto e/o di diritto [...] contraddistinte da un fine di religione o di culto, anche se non legate a organizzazioni religiose civilmente riconosciute o con Accordi con lo Stato»⁶⁹⁶. Un secondo gruppo, invece, raccoglie al suo interno gli enti caratterizzati, oltre che dal suddetto fine di religione o di culto, anche dal «legame» con confessioni religiose «munite di intese o accordi con lo Stato» e, in quanto tali, qualificati come «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» se dotati di personalità giuridica civile⁶⁹⁷.

Ecco quindi che, tornando all'interrogativo iniziale, in forza di tale interpretazione il rapporto tra enti religiosi ed enti ecclesiastici si configurerebbe come un modello di “genere a specie”⁶⁹⁸; tema «tornato di attualità proprio per le scelte del legislatore della riforma del Terzo settore»⁶⁹⁹, poiché, nella stesura del relativo Codice del 2017, esso utilizza la formula «enti religiosi civilmente riconosciuti», adottata in seguito anche da alcune recenti Intese stipulate con lo Stato italiano da altre confessioni religiose⁷⁰⁰. Le due fattispecie, tuttavia, presentano delle dissonanze: l'utilizzo di questa locuzione, all'interno delle fonti pattizie, ha corretto il problema per le confessioni interessate⁷⁰¹ «di identificarsi con una aggettivazione che si richiama ad un concetto, quello di *Ecclesia*, non appartenente al rispettivo patrimonio fideistico, e può dunque considerarsi una sorta di differente

⁶⁹³ Cfr., *ex multis*, A. PEREGO, *Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente*, op. cit., p. 191, afferma come, dopo un lungo percorso evolutivo, con la locuzione in esame si intenda oggi «un ente con finalità costitutiva ed essenziale, ancorché non esclusiva di religione o di culto, che intrattiene un collegamento organico con la Chiesa cattolica o con un'altra confessione religiosa munita di Intesa con lo Stato italiano e che è stato riconosciuto come tale agli effetti civili».

⁶⁹⁴ Tra i più significativi S. BERLINGO', *Enti e beni religiosi in Italia*, op. cit., *passim*; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, op. cit.; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, op. cit., *passim*.

⁶⁹⁵ In questo senso A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 20.

⁶⁹⁶ P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., pp. 4 ss., richiamando S. BERLINGO', *Enti e beni religiosi in Italia*, op. cit., pp. 63 ss.

⁶⁹⁷ *Ibidem*.

⁶⁹⁸ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 25.

⁶⁹⁹ A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 20.

⁷⁰⁰ Cfr. la legge n. 245/2012 (Intesa con l'Unione Buddhista Italiana), dove all'art. 11, comma 5 si prevede che «L'UBI e gli enti riconosciuti ai termini dei commi precedenti assumono la qualifica di *enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti*». In senso analogo cfr. l'art. 14, comma 2, dell'Intesa con l'UII (legge n. 246/2012). Diversa è invece la formula presente nell'Intesa con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ove si afferma che gli «enti costituiti dall'IBISG» possono essere «riconosciuti come *persone giuridiche agli effetti civili* con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto» (legge n. 130/2016, art. 11, comma 5).

⁷⁰¹ Segnatamente Buddhista e Induista, v. nota *supra*.

declinazione dell'espressione «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» con riferimento a queste specifiche confessioni»⁷⁰²; mentre, nella riforma del Terzo settore, la stessa locuzione si fonda una motivazione originaria (posta alla base della scelta del legislatore unilaterale) e, conseguentemente, da una portata diverse⁷⁰³.

La legge-delega n. 106/2016 impiega la formula «enti delle confessioni religiose che hanno *stipulato patti o intese con lo Stato*» (art. 4, lett. *d*, legge-delega)⁷⁰⁴ per gli enti in esame e la disciplina loro applicabile, già utilizzata dalla precedente disciplina in tema di *no profit*⁷⁰⁵. L'art. 4, co. 3 dello «Schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore», più specificatamente, parla di «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» ed «enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato» (distinguendo tra enti cattolici e di altre confessioni religiose)⁷⁰⁶. Il testo definitivo giunge⁷⁰⁷, infine, alla attuale formulazione «enti religiosi civilmente riconosciuti» (art. 4, co. 3 del Codice del Terzo settore ed art. 1, co. 3 del Decreto sull'Impresa sociale)⁷⁰⁸; la cui effettiva portata applicativa, tuttavia, genera una sorta di “crasi” tra il concetto relativo alla locuzione «enti religiosi» e quello riguardante nello specifico il «riconoscimento agli effetti civili»⁷⁰⁹.

⁷⁰² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 25.

⁷⁰³ In senso conforme, v. A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 21, secondo il quale «mettere in connessione il termine enti religiosi» introdotto dalla riforma con «alcune delle recenti intese con confessioni acattoliche di matrice non cristiana [...] sarebbe irragionevole»: se così fosse si restringerebbe «il campo applicativo a pochi soggetti», tradendo così la scelta compiuta dal legislatore.

⁷⁰⁴ Al riguardo, con riferimento a tale formulazione normativa, v. C. ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, pp. 581-599.

⁷⁰⁵ Cfr. art. 9 del d.lgs. n. 460/1997 in tema di *Onlus* («enti ecclesiastici delle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese»); ed art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 155/2006 relativo all'Impresa sociale («enti ecclesiastici e enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese»).

⁷⁰⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 26.

⁷⁰⁷ All'origine di tale variazione si pone il parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 2017 (cfr. Cons. Stato, parere 14 giugno 2017, n. 1405), avente ad oggetto il suddetto Schema del Codice: A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, in *Jus*, 3, 2017, p. 488, sottolinea come, nel parere in questione, si invitava il Governo a riconsiderare il dettato dell'art. 4, comma 3, «suggerendo espressamente» l'adozione della attuale formula «en-ti religiosi civilmente riconosciuti». Per una disamina degli effetti della applicazione di tale parere alla nuova disciplina dettata dal Codice del Terzo settore, cfr. A. GUARINO, *Gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di Id., Napoli, 2020, pp. 61 ss. In tale sede è stato rilevato come la scelta di applicare la disciplina in questione ai soggetti giuridici indicati avrebbe comportato un dubbio di possibile illegittimità costituzionale, stante la richiesta del requisito dell'avvenuta conclusione di una Intesa con lo Stato (Corte cost., sent. 24 marzo 2016, n. 63, sent. 19 aprile 1993, n. 195 e sent. 16 luglio 2002, n. 346 in materia di edilizia di culto).

⁷⁰⁸ Tale formula è stata ripresa anche dall'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 in tema di impresa sociale, accogliendo quanto già rilevato dal Consiglio di Stato per evidenti esigenze di coordinamento.

⁷⁰⁹ Al riguardo, si rinvia ad A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., p. 489, il quale rileva come tale espressione che evita la riproposizione di una scelta normativa in passato ricorrente, ma dai dubbi profili di legittimità costituzionale, apra tuttavia una differente criticità, ponendo l'interprete dinnanzi «alla difficoltà di tracciare il perimetro di tale nuova categoria di soggetti». Recentemente ancora ID., *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *Jus-online*, 3, 2019, pp. 1-54.

Esaminando i lavori preparatori⁷¹⁰ si può rilevare come le disposizioni in esame siano riferibili agli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose munite di Intesa, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della relativa normativa pattizia (cioè, secondo la definizione classica, gli «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»); tuttavia tra i destinatari verrebbero inclusi anche i c.d. «enti morali», dotati del relativo riconoscimento *ex art. 2 l. 1159/1929* (legge sui culti ammessi)⁷¹¹. Se così non fosse, infatti, si incorrerebbe nella possibile esclusione dalla applicazione delle nuove disposizioni relative al Terzo settore a danno di quei soggetti altrimenti impossibilitati ad ottenere i connessi benefici: emerge potenzialmente, in relazione, una questione di legittimità costituzionale. Per quanto riguarda gli enti religiosi riferibili a confessioni dotate di accordi o intese con lo Stato italiano, ma privi della personalità giuridica agli effetti civili, si esclude «un ramo Terzo settore»⁷¹². Tale scelta rispecchia la volontà, da parte del legislatore unilaterale, di rapportarsi solo con quegli enti religiosi «dotati di una identità giuridica molto ben definita in tutti i suoi profili, o dalle norme pattizie o da quelle ancora vigenti sui culti ammessi»⁷¹³; tuttavia, per certi autori, sarebbe «il frutto, se non di ignoranza, di colpevole disattenzione», poiché «la complessità del tema avrebbe dovuto indurre il legislatore a esprimersi con una maggiore precisione» per evitare esclusioni indesiderate⁷¹⁴. Alla luce di quanto delineato, è auspicabile che molte delle novità introdotte della riforma del Terzo settore potranno riservare una serie di sviluppi positivi, con riferimento alla materia in esame, nel segno di quel processo di «secolarizzazione» del «principio di solidarietà che anima tale crescita»⁷¹⁵.

⁷¹⁰ Tra gli interventi della dottrina: M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, II, Torino, 2019, pp. 57 ss.; ed inoltre P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., pp. 14 ss.; G. D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiastico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettiche a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, op. cit., pp. 664 ss.

⁷¹¹ Cfr. P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 14, la quale rileva come siamo di fronte ad una «formula nuova, che però ha anche nuove capacità di capienza» sia rispetto alla legge-delega, sia rispetto alle precedenti norme sul *no profit*. Cfr. art. 2 della legge n. 1159/1929 (e successive modificazioni): «Gli istituti di culti diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, uditi [il Consiglio di Stato] e il Consiglio dei Ministri». Aggiunge I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 28: «La fattispecie in questione concerne soggetti giuridici riconosciuti agli effetti civili secondo una normativa che, sebbene non sia il frutto di procedure bilateralmente definite, presenta in ogni caso la caratteristica di essere stata “calibrata” sulla tipologia di natura confessionale degli enti in esame». Cfr. gli artt. 10-12 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289.

⁷¹² A causa dell'espressa previsione legislativa in merito al requisito del riconoscimento agli effetti civili dell'ente: sul punto la dottrina è unanime, v. A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., P. 490.

⁷¹³ P. FLORIS, *Enti e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 16

⁷¹⁴ P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., pp. 5 ss. Ci si riferisce a quegli «enti religiosamente connotati» che hanno ottenuto la personalità giuridica nell'ordinamento statale ai sensi del d.p.r. n. 361/2000, così come quelli che «agiscono quali associazioni non riconosciute ed enti di fatto» (in questo senso A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., p. 498, il quale richiama a propria volta alcuni rilievi di P. FLORIS, *Enti e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit.).

⁷¹⁵ Così, G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 16, 2018, p. 5, il quale sottolinea come il Codice del Terzo settore rappresenti «il frutto più evidente e

Uno di questi è la definitiva consacrazione del “ruolo” svolto dagli enti religiosi nell’ambito del *no profit*: percorso iniziato negli anni 90 con le leggi sul c.d. privato sociale⁷¹⁶, le quali hanno «riservato spazi appositi agli enti religiosi» conducenti attività di interesse generale⁷¹⁷. Il loro contributo, infatti, non è «né concorrente, né alternativo, rispetto a quello offerto dagli organismi che perseguono esclusivamente finalità sociali o solidaristiche»⁷¹⁸; bensì esprime una vocazione propria di tutte le confessioni religiose, in quanto volte a garantire «il bene comune e il pieno sviluppo della persona»⁷¹⁹. In proposito l’art. 10, co. 9 del d.lgs. n. 460/1997⁷²⁰, riconosce agli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese» di venire equiparati a delle *Onlus*, «limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 [...] fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1»⁷²¹, applicando così loro «le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili»⁷²².

matureo» dello spirito civico solidaristico radicato nella cultura cattolica; e sempre per quanto concerne gli enti cattolici: A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statochiese.it), n. 20 del 2018, p. 1220; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, op. cit.; in generale, v. A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: occasione di ripensamento per gli enti religiosi?*, op. cit., *passim*.

⁷¹⁶ Cfr., sul tema dell’evoluzione del *Welfare State*, V. TONDI DELLE MURA, *Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo*, in *Federalismi.it*, 20, 2017, p. 5, il quale sottolinea come stia avendo luogo un vero e proprio «percorso di trasformazione del modello di Stato sociale» da assistenziale ed interventista «a tendenzialmente regolatore e sussidiario»; inoltre, P. DONATI, *Sussidiarietà e nuovo welfare: oltre la concezione hobbesiana del benessere*, in AA.VV., *Che cosa è la sussidiarietà? Un altro nome della libertà*, a cura di G. Vittadini, Milano, 2007, pp. 27 ss., il quale precisa come, a fronte di alcune attuali difficoltà dello Stato sociale, la scelta da perseguire consista nella «via del *welfare* sussidiario (relazionale, societario e plurale)».

⁷¹⁷ Così P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 1. Sul tema, inoltre, A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, op. cit., *passim*; più in generale, G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, op. cit.

⁷¹⁸ A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o punto di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., p. 4.

⁷¹⁹ In termini conformi, G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, op. cit., p. 5.

⁷²⁰ D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale». Sul tema in generale, F. CAPOGROSSI GUARNA, *Onlus: organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, Roma, 2005; con riferimento alla materia degli enti ecclesiastici: G. RIVETTI, *Onlus. Autonomia e controlli*, Milano, 2004.

⁷²¹ La prescrizione di cui alla lett. c), comma 1 dell’art. 10 si riferisce al: «divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse».

⁷²² Di recente, con riferimento a tali fattispecie e alla possibilità di accedere al regime tributario di favore previsto per le *Onlus*, si rinvia a Cass. civ., Sez. V, sent. 11 marzo 2020, n. 6851, la quale prevede: «che nell’esercizio delle attività proprie del comma 1, lett. a), [...], siano tenute separatamente le scritture contabili, previste dal d.p.r. n. 600/1973, art. 20-bis e siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti dal d.lgs. n. 460/1997, art. 10, ferme restando le deroghe previste dallo stesso art. 10, comma 7, nonché l’onere della comunicazione prescritto dal successivo art. 11». Tale pronuncia precisa, inoltre, come gli enti ecclesiastici non possono essere considerati «*Onlus* di diritto», in ossequio alla *ratio legis* secondo la quale la qualifica di ente ecclesiastico «non può da sola essere condizione sufficiente» ad ammettere che l’ente operi nell’ambito della «solidarietà sociale», assecondando l’orientamento il quale, «non dando rilevanza alla qualificazione giuridica dell’ente», si sofferma sulle finalità perseguite, nel rispetto delle condizioni di legge.

Tale disciplina⁷²³, dunque, determina lo svolgimento, da parte degli enti ecclesiastici, delle attività di interesse sociale in essa elencate⁷²⁴ e la «trasparenza della gestione» di tali rami⁷²⁵: l'evoluzione degli enti religiosi nel *no profit*, infatti, si innesta sulle politiche sociali sviluppate dal legislatore⁷²⁶.

Si richiama, in tale sede, il d.lgs. n. 155/2006⁷²⁷, attuativo della legge-delega 13 giugno 2005, n. 118⁷²⁸, che ha introdotto l'istituto dell'impresa sociale, concretizzantesi nell'«organizzazione privata senza scopo di lucro», esercitata in via stabile e principale, «un'attività economica di produzione o scambio di beni o di servizi di utilità sociale»⁷²⁹. Tale previsione dà applicazione al novellato art. 118 Cost., in seguito alla riforma del Titolo V del 2001, che concede la possibilità di agire per scopi sociali, senza finalità di lucro, anche in quei casi in cui ciò avvenga tramite «metodo economico»⁷³⁰. Gli «enti ecclesiastici» e gli «enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,

⁷²³ In dottrina tale fattispecie viene indicata come istitutiva dei «rami *Onlus*» (o delle c.d. *Onlus* parziali). Tali rami, ai sensi del decreto in questione, non sono tenuti ad utilizzare la locuzione *Onlus* nella loro denominazione; sono esonerati dall'adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo al vincolo dell'ordinamento democratico come definito dall'art. 10, comma 1, lett. *h*); non hanno l'obbligo di adottare un atto costitutivo o uno statuto conforme a quanto prescritto dal decreto *Onlus*, ma devono adottare un regolamento relativo al solo segmento di attività *Onlus*, che faccia proprie tali prescrizioni (circ. Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E); hanno inoltre l'obbligo di operare nel rispetto del principio di separazione contabile tra l'attività *Onlus*, per le quali devono tenere le prescritte scritture contabili, e le altre attività; infine hanno l'obbligo di iscrizione presso l'Anagrafe delle *Onlus*.

⁷²⁴ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 361, sottolinea come gli enti ecclesiastici possono beneficiare del regime in parola «limitatamente all'esercizio delle attività previste dal Decreto stesso». L'A. precisa, inoltre, che gli enti confessionali sono esentati dall'inserire nella propria denominazione l'acronimo *Onlus*, perché «verrebbero a snaturare sé stessi, dal momento che devono perseguire primariamente e preventivamente finalità di religione o di culto».

⁷²⁵ *Ivi*, p. 362, ove l'A. afferma come in precedenza, nello svolgimento delle attività profane senza finalità di lucro, gli enti ecclesiastici tendevano a forzare il dato normativo, così da catalogarle tra quelle di religione o di culto, per beneficiare del relativo regime fiscale. A fronte di tale criticità, la disciplina introdotta per il ramo *Onlus*, riduce di molto tale prassi, poiché gli enti ecclesiastici «si trovano immessi in un orizzonte di diritto comune sempre più favorevole ed appetibile». Sul tema, più generale, della disciplina delle *Onlus*, v. inoltre A. GUARINO, *Gli enti religiosi nel codice del terzo settore*, op. cit., p. 58, il quale ha rilevato come tali norme introducano una «prima disciplina unitaria del non profit», ove «l'elemento unificante non è l'introduzione di una nuova tipologia soggettiva», ma la previsione di una «qualifica giuridica» al cui conseguimento viene collegata una articolata disciplina tributaria di favore.

⁷²⁶ Come elencato da I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 31: si pensi alla legge n. 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (v. per una trattazione generale AA.VV., *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, a cura di E. Balboni-B. Baroni-A. Mattioni, Milano, 2007); e all'operare degli enti religiosi nella gestione dei «servizi in favore della persona» senza fine di lucro, (v. M. PARISI, *La riforma dell'assistenza: note ricostruttive e prime riflessioni sulla legge n. 328/2000*, in *Annali. Università degli Studi del Molise*, 2001, p. 317 ss.). Infine, le molteplici disposizioni sul *no profit* in generale, quale progressivo superamento del *Welfare State*, come la legge n. 266/1991, «Legge quadro sul volontariato».

⁷²⁷ D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118». In ordine alle caratteristiche dell'impresa sociale in generale prima della riforma del 2016-2017, si rinvia a G. VITTADINI, *Impresa sociale e sviluppo economico, in Politiche sociali e servizi*, 1, 2007, pp. 8 ss.; F. ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007; M. FINIZIO, *La creazione di valore dell'impresa sociale: dal valore economico al valore sociale aggiunto*, Soveria Mannelli, 2011; A. BETTETINI - S. GIACCHI, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto & Religioni*, 2, 2010, I, pp. 127 ss.

⁷²⁸ Legge 13 giugno 2005, n. 118, «Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale».

⁷²⁹ Così F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 421.

⁷³⁰ Intendendosi con tale dicitura, come già rilevato, la ricerca della potenziale equiparazione tra costi e ricavi. Cfr., Cass., Sez. lav., sent. 12 ottobre 1995, n. 10636, la quale precisa come «per la sussistenza dell'impresa è necessario lo svolgimento di attività economica, astrattamente idonea a coprire i costi di produzione».

accordi o intese»⁷³¹, quali soggetti interessati da tali disposizioni, rilevano limitatamente alle attività di cui all'art. 2 del decreto medesimo⁷³² e a condizione della tenuta di «scritture contabili separate»⁷³³. La disciplina dell'impresa sociale e le disposizioni del d.lgs. n. 460/1997 (sulla costituzione di rami *Onlus* degli enti religiosi), insieme alle previsioni sui servizi alla persona, hanno consentito «peculiari vie di accesso a più norme premiali» e la partecipazione attiva agli enti religiosi, sia pur confinando «nell'area, per così dire, indifferenziata del *no profit*»⁷³⁴ gli enti privi di apposita copertura pattizia⁷³⁵. Agli «enti religiosi civilmente riconosciuti» viene riconosciuta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la capacità di svolgere servizi nell'interesse della comunità, comprendendo anche «gli enti morali» tra i destinatari della nuova disciplina introdotta dalla riforma (*ex l. n. 1159/1929*)⁷³⁶. Il ruolo degli enti religiosi esercitanti attività socialmente utili, senza scopo di lucro, è definitivamente cristallizzato dalla riforma del 2016-2017: una normativa che presuppone «la natura religiosa dell'ente», adattando «siffatta regolamentazione in maniera coerente con l'essere della istituzione»⁷³⁷. Tuttavia, oggi tale disciplina risulta incidere su dinamiche relazionali tra enti *no profit* e confessionali, fino ad ora «non particolarmente strette»⁷³⁸, con conseguenti riflessi sull'equilibrio in tale ambito⁷³⁹.

⁷³¹ Cfr. dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 155/2006.

⁷³² Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: «assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; educazione; istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali; cooperazione allo sviluppo. Inoltre, a prescindere dal settore in cui operano, possono acquisire la qualifica di imprese sociali le imprese finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili».

⁷³³ Per gli enti ecclesiastici, si ricorda, l'attività d'impresa nei settori indicati dal d.lgs. n. 155/2006 non deve costituire l'attività principale, ma la disciplina in esame (art. 1, comma 3; art. 2, comma 5) si applica agli enti ecclesiastici limitatamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale nei settori indicati dal decreto (c.d. ramo impresa sociale o impresa sociale parziale). Quanto agli adempimenti previsti a tale scopo la normativa in esame stabilisce che: gli enti ecclesiastici per le attività di impresa sociale devono adottare un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca i contenuti normativi del decreto stesso (art. 1, comma 3); il regolamento deve essere depositato presso il competente ufficio del Registro delle imprese per l'iscrizione nell'apposita sezione (art. 5, comma 2); il regolamento dell'impresa deve prevedere il divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta (art. 3); per le attività di impresa sociale devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dal decreto (art. 1, comma 3; 10, comma 3). Inoltre gli enti ecclesiastici per le attività di impresa sociale non sono soggetti al regime di responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 6 del decreto (art. 6, comma 3); non sono tenuti ad utilizzare la locuzione «impresa sociale» nella loro denominazione (art. 7, comma 2); in caso di cessazione dell'impresa, non sono tenuti a devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie (art. 13, comma 3); non possono essere soggetti a liquidazione coatta amministrativa (art. 15).

⁷³⁴ P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 6.

⁷³⁵ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 33.

⁷³⁶ *Ibidem*.

⁷³⁷ In questo senso, A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 8.

⁷³⁸ In questo senso, L. PILON, relazione sul tema *Il ramo Terzo settore dell'ente ecclesiastico: opportunità e questioni aperte*, svolta all'incontro di studio «Introduzione alla riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici», organizzato dal Centro Lateranense di Alti Studi, presso l'Università Pontificia Lateranense (23 gennaio 2018).

⁷³⁹ Non va perciò trascurato, secondo parte della dottrina (P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 10, 2019, p. 31), come tali innovazioni unilaterali da parte del legislatore statale

Data la molteplicità di soggetti rientranti nella locuzione «enti religiosi civilmente riconosciuti», la novella potrebbe essere oggetto di una diversa “accezione attuativa” in base alla determinata confessione religiosa⁷⁴⁰. Pur tuttavia si deve comunque evitare di incorrere in rischiose “prassi individuali”, bensì costruire un sistema che, rispetto ai diversi enti religiosi operanti nel Terzo settore, sia declinabile in piena conformità con l'applicazione del principio di sussidiarietà⁷⁴¹.

2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo settore.

La riforma del Terzo settore, introdotta con legge-delega 6 giugno 2016, n. 106⁷⁴², ha inteso apportare un processo di riordino e semplificazione normativa⁷⁴³. Il suo articolo di apertura, in particolare, prevede l'obiettivo precipuo di valorizzare l'«autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il *bene comune*»⁷⁴⁴; individuando altresì, per la prima volta, una definizione normativa generale di “Terzo settore”, inteso come quel «complesso degli enti privati» costituiti per «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» che, in osservanza del principio di sussidiarietà, realizzano «attività di interesse generale», senza scopo di lucro (art. 1, co. 1)⁷⁴⁵.

potrebbero sollevare determinate criticità. Sul punto conclude così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 33-34: «In questo senso, sempre secondo tale lettura, sarebbe forse stata auspicabile la ricerca di una qualche “collaborazione” con le autorità confessionali, onde evitare alcune problematiche che oggi si pongono nella applicazione delle disposizioni della riforma». Altra parte della dottrina arriva persino a domandarsi se «sia giustificato che il diritto comune continui ad apprestare una tutela specifica attraverso norme, comunque sia speciali», allo scopo di garantire che «gli enti e le associazioni con finalità solidaristiche, e che hanno al contempo una connotazione religiosa, possano svolgere attività riconosciute meritorie, in quanto di interesse generale» (così A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: occasione di ripensamento per gli enti religiosi?*, op. cit., p. 46).

⁷⁴⁰ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 34.

⁷⁴¹ Sull'applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti tra autorità civili e confessioni religiose, dopo la riforma costituzionale del 2001, v. tra gli altri G. D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, op. cit., *passim*; per un'analisi del concetto di sussidiarietà avendo riguardo al magistero della Chiesa cattolica, v. per tutti G. FELICIANI, *Il principio di sussidiarietà nel magistero sociale della Chiesa*, op. cit., pp. 19 ss. Con riferimento al tema specifico del passaggio dal vecchio al nuovo regime del Terzo Settore, per una prima disamina, cfr. A. TONINA, *La riforma del terzo settore. Il nuovo assetto del non-profit*, Trento, 2017.

⁷⁴² Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». Al riguardo, G. PONZANELLI-V. MONTANI, *Libro I, cosa cambia. La finalità diventa centrale*, in *Vita*, 10, 2016, p. 43, ove gli Autori definiscono la legge-delega come un rimedio alla «alluvionale legislazione speciale» sul *no profit*, che ha caratterizzato il trentennio precedente. Sul tema in generale v., inoltre, sia pure senza pretesa di completezza, T. CERICOLA, *La riforma del Terzo settore*, Cagliari, 2018; e R. DABORMIDA, *La riforma del Terzo settore*, Milano, 2017.

⁷⁴³ Sulle istanze di riforma: AA.VV., *Il libro bianco del Terzo settore*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 2011.

⁷⁴⁴ Cfr. V. TONDI DELLA MURA, *Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà*, op. cit., pp. 48 ss.

⁷⁴⁵ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 36 (al riguardo, per un ampio commento di tale disposizione, v. P. CONSORTI - L. GORI - E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2018, in particolare pp. 57 ss.), che aggiunge poi: «Ci si trova, dunque, ancora una volta di fronte al binomio finalità/attività che, come si è avuto modo di rilevare, costituisce la struttura portante della disciplina in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma che

Tra i «principi e criteri direttivi generali» (art. 2), ai quali i decreti legislativi di attuazione della legge-delega⁷⁴⁶ devono attenersi, vi è quello di favorire «il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite» (art. 2, co. 1, lett. *a*), di valorizzare l'iniziativa privata «secondo le finalità e i limiti» stabiliti dalla legge in esame (art. 2, co. 1, lett. *b*), di tutelare «l'autonomia statutaria degli enti» (art. 2, co. 1, lett. *c*) e di semplificare «la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica» (art. 2 co. 1, lett. *d*). L'art. 4, co. 1, lett. *a*), pone poi delle linee guida sulla redazione di un *Codice del Terzo settore* «per la raccolta e il coordinamento» delle relative previsioni e la definizione delle «disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore».

In particolare, il Codice deve individuare le «attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore» (lett. *b*); definire «forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti» (lett. *c*); ispirarsi «ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza della gestione», con facoltà «di adottare una *disciplina differente* che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa, nonché della *disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato*» (lett. *d*)⁷⁴⁷.

in questo caso viene applicato per delineare il perimetro di azione degli enti del Terzo settore in generale ed individuare la loro fisionomia nell'ambito del nostro ordinamento». In questo stesso senso P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 10, che sottolinea come nella individuazione degli enti del Terzo settore, «ciò che aiuta» è «soprattutto il legame tra il criterio finalistico e quello oggettivo, dello svolgimento di attività di interesse generale», così «come avviene per gli enti confessionali enucleati in sede pattizia».

⁷⁴⁶ Cfr., l'art. 1, comma 2, lett. *a*), *b*), *c*), *d*) della legge-delega n. 106/2016. Quanto alla lett. *a*) occorre precisare come un obiettivo, posto dal legislatore delegante, fosse quello di riordinare organicamente «il sistema normativo di riferimento costituito dal Titolo II del Libro I del Codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute». Tale previsione non è tuttavia stata attuata dai successivi decreti e pertanto «la relativa disciplina resta oggi invariata, salvo laddove sia espressamente abrogata» (C. LAMBERTI, *Il Codice del Terzo Settore. Anatomia di una riforma*, in *Il Codice del Terzo settore*, a cura di C. Contessa-D. Simeoli-I. Volpe, Piacenza, 2019, p. 26). Tra i decreti di attuazione, seguiti alla legge n. 106/2016, si ricordano, in particolare, i decreti legislativi n. 112/2017 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale», "DIS") e n. 117/2017 («Codice del Terzo Settore», "CTS"), ma anche altre fonti normative che integrano la volontà e le scelte del legislatore (v. il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»; il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma 1, lett. *c*) e *d*), della legge 6 giugno 2016, n. 106»). Circa i contenuti della legge-delega, si può dunque affermare come l'impianto normativo generale della riforma, seppur in attesa dei decreti ministeriali di completamento, sia stato ormai definito.

Tra gli studi sulle novità introdotte dai suddetti decreti attuativi, pur senza pretesa di completezza, v.: AA.VV., *Riforma del terzo settore. Tra Codice del terzo settore, impresa sociale e cinque per mille*, a cura di B. Baroni-L. Degani-L. Montanelli-M. Petrillo-M. Piscetta, Santarcangelo di Romagna, 2017; P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, op. cit., pp. 57 ss.; M. LONGONI, *La riforma del Terzo settore. Cosa cambia con i decreti attuativi della legge n. 106/2016*, in *Guida giuridica Italia Oggi*, n. 14 del 16 settembre 2017.

⁷⁴⁷ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 36-37.

Due sono, quindi, gli aspetti di interesse ecclesiasticistico che vengono alla luce: il primo è il riferimento agli enti delle *sole* confessioni munite di accordi o intese con lo Stato⁷⁴⁸; il secondo è la peculiarità degli enti confessionali, poiché può essere loro applicata una «disciplina differente»⁷⁴⁹. Per previsione normativa espressa, dunque, la regolamentazione degli enti religiosi operanti nel Terzo settore concepisce due diversi regimi di “specialità”, che tuttavia devono tra loro convivere: quello generale della materia *no profit* e quello particolare degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti⁷⁵⁰. Al Codice del Terzo settore (“CTS”)⁷⁵¹, in tal senso, va riconosciuto il merito dell’aver accomunato, all’interno della categoria unitaria “ente del Terzo settore” (“ETS”), le molteplici realtà giuridiche operanti nel campo del *no profit* e donando, così facendo, organicità e coerenza al regime in esame⁷⁵². Le «Disposizioni generali»⁷⁵³, introduttive al Codice, stabiliscono che lo stesso provveda «al riordino e alla revisione» della disciplina del Terzo settore, «al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, *a perseguire il bene comune*», favorendo, in questo modo, «la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona» (art. 1)⁷⁵⁴. Ecco che viene così riconosciuto «il valore e la funzione sociale» ricoperti dagli enti del Terzo settore, nel perseguire «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» incentivandone lo sviluppo e salvaguardandone, al tempo stesso, «la spontaneità ed autonomia» (art. 2).

⁷⁴⁸ Disposizione che ha successivamente ricevuto più ampia declinazione, di quanto originariamente stabilito, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1405/2017. Cfr. art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 ed art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 in merito all’utilizzo della formula «enti religiosi civilmente riconosciuti». Locuzione ritenuta applicabile anche agli «enti morali» di cui alla legge sui culti ammessi (legge n. 1159/1929). Sul punto, si rinvia al sopracitato parere del Cons. Stato e, per un primo commento, ad A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., pp. 488 ss.

⁷⁴⁹ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 37.

⁷⁵⁰ *Ibidem*: «Si tratta di disposizioni che delincono i confini di un sistema senz’altro complesso ed articolato, ma pur sempre necessario, pena il rischio di tradire la tavola di valori costituzionali sottesa a tali previsioni». A tale proposito, merita menzione anche la disciplina sancita dall’art. 6 della legge-delega, laddove, dopo la definizione normativa dell’impresa sociale e l’individuazione dei criteri a cui attenersi per rinnovare la disciplina vigente, il legislatore conclude che, per le finalità perseguite e per le modalità di gestione della stessa, essa rientri «nel complesso degli enti del Terzo Settore» (art. 6, comma 1, lett. *a*) e debba essere oggetto di «apposito decreto» (d.lgs. n. 112/2017).

⁷⁵¹ Sul tema si veda A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari*, Torino, 2017; G. PONZANELLI-V. MONTANI, *Dal groviglio di leggi speciali al Codice del Terzo settore*, in AA.VV., *La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018, pp. 37 ss.; C. LAMBERTI, *Il Codice del terzo settore. Anatomia di una riforma*, in *Codice del Terzo settore*, op. cit., pp. 17 ss.

⁷⁵² Cfr. D. SIMEOLI, *Teoria e definizione giuridica del “Terzo settore”*, in *Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018, op. cit., pp. 5 ss.; F. MORONI, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari*, Canterano, 2019, sottolinea come il Codice del Terzo settore introduca la «nozione di ente di terzo settore», inteso come «persona giuridica costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta o di fondazione, volta al perseguimento senza scopo di lucro, di una o più attività di interesse generale», completata dall’elenco delle diverse categorie di enti inclusi nel Terzo settore.

⁷⁵³ Cfr. il Titolo I, «Disposizioni generali», il quale si compone di tre articoli: «Finalità e oggetto» (art. 1), «Principi generali» (art. 2) e «Norme applicabili» (art. 3).

⁷⁵⁴ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 39.

Inoltre, le disposizioni del Codice «*si applicano*, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una *disciplina particolare*» (art. 3)⁷⁵⁵. Per cui, nel caso di un eventuale conflitto tra norme, vige la «prevalenza della disciplina speciale del Terzo settore»⁷⁵⁶. Segue il Titolo II, relativo agli «Enti del Terzo settore in generale», che sancisce le norme guida della disciplina in esame e stabilisce il *modus operandi* degli ETS⁷⁵⁷. L'art. 4, co. 1 del CTS, in tal senso, fa rientrare nel Terzo settore gli enti riconosciuti⁷⁵⁸, tratteggiandone le caratteristiche peculiari sulla base del binomio finalità/attività: essi sono costituiti per il «perseguimento, senza scopo di lucro, di *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*», mediante «lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più *attività di interesse generale*»⁷⁵⁹.

Poiché l'accesso degli enti religiosi civilmente riconosciuti al Terzo settore passa attraverso la costituzione di un «ramo TS/IS»⁷⁶⁰, il Codice si occupa di regolamentare le diverse categorie di enti rientranti nell'ambito del Terzo settore⁷⁶¹, di prevedere l'iscrizione obbligatoria al «Registro unico nazionale del Terzo Settore» («RUNTS»)⁷⁶², della promozione e sostegno degli ETS⁷⁶³.

⁷⁵⁵ Disposizioni «sovrapponibili» e «rafforzative» di quanto affermato dalle previsioni contenute nella legge-delega: cfr., in particolare, gli artt. 1, 2 e 4 della legge-delega n. 106/2016.

⁷⁵⁶ Cfr. D. SIMEOLI, *Art. 3*, in *Codice del Terzo settore*, op. cit., p. 42. Tuttavia, I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., *ibidem*, sottolinea come in ottica ecclesiasticista «tale norma potrebbe invero costituire una sorta di clausola di salvaguardia, in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nei casi di più difficile interpretazione, facendo leva [...] sulla specialità costituzionalmente garantita degli enti ecclesiastici, rispetto ad una eventuale disciplina non compatibile dettata dalle norme della riforma».

⁷⁵⁷ Riassume bene questi profili, A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 12, il quale, richiamando a propria volta il contributo di G. PONZANELLI-V. MONTANI, *Dal groviglio di leggi speciali al Codice del Terzo settore*, op. cit., individua gli «elementi essenziali» del nuovo ETS a cominciare dalla «forma giuridica prescritta (ente del libro I c.c., con allargamento alle forme del libro V per l'impresa sociale)».

⁷⁵⁸ Cfr. art. 4, comma 1, CTS: «Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* mediante lo svolgimento di una o più *attività di interesse generale* in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». L'inciso «in via esclusiva o generale» è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

⁷⁵⁹ Per I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 40, alla luce del successivo art. 5 tali attività vengono ricomprese in un elenco ampio e non esclusivo, individuato sia nelle attività classiche del *no profit* (sanità, assistenza, istruzione, etc.), sia nelle attività di più recente sviluppo (*housing*, agricoltura sociale, commercio equo, etc.). Sul punto, v. per tutti D. SIMEOLI, *Art. 5*, in *Codice del Terzo settore*, op. cit., pp. 57 ss.: il comma 2 dell'articolo in esame, infatti, prevede la possibilità di aggiornamento dell'elenco mediante apposito decreto.

⁷⁶⁰ Per garantire la compatibilità tra disciplina del Terzo settore e natura religiosa degli enti, il legislatore ha previsto espressamente che talune disposizioni del CTS o del d.lgs. 112/2017 non trovino applicazione nei confronti dei rami: il ramo che accede al RUNTS come impresa sociale, ad esempio, non sarà tenuto a dare atto di tale qualifica nella sua denominazione e non dovrà prevedere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla governance.

⁷⁶¹ Cfr. Titoli III-VI (Organizzazioni di volontariato, Fondazioni del Terzo settore, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Società di mutuo soccorso, etc.). Per una analisi puntuale di tali disposizioni v. D. SIMEOLI, *Teoria e definizione giuridica del Terzo settore*, op. cit., pp. 11 ss.

⁷⁶² Cfr. Titolo VI, «Del Registro unico nazionale del Terzo settore» (artt. 45-54).

⁷⁶³ Comprendente l'istituzione di un «Consiglio nazionale del Terzo settore», attività di controllo e coordinamento, esenzioni, agevolazioni fiscali e altre forme di finanziamento riservate. Cfr. Titolo VIII, «Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore» (artt.58-76); Titolo XI, «Dei controlli e del coordinamento» (artt. 90-97); Titolo X, «Regime fiscale degli enti del Terzo settore» (artt. 79-89).

In queste norme, tuttavia, sono rari i riferimenti espressi agli enti religiosi civilmente riconosciuti⁷⁶⁴. I profili ecclesiasticistici di tale novella, invece, introducono quale significativa novità i requisiti per la costituzione di un ramo d'impresa sociale da parte degli enti religiosi civilmente riconosciuti⁷⁶⁵. In generale, le disposizioni del CTS sugli «enti religiosi civilmente riconosciuti» rispondono ad un sistema costruito secondo la logica della «specialità nella specialità»⁷⁶⁶: ad una peculiare normativa che favorisce i soggetti giuridici che svolgono attività di interesse generale, senza scopo di lucro e

⁷⁶⁴ Ciò porta ad interrogarsi, a fronte dell'importante sforzo di riorganizzazione del Terzo settore e della relativa disciplina attuata dalla riforma. In questo senso, si ricorda infatti come il Codice abbia suddiviso diverse tipologie di ETS, (ad esempio: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, etc.), in linea con le indicazioni della legge-delega «che ha aperto alla considerazione di varie figure di enti», facendo così propri i rilievi «di quanti avevano indicato nella pluralità delle figure soggettive nel Terzo settore un dato positivo» (P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 13). Ci si domanda quindi se, in considerazione del fatto che il Terzo settore sia sostanzialmente «riferibile all'area dell'impegno sociale di rilievo religioso», le previsioni in oggetto non abbiano «mancato di riservare agli enti ecclesiastici l'attenzione che avrebbero meritato» (Così P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, op. cit., p. 3). Tale quesito pone un dovuto approfondimento sul dato normativo, alla luce della *ratio* su cui la riforma si fonda, per valutare l'effettiva papabile estensione/applicazione delle disposizioni novellate anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti: si pensi, ad esempio, ai temi della «promozione e del sostegno» di tali enti o alle disposizioni relative al «regime fiscale» (cfr., rispettivamente, il Titolo VIII ed il Titolo X); o, ancora, alla rinnovata disciplina dell'impresa sociale, contenuta in un apposito decreto legislativo (v. d.lgs. n. 112/2017, «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale», DIS). Per un'ampia indagine, si rinvia ad AA.VV., *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, op. cit. Nonostante le imprese sociali, per espressa indicazione della legge-delega» (per l'art. 6, comma 1, lett. a) della legge-delega n. 106/2016, le finalità perseguite e le modalità di gestione della stessa, l'impresa sociale rientra «nel complesso degli enti del Terzo Settore», ma debba essere oggetto di apposito decreto) e secondo quanto affermato dal Codice stesso (il Titolo V, Capo IV, art. 40 affronta il tema delle imprese sociali per le quali rimanda a propria volta ad apposito decreto), siano a tutti gli effetti degli «enti del Terzo settore». Sulla mancata inclusione di tali norme all'interno del Codice del Terzo settore, v. R. DI GIULIO, *Art. 40, in Codice del Terzo settore*, op. cit., pp. 241 ss.: la collocazione dell'impresa sociale all'interno del CTS evidenzia come essa rientri «a pieno diritto nel novero degli ETS». Ciò che rileva è «il carattere necessariamente commerciale dell'attività svolta», pur in «assenza di fini lucrativi» e con «finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (ivi, p. 243). Da qui la scelta di destinare tale disciplina ad apposito decreto, alla luce dello svolgimento in via principale o esclusiva delle relative attività con metodo economico, cioè volto a coprire i costi di produzione.

⁷⁶⁵ Alla trattazione specifica di tali requisiti si rimanda al capitolo successivo. Per un primo commento, v. A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Cooperative e enti non profit*, 10, 2018, pp. 18 ss. Più in generale, A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 3, sottolinea come la riforma del Terzo settore «ripropone, con alcune rilevanti modifiche, il modello adottato dalla disciplina sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» e «dal previgente regime dell'impresa sociale».

Le disposizioni in esame possono considerarsi quasi coincidenti con le previsioni, relative ai medesimi soggetti, contenute nel CTS: cfr., rispettivamente, l'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 e l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017; ed inoltre l'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 («Attività d'impresa di interesse generale») e l'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 («Attività di interesse generale»). Si è occupato di tale tema, anche attraverso la costruzione di una apposita tavola sinottica, A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo Settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 14.

Per una analisi sulle novità introdotte dalla riforma per l'impresa sociale, v. A. FUCCILLO, *L'impresa sociale*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit. pp. 101 ss., il quale ripercorre l'evoluzione che ha portato dalla disciplina contenuta nell'originario d.lgs. n. 155/2006 al novellato d.lgs. n. 112/2017. Tra i punti qualificanti tali novità l'Autore sottolinea come il decreto del 2017 si ponga l'obiettivo di «risolvere le lacune della precedente normativa»: le finalità di tale figura giuridica si possono sintetizzare nella necessità di consentire agli enti che operano nel mercato sociale di «autofinanziarsi». Nello specifico l'A. sottolinea infatti come «il costo rilevante dei servizi offerti nel sociale dagli enti religiosi non può essere sostenuto esclusivamente da [...] atti di liberalità dei fedeli». In questo senso, diventa dunque fondamentale ricorrere al «mercato stesso» per sostenere tali attività (ivi, p. 106). Per effetto della riforma gli enti religiosi hanno pertanto a disposizione uno strumento giuridico più duttile per l'esercizio delle attività di utilità sociale.

⁷⁶⁶ A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo Settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 12, qualifica tale «specialità nella specialità» anche come «ultra specialità»; negli stessi termini, A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: occasione di ripensamento per gli enti religiosi?*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 46.

per finalità sociali (appunto gli “ETS”), si affiancano le previsioni concernenti specificamente gli enti confessionali, le quali stabiliscono l’applicazione di tale rinnovata disciplina consentendo una serie di «deroghe»⁷⁶⁷, che garantiscano tale specialità “ulteriore”⁷⁶⁸.

In merito si fa applicazione del criterio del «rispetto della struttura e delle finalità», già richiamato per la normativa generale in materia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (cattolici e non)⁷⁶⁹, quale *formula di tutela* per l’eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto. L’applicazione agli enti religiosi civilmente riconosciuti del regime proprio degli ETS (incluso il trattamento fiscale agevolato) è legittimata dal decreto delegato del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o CTS)⁷⁷⁰, limitatamente alle attività del Terzo settore da essi svolte⁷⁷¹, ulteriori rispetto alle generali attività di culto e di religione, e nel rispetto di tre requisiti: l’adozione di un regolamento, la costituzione di un patrimonio destinato e la tenuta di scritture contabili separate⁷⁷². Proprio la natura religiosa di tali enti comporta la mancata applicazione, per incompatibilità di scopo e struttura, di alcune previsioni: la trasmissione al RUNTS del regolamento sostituisce il deposito di atto costitutivo e statuto (art. 31, co. 5 del d.m. 106/2020); gli enti religiosi non sono tenuti ad inserire nella denominazione e nei propri atti “Ente del Terzo Settore” o “ETS” (art. 12, co. 2 CTS); possono negare agli associati o aderenti la consultazione dei libri sociali (art. 15, co. 4 CTS); associati e aderenti non hanno diritto di presentare denunce al Tribunale o all’organo di controllo (art. 29, co. 3 CTS); le agevolazioni fiscali sono concesse soltanto per le attività del Terzo settore (art. 89 CTS)⁷⁷³.

⁷⁶⁷ P. CONSORTI, *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., p. 2.

⁷⁶⁸ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 43.

⁷⁶⁹ Il richiamo al rispetto della struttura e delle finalità è stato infatti adottato anche dai regimi *no profit* antecedenti la riforma (v. *Onlus* ed *impresa sociale*), con riferimento alle attività di interesse sociale svolte dagli enti ecclesiastici.

⁷⁷⁰ Seguìto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106 relativo all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

⁷⁷¹ Ai sensi dell’art. 5 CTS, si ricorda, rientrano nel Terzo Settore le «attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Medesime regole valgono per l’impresa sociale, caratterizzata dall’esercizio «in via stabile e principale [di] un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo l’ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 112 del 2017): pertanto l’impresa sociale rientra pienamente nel Terzo Settore, pur essendo caratterizzata da una limitazione dello scopo di lucro soltanto parziale e da una regolamentazione speciale (G. MARASA’, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019). Per tale ragione sistematica l’art. 1 estende alle imprese sociali l’applicazione, in quanto compatibile, delle norme del CTS e, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita. Sui rapporti tra enti con scopo ideale e attività senza scopo di lucro, destinazione patrimoniale dell’ente allo scopo attraverso il divieto di ripartizione degli utili e l’obbligo di devoluzione coerente allo scopo in caso di estinzione dell’ente: M. D’AMBROSIO, *Lucratività e scopo ideale alla luce della riforma del terzo settore*, in *Riv. dir. imp.*, 2017, pp. 2 ss.; R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, in *Il codice del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018, pp. 81 ss.; ID., *Terzo Settore e profili dell’iniziativa con scopo ideale*, 2018.

⁷⁷² A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati* a cura di A. Fuscello-L. Decimo, 2022, pp. 485-486.

⁷⁷³ Nel caso dell’impresa sociale, invece, gli enti religiosi devono depositare nell’apposita sezione del Registro delle imprese soltanto il regolamento, e non anche atto costitutivo e statuto (art. 5, co. 4); non devono contenere nella denominazione l’indicazione “impresa sociale” (art. 6, co. 2); devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio, depositandolo

Per l'art. 20 Cost.⁷⁷⁴, secondo una lettura che distingue «le indicazioni contenute nella norma costituzionale *al carattere ecclesiastico e al fine di religione o di culto degli enti*⁷⁷⁵», un ente con fine religioso può anche non essere ecclesiastico⁷⁷⁶; tuttavia, sebbene l'ordinamento non offra elementi utili all'individuazione della natura religiosa di un ente non appartenente alle confessioni pattizie⁷⁷⁷, possono ricomprendersi nella nozione di enti religiosi: a) enti delle confessioni religiose dotati di accordi, patti o intese con lo Stato, individuati dalle rispettive leggi di attuazione; b) enti di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato a sensi dell'art. 8 Cost.⁷⁷⁸; c) enti religiosi aconfessionali, aventi fine di religione ma non collegati a una confessione specifica⁷⁷⁹.

presso il registro delle imprese limitatamente alle attività di impresa sociale indicate nel regolamento (art. 9, co. 3); eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni devono garantire il permanere dell'assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio, e del perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale (art. 12, co. 1); la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario o perdita della qualifica di impresa sociale non deve essere fatta a favore di ETS (art. 12, co. 5); il lavoro dei volontari è rimesso alla specifica disciplina degli enti religiosi (art. 13, co. 2); in caso di insolvenza è esclusa la liquidazione coatta amministrativa (art. 14, co. 6).

⁷⁷⁴ La nuova disciplina ha portato ad interrogarsi circa l'ambito soggettivo degli enti interessati. L'art. 10, co. 9 del d. lg. n. 460 del 1997 e l'art. 1, co. 3, dell'abrogato d. lg. n. 155 del 2006 sull'impresa sociale intendevano gli *enti ecclesiastici* come enti cattolici ed *enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese*. Anche la legge di delega per la riforma dell'impresa sociale e del Terzo Settore menzionava gli *enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato* (art. 4, co. 1, lett. d) della l. 6 giugno 2016, n. 106). Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sugli schemi dei relativi decreti delegati, perché discriminavano le confessioni religiose in base alla stipulazione di intese con lo Stato, e suggerendo di adottare il termine "enti religiosi civilmente riconosciuti" accolto infine dai decreti delegati (parere 1405/2017 del 14 giugno 2017); critico in merito P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, op. cit., p. 11; il rischio dell'eccesso di delega è paventato da M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., p. 48.

Sugli enti ecclesiastici in generale v. P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, op. cit., pp. 65 ss.; M.V. DE GIORGI, *Dalle persone giuridiche agli enti "non profit"*, in *Tratt. dir. priv.*, II, 1992, p. 313. Il termine "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" spetterebbe, a sensi della l. n. 222 del 1985, soltanto agli enti cattolici e che le successive intese con altre confessioni hanno introdotto trasformato il termine "ecclesiastico" in sinonimo di "confessionale", cioè relativo agli enti religiosi di confessioni dotate di intesa con lo Stato, come evidenziato da P. CONSORTI, *Il nuovo "Codice del terzo settore", con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, op. cit., p. 123 e da P. CONSORTI - L. GORI - E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, op. cit., pp. 103 ss.

⁷⁷⁵ In tal senso G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, op. cit., p.76; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, op. cit., pp. 156 ss.; L. DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, 2017, pp. 23 ss.; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., pp. 58 ss.; M. GRECO-P. RONCHI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: problematiche e prospettive. La necessità di approccio pragmatico?*, op. cit., pp. 367 ss.; L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo Settore*, op. cit., p. 309, parla di «discontinuità rispetto a precedenti interventi normativi» che «potrebbe aver semplificato eccessivamente la questione, dando vita a una locuzione atecnica».

⁷⁷⁶ Cioè può appartenere ad una determinata confessione ed essere regolato dalle relative norme giuridiche confessionali (A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 487).

⁷⁷⁷ Nella prospettiva del Terzo Settore v. A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., pp. 499 ss.

⁷⁷⁸ E.g., l'Islam (cfr. C. CARDIA, *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di G. Dalla Torre, 2015).

⁷⁷⁹ Ad esempio, enti ispirati all'animismo oppure al sincretismo religioso (cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., pp. 55 ss.; in senso restrittivo v. invece L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo Settore*, op. cit., pp. 311 ss., che richiede sempre il collegamento dell'ente ad una confessione religiosa, anche se priva di intese con lo Stato).

La categoria degli enti religiosi risulta dunque più ampia di quella dei soli enti confessionali⁷⁸⁰, al punto da interrogarsi se rientrino nel perimetro applicativo delle norme in esame gli enti confessionali non religiosi, che non perseguono, cioè, il fine di religione o di culto seppur appartenenti ad una determinata confessione e suscettibili di riconoscimento da parte dello Stato⁷⁸¹.

Il termine “enti religiosi” andrebbe dunque letto in via estensiva, non ristretta, cioè, ai soli enti confessionali con scopo di religione o di culto⁷⁸², ammettendo che anche gli enti confessionali con fine non di religione o di culto possano esercitare l’impresa sociale o le attività del Terzo settore⁷⁸³. Inoltre, gli enti religiosi devono essere “civilmente riconosciuti” dall’ordinamento, poiché non è sufficiente una mera autoqualificazione per ottemperare al requisito della natura religiosa dell’ente⁷⁸⁴. Rientrano dunque in questa nozione dai confini allargati: a) enti cattolici ed enti di altre confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato, il quale li riconosce in forza delle rispettive norme pattizie (alcuni riconosciuti direttamente dalle leggi di attuazione delle varie intese con le confessioni religiose, altri previo accertamento del fine di religione o di culto secondo le rispettive norme pattizie)⁷⁸⁵; b) enti religiose di confessioni pattizie riconosciuti solo in qualità di persone giuridiche private⁷⁸⁶; c) enti di confessioni sprovviste di intese con lo Stato ma riconosciuti in base alla legge sull’esercizio dei culti ammessi (art. 2 l. 24 giugno 1929, n. 1159⁷⁸⁷). Dovrebbero rientrare in tale

⁷⁸⁰ Cfr. P. CONSORTI, *Il nuovo “Codice del terzo settore”, con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, op. cit., p. 123; P. CONSORTI, L.GORI, E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, op. cit., pp. 103 ss.; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 4. Una tale moltitudine di enti religiosi sfugge tuttavia al d. m. 15 settembre 2020, n. 106, istitutivo del RUNTS, che sembra invece appiattirsi sull’esistenza solamente degli enti appartenenti a ordinamenti confessionali (art. 14).

⁷⁸¹ Ad esempio, per la confessione cattolica gli Istituti per il sostentamento del clero regolati dall’art. 22 della l. 20 maggio 1985, n. 222 (P. CONSORTI - L. GORI - E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, op. cit., p. 105).

⁷⁸² Il legislatore mira, infatti, aprendo alla moltitudine di enti religiosi, a valorizzare, sostenere e favorire le attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (v. art. 2 CTS).

⁷⁸³ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 488.

⁷⁸⁴ Per Cost., 19 novembre 1992, n. 467, e per Cons. Stato, 15 dicembre 2015, parere n. 3417, occorre sì accertare lo scopo religioso come da statuto, ma anche l’attività effettivamente svolta.

⁷⁸⁵ Ad esempio, per la confessione cattolica, sono direttamente riconosciute la Conferenza episcopale italiana, le diocesi e le parrocchie in forza dei concordati (leggi 25 marzo 1985, n. 121 e n. 222). Sono invece considerati aventi fine di religione o di culto gli enti gerarchici della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari; mentre per ogni altro ente il fine religioso o di culto viene accertato di volta in volta che esso sia costitutivo ed essenziale dell’ente (art. 3 l. n. 222 del 1985), secondo le modalità specificamente prescritte (d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33, specie art. 3). Sul rapporto tra attività di religione e attività diverse in varie confessioni pattizie v. A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., pp. 12 ss.; dal punto di vista canonistico è critico verso la l. 122/1985 G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, op. cit., p. 8, poiché accoglierebbe una «nozione ingiustificatamente ristretta delle finalità di religione o di culto». Si ricordano in merito gli artt. 15 e 16 della l. n. 222 del 1985, i quali consentono agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto: assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura e le attività commerciali o a scopo di lucro.

⁷⁸⁶ Ad esempio, per la confessione cattolica, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche locali di fedeli, che possono essere riconosciute solo sulla base del Codice civile (artt. 9 e 10 l. n. 222 del 1985).

⁷⁸⁷ Articolo sospettato di incostituzionalità poiché prevede penetranti controlli nei confronti dell’ente (cfr. P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 14): «Gli istituti di culti diversi [...] possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri [...] Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale».

ambito, inoltre, anche gli enti che, seppur costituiti per motivi religiosi, hanno ottenuto il riconoscimento a discapito del proprio carattere religioso⁷⁸⁸, potendo dunque, come le persone giuridiche private, svolgere “attività TS/IS” in via esclusiva o prevalente⁷⁸⁹.

Non vi rientrano, invece, gli enti religiosi che passano attraverso l’iscrizione al RUNTS al fine del riconoscimento della personalità giuridica (art. 22 CTS): come sottintende l’art. 4 CTS, infatti, l’ente religioso che intenda svolgere attività del Terzo settore deve risultare già civilmente riconosciuto⁷⁹⁰. Il preventivo accertamento della natura religiosa dell’ente da parte dell’ordinamento, secondo un accertamento basato sullo statuto e sull’attività concretamente svolta dall’ente e in relazione alle disposizioni relative all’esercizio dei culti, è stato coerentemente introdotto dal legislatore «poiché la costituzione del patrimonio destinato consente di proteggere i beni dell’ente adoperati per il fine religioso o di culto, rispettando proprio la struttura dell’ente e le finalità di religione (art. 4 CTS)»⁷⁹¹. Infine, non vi rientrano per loro stessa natura gli enti ecclesiastici privi di personalità giuridica civile, seppur collegati a confessioni religiose dotate di intese con lo Stato e disciplinati dalle loro regole⁷⁹²; ma potranno esercitare attività di impresa sociale/Terzo settore⁷⁹³ (anche se privi di riconoscimento⁷⁹⁴).

⁷⁸⁸ Le procedure del d.p.r. n. 361/2000 non trovano applicazione per il riconoscimento degli enti ecclesiastici cattolici e delle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato (art. 9, co. 2 d.p.r. n. 361/2000): per essi vigono le regole della l. n. 222 del 1985 per gli enti cattolici e delle leggi di approvazione delle intese per le altre confessioni patrizie.

⁷⁸⁹ Il patrimonio di tali enti è soggetto all’esecuzione dei creditori, inclusi i beni destinati a scopi di religione o di culto, ma sono salve le cose assolutamente impignorabili: le cose sacre e quelle per l’esercizio del culto (art. 514 c.p.c.).

⁷⁹⁰ Soluzione recepita anche dal d.m. 15 settembre 2020, n. 106, che richiede all’ente religioso, in fase di iscrizione al RUNTS, di allegare alla domanda «gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell’ente agli effetti civili» (art. 14, co. 3, lett. e)), presupponendo l’avvenuto riconoscimento dell’ente (co. 2, lett. g) e h)) e dichiarando inapplicabile l’art. 22 CTS agli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 15, co. 2), togliendo di conseguenza efficacia costitutiva autonoma all’iscrizione nel Registro ai fini dell’acquisto della personalità giuridica di tali enti. Invece per M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., pp. 53 ss., la disposizione in esame comprende anche gli enti religiosi che ottengono la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS.

⁷⁹¹ Così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 491, che prosegue rilevando come «l’attribuzione della personalità giuridica ex art. 22 CTS non richiede alcuna verifica del fine di religione o di culto - il notaio che interviene nella costituzione dell’ente verifica la regolarità formale della documentazione - e quindi ogni ente privato potrebbe dichiararsi ente religioso senza alcun controllo e giovare della costituzione del patrimonio separato e di ogni altra norma settoriale di favore, anche fiscale».

⁷⁹² P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 15, porta l’esempio delle associazioni private di fedeli senza personalità giuridica regolate dal diritto canonico.

⁷⁹³ Anche in questo caso l’attività dovrà essere esclusiva o prevalente e l’intero patrimonio, inclusa la parte destinata a fini di religione o di culto, sarà assoggettabile all’esecuzione dei creditori.

⁷⁹⁴ L’iscrizione al RUNTS, infatti, non implica di per sé il riconoscimento e l’attribuzione della personalità giuridica, basti pensare che possono esservi iscritti anche enti che rimangono non riconosciuti.

3. I requisiti posti dall'art. 4, co. 3 CTS per la costituzione di “rami TS/IS”: l'adozione del regolamento obbligatorio.

Gli articoli 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. IS⁷⁹⁵ prevedono che le rispettive norme si applichino agli «enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie⁷⁹⁶ [...] limitatamente allo svolgimento delle attività» di interesse generale nonché a quelle secondarie ad esse strumentali.

Riprendendo le disposizioni in materia di *Onlus* e di impresa sociale⁷⁹⁷, la Riforma offre «la possibilità ad alcuni enti religiosamente connotati di accedere ad un regime giuridico premiale limitatamente ad uno specifico “ramo” o “segmento” operativo della loro più articolata attività»⁷⁹⁸. Per poter costituire un ramo del Terzo settore o d'impresa sociale gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono oggi soddisfare i seguenti requisiti⁷⁹⁹: a) «adottare un regolamento [delle attività che rientrano nel ramo], in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice [del Terzo settore o del Decreto sull'impresa sociale] e sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore [o nel Registro delle imprese]»; b) «per lo svolgimento [delle medesime] attività deve essere costituito un patrimonio destinato»; c) con riferimento alle stesse «devono essere tenute separatamente le scritture contabili»⁸⁰⁰.

Preme inoltre evidenziare come dalla previsione dell'art. 8, co. 8 del d.m. 106 del 2020, secondo cui «[p]er ogni ente [religioso può] essere presentata una singola istanza» d'iscrizione al Registro Unico

⁷⁹⁵ D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

⁷⁹⁶ Con la l. 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, le previsioni del Codice del Terzo settore e del d.lgs. IS destinate agli «enti religiosi civilmente riconosciuti» sono state estese anche alle «alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222». Pertanto, queste ultime devono ritenersi equiparate agli enti religiosi civilmente riconosciuti per quanto concerne l'applicazione delle norme del Terzo settore (A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale*, 2, agosto 2022, Il Mulino-Rivisteweb, p. 517).

⁷⁹⁷ Cfr. art. 10, comma 9, d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; art. 1, comma 3, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., *ibidem*).

⁷⁹⁸ Così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 518, sulla scorta di P. Consorti, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., pp. 1-2 e 10, sottolinea come la ragione di una tale previsione è, ancora una volta, la «volontà di consentire a quegli enti che sono manifestazione istituzionale o collettiva della libertà religiosa di accedere ad un particolare regime giuridico conservando le proprie caratteristiche organizzativo-identitarie e continuando a svolgere, senza vincoli, la propria attività istituzionale» (P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 6).

⁷⁹⁹ Parzialmente diversi da quelli previsti per i rami *Onlus* e di impresa sociale ex artt. 4, comma 3 CTS e 1, comma 3, d.lgs. IS: cfr. sul punto A. GUARINO, *Gli enti religiosi nel codice del terzo settore*, op. cit., pp. 57-88; A. TOMER, *Gli “enti religiosi civilmente riconosciuti” (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2019, pp. 261-285; A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel “terzo settore” tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018, pp. 341-365.

⁸⁰⁰ A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., *ibidem*.

Nazionale del Terzo Settore (o al Registro delle imprese), derivi, di conseguenza, il principio dell'unicità del ramo: cioè, la possibilità di costituire un solo "ramo TS/IS"⁸⁰¹. Tale previsione, coerentemente, risponde all'esigenza volta ad evitare la frammentazione dei regimi giuridici e delle responsabilità patrimoniali per i vari rami di attività degli enti religiosi⁸⁰².

Relativamente a tali disposizioni, si rileva inoltre come il legislatore della Riforma non abbia fornito elementi univoci (ad es. per rinvio espresso ad altre disposizioni) ai fini di una circoscrizione della categoria degli «enti religiosi civilmente riconosciuti», lasciando all'interprete, di conseguenza, il delicato compito di identificare i soggetti giuridici che hanno la facoltà di costituire un "ramo TS"⁸⁰³. Gli unici due dati certi, ai fini di una precisa individuazione perimetrale di tali enti nella Riforma del Terzo settore⁸⁰⁴, si ottengono tramite interpretazione letterale degli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 d.lgs. IS, oltreché da un'analisi dell'*iter* legislativo che ha costituito i lavori del CTS: il primo è il requisito che gli enti religiosi siano «civilmente riconosciuti», ciò esclude dal novero dei soggetti autorizzati alla costituzione di un "ramo TS" «tutti quei gruppi religiosamente connotati e/o collegati a organizzazioni confessionali che agiscono nel nostro ordinamento come enti di fatto (ad es. le associazioni di fedeli prive di personalità giuridica)»⁸⁰⁵; il secondo dato certo è che nella categoria aconfessionale degli enti religiosi civilmente riconosciuti possono rientrarvi sia «enti [della Chiesa cattolica e delle altre] delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato»⁸⁰⁶, che persone giuridiche prive di un qualche legame confessionale⁸⁰⁷.

⁸⁰¹ «Nell'ambito del quale svolgere, semmai, molteplici attività d'interesse generale» (*ibidem*).

⁸⁰² Poiché ciò recherebbe a tali enti un ingiustificato privilegio (*ibidem*).

⁸⁰³ La scelta terminologica del legislatore della Riforma si discosta dalle previgenti disposizioni in materia di *Onlus* e di IS e, più in generale, da un lessico ricorrente nella disciplina di settore. Infatti, per l'art. 10, comma 9, d.lgs. 460 del 1997, potevano costituire un ramo *Onlus* gli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese», mentre il comma 7 della medesima norma esentava dall'applicazione delle disposizioni finalizzate a garantire l'effettività del rapporto associativo e dall'obbligo di utilizzare l'acronimo *Onlus* gli «enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese»; per il d.lgs. 4 marzo 2006, n. 155 potevano, invece, avere un ramo d'impresa sociale gli «enti ecclesiastici e [...] gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese». Ancora: la l. 8 novembre 2000, n. 328 tra i diversi soggetti dei quali riconosce ed agevola il ruolo «nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» pone «gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese» (art. 1, comma 4); la l. 1 agosto 2003, n. 206 (c.d. "legge sugli oratori"), all'art. 1, «riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione» (A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 24-25).

⁸⁰⁴ Al di fuori di tale perimetro l'espressione «enti religiosi civilmente riconosciuti» si rinviene in alcune intese sottoscritte dallo Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (cfr.: art. 12, co. 5, l. 31 dicembre 2012, n. 245 [Intesa con l'Unione Buddhista Italiana]; art. 13, co. 5, l. 31 dicembre 2012, n. 246 [Intesa con l'Unione Induista Italiana]), utilizzata come sinonimo di «enti ecclesiastici [o confessionali] civilmente riconosciuti», ricorrente nelle norme di derivazione concordataria (cfr. art. 12, co. 1, l. 11 agosto 1984, n. 449 [Intesa con la Tavola Valdese]) (Consorti 2021, 117-118).

⁸⁰⁵ Così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 520.

⁸⁰⁶ Art. 4, comma 1, lett. d), l. 18 giugno 2016, n. 106.

⁸⁰⁷ L'espressione «enti religiosi civilmente riconosciuti» è stata suggerita al legislatore dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare, per via della differente appartenenza confessionale degli enti, eventuali discriminazioni delle norme TS.

Ecco che partendo da questi due dati certi (la personificazione giuridica e la non discriminazione delle differenti organizzazioni confessionali) la categoria degli enti religiosi civilmente riconosciuti conosce “ampiezze variabili”, in base al significato giuridico attribuito al carattere della religiosità⁸⁰⁸ quale formale attribuzione all’ente, da parte dello Stato con un procedimento di riconoscimento civile, oppure quale caratteristica di alcuni soggetti giuridici in virtù delle attività e dello scopo perseguiti⁸⁰⁹. A seconda di quale delle due posizioni si predilige si ottengono, tuttavia, esiti differenti: con la prima ipotesi la categoria degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» sarebbe costituita esclusivamente dagli «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» costituiti in via pattizia⁸¹⁰ e dagli «istituti dei culti diversi dalla religione [cattolica]», ex l. 24 giugno 1929, n. 1159 (legge sui culti ammessi); la seconda includerebbe invece, oltre agli enti ecclesiastici di origine pattizia e agli istituti dei culti, anche le persone giuridiche di diritto comune che svolgono attività analoghe a quelle di religione o di culto⁸¹¹. Tuttavia, entrambe le soluzioni prospettate presentano delle criticità: se il criterio del riconoscimento formale dell’ente religioso da parte dell’Autorità pubblica è connotato da una maggior oggettività⁸¹²; il criterio sostanziale, invece, nel valorizzare l’attività/fine di religione/culto dell’ente religioso previene eventuali discriminazioni sulla base dello *status* giuridico delle varie confessioni religiose

Per C. ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, op. cit., pp. 582-587, sia la legge delega 18 giugno 2016, n. 106 (che richiedeva di tener conto della «disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato»), sia il testo dell’art. 4, comma 3 dello Schema di decreto legislativo recante il Codice (che parlava variamente di «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» ed «enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o in tese con lo Stato») si ponevano per questo specifico aspetto linguistico nel solco tracciato dai previgenti decreti in materia di *Onlus* e di impresa sociale. Il Consiglio di Stato, nel parere sullo Schema del Codice (n. 1405 del 2017), faceva però presente al legislatore delegato che, in ragione di quanto affermato da alcune pronunce della Corte costituzionale in tema di edilizia di culto, la sua scelta di limitare la possibilità di divenire ETS parziali ai soli «enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese» avrebbe potuto «profilare una questione di legittimità costituzionale», non essendo concesso «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese». Proprio per scongiurare tale eventualità, nel parere in questione si suggeriva al Governo di «riconsiderare la disposizione, ad esempio modificandola come segue: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti [...] le norme del presente decreto si applicano...”». L’accoglimento di tale suggerimento ha determinato la formulazione dell’odierno testo definitivo dell’art. 4, comma 3 CTS.

⁸⁰⁸ A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., *ibidem*.

⁸⁰⁹ A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., pp. 520-521.

⁸¹⁰ Enti riconosciuti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 7 dell’Acc. modif. conc. e della l. n. 222 del 1985 ovvero delle leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (ex art. 8 Cost.).

⁸¹¹ Come evidenzia A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 521, potrebbero così costituire un “ramo TS/IS” anche enti appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni dotate d’intesa cui è stata attribuita la personalità giuridica a norma del d.p.r. n. 361 del 2000: è il caso degli istituti religiosi, delle società di vita apostolica, delle associazioni di fedeli, delle chiese e fondazioni di culto della Chiesa cattolica che non soddisfano i requisiti per essere riconosciuti enti ecclesiastici previsti dagli artt. 7 e seguenti della l. 222 del 1985. Ancora, prosegue l’A., potrebbero avvalersi di tale facoltà anche le persone giuridiche di diritto comune riconducibili a confessioni religiose prive di un’intesa con lo Stato che, nel perseguire i loro scopi, svolgono un’attività religioso-culturale: molti gruppi religiosi, infatti, hanno scelto di camuffare le proprie attività religiose con scopi e attività di altra natura (culturali o socio-umanitari), organizzandosi come enti di diritto comune.

⁸¹² Il decreto di riconoscimento civile dell’ente ecclesiastico o dell’istituto di culto sarebbe un «parametro di affidabilità amministrativa» (M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., p. 48) per capire a quali soggetti concedere il beneficio della disciplina di favore prevista dagli artt. 4, co. 3 CTS e 1, comma 3 DIS.

all'interno dell'ordinamento, risultando così maggiormente rispettoso del dettato costituzionale⁸¹³. Tale limbo d'incertezza, sul quale si muove il perimetro definitorio della categoria degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non è stato superato (come invece auspicato) con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS, disciplinato dal d.m. 106 del 2020⁸¹⁴).

«Ad oggi, dunque, appare necessaria ed urgente una presa di posizione ufficiale [...] sul carattere della religiosità e sulle modalità di accertamento del medesimo in sede di iscrizione di un ente al RUNTS o al Registro delle imprese; occorre infatti tener presente che tale carattere riveste un'importanza primaria nella sistematica della Riforma in quanto è il solo a legittimare un ente ad accedere al regime del Terzo settore “limitatamente” ad un ramo della propria attività»⁸¹⁵.

Il primo dei requisiti imposti agli enti religiosi dal CTS e dal d.lgs. IS per la costituzione di un ramo è l'adozione di un apposito «regolamento» volto a disciplinare l'attività e l'organizzazione interna degli stessi⁸¹⁶: l'art. 4, co. 3 CTS contempla, tra i c.d. “ETS”, gli «enti religiosi civilmente riconosciuti», stabilendo per questi l'applicazione delle norme in questione «*limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata*»⁸¹⁷. Tale regolamento, se non altrimenti previsto⁸¹⁸ e «*in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti*», deve recepire le norme del CTS e venire «*depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*»⁸¹⁹.

⁸¹³ L'art. 20 Cost., infatti, accomuna nella sua previsione antidiscriminatoria tutti gli enti che perseguono un «fine di religione o di culto», «andando oltre le connotazioni confessionali e i modelli organizzativi speciali» (G. D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiastico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, op. cit., p. 661; M. PARISI, «*Enti religiosi e 'Codice del Terzo settore': verso il superamento della specialità pattizia delle persone giuridiche ecclesiastiche*», in *Diritto e società*, 2, 2019, pp. 308-313).

⁸¹⁴ La richiesta dell'art. 14, comma 3 di tale decreto, di indicare nella domanda d'iscrizione al RUNTS «gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili» (lett. e), risulta formulata genericamente e mal coordinata con il resto del decreto. Inidonea risulta anche la prassi di indagine sulla condizione giuridica degli enti religiosi già iscritti al RUNTS; le indicazioni che provengono dalle stesse confessioni religiose, inoltre, non offrono alcuna soluzione interpretativa in merito: come, ad esempio, quelle ricavabili dai Modelli di atto di costituzione del ramo e di regolamento proposti dalla Conferenza Episcopale Italiana, dall'Unione Superiore Maggiori Italiani e dalla Conferenza Italiana dei Superiori, frutto del comune “Tavolo Terzo settore” (A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 522).

⁸¹⁵ *Ibidem*.

⁸¹⁶ Sul punto v. A. GIANFREDA, *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., pp. 202-222; L. SIMONELLI, *Il regolamento del Ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive*, 11 giugno 2020, consultabile sul sito www.olir.it, Circolare Speciale n. 36 di *Ratio Quotidiano*, pp. 1-48; I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 48.

⁸¹⁷ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 43-44. Dal punto di vista formale, dunque, gli artt. 4, comma 3 CTS e 1, comma 3 d.lgs. IS prescrivono la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico (a scelta dell'ente) quali forme per la redazione del regolamento, ammantandolo così di certezza (A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 523).

⁸¹⁸ Si tratta del c.d. richiamo di non applicazione di alcune clausole.

⁸¹⁹ Quanto ai contenuti, quindi, le medesime norme si limitano a definirli in termini assai generali, esigendo che il regolamento recepisca, «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità» degli enti religiosi, le norme del Codice del Terzo settore ovvero del Decreto sull'impresa sociale (*ibidem*).

La previsione secondo cui il regolamento deve essere conforme alla disciplina di settore implica una clausola di salvaguardia ed un richiamo, per mezzo di questa, alle norme del CTS e del DIS che “prevedono diversamente”, esonerando espressamente gli enti religiosi dagli obblighi e dai vincoli ivi contenuti⁸²⁰; l’ulteriore previsione del «rispetto» «in ogni caso» «della struttura e della finalità» degli enti religiosi si pone il fine di garantire, sotto il profilo organizzativo, la libertà di tali enti⁸²¹.

In base a tale principio generale, l’art. 14, co. 2 del d.m. 106 del 2020 ha puntualmente elencato quali contenuti del regolamento del “ramo TS” degli enti religiosi⁸²²: la *denominazione*, le *attività di interesse generale*, le *attività diverse*, lo *scopo non lucrativo*, il *patrimonio destinato*, l’*obbligo di devoluzione del patrimonio residuo*, la *disciplina della tenuta delle scritture contabili separate* per le attività del ramo, la *tenuta dei libri sociali*, il *trattamento economico e normativo dei lavoratori e dei volontari*, i *poteri di rappresentanza e di gestione ed eventuali loro limitazioni*, le *condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte dagli ordinamenti confessionali*, l’*organo di controllo interno*, l’*obbligo di revisione legale*⁸²³.

L’art. 4, co. 3 precisa infatti come per «lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un *patrimonio destinato* e devono essere tenute *separatamente le scritture contabili* di cui all’art. 13»⁸²⁴.

Nonostante la formulazione concisa⁸²⁵, tale norma merita una più approfondita disamina (insieme

⁸²⁰ Come l’obbligo di utilizzare nella denominazione l’acronimo “ETS” (art. 12, comma 2 CTS) o di adottare forme di coinvolgimento dei lavoratori e di altri soggetti nella gestione del ramo d’impresa sociale (art. 11, comma 5 d.lgs. IS).

⁸²¹ Anche se dotata, nel concreto, di una limitata e discussa capacità di disapplicazione delle norme di diritto comune. La dottrina ha proposto letture ondivaghe della forza esonerativa di tale clausola, ora restrittive ora estensive, circa l’assoggettamento delle c.d. “attività diverse” degli enti ecclesiastici al diritto comune (A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., *ibidem*, nota 14).

⁸²² Tuttavia, A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 524, rileva come «l’intervento del Decreto ministeriale sui contenuti del regolamento non appare legittimato dall’art. 53 CTS, che si limita ad affidare al Ministero il compito di definire la procedura per l’iscrizione nel RUNTS, i documenti da presentare a tal fine, le modalità di deposito degli atti di cui all’art. 48 CTS, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS e le modalità di comunicazione tra tale Registro e quello delle imprese; tale carenza di legittimazione potrebbe rivelarsi assai problematica in particolare per quei contenuti del regolamento che vengono prescritti dal d.m. 106 del 2020 in assenza di qualunque riferimento ai medesimi nel Codice del Terzo settore, com’è il caso, ad esempio, dei controlli confessionali aventi rilevanza di legge». Non si è invece declinato tale elenco di contenuti anche per l’omologo regolamento del “ramo IS”, sebbene sia possibile far riferimento (con le dovute accortezze) ai contenuti previsti dallo stesso art. 14, comma 2.

⁸²³ Per un approfondimento esaustivo sugli elementi previsti dal regolamento si rimanda a A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., pp. 524-529.

⁸²⁴ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 44.

⁸²⁵ In questo senso, P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 10. Altra parte della dottrina rileva inoltre come tale norma presenti «caratteri spuri», in quanto in parte ripresi da altre precedenti disposizioni legislative in tema di *no profit* (P. CONSORTI, *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., p. 3.).

all'analogo modello per l'applicazione del nuovo regime dell'impresa sociale ai medesimi enti⁸²⁶)⁸²⁷. In *primis* l'elenco delle attività, contenute nell'art. 5 CTS al quale l'art. 4 rimanda⁸²⁸, «rientrano appieno nel grande alveo della missione caritativa e sociale della Chiesa»⁸²⁹.

Dunque, «nell'impianto complessivo delineato dalla riforma del Terzo settore, all'ente religioso civilmente riconosciuto è data la possibilità di avvalersi di tale rinnovato regime speciale per le attività di interesse generale (art. 5) che si propone di svolgere, imponendo ad esso, a tal fine, di individuare e segregare quelle attività ed i mezzi a ciò destinati»⁸³⁰. Se precedentemente tali «attività diverse» erano regolamentate dal diritto comune, cosicché «nessuna specialità nella disciplina poteva essere giustificata in ragione della loro appartenenza confessionale»⁸³¹ pur nel rispetto delle finalità e della struttura di tali enti, ora la riforma, per le attività di interesse generale, «presuppone la natura religiosa dell'ente, modulando siffatta regolamentazione in maniera coerente con l'essere dell'istituzione»⁸³². Si assiste, dunque, al tentativo di garantire la “specialità” degli enti in questione, in ragione delle caratteristiche che li connaturano, attribuendo loro la facoltà di dotarsi, se lo desiderano, di un regime *su misura* applicabile al segmento di attività di «interesse generale» oppure al loro ramo secolare⁸³³.

⁸²⁶ Il testo dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 è identico a quello appena citato, salvo il mancato richiamo al Registro unico nazionale del Terzo settore: esso infatti prevede come «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano *limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2*, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso *nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti*, recepisca le norme del presente decreto». Inoltre: «Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9» (art. 1, comma 3, DIS).

⁸²⁷ In questo stesso senso, P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, op. cit., p. 12, il quale rileva come è «questa la norma centrale [...] con riferimento al problema dell'applicabilità o meno, ed entro quali limiti, agli enti ecclesiastici degli *standard* e requisiti previsti dalla legge a carico degli enti del Terzo settore». Sul tema, più in generale, v. inoltre ID., *Il nuovo “Codice del Terzo settore” con particolare attenzione agli enti ecclesiastici (o religiosi)*, in AA.VV., *Rigore e curiosità. Scritti in onore di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'angelo-G. Fauceglia, Torino, 2018.

⁸²⁸ Per quanto riguarda l'elenco relativo all'Impresa sociale, v. l'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017.

⁸²⁹ Così A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 8; tuttavia, come precisa l'A., anche ciò vale anche per gli altri credi religiosi che abbiano stipulato Intese con lo Stato: «Se infatti guardiamo alle attività che il d.lgs. n. 117 del 2017 denomina “Attività di interesse generale” (art. 5), evidenziamo come molte di esse siano specifiche e caratterizzanti gli enti religiosi della tradizione cattolica (e non solo)». Dello stesso parere A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 16, il quale afferma come si possa ritenere esistente una «evidente sovrapposizione dei contenuti delle lettere b) (attività diverse da quelle di religione o di culto) con buona parte degli elenchi di cui agli artt. 5 del CTS e 2 del decreto sull'Impresa sociale».

⁸³⁰ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 45, sulla scorta di L. PILON, *Premessa ad Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 7.

⁸³¹ A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 8.

⁸³² *Ibidem*. Una ulteriore chiave di lettura delle disposizioni in esame è offerta poi da A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 26, il quale afferma come gli enti religiosi in questione potranno anche «decidere di operare attraverso la costituzione non di un ramo, ma di un ETS o di una IS religiosamente caratterizzato/a»; una ipotesi questa, precisa l'A., «non apertamente contemplata, ma neppure esclusa dalla riforma», con creazione di «una delle figure codificate dai due decreti n. 112 e n. 117 del 2017, caratterizzata però dall'adesione ad ideali religiosi: quello che forse potremmo definire un ETS/IS di tendenza».

⁸³³ L'art. 4, comma 3, CTS consente infatti di applicare la normativa in questione «limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5» e, conseguentemente, applicare le norme della riforma al segmento o ramo dell'ente religioso in possesso dei requisiti richiesti.

Ne consegue, per la definizione del regolamento obbligatorio di tali enti, l'importanza del «rispetto della struttura e della finalità»⁸³⁴ dei medesimi (inciso presente anche nella normativa pattizia)⁸³⁵.

Tra i requisiti necessari all'operare degli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai sensi delle previsioni del Codice del Terzo settore, vige per essi l'obbligo di redigere il regolamento relativo al ramo di attività di interesse generale che essi intendano svolgere⁸³⁶.

Ci si chiede in particolare se, oltre alle ipotesi previste dalle «clausole di non applicazione» ed alle disposizioni che espressamente regolano la disciplina degli enti religiosi⁸³⁷, debba farsi ricorso alla c.d. «autoregolamentazione del ramo»⁸³⁸. Trattasi di una delle maggiori novità, per gli enti religiosi,

⁸³⁴ Cfr.: art. 4, comma 3, CTS e art. 1, comma 3, DIS.

⁸³⁵ Non tutte le Intese contengano tale formula (ad es. l'Intesa con l'UBI), sebbene sia sottintesa. Ciò vale anche per le intese più risalenti (ad esempio, l'art. 25, comma 2 della legge n. 520/1995, «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia»). Gli Accordi del 1984, infatti, assicurano alla Chiesa cattolica il rispetto della «struttura e delle finalità», nello svolgimento delle attività diverse con riferimento alle leggi dello Stato che le regolamentano, la normativa bilaterale impiega, invece, per gli *altri culti* la formula «nel rispetto della autonomia e delle finalità» degli enti (così l'art. 23, comma 3 della legge n. 516/1988 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno»; ed ancora: l'art. 16, comma 3 della legge n. 126/2012 «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»). Tali differenti locuzioni sarebbero una conseguenza della peculiarità dello *status* delle confessioni acattoliche e dei rispettivi enti nell'ordinamento italiano (C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 259, sottolinea come gli artt. 7 ed 8 Cost. elaborino «un sistema di relazioni ecclesiastiche basato sulle differenze storiche» e «normative che caratterizzano le confessioni religiose»; alla Chiesa cattolica, continua l'A., viene riconosciuta l'indipendenza e la sovranità, mentre agli altri culti si riconosce «l'autonomia statutaria», posta in ogni caso per tutte l'eguale libertà prevista dal comma 1, dell'art. 8 della Costituzione). Questi ultimi, infatti, vengono disciplinati dalla normativa confessionale *interna* e dagli statuti dei rispettivi culti di appartenenza, che ne stabiliscono le modalità di costituzione e operatività in forza a propria volta del principio costituzionale della autonomia confessionale (art. 8, comma 2, Cost.). Quanto agli enti della Chiesa cattolica, essi sono invece muniti di una propria struttura e normativa all'interno dell'ordinamento giuridico da cui si originano: sulla configurabilità del diritto della Chiesa come «ordinamento giuridico primario» v. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 24, il quale *ivi* richiama alla nota 21 conforme dottrina piuttosto nutrita. Di qui l'uso dell'inciso suddetto, contenuto nel testo delle Intese definite ai sensi dell'art. 8, comma 3, Cost.

⁸³⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 45, nota 65, ricorda come tale regolamento debba assumere la forma «dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata» e come la competenza a definirlo spetti all'organo amministrativo dell'ente religioso (personale o collegiale che sia). Sul punto, v. L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo settore*, in *Corriere Tributario*, 31, 2018, p. 2465, il quale sottolinea come, per quanto riguarda «i principali enti ecclesiastici della Chiesa cattolica», la competenza è attribuita «al Vescovo per la diocesi, al Parroco per la parrocchia, al Rettore per il santuario, al Superiore per l'istituto di vita consacrata, al Rettore per il seminario, al Consiglio direttivo per la fondazione di culto».

⁸³⁷ Si ricordano le disposizioni del Codice del Terzo settore che riguardano espressamente gli enti religiosi civilmente riconosciuti: l'art. 4, comma 3, sull'individuazione dei requisiti di operatività degli enti in esame, limitatamente alle attività di interesse generale; l'art. 12, comma 2, riguardante l'esonero dall'obbligo di indicare nella loro denominazione la formula «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS»; l'art. 15, comma 4, che prevede la deroga del diritto attribuito agli associati e aderenti degli enti del Terzo settore di esaminare i libri sociali; l'art. 26, comma 5, che ammette la possibilità di assegnare la nomina degli amministratori anche agli «enti di cui all'art. 4, comma 3»; l'art. 29, che stabilisce, a vantaggio degli enti religiosi civilmente riconosciuti, una deroga alla denuncia da parte degli associati, di «fatti ritenuti censurabili» all'organo di controllo o al tribunale; e l'art. 89, disciplinante il coordinamento normativo.

⁸³⁸ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., pp. 47-48.

introdotta dalla riforma⁸³⁹ ed espressamente collegata al principio dell'autonomia confessionale⁸⁴⁰. L'autoregolamentazione del ramo, infatti, «presuppone e si aggiunge non solo all'autonomia statutaria (e/o all'indipendenza della Chiesa cattolica) della confessione religiosa di appartenenza», ma anche all'autonomia statutaria dell'ente ecclesiastico rispetto al relativo ramo operante nel Terzo settore⁸⁴¹. Si assiste, quindi, alla massima estrinsecazione del principio di autonomia, sancito dalla nostra Carta fondamentale relativamente ai rapporti tra Stato e confessioni (art. 8, co. 2), «sino ad arrivare a toccare il caso degli enti religiosi civilmente riconosciuti, già muniti dei rispettivi statuti, ma che intendano istituire e disciplinare un proprio ramo secolare, secondo il dettato della riforma»⁸⁴². In tal modo il regolamento obbligatorio⁸⁴³ traccia l'area di specialità della disciplina di tali soggetti giuridici in riferimento al “ramo TS”, valorizzando il principio di autonomia confessionale⁸⁴⁴, a conferma del fatto che la costituzione del suddetto ramo, quale «espressione di una riconosciuta e peculiare forma di autonomia regolamentare nel porre in essere attività diverse da quelle istituzionali e di interesse generale» la migliore «soluzione organizzativa», riguardante la concreta operatività degli enti religiosi civilmente riconosciuti⁸⁴⁵.

Il regolamento obbligatorio prevede i requisiti che permettono di ricondurre il “ramo TS” all'ente ecclesiastico di riferimento, nonché le caratteristiche indispensabili per potersi considerare tale (come l'indicazione della «attività di interesse generale» svolta tra quelle elencate o, ancora, l'assenza di

⁸³⁹ Sebbene la previsione di un apposito regolamento fosse contemplata anche dalle previgenti disposizioni in tema di *Onlus* (e di impresa sociale): si rinvia ai già menzionati art. 10, comma 9 del d.lgs. n. 460/1997 ed art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 155/2006, ma in modo specifico alla circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E.

⁸⁴⁰ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 48.

⁸⁴¹ A. GIANFREDA, *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, op. cit., p. 209. Per gli enti cattolici: M. FERRANTE, *L'autoregolamentazione: questioni canonistiche*, *ivi*, pp. 179 ss.

⁸⁴² Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 48.

⁸⁴³ Ciò vale nonostante la locuzione utilizzata, definita “sul modello” della normativa pattizia cattolica: l'impiego di una diversa avrebbe reso più intuitiva la portata normativa di tale formula rispetto a *tutte* le confessioni interessate.

⁸⁴⁴ Le previgenti normative richiamaivano tale inciso nell'ambito di fonti collaterali ed interpretative, ma non direttamente nel testo dei dd.lgs. n. 460/1997 e n. 155/2006.

⁸⁴⁵ In questo senso, A. GIANFREDA, *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, op. cit., p. 206. Tra le soluzioni adottate dalla dottrina viene proposta la configurazione dell'ente ecclesiastico in qualità di «capogruppo» di ETS e imprese sociali «giuridicamente distinte» ma «soggette al suo controllo mediante la nomina dei relativi amministratori» (P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, op. cit., pp. 25 ss.) o, diversamente, la costituzione di «reti associative», ai sensi dell'art. 41, comma 1 del CTS (A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., pp. 9 ss.). In senso conforme, alla individuazione di un “ramo ETS/IS”, v. invece P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 264, la quale precisa come la scelta compiuta dal legislatore sia quella della «possibilità per gli EECR di essere considerati ETS o IS, ma solo limitatamente all'effettivo esercizio di una o più delle attività di interesse generale», cioè mediante la costituzione di un ramo secolare.

scopo di lucro)⁸⁴⁶, ma, anche, le regole ritenute indispensabili per la disciplina della *governance*⁸⁴⁷. Le fattispecie regolamentate dal Codice del Terzo settore interessano un ampio ventaglio di «entità molto distanti da quelle confessionali, sia sul piano strutturale sia su quello amministrativo»⁸⁴⁸. Ragion per cui si rivela necessario, nella redazione del regolamento, contemplare tutte le previsioni che, compatibilmente al peculiare regime degli enti religiosi, garantiscano, nei confronti dell'ordinamento italiano, «trasparenza di gestione e potenziamento degli istituti di partecipazione dei fedeli, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione del ramo risulti particolarmente articolata»⁸⁴⁹.

⁸⁴⁶ Al riguardo, P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 16, sottolinea come la rinnovata disciplina consenta l'applicabilità ai rami «dei vincoli di struttura, amministrazione e controllo introdotti dalle nuove norme», rispettando al contempo «le forme e modalità di organizzazione degli enti religiosi, con l'esclusione quindi degli obblighi di democrazia interna per le realtà associative».

⁸⁴⁷ Con riguardo alle imprese sociali, per A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 4, queste vedrebbero l'esplicita esclusione di alcune previsioni «poco compatibili con la natura ecclesiasticistica degli enti». In particolare, viene precisato come l'ente ecclesiastico che svolga attività di interesse generale come impresa sociale: «non è tenuto a introdurre nella propria denominazione l'indicazione impresa sociale» (art. 6, comma 2, DIS); «non deve prevedere la partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla *governance*» (art. 11, comma 5, DIS); «in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale non è tenuto a devolvere il patrimonio ad altri ETS o al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali» (art. 12, comma 5, DIS); «non è soggetto a liquidazione coatta amministrativa» (art. 14, comma 6, DIS). Sul tema V., A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., pp. 18 ss., il quale rileva come i contenuti del regolamento del «ramo IS» di un ente religioso civilmente riconosciuto debbano comprendere: «a) la denominazione o ragione sociale; b) la sede legale; c) l'oggetto esclusivo o principale del ramo d'impresa, che deve essere riconducibile ad una o più attività di interesse generale, tra quelle indicate dall'art. 2, comma 1 del medesimo decreto; d) l'assenza di scopo di lucro, mediante la duplice clausola della destinazione integrale degli utili ed avanzi di gestione di competenza del ramo d'impresa sociale e l'adozione del *non distribution constraint*»; ma anche: «e) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza del ramo impresa che assicurino modalità di gestione responsabili e trasparenti», prevedendo specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per chi assume cariche sociali e la nomina di uno o più sindaci che svolgano funzioni di controllo; inoltre: «g) l'identificazione dei beni costituenti il patrimonio destinato alle attività di impresa; h) la durata delle attività di impresa, ove prevista; i) le indicazioni circa la tenuta delle scritture contabili e la redazione dei bilanci, d'esercizio e sociali; l) la disciplina dell'attività di impresa e del relativo patrimonio nel caso di operazioni di trasformazione che coinvolgano l'ente religioso; m) l'individuazione dei beneficiari e le modalità di devoluzione del patrimonio destinato nelle ipotesi di scioglimento dell'ente religioso o cessazione dell'attività del ramo». V. A. FUCCILLO, *Enti religiosi e Impresa sociale*, Relazione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Piacenza, 18 maggio 2018, Draft consultabile online, pp. 10-12.

⁸⁴⁸ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 50. Di conseguenza, parte della dottrina (A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., pp. 3 ss.) ha avanzato l'ipotesi di circoscrivere il regolamento ai «profili essenziali della disciplina legale», in particolare all'identificazione delle «attività di interesse generale svolte e delle attività diverse» (artt. 5 e 6); alla disciplina «su destinazione del patrimonio, assenza di scopo di lucro e devoluzione del patrimonio» (artt. 8 e 9); alle regole su bilancio di esercizio, bilancio sociale e libri obbligatori (artt. 13-15); al «regime del trattamento economico e normativo dei lavoratori» (art. 16). Inoltre, se lo Statuto di cui all'art. 8, comma 2, Cost. (che sancisce il principio di autoregolamentazione e valorizzazione della autonomia confessionale) può configurarsi come «la carta di identità religiosa della confessione» e se l'atto costitutivo dell'ente religioso rappresenta «la carta di identità civilistico-religiosa del soggetto giuridico ecclesiastico-religioso», il regolamento obbligatorio, invece, può essere concepito come una sorta di curriculum civilistico», per le attività coincidenti con il «ramo TS» (A. GIANFREDA, *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, op. cit., p. 212).

⁸⁴⁹ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 51. In senso conforme, P. CAVANA, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 35, 2018, p. 44.

Il legislatore statale ha voluto consentire la definizione di disposizioni regolamentari che possano venire «modulate» sulla base del dettato del Codice del Terzo settore, in ragione delle diverse categorie di enti religiosi di volta in volta considerati,

Ci si chiede, quindi, *se ed in quale misura* le disposizioni generali in tema di *governance* degli ETS, seppur contestualizzate in “filoni distinti”, «possano essere applicate anche ai “rami” degli enti religiosi e, dunque, venire recepite a propria volta nei relativi regolamenti»⁸⁵⁰.

Il primo di questi filoni disciplina la base sociale ed il funzionamento dell’organo assembleare, basandosi su principi di elettività e democraticità che, di regola, si pongono in tendenziale contrasto con le caratteristiche e la struttura degli enti religiosi⁸⁵¹.

Per quanto riguarda, invece, i profili ecclesiasticistici dei filoni attinenti alla *governance* degli ETS, in tema di amministrazione e controllo⁸⁵², il Codice prevede la «necessaria presenza di un organo di amministrazione»⁸⁵³, poiché le funzioni di organizzazione e gestione dell’ente medesimo non possono essere direttamente svolte dagli associati o dall’organo assembleare che li rappresenta⁸⁵⁴. Peraltro, l’individuazione di tale “organo di gestione” dell’ente religioso, pur realizzandosi sul piano interno delle regole confessionali, deve comunque venire annotato nel regolamento obbligatorio del ramo⁸⁵⁵, per garantire trasparenza verso quei terzi che abbiano contatti con tali enti⁸⁵⁶.

Ancora, tra le regole sulla *governance* degli ETS rientra il settore dei controlli⁸⁵⁷, per il quale il legislatore ha escluso l’applicabilità del «controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.*» nei confronti degli

senza con ciò escludere a priori la possibilità di soluzioni omogenee quando ne ricorrano i presupposti (è il caso, per quanto concerne la Chiesa cattolica, delle Parrocchie e delle Diocesi, disciplinate per la gestione economico-amministrativa dal diritto canonico senza possedere Statuti di riferimento). Pur nella “varietà” e “specialità” che contraddistinguono gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la stesura concisa della disciplina loro espressamente dedicata non costituisce un ostacolo all’applicazione della novella in esame, ma, piuttosto, l’accesso ai tanti vantaggi (oltre che agli obblighi) introdotti dalla riforma. Spetta quindi all’interprete valutare l’applicabilità di ciascuna norma al “ramo TS”, «tenendo conto se, per la stessa materia, sussista una disciplina specifica nella normativa pattizia (quindi prevalente) o disposizioni contrarie» (M. GRECO-P. RONCHI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: problematiche e prospettive. La necessità di approccio pragmatico?*, op. cit., p. 380).

⁸⁵⁰ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 52. Tali disposizioni a volte hanno «natura imperativa, non derogabili» (quindi devono essere recepite anche nel regolamento di ramo), mentre in altri casi «sono affidate all’autonomia statutaria/regolamentare dell’ente» (A. GIANFREDA, *L’autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, op. cit., p. 217).

⁸⁵¹ P. CONSORTI, *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., p. 2, il quale sottolinea come tali enti religiosi risultano per natura non compatibili con i «comuni principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità e partecipazione degli associati».

⁸⁵² Sul punto C. FRIGENI, *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del terzo settore*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. GIANFREDA-M. ABU SALEM, Libellula, Tricase, 2018, pp. 323 ss. e l’ampia bibliografia ivi citata con riferimento al tema dell’amministrazione e dei controlli (esterni ed interni) dell’ETS in generale.

⁸⁵³ Al riguardo A. FICI, *Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del Terzo settore*, in *La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale*, op. cit., p. 117.

⁸⁵⁴ In questo senso, C. FRIGENI, *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del terzo settore*, op. cit., p. 326.

⁸⁵⁵ *Ivi*, p. 339. In questo senso, cfr. A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?*, op. cit., p. 5, che sottolinea l’importanza della indicazione delle regole sulla rappresentanza «al fine di consentire la tutela dei terzi e la compliance con alcune discipline potenzialmente applicabili» (ad esempio in materia di prevenzione del riciclaggio).

⁸⁵⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 53.

⁸⁵⁷ Titolo XI CTS. Sui controlli v. P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, op. cit., pp. 171 ss.

enti religiosi⁸⁵⁸. Anche per il controllo interno la peculiare struttura degli enti religiosi «tende ad escludere che la normativa possa imporre la costituzione di un organo di controllo in senso stretto»⁸⁵⁹, per la regola generale che vuole che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici si svolgano «sotto il controllo delle rispettive autorità confessionali»⁸⁶⁰.

Tale puntualizzazione in merito agli aspetti organizzativi, di amministrazione e gestione dell'ente, tutela il principio di non ingerenza dello Stato negli affari interni delle confessioni religiose⁸⁶¹. Concludendo in merito al regolamento obbligatorio, le novità introdotte dalla riforma sono tutt'ora da verificare, alimentate e rese complesse dal porsi di questi soggetti a cavallo tra il diritto confessionale e quello civile: specialmente sotto i profili riguardanti la costituzione dei "rami TS/IS", ma soprattutto quelli relativi alla successiva *governance* di tali enti⁸⁶².

4. Segue. L'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Oltre al regolamento obbligatorio, l'art. 4, co. 3 del Codice del Terzo settore pone ulteriori requisiti necessari affinché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possano beneficiare del nuovo regime, ovvero: il deposito del regolamento nel «Registro Unico Nazionale del Terzo Settore», la costituzione di un «patrimonio destinato» e, infine, la tenuta di «scritture contabili separate»⁸⁶³.

Per costituire un "ramo TS/IS" si richiede, innanzitutto, l'iscrizione dell'ente religioso civilmente riconosciuto nel RUNTS o nel Registro delle imprese (nella sezione delle imprese sociali)⁸⁶⁴.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) accomuna tutti gli enti disciplinati dal CTS⁸⁶⁵, al fine di superare la «molteplicità dei registri degli enti del Terzo settore» e, così, «riportare

⁸⁵⁸ Così dispone l'art. 29, comma 3 del CTS, il quale esclude, per gli enti in questione, il diritto di denuncia da parte degli associati al tribunale o agli organi di controllo ai sensi del Codice civile.

⁸⁵⁹ In questo senso, C. FRIGENI, *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del terzo settore*, op. cit., p. 341.

⁸⁶⁰ Così C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 348.

⁸⁶¹ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., *ibidem*. Per il "ramo TS" degli enti religiosi civilmente riconosciuti, alcune tesi suggeriscono di inserire nel regolamento la previsione di «un incaricato di controllo interno» (C. FRIGENI, *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del terzo settore*, op. cit., p. 342), avente il compito di vigilare sul rispetto del «principio di correttezza di amministrazione e di adeguatezza degli assetti organizzativi»; altri autori sostengono invece il semplice richiamo al rispetto delle «disposizioni canoniche (o confessionali) di riferimento» (Cfr. A. GIANFREDA, *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, op. cit., p. 217).

⁸⁶² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 54.

⁸⁶³ *Ibidem*: «Si tratta di previsioni in parte nuove e in parte già presenti nelle previgenti disposizioni in materia di *no profit*, posto che le scritture contabili separate erano stabilite sia dal d.lgs. n. 460/1997 (*Onlus*), sia dal d.lgs. n. 155/2006 (impresa sociale), mentre le altre due condizioni costituiscono apporti del tutto originali della riforma».

⁸⁶⁴ A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 535.

⁸⁶⁵ V. in particolare Titolo VI, «Registro unico nazionale del Terzo settore» (artt. 45-54).

la materia in esame ad un progetto coerente» e di più facile gestione sul piano operativo⁸⁶⁶; al contempo esso garantisce, inoltre, una maggior trasparenza grazie alla sua pubblicità e accessibilità telematica per tutti gli interessati⁸⁶⁷, «così da creare una sorta di “rete” a cui i diversi enti *no profit* possano afferire a seconda della sezione di appartenenza e su base territoriale»⁸⁶⁸.

Questa “transizione” dal vecchio al nuovo regime introduce, con il d.m. n. 106/2020, l’art. 14 che disciplina il contenuto della domanda e le modalità di iscrizione al RUNTS degli «Enti religiosi civilmente riconosciuti», per il quale: tali enti «*possono chiedere l’iscrizione al RUNTS mediante il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata*»⁸⁶⁹; il comma 2, poi, elenca quali elementi del regolamento sono necessari ai fini del deposito presso il RUNTS⁸⁷⁰.

La norma in esame sancisce che il regolamento debba «individuare le attività di interesse generale» ed eventualmente prevedere anche «lo svolgimento di attività diverse» ai sensi, rispettivamente, «degli articoli 5 e 6 del Codice», in coerenza con il regime “speciale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il loro operare come ETS *limitatamente* alle attività contenute nel regolamento⁸⁷¹.

⁸⁶⁶ Art. 4, comma 1, lett. *m*) della legge-delega.

⁸⁶⁷ Cfr., G. BARBARESI, *Artt. 45-54*, in *Il Codice del Terzo settore*, a cura di C. Contessa-D. Simeoli-I. Volpe, Piacenza, 2019, pp. 311 ss., ove si precisa come tale Registro, articolato in specifiche sezioni, venga istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche se sia poi «operativamente gestito su base territoriale» (art. 45, comma 1, CTS).

⁸⁶⁸ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 55. Sul dibattito dottrinale precedente la stesura del decreto v. gli atti del Convegno «Riforma del Terzo settore. Verso il nuovo Registro Unico Nazionale», Roma, 18 luglio 2019. In particolare, il Registro è diviso in 7 sezioni: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, attuativo del RUNTS, dopo la registrazione presso la Corte dei Conti in data 30 settembre 2020, è stato pubblicato sulla *G.U.* n. 261 del 21 ottobre 2020, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tuttavia, ai fini della sua entrata in vigore, ai sensi delle disposizioni codicili del 2017, devono trascorrere 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, durante i quali è possibile provvedere alle procedure di iscrizione (e cancellazione degli enti dagli altri Registri). Nel corso di tale periodo, quindi, ha luogo «il conto alla rovescia» sia per organizzare la piattaforma telematica necessaria a tali adempimenti, sia per «dare la possibilità agli enti di depositare le richieste di iscrizione» (così L.M. ALVARO, *Registro unico, con la pubblicazione in GU per il Terzo Settore inizia una nuova fase*, 23 ottobre 2020, consultabile sul sito www.vita.it). Inoltre, va ricordato come l’art. 104 del CTS stabilisca, al comma 2, che le disposizioni fiscali riguardanti gli enti iscritti al RUNTS, salvo quelle indicate espressamente dal comma 1, si applichino con l’inizio del «periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» (sono gli artt.: 77, relativo ai titoli di solidarietà; 78 in tema di *Social Lending*; 81 in tema di *Social Bonus*; 82, che elenca le agevolazioni relative alle imposte indirette ed ai tributi locali; 83 che ha ridefinito le detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali).

⁸⁶⁹ Riprendendo così l’art. 4, comma 3 del CTS (I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 56).

⁸⁷⁰ «Si tratta della prima fonte, sia pure di rango infra-normativo, in cui le ipotesi circa i possibili contenuti del regolamento obbligatorio *de qua* trovano finalmente un riscontro oggettivo. La questione non è di poco conto, in quanto tale previsione costituisce una sorta di “cartina di tornasole” rispetto a quanto fino ad ora solo teorizzato, senza naturalmente escludere l’inserimento di ulteriori disposizioni laddove ciò sia possibile ed opportuno» (*ibidem*).

⁸⁷¹ Art. 14, comma 2, lett. *a*) del d.m. n. 106/2020. Altre disposizioni, dedicate specificamente agli enti religiosi, vengono richiamate nel Codice del Terzo settore stabilendo, in particolare, che siano contenute nel regolamento: la previsione che «vieta la distribuzione di utili» (ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, CTS) e quella che istituisce «la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel RUNTS» (ai sensi degli artt. 9 e 50, comma 2, CTS).

Per il decreto attuativo occorre poi indicare «il *patrimonio destinato* per lo svolgimento delle attività di cui alla lett. *a*)⁸⁷², che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento»⁸⁷³. Infine, tale documento deve espressamente prevedere (sempre circa i requisiti *ex art. 4, co. 3 del CTS*) «l'obbligo di tenere *separate le scritture contabili*», relative alle attività di interesse generale, e «la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli artt. 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice»⁸⁷⁴. Fin qui, dunque, si è trattato delle previsioni che *necessariamente* vanno inserite nel regolamento poiché espressamente menzionate dal Codice⁸⁷⁵.

Il comma successivo, invece, definisce (sempre riguardo lo svolgimento delle attività di interesse generale), «*i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti*»; nonché le disposizioni che prevedono espressamente «*le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge*»⁸⁷⁶.

Trattasi di riferimenti alla costituzione del “ramo TS” ed alla sua successiva gestione, secondo le disposizioni dettate dal CTS e, al tempo stesso, nel rispetto della specialità degli enti religiosi⁸⁷⁷. L'art. 14, infine, riporta il soggetto che deve presentare istanza di iscrizione al RUNTS (commi 3 e 4), le indicazioni per individuare l'Ufficio competente e ulteriori dati che la domanda di iscrizione al Registro deve includere⁸⁷⁸: come l'indicazione della sezione alla quale viene chiesto di afferire⁸⁷⁹.

⁸⁷² Cioè le “attività di interesse generale” di cui all'art. 5 del CTS.

⁸⁷³ Art. 14, comma 2, lett. *c*) del d.m. n. 106/2020.

⁸⁷⁴ Art. 14, comma 2, lett. *e*) e *f*) del d.m. n. 106/2020.

⁸⁷⁵ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 57.

⁸⁷⁶ Art. 14, comma 2, lett. *g*) e *h*) del d.m. n. 106/2020.

⁸⁷⁷ Come evidenziato dall'art. 4, comma 3: «nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti».

⁸⁷⁸ «*a*) L'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione; *b*) la denominazione; *c*) il codice fiscale; *d*) l'eventuale partita IVA; *e*) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili; *f*) la sede legale; *g*) un indirizzo di posta elettronica certificata; *h*) almeno un contatto telefonico; *i*) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale; *j*) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato; *k*) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice; *l*) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice; *m*) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale; *n*) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina; *o*) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111».

⁸⁷⁹ Di regola la settima sezione («altri enti del Terzo Settore»). Tuttavia, parte della dottrina sottolinea come gli enti religiosi godano «di una complessa disciplina giuridica» definita «dal diritto speciale, dagli ordinamenti confessionali e dal diritto privato ed ecclesiastico», per cui occorrerebbe «un'apposita sezione» dove iscrivere «solo gli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano adottato il regolamento e, dunque, assunto la qualifica di ETS o impresa sociale».

Tale possibilità di indicare la «sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione»⁸⁸⁰ si pone in linea con le previsioni del CTS secondo cui «agli enti religiosi [...] si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività [di interesse generale e quelle diverse ad esse strumentali]» *tutte* le disposizioni del CTS: incluse, quindi, quelle volte a disciplinare le «particolari categorie» di ETS⁸⁸¹. Per poter costituire un ramo di volontariato, di promozione sociale o filantropico, infatti, è richiesto che la relativa attività di interesse generale svolta dall'ente religioso «abbia le caratteristiche generalmente richieste per l'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS e sia perciò organizzata in modo da rispettare gli obblighi specifici imposti alla corrispondente categoria di enti»⁸⁸².

Il soggetto legittimato a presentare istanza d'iscrizione al RUNTS è il rappresentante legale del “ramo TS” (può coincidere con quello dell'ente religioso); in alternativa può subentrare, sulla base di un apposito mandato, il rappresentante legale della rete associativa alla quale l'ente religioso afferisce⁸⁸³. Dunque, la competenza di accertare la natura di «ente religioso civilmente riconosciuto» che richiede l'iscrizione al RUNTS «limitatamente» ad un ramo della propria attività, la completezza e la correttezza dei contenuti del regolamento e l'entità e la composizione del patrimonio ad esso destinato può venire attribuita al notaio⁸⁸⁴ o all'Ufficio del RUNTS⁸⁸⁵.

⁸⁸⁰ Tali enti non si collocheranno necessariamente nella residuale sezione «altri ETS», bensì potenzialmente anche in sezioni differenti del Registro al fine di ricevere i benefici derivanti dalla miglior corrispondenza tra il ramo di attività ed il relativo regime particolare (F. BOSETTI, *Il Registro unico nazionale del Terzo settore*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2021, p. 390): l'accesso degli enti religiosi alla sezione delle APS (ovvero Associazioni di Promozione Sociale), limitatamente ad un ramo di attività di interesse generale, era ad esempio già stata concepita dalla Nota del MIps del 15 aprile 2019, n. 3734.

⁸⁸¹ Già nella prassi vi sono stati casi di accoglimento, da parte degli uffici del RUNTS, di domande d'iscrizione di enti religiosi civilmente riconosciuti in sezioni particolari del Registro.

⁸⁸² Così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 536, il quale evidenzia poi come l'attività di un “ramo ODV” deve essere svolta «prevalentemente in favore di terzi [...] avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato» (art. 32, comma 1, CTS) di coloro che aderiscono all'ente religioso impiegando lavoratori nel limite del «cinquanta per cento del numero dei volontari» (art. 33, comma 1, CTS); l'attività di un ramo filantropico deve, invece, «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale» (art. 37, comma 1, CTS) traendo le risorse necessarie allo svolgimento «principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi» (art. 38, comma 1, CTS).

⁸⁸³ Art. 8, comma 2, d.m. 106 del 2020.

⁸⁸⁴ Tuttavia «non si riscontra invece alcun riferimento al ruolo del notaio nella procedura d'iscrizione degli enti religiosi al Registro del Terzo settore, nonostante il Codice del Terzo settore richieda l'adozione del regolamento del ramo e la costituzione del patrimonio ad esso destinato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata»: così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 537, che sottolinea l'importanza di questo silenzio, poiché non limitato alla mera individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS. Tale mancanza del notaio appare coerente con il sistema: sia con la collocazione dell'art. 14 del d.m. 106 del 2020 (al Capo «procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica che non intendano conseguirla»), sia con la clausola di rinvio generale a tale procedimento.

⁸⁸⁵ Se si riconoscesse, invece, una competenza notarile ad iscrivere gli enti religiosi nel RUNTS si avrebbe, nel sistema di pubblicità del Terzo settore, un «riposizionamento dei poteri istruttori in capo all'Ufficio del RUNTS (MIps, circ. 21 aprile del 2022, n. 9)»: a quest'ultimo competerebbe una mera verifica di regolarità formale relativa alla completezza e correttezza dell'istanza; mentre il notaio avrebbe la competenza esclusiva di accertare «la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del [ramo]» e del patrimonio ad esso destinato.

Dal combinato disposto degli artt. 14 co. 3 e 8, co. 6 del d.m. 106 del 2020⁸⁸⁶ si ricava il contenuto che la domanda d'iscrizione al RUNTS deve puntualmente elencare⁸⁸⁷.

Oltre al regolamento e all'atto costitutivo del patrimonio destinato, la domanda di iscrizione al RUNTS deve riportare anche: «la dichiarazione di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di coloro che fanno parte di eventuali organi di controllo e di revisione sull'attività del ramo; l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, quando l'attività che costituisce l'oggetto del ramo venga già svolta in un regime di separazione contabile; nel caso di adesione ad una rete associativa, l'attestazione di adesione alla medesima e, eventualmente, il mandato al legale rappresentante della rete per la presentazione della domanda di iscrizione dell'ente nel RUNTS; l'atto, o copia dell'atto, con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria»⁸⁸⁸.

L'iscrizione degli enti religiosi civilmente riconosciuti nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese, invece, non prevede una analoga disciplina dettagliata: il decreto del Mise e del Mlps del 16 marzo 2018 si limita a richiedere agli enti religiosi che costituiscano un “ramo IS” il «deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni [...] e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato», ponendo gli obblighi di deposito del bilancio di esercizio/sociale e della documentazione relativa all'adesione a gruppi d'imprese sociali per le sole attività del ramo⁸⁸⁹.

⁸⁸⁶ Norma alla quale rinvia l'art. 14 «per quanto [in esso] non previsto».

⁸⁸⁷ La denominazione dell'ente o del ramo; il C.F.; la partita IVA; gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'ente agli effetti civili; la sede legale; un indirizzo PEC; un contatto telefonico; le sedi secondarie; la data di costituzione dell'ente o del patrimonio destinato; le attività di interesse generale effettivamente svolte (al momento dell'iscrizione o avviate contestualmente ad essa); l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice; la rete associativa cui l'ente aderisce (indicando, cioè, l'organizzazione o l'articolazione confessionale a cui il singolo ente è collegato o da cui è controllato) con relativo C.F.; le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività, la data di nomina, il potere conferito e le relative limitazioni; la dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille; le generalità, i poteri e la data di nomina di coloro che fanno parte di organi di controllo e di revisione sull'attività del ramo; l'iscrizione anche al Registro imprese; la dichiarazione di presunzione di commercialità o meno del ramo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del CTS; «il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa e il numero dei volontari iscritti nell'apposito registro» di cui si avvalgono per le attività del ramo (per le ODV e APS); il sito internet.

⁸⁸⁸ «Quest'ultimo allegato è richiesto anche allo scopo di dimostrare il rispetto, in sede di costituzione del ramo, di eventuali controlli previsti dall'ordinamento confessionale e dotati di rilevanza civile» (così A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., pp. 538-539).

Gli amministratori e i rappresentati dell'ente religioso, infatti, per porre validamente in essere atti costitutivi del “ramo TS”, devono rispettare le clausole statutarie che limitano i loro poteri o che ne subordinano l'esercizio a controlli interni; per gli enti ecclesiastici cattolici, tali soggetti devono anche ottenere previamente dalle preposte autorità ecclesiali licenze, consensi e pareri prescritti dal Codice di diritto canonico e dotati di rilevanza civile (ex art. 18 l. 20 maggio 1985, n. 222). La costituzione di un “ramo TS” e del relativo patrimonio destinato andrebbe qualificato, dagli statuti delle persone giuridiche canoniche pubbliche o delle autorità ecclesiastiche cui queste sono soggette, come atto eccedente l'ordinaria amministrazione; ciò ne condizionerebbe la validità, anche civile, all'ottenimento della licenza dell'autorità ecclesiastica o del consenso di organi collegiali, secondo quanto previsto dal Codice di diritto canonico per le diverse tipologie di enti.

⁸⁸⁹ Nonostante ciò, le disposizioni speciali per l'iscrizione nella sezione delle imprese sociali vanno comunque integrate con le norme generali per l'iscrizione al Registro delle imprese e con i dati, informazioni e documenti da esse previsti.

5. Segue. L'istituzione di un «patrimonio destinato». Rinvio.

Per la trattazione del secondo requisito richiesto ai “rami TS/IS” degli enti religiosi civilmente riconosciuti, ovvero la costituzione obbligatoria di un «patrimonio destinato»⁸⁹⁰ (art. 4, co. 3 CTS e art. 1, co. 3 DIS), si rinvia al capitolo III.

6. Segue. La tenuta di scritture contabili separate.

L'ultimo requisito, infine, posto dagli artt. 4, co. 3 del CTS e 1, co. 3 del DIS⁸⁹¹ riguarda l'obbligo di tenuta di scritture contabili separate allo scopo di “evitare commistioni”, tra le varie funzioni svolte dall'ente, tra le attività del Terzo settore e quelle di interesse generale⁸⁹².

Tali previsioni confermano l'importanza rivestita da una gestione “trasparente” degli enti ecclesiastici che svolgano, tramite un loro ramo, delle attività di interesse generale, consentendo specialmente ai creditori di avere «puntuale conoscenza della situazione patrimoniale e reddituale» di quest'ultimo⁸⁹³.

Si tratta ora di soffermarsi brevemente su quali siano, nello specifico, gli obblighi contabili di un ente religioso civilmente riconosciuto. Il “ramo IS” deve attenersi alle disposizioni dell'art. 9 del DIS «limitatamente alle attività indicate nel regolamento»: ne deriva l'obbligo di tenuta «del libro giornale e del libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili» (comma 1)⁸⁹⁴.

⁸⁹⁰ Previsto dalla norma unitamente al requisito della tenuta di scritture contabili separate, affinché gli enti religiosi possano accedere ai nuovi regimi introdotti dalla riforma.

⁸⁹¹ Requisito già presente nella previgente normativa su *Onlus* e impresa sociale. Le citate disposizioni richiamano a loro volta, rispettivamente, gli artt. 13 del CTS («Scritture contabili e bilancio») e 9 del DIS («Scritture contabili»).

Tale obbligo di separazione non comporta infatti un'innovazione normativa (a differenza di quello sulla destinazione patrimoniale), bensì ripropone un consolidato principio contabile degli enti ecclesiastici: già l'art. 8 del d.p.r. n. 33 del 1987 (recante il regolamento di esecuzione della l. n. 222 del 1985) dispone che «l'ente ecclesiastico [cattolico] che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate»; l'art. 144, comma 2, TUIR, poi, impone agli enti non commerciali la separazione contabile «per l'attività commerciale esercitata», al fine di evitare commistioni tra le attività e rendere la rilevazione contabile trasparente per un loro corretto inquadramento fiscale (A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 533).

⁸⁹² A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 8, ove si precisa che altro elemento rilevante è che tale gestione contabile separata rende possibile l'applicazione della disciplina sulla «devoluzione del patrimonio», di cui all'art. 9 del CTS.

⁸⁹³ *Ibidem*. Tale soluzione trova assonanze con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 (d.p.r. n. 33/1987), ove è stabilito che l'ente ecclesiastico, nello svolgimento di attività «per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili», debba osservare le norme relative «alle specifiche attività esercitate». Si tratta di una previsione che viene generalmente estesa anche agli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

⁸⁹⁴ V. A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., p. 18 ss., che sottolinea come, ai sensi del menzionato art. 9, l'ente religioso debba tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ai sensi degli artt. 2216 e 2217 cc. e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, «tenendo conto tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale».

Si differenzia, invece, il “ramo TS” dove, secondo la dottrina maggioritaria⁸⁹⁵, la tenuta di contabilità separata «non prevede l’istituzione di un libro giornale o di un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti dettagliato nelle singole voci»⁸⁹⁶, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni: il requisito della contabilità separata sarebbe dunque soddisfatto, anche per i “rami TS” degli enti religiosi, «nell’ambito di scritture omnicomprensive»⁸⁹⁷. Risulta quindi sufficiente la tenuta di un impianto contabile unico, purché le operazioni di attività istituzionali siano rilevate separatamente rispetto a quelle per attività diverse; pertanto, non occorrono libri contabili necessariamente separati (sia in riferimento al libro giornale, che al libro inventari)⁸⁹⁸. «Alla luce della riforma ed in considerazione della comune finalità sociale e priva di scopo di lucro che caratterizza le fattispecie in esame, questa lettura può venire estesa anche ai “rami IS”»⁸⁹⁹. Inoltre, tale soluzione consente all’ente di scegliere due opzioni formalmente differenti, ma sostanzialmente identiche (sia per i “rami TS” che per i “rami IS”)⁹⁰⁰, sulle concrete modalità di tenuta della contabilità separata: la prima prevede l’adozione di sistemi contabili separati per l’attività sociale e per quella istituzionale; la seconda prevede invece di individuare appositi «conti e sottoconti in seno alle risultanze contabili complessive dell’ente, che evidenzino la natura della posta contabile sottesa»⁹⁰¹. Tuttavia, tale orientamento è da ritenersi superato in considerazione dell’introduzione del patrimonio destinato che, in quanto patrimonio segregato, comporta, più correttamente ed opportunamente, che gli enti religiosi tengano «distinti i libri e scritture contabili» per le attività del ramo, sulla base di quanto sancito dall’art. 2447-sexies per i patrimoni destinati ad uno specifico affare delle S.p.A.⁹⁰².

⁸⁹⁵ La prevalente dottrina ha ritenuto applicabile, per la precedente disciplina *Onlus* in tema di enti ecclesiastici, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 marzo 2002, n. 86/E, quesito n. 7, sulla Contabilità degli enti non commerciali.

⁸⁹⁶ Così G.M. COLOMBO, *Obblighi contabili del “ramo” ETS degli enti religiosi*, in *Cooperative ed enti non profit*, 1, 2018, p. 8.

⁸⁹⁷ A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 14.

⁸⁹⁸ G.M. COLOMBO, *Obblighi contabili del “ramo” ETS degli enti religiosi*, op. cit., p. 8. Conformemente, A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 14, che rileva sotto il profilo canonistico l’importanza della redazione del «bilancio d’esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione che indica le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie» da parte dell’ente. Un tale sistema consente infatti agli amministratori di riportare «la gestione dei beni e delle attività della Chiesa alla redazione del bilancio».

⁸⁹⁹ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 63. In questo stesso senso, A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 15, che sostiene sia sufficiente vengano «distintamente rilevate le operazioni destinate all’attività istituzionale da quelle relative all’attività di interesse generale del Terzo settore», sia per il “ramo ETS” che per il “ramo IS”.

⁹⁰⁰ Poiché consentono entrambe di «individuare in ogni momento le voci destinate» all’attività del ramo, a quella istituzionale dell’ente o, in generale, a quella che esso svolge “fuori ramo” ovvero la natura promiscua della posta; «[i]n sostanza, è consentita [anche] una “contabilità separabile”» (A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 533).

⁹⁰¹ *Ibidem*, secondo il comune orientamento dell’Agenzia delle entrate e della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ag. entr., risol. 13 marzo 2002, n. 86/E; Cass. civ., sez. trib., 14 gennaio 2021, n. 526).

⁹⁰² A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., pp. 533-534.

In generale le rilevazioni contabili per i “rami TS” non commerciali⁹⁰³ vanno eseguite in conformità alle previsioni dell’art. 87 CTS: nel concreto devono essere «cronologiche e sistematiche [e] atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione»⁹⁰⁴.

Circa gli obblighi contabili del “ramo IS” (ovvero del “ramo TS” commerciale ai sensi dell’art. 79, co. 5 CTS) l’ente religioso deve in ogni caso «tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del c.c. applicabili», ex artt. 13, co. 4 CTS e 9, co. 1 d.lgs. IS.

In merito alla rendicontazione, invece, l’ente religioso è tenuto a redigere e depositare nel RUNTS il bilancio d’esercizio del proprio “ramo TS” non commerciale, ovvero un rendiconto per cassa⁹⁰⁵; per il “ramo IS” (ovvero commerciale), il bilancio d’esercizio va «redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c., in quanto compatibili»⁹⁰⁶.

Nel bilancio o rendiconto del ramo, occorrerà «rappresentare adeguatamente [e] distintamente» le attività del ramo d’interesse generale e quelle diverse ai sensi dell’art. 6 CTS «documenta[ndo] il carattere secondario e strumentale [di quest’ultime] nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio» (art. 13, co. 6 CTS).

In tema di bilancio sociale, infine, vige un regime differenziato: per il “ramo IS” tale adempimento è sempre obbligatorio, mentre per il “ramo TS” solo qualora da esso derivino ricavi, rendite, proventi o altri tipi di entrate superiori al milione di euro⁹⁰⁷.

⁹⁰³ La natura fiscale del “ramo TS” degli enti religiosi va determinata in base all’art. 79 CTS, che trova tuttavia una applicazione limitata in relazione a tali enti (P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2021, pp. 126-129). Sebbene, infatti, non vi sia una soggettività tributaria del ramo (e del patrimonio ad esso destinato) distinta da quella dell’ente religioso, è comunque richiesto un autonomo giudizio sulla commercialità o meno del medesimo avvalendosi dei parametri soggettivi ex art. 79, comma 5 CTS e delle attività complessive di interesse generale e diverse (ex art. 6 CTS) ad esso riferibili: da tale giudizio dipenderà la natura del “ramo TS” ed il trattamento fiscale delle relative attività. Si tratta di una novità impattante rispetto al precedente ramo *Onlus* non commerciale: infatti, mentre «la disciplina *Onlus* [...] riconosceva un regime fiscale di favore a prescindere dalla natura delle attività [del ramo], purché l’ente perseguisse [con esse] finalità non lucrative di utilità sociale[, il legislatore della Riforma determina l’applicazione della] dicotomia [...] commerciale - [...] non commerciale anche [al ramo del Terzo settore dell’ente religioso civilmente riconosciuto]» (Cosi G. GIRELLI, *Il regime fiscale del Terzo settore*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018, p. 397).

⁹⁰⁴ Tuttavia, possono limitarsi a rilevare le entrate e le uscite dell’esercizio (contabilità di cassa), quando ricavi, rendite, proventi o altri tipi di entrate del ramo siano inferiori a 220.000,00 euro. Se, invece, il ramo non commerciale di un ente religioso contempla anche attività (d’interesse generale o diverse ex art. 6 CTS) svolte con modalità commerciali, le relative rilevazioni contabili devono risultare (ex art. 87, comma 4 CTS) dalle separate scritture «previste dalle disposizioni di cui all’art. 18 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» a prescindere dal volume dei loro ricavi (art. 87, comma 1, lett. b) CTS), salvo si sia optato per il regime forfetario di cui all’art. 86 CTS.

⁹⁰⁵ Adottando gli schemi di cui al decreto del Mlps del 5 marzo 2020. Il rendiconto per cassa è ammesso quando le entrate comunque denominate riferibili al ramo siano inferiori a 220.000,00 euro (art. 13, comma 2 CTS).

⁹⁰⁶ E, successivamente, depositato presso il Registro delle imprese.

⁹⁰⁷ Il bilancio sociale deve essere redatto nel rispetto delle *Linee guida* di cui al decreto del Mlps del 4 luglio 2019, depositato, a seconda dei casi, presso il RUNTS o il Registro delle imprese, e pubblicato sul sito internet dell’ente. A norma dell’art. 14, comma 2 CTS, gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In conclusione, la tenuta di scritture contabili separate è volta a garantire la corretta applicazione della normativa tributaria in riferimento alle diverse attività, stabilendo la decadenza dai relativi benefici fiscali per quegli enti che non si conformino alle disposizioni in materia contabile (art. 87 del CTS)⁹⁰⁸. Per comprendere l'impatto della riforma in ambito tributario occorre, infine, soffermarsi brevemente sulle disposizioni che comportano significative ricadute per gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Un primo dato da analizzare riguarda, in materia di imposte sui redditi, la distinzione, ex art. 79 del CTS tra enti del Terzo settore «commerciali» e «non commerciali»⁹⁰⁹: «non commerciali», ai fini fiscali, sono quegli ETS che svolgono in via «esclusiva o prevalente» attività di interesse generale⁹¹⁰. Tali enti «non commerciali» sono quindi esentati dall'applicazione delle imposte sui redditi; se,

⁹⁰⁸ Per I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 64, le agevolazioni fiscali introdotte nel CTS rispondono ad un intento "premiante" del legislatore per l'utilità sociale delle attività svolte e per le finalità perseguite senza scopo di lucro da parte degli enti meritevoli per (cfr., D. SIMEOLI, *Teoria e definizione giuridica del Terzo settore*, op. cit., p. 11: «la ricchezza indirizzata verso fini pubblici non può essere assoggettata a tassazione», pena «una forma alternativa di adempimento del dovere di contribuzione», per cui tali agevolazioni «andrebbero più correttamente inquadrate in un contesto di fiscalità compensativa»; cfr., sempre in merito, P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, op. cit., p. 109). Inoltre, le imprese sociali godono di uno specifico regime (ex art. 18 del DIS: «Misure fiscali e di sostegno economico»), applicabile anche al "ramo IS" degli enti religiosi; mentre il regime generale è stabilito dagli artt. 79-83 del CTS (Titolo X, Capo I, «Regime fiscale degli enti del Terzo settore»).

Per A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., p. 18, il nuovo regime ha come «obiettivo principale il rilancio dell'impresa sociale presso gli operatori del Terzo settore», prima poco inclini ad assumere tale qualifica, «per la sua scarsa appetibilità sul piano fiscale», ora rinnovata dall'art. 18 del d.lgs. n. 112/2017. Anche A. FUCCILLO, *L'impresa sociale*, op. cit., p. 103, rileva la non adeguatezza della riforma fiscale per l'impianto normativo previgente; il d.lgs. n. 112/2017 introduce, invece, delle novità nella disciplina fiscale dell'IS: «la possibilità di una remunerazione (ancorché contenuta) del capitale» e «la possibilità di devolvere parte degli utili ad iniziative benefiche». Per un approfondimento in merito si rinvia a P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., pp. 279-282.

⁹⁰⁹ Sul tema v. P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, cit., p. 15, il quale sottolinea come il nuovo quadro di agevolazioni tributarie, introdotto dalla riforma, mantenga invariata la distinzione tributaria fra «enti commerciali» ed «enti non commerciali», «senza pregiudizio» per la qualifica di ente del Terzo settore. Tale soluzione - si precisa - è senz'altro significativa, in quanto la nozione di Terzo settore è generalmente evocativa di enti che agiscono con modalità non commerciali. Il nuovo regime prevede, invece, ai fini fiscali, anche la categoria di «ETS commerciali», sulla base delle "modalità" utilizzate per svolgere le attività di interesse generale e in forza del criterio della prevalenza (ibidem).

⁹¹⁰ Trattasi delle attività elencate all'art. 5 del CTS. I criteri adottati dalla norma in questione individuano la «natura non commerciale» in: attività di interesse generale svolte «a titolo gratuito» ovvero «dietro versamento di corrispettivi» che non superino «i costi effettivi» (comma 2: tra i corrispettivi rientrano anche i contributi erogati da enti pubblici, mentre non devono essere compresi gli «eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento»); casi ove i ricavi «non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi» (comma 2-bis, introdotto dall'art. 24-ter, comma 3 del d.l. n. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136/2018). Sono inoltre «non commerciali»: «attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale» e «attività sociali, sanitarie e socio sanitarie, se esercitate da fondazioni ex Ipub, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle suddette attività e che non sia previsto alcun compenso a favore degli amministratori» (comma 3).

I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 66: «Per verificare se vi sia o meno un reddito imponibile bisogna cioè esaminare le modalità economiche con le quali le singole attività di interesse generale vengono svolte (commi 2 e 2-bis), escludere le attività che normativamente sono considerate non commerciali indipendentemente da come vengano esercitate (comma 3), ed infine sottrarre le entrate che, sempre per esplicito dettato normativo, non concorrono alla formazione del reddito degli ETS (art. 79, comma 4)». In particolare, per tale articolo, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali: «i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente» ed «i contributi e gli apporti da parte di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale».

invece, un ente esercita *prevalentemente* attività di interesse generale con «modalità commerciali»⁹¹¹, si qualifica *fiscalmente* come «ETS commerciale» e sottoposto, quindi, alla relativa tassazione⁹¹². Detta riforma adotta un «procedimento basato sulla determinazione della qualifica di ETS commerciale o non commerciale, sull'individuazione delle attività considerate in ogni caso non commerciali (comma 3) e di quelle non concorrenti alla formazione del reddito (comma 4), nonché sulla conseguente diversa modalità di tassazione del risultato conseguito»⁹¹³. Riguardo il «ramo TS» degli enti religiosi e le ricadute di questo regime, resta valido il sistema previgente per le attività di religione o di culto e le attività diverse, non rientranti tra quelle di interesse generale prive di scopo di lucro. Infine, alle attività di interesse generale, per le quali l'ente religioso civilmente riconosciuto costituisca un «ramo TS», si applica il regime di agevolazioni previsto per gli «ETS non commerciali» e, dunque, l'esenzione dalle imposte sui redditi (purché sulla base dei criteri *ex art. 79 CTS*)⁹¹⁴. Tuttavia, l'art. 89 («Coordinamento normativo»)⁹¹⁵ individua le norme che «continuano ad applicarsi ai soggetti di cui all'articolo 4, co. 3, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore»⁹¹⁶. Quindi è un regime che riguarda i casi «non relativi alle attività di cui all'art. 5 del CTS», applicabile, perciò, alle attività «svolte fuori dei rami ETS», e dai «rami IS eventualmente istituiti»⁹¹⁷: i rami secolari degli enti religiosi che svolgono «attività di interesse generale», *ex art. 5 del CTS*, «godranno delle altre agevolazioni previste a vantaggio degli enti iscritti nel Registro unico nazionale»⁹¹⁸.

⁹¹¹ Ciò si verifica, come chiarisce F. MORONI, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari*, op. cit., p. 29, quando «i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma di impresa e non in conformità ai criteri indicati dall'art. 79» e le «attività diverse» (*ex art. 6*) superino, in quel periodo di imposta, le entrate delle attività non commerciali.

⁹¹² P. DURANTI, *Il nuovo regime tributario degli enti del terzo settore: le imposte dirette*, Focus, 12 febbraio 2018, p. 6, consultabile sul sito www.unagraco.org. Per le imposte indirette, invece, si applicheranno a detti enti tutte le disposizioni riguardanti gli ETS non commerciali di cui all'art. 82, con la sola eccezione dell'esenzione IMU-TASI (art. 79, comma 6). In questo senso, P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., p. 278.

⁹¹³ Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., *ibidem*, sull'art. 79 CTS.

⁹¹⁴ Cfr. P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., p. 267.

⁹¹⁵ Comma 3 del d.lgs. n. 117/2017, così come modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 105/2018.

⁹¹⁶ Tali enti sono esentati dal pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito, ma «per le sole attività diverse da quelle di interesse generale» (comma 2); inoltre, il regime forfettario per gli enti non commerciali (di cui agli artt. 143-148 del TUIR) si applica agli enti religiosi «limitatamente alle attività diverse da quelle elencate dall'art. 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti» (comma 3); infine, la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dal TUIR si applica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, «limitatamente alle attività diverse da quelle di cui all'art. 5» (comma 5).

⁹¹⁷ Tramite un'estensione della disciplina in esame anche a quest'ultime fattispecie: P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., p. 281. Si rinvia inoltre alle slides di EAD., *La fiscalità degli enti del Terzo settore*, 26 giugno 2018, sul sito dell'Osservatorio giuridico legislativo lombardo, che evidenziano l'opportunità di distinguere ulteriormente in materia fiscale tra: attività di interesse generale svolte «nel ramo ETS/IS», per le quali si applicherebbe il «regime fiscale ETS/IS»; e le attività di interesse generale svolte «fuori ramo ETS/IS», per le quali si applicabile invece il regime fiscale originario.

⁹¹⁸ P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli «enti religiosi»*, op. cit., p. 17. Aggiunge I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 68: «Alla luce di tali considerazioni va rilevata, almeno per quanto concerne le imposte sui redditi, la «frammentarietà» della nuova normativa, che riflette l'impostazione stessa delle agevolazioni fiscali previste per i «rami TS/IS», limitatamente al segmento di azione riconducibile all'elenco delle attività di interesse generale. Di qui la necessità di fare chiarezza, mediante le opportune previsioni di «coordinamento

Tra le ulteriori disposizioni in materia tributaria⁹¹⁹ rientrano quelle sulle «imposte indirette» e «tributi locali», oltre a quelle relative a «detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali» (art. 83 del CTS). Quanto alle prime, tra le agevolazioni previste dall'art. 82 applicabili anche all'eventuale "ramo TS" degli enti religiosi⁹²⁰, figura l'esenzione IMU e TASI per gli immobili utilizzati (o comunque posseduti) dagli «enti non commerciali del Terzo settore» esclusivamente destinati allo svolgimento «con *modalità non commerciali* di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»⁹²¹.

Quanto alle seconde, il regime di favore ad esse riferito è dovuto al riconoscimento dell'importanza rivestita dal finanziamento delle attività di interesse generale erogato tramite donazioni dei privati⁹²².

normativo" sopra menzionate, onde evitare il rischio della duplicazione di regimi di favore». In senso conforme, v. F. CALZAVARA, *Art. 89, in Codice del Terzo settore*, op. cit., p. 89, pur se con riferimento specifico al tema della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dal TUIR.

⁹¹⁹ Il riferimento è qui limitato alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (artt. 84-86).

⁹²⁰ A titolo esemplificativo: «l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti relativi agli immobili utilizzati per le attività di interesse generale» (art. 82, comma 2).

⁹²¹ Nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) della legge n. 222 del 1985», purché «alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», nonché «dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 91 bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione» (comma 6). Tuttavia, «alcune tra le attività agevolate non rientrano tra quelle di interesse generale di cui all'art. 5», come ad esempio quelle di religione o culto; al tempo stesso «non è prevista l'agevolazione» per molte delle attività di interesse generale (P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., pp. 276 ss.). L'elenco delle attività che beneficiano della agevolazione in questione, infatti, è stato ripreso alla lettera dal dettato dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 (e sue successive modificazioni: v. l'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, il quale individua quali oggetto di esenzione le seguenti tipologie di attività: «attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»).

Un secondo profilo riguarda l'individuazione del requisito delle «modalità non commerciali» di svolgimento delle attività, richiesto ai fini dell'esenzione. Tali modalità non sono infatti quelle individuate dal menzionato art. 79 del CTS, bensì quelle definite dal d.m. n. 200/2012 (P. CLEMENTI, *Il regime tributario*, op. cit., p. 277 sottolinea come tale decreto individui quali "requisiti generali", da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, richiesti per lo svolgimento «con modalità non commerciali» delle attività istituzionali da parte degli enti ecclesiastici: 1) il divieto di distribuzione di utili o di altre risorse ad amministratori, soci o lavoratori, a meno che ciò sia imposto per legge o sia a favore di enti della medesima struttura; 2) l'obbligo di reinvestimento degli utili per le finalità istituzionali di solidarietà sociale; 3) l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altro ente che svolga analoga attività istituzionale). «Si crea così un regime differente rispetto all'impianto adottato per le agevolazioni fiscali previste per gli altri tributi, ma che non pare sorretto da un giustificato motivo» (così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 69).

⁹²² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 70. In particolare, l'agevolazione fiscale può assumere, per le sole persone fisiche, la forma della «detrazione d'imposta» (comma 1) o, anche per le persone giuridiche, quella della «deduzione dall'imponibile» (comma 2): la detrazione (che non può superare l'importo di 30.000 euro l'anno) è pari al 30% dell'erogazione liberale, mentre la deduzione è ammessa fino ad un importo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato. Per le imprese sociali A. FUCCILLO, *Enti religiosi e Impresa sociale*, op. cit., p. 10, ricorda tra le agevolazioni fiscali (ex art. 18, DIS), per i soggetti IRPEF una detrazione dall'imposta dovuta pari al 30% della somma investita; per i soggetti IRES una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita.

Quest'ultima fattispecie richiama il sistema delle «offerte volontarie deducibili»⁹²³, in favore delle confessioni munite di accordo o Intesa con lo Stato⁹²⁴.

I due istituti condividono tuttavia la stessa ragion d'essere: incentivare la contribuzione volontaria da parte dei cittadini verso le finalità meritevoli, tramite la riduzione della propria base imponibile⁹²⁵. «Ne consegue che le confessioni religiose, munite di accordi o intese con lo Stato, possono essere al contempo destinatarie tanto delle offerte volontarie deducibili per le “attività istituzionali”, poste in essere dai rispettivi enti, individuate dalla normativa pattizia, quanto delle erogazioni liberali per lo svolgimento di “attività di interesse generale”, destinate - in questo caso - in modo esplicito, dal fedele/contribuente, ad un determinato ente religioso per le attività del suo ramo Terzo settore»⁹²⁶.

7. Lo stato dell'arte della Riforma del Terzo settore applicata agli enti religiosi civilmente riconosciuti: le «attività diverse» del ramo e l'esercizio dell'attività di impresa.

Data la scarsa menzione, nella riforma del Terzo settore, degli enti religiosi civilmente riconosciuti,

⁹²³ Sul tema: G. VEGAS, *Spesa pubblica e confessioni religiose*, Padova, 1989, pp. 294 ss.; G. FELICIANI, *L'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 222*, in *Il diritto ecclesiastico*, 117, 2006, I, pp. 455 ss.; nella manualistica: C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 368 ss.; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 362 ss.; E. VITALI-A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 130 ss.

⁹²⁴ In tale caso, tuttavia, la deducibilità riguarda il solo imponibile IRPEF e, anziché venire indicato un tetto percentuale, viene fissata una somma massima di deducibilità pari a 1.032,91 euro. Cfr. art. 46 della legge n. 222/1985 per quanto concerne la Chiesa cattolica e le norme contenute nelle rispettive Intese per gli altri culti.

⁹²⁵ Sia pure con conseguente depauperamento delle entrate per lo Stato derivanti dall'imposizione fiscale. Il meccanismo delle offerte volontarie deducibili in favore delle confessioni religiose viene infatti definito, da una parte della dottrina, come una forma di «finanziamento indiretto» dello Stato in favore delle confessioni religiose. Sul punto, v. per tutti E. VITALI-A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 132. In questo senso, per una valutazione di tale istituto con riferimento agli ETS, v. invece S. GIANONCELLI, *La fiscalità delle erogazioni liberali al terzo settore*, in AA.VV., *Fiscalità del Terzo settore*, a cura di G. Zizzo, Milano, 2011, pp. 320 ss., il quale definisce tali finanziamenti in favore delle ETS come «una forma alternativa di adempimento del dovere tributario».

⁹²⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 71, per la quale, prosegue l'A., gli Accordi del 1984 (ripresi anche dalle Intese con le confessioni religiose acattoliche) hanno costituito un modello applicabile, seppur con le dovute differenze, anche ad enti diversi da quelli ecclesiastici civilmente riconosciuti (sul tema, v. per tutti A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., p. 6, il quale rileva come molti istituti, introdotti dalla legislazione pattizia, hanno costituito «una breccia che nei decenni successivi il legislatore statale ha voluto percorrere per estendere le agevolazioni a favore degli enti cattolici agli enti e alle associazioni con finalità solidaristiche» e sono presenti «nel Codice del Terzo settore, come nella disciplina contenuta nei decreti attuativi successivi alla legge n. 106 del 2016»). Così è stato per l'istituto del cinque per mille, seppur il parallelismo con le disposizioni relative all'8 per mille in favore delle confessioni religiose, presenti alcune differenze: sul tema v. E. VITALI-A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, op. cit., pp. 138 ss.; in ordine alle novità derivanti dalla rinnovata disciplina sancita dal d.lgs. n. 111/2017, si rinvia invece a G. D'ANGELO, *Il cinque per mille*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., pp. 135 ss.

si rende necessario ricostruire l'esatta portata applicativa in riferimento alle più generali previsioni che concernono il Terzo settore⁹²⁷; ma anche l'effettivo "peso specifico" di tali novità.

La riforma, infatti, introduce per gli enti religiosi nuove opportunità operative extra-confessionali, sebbene non possa prescindere, per sua determinazione precipua, dal carattere dell'ecclesiasticità⁹²⁸.

Con l'avvenuta riforma del Terzo settore, si è assistito a nuovi innesti tra enti religiosi ed ETS⁹²⁹.

Il legislatore ha previsto la declinazione della normativa del CTS rispetto le diverse categorie di enti religiosi, senza aprioristicamente ignorare soluzioni equipollenti (con i dovuti presupposti)⁹³⁰.

Tuttavia, l'applicazione delle norme "speciali" introdotte dal nuovo regime reca la potenziale perdita di coerenza dell'azione degli enti religiosi, in assenza di considerazione del loro regime peculiare⁹³¹.

Soccorre nuovamente il binomio finalità/attività e la contrapposizione attività confessionali/attività diverse, quali punti di partenza nell'applicazione della disciplina in esame, al fine di evitare indebite commistioni lesive del principio costituzionale di tutela della libertà religiosa.⁹³²

⁹²⁷ Solo in altre «sette circostanze» tali enti vengono richiamati, sia pure con «esiti giuridicamente differenti», oltre all'art. 4 (P. CONSORTI, *L'impatto della riforma del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, op. cit., pp. 8-9).

⁹²⁸ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 72.

⁹²⁹ *Ibidem*. È cessata, infatti, la separazione «dell'ordinamento statale nei confronti delle attività degli enti ecclesiastici non strettamente rientranti nella religione o nel culto» (così G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettive*, op. cit., p. 10, che risale alla crisi del welfare, germinata alla fine del secolo scorso, «nel quadro di una più generale crisi dell'azione pubblica derivante dal ridursi delle disponibilità finanziarie e del parallelo espandersi di bisogni e dei nuovi bisogni», *ivi*, p. 1), quale conseguenza «del contesto di generale caduta della diffidenza [...] dell'ordinamento stesso nei confronti delle entità non aventi finalità *for profit*». Si è dunque passati ad un sistema di *post Welfare State* (in questo senso, M.C. FOLLIERO, *A costo zero: il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, op. cit., pp. 287 ss.; cfr. inoltre, V. TONDI DELLE MURA, *Le prospettive di sviluppo del terzo settore avviate dalle riforme della XIII legislatura*, in *Non profit*, 2001, pp. 5 ss.), fondantesi sul principio di sussidiarietà orizzontale (sul tema della sussidiarietà c.d. orizzontale: A. BETTETINI, *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni di carattere locale*, op. cit., pp. 333 ss., per il quale la funzione pubblica è ormai «svincolata da una qualifica soggettiva, divenendo di rilevanza pubblica non solo ciò che promana da un soggetto pubblico *strictu sensu*, ma anche quanto concorre al bene della società», p. 357). Infine, P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 3, che precisa tuttavia come tale stato delle cose riprenda parzialmente «schemi premiali sul *no profit* ora abrogati».

⁹³⁰ Parte della dottrina, ad esempio, rileva come il Titolo IV del CTS («Delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore») trovi applicazione «solo con riguardo agli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano la forma di associazione o fondazione, non rilevando, viceversa, rispetto agli enti religiosi civilmente riconosciuti costituiti in altre forme» e, in ogni caso, sempre relativamente alle attività del "ramo TS" (M. GRECO-P. RONCHI, *Enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: problematiche e prospettive. La necessità di approccio pragmatico?*, op. cit., pp. 385 ss.).

⁹³¹ La riscoperta dei valori di solidarietà, di cui tali soggetti sono attualmente riconosciuti a pieno titolo garanti e promotori, non deve trascurare l'impianto costruito dalla Costituzione, dall'Accordo di Villa Madama e dalle altre fonti pattizie ed unilaterali (c.d. legge sui culti ammessi). Con riferimento al caso specifico degli enti della Chiesa cattolica, la già richiamata intesa sottoscritta il 24 febbraio 1997 dalla apposita Commissione Paritetica Italia-Santa Sede (approvata dalle Alte Parti con scambio di note ed in vigore dal 30 aprile 1997) ha precisato come agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili «le norme, dettate dal Codice civile in tema di costituzione struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private», confermando così la non assimilabilità tra enti ecclesiastici e di diritto comune, sia pure in questo caso soggetti ad un regime speciale derivante dalla qualifica di ETS (I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 73, nota 181).

⁹³² L. PILON, *Premessa*, op. cit., p. 7, sottolinea quale rischio della riforma per gli enti religiosi «quello di concentrare l'attenzione (in sede di impostazione dei rami, di rendicontazione dell'attività, di controllo interno e di monitoraggio) sul solo «contenuto delle attività di interesse generale svolte», perdendo di vista «la peculiarità dei fini».

Il panorama normativo del Terzo settore ha recentemente riscontrato delle integrazioni, in seguito alla conversione del decreto-legge semplificazioni-*bis* e PNRR (n. 77 del 2021)⁹³³, che hanno apportato modifiche a quelle norme del CTS e del decreto sull'IS che consentono l'accesso al regime del Terzo settore, limitatamente ad un ramo di attività, agli «enti religiosi civilmente riconosciuti»⁹³⁴. In particolare, l'art. 66 del decreto oggetto di conversione integra testualmente gli artt. 4, co. 3 CTS e 1 co. 3 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112⁹³⁵, «ove si consente l'applicazione agli enti religiosi delle norme sul Terzo settore e sull'impresa sociale *limitatamente* ad un ramo o segmento delle loro attività»⁹³⁶. Tali integrazioni prevedono espressamente: il possibile svolgimento di attività anche diverse (*ex art. 6 CTS*) nell'ambito del ramo; l'indicazione obbligatoria, nel regolamento del ramo o in atto allegato, del relativo patrimonio destinato e dei beni che lo compongono; la limitazione della responsabilità, per le obbligazioni contratte per le attività del ramo, al solo patrimonio destinato e, al contempo, la preclusione per i creditori generali dell'ente religioso di soddisfarsi su tale patrimonio⁹³⁷. Partendo dalla prima modifica, concernente lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale da parte degli enti religiosi, l'art. 66 del convertito decreto semplificazioni-*bis* e PNRR aggiunge all'art. 4, co. 3 CTS⁹³⁸ le parole: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6». Con ciò esplicitando il principio⁹³⁹ secondo il quale «quando un ente religioso civilmente riconosciuto

⁹³³ La l. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, sulla «*governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (cd. decreto semplificazioni-*bis* e PNRR), ha impattato anche sulla Riforma del Terzo settore.

⁹³⁴ Per A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, in *Terzjus* (www.terzjus.it), 31 agosto 2021, rientrano in tale categoria: gli «enti ecclesiastici» cattolici (parrocchie, diocesi, istituti religiosi, etc.), riconosciuti ai sensi dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense e della legge 20 maggio 1985, n. 222; gli «enti ecclesiastici» o «religiosi» appartenenti a confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato (art. 8, comma 3, Cost.) e «civilmente riconosciuti» sulla base di queste; gli «istituti dei culti diversi dalla religione [cattolica]», «eretti» nell'ordinamento dello Stato *ex art. 2* della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (cd. «Legge sui culti ammessi») e delle disposizioni di attuazione della medesima. È invece in dubbio se possano accedere al Terzo settore i cd. «enti religiosi di diritto comune»: cioè quegli enti che, seppur «religiosi» poiché perseguono un fine e svolgono un'attività di religione o di culto, hanno ottenuto la personalità giuridica mediante il procedimento ordinario previsto dal d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361.

⁹³⁵ La norma integra anche l'art. 32, co. 4 CTS aggiungendo che: «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile». Viene poi confermato il posticipo al «31 maggio 2022» del termine per l'adeguamento degli statuti degli enti associativi alla disciplina del Terzo settore «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria» (art. 101, co. 2 CTS).

⁹³⁶ Così A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit.

⁹³⁷ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit.

⁹³⁸ Ovvero che «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente [Codice del Terzo settore] si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5».

⁹³⁹ Principio ricavabile anche in via interpretativa: «Diversamente da quanto si potrebbe desumere da una mera interpretazione letterale dell'art. 5 CTS, l'avverbio “limitatamente” va interpretato in continuità con la funzione del regolamento volta a garantire la compatibilità della disciplina in esso contenuta con la struttura dell'ente. Agli enti religiosi non è precluso, pertanto, lo svolgimento di attività *ex art. 6 CTS* “diverse” da quelle di interesse generale, purché ciò venga previsto nel regolamento» (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, agg. 28 luglio 2021, p. 220). Anche l'art. 14, co. 2 e 3 del decreto sulle procedure di iscrizione del RUNTS del 15 settembre 2020, n. 106 aveva posto in luce tale principio: «Il

costituisce un ramo del Terzo settore, nell'ambito di tale ramo deve svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 CTS, ma può farvi *eventualmente* afferire anche attività *secondarie e strumentali* di diversa natura»⁹⁴⁰. Tra le attività diverse (sia da quelle di religione o di culto che da quelle di interesse generale), vanno considerate «strumentali» ex art. 6 CTS solo quelle che apportino una qualsiasi utilità, anche meramente economica, all'attività di interesse generale che l'ente religioso svolge mediante il proprio ramo⁹⁴¹. Tuttavia, lo svolgimento delle «attività diverse di cui all'art. 6», limitatamente al ramo, è consentito agli enti religiosi solo quando previsto nel relativo regolamento⁹⁴² e, comunque, osservando i «criteri e limiti» di cui al decreto del Mlps del 19 maggio 2021, n. 107⁹⁴³: un *criterio qualitativo* strumentale e due *limiti quantitativi*, tra loro alternativi, per assicurare l'effettiva “secondarietà” dell'attività diversa rispetto a quella di interesse generale (marginale, quindi, nell'economia totale dell'ente⁹⁴⁴). Per l'operare dei limiti quantitativi i ricavi relativi ad un'attività diversa non potranno essere superiori al 30% delle entrate complessive, ovvero al 66% dei costi complessivi del ramo medesimo⁹⁴⁵. Il criterio qualitativo dell'attività diversa, invece, qualifica come «strumentali» tutte le attività diverse «esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo» (art. 2 d.m. n. 107 del 2021); non serve, dunque, «una particolare connessione tra l'attività diversa e quella di interesse generale (come

regolamento deve: a) individuare le attività di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attività diverse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice»; «Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare: [...] l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice».

⁹⁴⁰ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., riporta il caso, a titolo esemplificativo, dell'«istituto religioso che costituisca un ramo del Terzo settore per svolgere principalmente un'attività di tipo sociosanitario (di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) CTS), nell'ambito del medesimo ramo potrà erogare anche un servizio, secondario e strumentale, di trasporto degli utenti della sua attività».

⁹⁴¹ *Ibidem*.

⁹⁴² Gli enti del Terzo settore possono svolgere attività diverse «a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano» (art. 6 CTS), senza tuttavia inserire necessariamente già in sede adozione del regolamento un elenco puntuale delle attività diverse esperibili dal ramo: la loro individuazione potrà avvenire successivamente da parte degli organi dell'ente, cui il regolamento dovrà attribuire la relativa competenza (circolare del Mlps 27 dicembre 2018, n. 20).

⁹⁴³ In caso di violazione dei limiti previsti si applicano procedure e sanzioni di cui all'art. 4 del d.m. n. 107 del 2021.

⁹⁴⁴ Come rilevato da A. FICI, *Pubblicato il decreto sulle attività diverse degli ETS*, in *www.terzjus.it*, 27 luglio 2021, tali limiti non pongono in rapporto diretto i ricavi dell'attività secondaria con le entrate o i costi di quella principale di interesse generale, bensì l'equiparazione avviene con le entrate ed i costi complessivi dell'ente o del ramo.

⁹⁴⁵ Per il computo di queste percentuali (come risultanti dalle scritture contabili separate e dal bilancio specifico redatto a norma dell'art. 13 CTS), l'art. 3, comma 3 del d.m. n. 107 del 2021 precisa, nel contesto operativo-contabile del “ramo TS” di un ente religioso, che rientrano tra i costi complessivi del ramo anche: i costi relativi all'impiego di volontari iscritti nel relativo registro, calcolati sulla retribuzione oraria lorda (prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) in relazione alle ore effettivamente prestate di attività di volontariato; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale. Nel medesimo computo non sono invece da considerare «né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale [impiegato nelle attività ramo] del Terzo settore presso [altre attività dell'ente religioso ovvero presso] enti terzi» (art. 3, comma 4). Occorrerà, inoltre, tener conto dei costi figurativi relativi al personale religioso che presta la propria opera a titolo gratuito in favore dell'attività del ramo e la cui posizione non è assimilabile quella del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. n. 17096 del 2002 e n. 16774 del 2003) o del volontario ai sensi dell'art. 17 comma 2 CTS (A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., nota 8).

sembrerebbe esigere invece l'art. 6 CTS), ma la prima viene posta in relazione esclusiva con lo scopo degli enti del Terzo settore»⁹⁴⁶; per ottenere il carattere della strumentalità l'attività diversa «non deve essere utile all'attività di interesse generale bensì al perseguimento del fine istituzionale dell'ente»⁹⁴⁷. Circa il requisito della strumentalità⁹⁴⁸, va considerato che i vincoli derivanti dal regime speciale del Terzo settore si applicano solo ad uno specifico segmento degli enti religiosi civilmente riconosciuti, anziché alla loro organizzazione. «Così, non tutte le attività diverse da quelle di interesse generale che gli enti religiosi possono strumentalmente svolgere per il perseguimento del proprio fine istituzionale religioso-culturale sono legittimamente collocabili nel contesto del ramo del Terzo settore, ma solo quelle che risultino “strumentali” alla finalità “specificata” dello stesso⁹⁴⁹, in quanto connesse ad attività di interesse generale o indirettamente utili a sostenerle finanziariamente»⁹⁵⁰. Concludendo circa l'integrazione apportata dall'art. 66 all'art. 4, co. 3 CTS, la possibilità per gli enti religiosi di svolgere, nell'ambito del proprio ramo, attività diverse non è stata estesa in via analoga anche all'art. 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017 (relativo al “ramo IS” degli enti religiosi)⁹⁵¹. Se, dunque, le attività di interesse generale previste dalla legge devono essere esercitate in via esclusiva o principale (art. 4 CTS), mentre quelle diverse solamente in via secondaria e strumentale

⁹⁴⁶ Così A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit.

⁹⁴⁷ Così A. FICI, *Pubblicato il decreto sulle attività diverse degli ETS*, op. cit.

⁹⁴⁸ Requisito di fatto svuotato e privato di un'effettiva capacità selettiva ad opera dell'intrapresa scelta ministeriale (A. FICI, *Pubblicato il decreto sulle attività diverse degli ETS*, op. cit.), poiché qualunque genere di attività l'ETS possa esercitare legittimamente (in base alle sue caratteristiche tipiche) è qualificabile come «strumentale»: un ETS, infatti, è vincolato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 4, comma 1 CTS), dedicando necessariamente ad esse ogni sua risorsa patrimoniale (art. 8, comma 1 CTS); tali finalità rappresentano per sé stesse un limite ai poteri degli amministratori (cfr. F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, op.cit., p. 234, specifica come gli amministratori possono assumere legittimamente solo le determinazioni operative idonee al raggiungimento dello scopo dell'ente, rappresentando inoltre ciò un criterio di valutazione del loro operato); il rapporto di strumentalità tra attività e finalità, infine, può avere anche natura indiretta (come stabilito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, op. cit., p. 37: «Anche alla luce della Circolare del MLPS 27 dicembre 2018, n. 20, “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”, si ritiene che le attività diverse potranno essere strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, anche solo dal punto di vista finanziario, cioè idonee a fornire un autofinanziamento dell'attività principale dell'ente»).

⁹⁴⁹ La Circolare 27 dicembre 2018, n. 20 del Mlps stabilisce che gli enti religiosi non sono tenuti a esplicitare «in maniera specifica» nel regolamento del proprio “ramo TS” le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'attività che svolgono; tuttavia, sulla base della tipologia di attività di interesse generale che costituisce l'oggetto esclusivo o principale del ramo, «un certo e “specifico” profilo teleologico di tale ramo sia comunque individuabile all'interno del più articolato disegno operativo teso al raggiungimento dello scopo religioso o culturale che qualifica tali enti nel loro complesso» (così A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., nota 13).

⁹⁵⁰ Così A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit. La Nota 15 aprile 2019, n. 3734 del Mlps esclude, dall'ambito del Terzo settore e dalle attività proprie [del ramo], le attività di religione o di culto non «sussumibili nella categoria delle attività diverse di cui all'articolo 6 [e] che comunque non [soddisfarebbero] il richiamato vincolo di strumentalità» (quali, per la Chiesa cattolica, «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» ex art. 16, lett. a), l n. 222 del 1985).

⁹⁵¹ Tuttavia, anche «l'attività d'impresa di interesse generale» che gli enti religiosi «esercita[no] in via stabile e principale» e oggetto del loro ramo può affiancarsi ad attività secondarie diverse, sempre che i ricavi della prima «siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi del ramo di impresa sociale» (art. 2 co. 3, d.lgs. n. 112 del 2017).

(art. 6 CTS), ciò non vale per gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali tale rapporto tra attività del Terzo settore e attività diverse viene sovvertito: essi possono infatti svolgere attività del Terzo settore soltanto in via accessoria rispetto all'essenziale fine di religione o di culto⁹⁵².

Numerose sono le attività del Terzo settore che intersecano l'ambito imprenditoriale, poiché quando l'ente religioso civilmente riconosciuto svolge attività rientranti nel Terzo settore il legislatore si pone il problema di regolamentare le attività di impresa in capo allo stesso: affinché si configuri attività di impresa⁹⁵³ è sufficiente il fine di pareggio costi/ricavi, essendo lo scopo di lucro superfluo⁹⁵⁴.

Solo «gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese» (ex art. 11, co. 2 CTS), oltre all'iscrizione nel RUNTS⁹⁵⁵. Allo stesso modo l'obbligo di tenere le scritture contabili ai sensi dell'art. 2214 c.c. e di depositare il bilancio di esercizio, redatto secondo le prescrizioni dettate per le S.p.A. dal Codice civile, è correlato allo svolgimento esclusivo o principale dell'attività di impresa commerciale (art. 13, co. 4 e 5 CTS).

⁹⁵² Come previsto dalle varie leggi che approvano patti e intese stipulati con lo Stato (A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., *ibidem*).

⁹⁵³ Gli interpreti (G. MARASA', *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, op. cit., pp. 51 ss., in particolare la tesi che limita, per associazioni e fondazioni, l'obbligo di iscrizione alle sole che esercitano attività di impresa in via esclusiva o principale; A. CETRA, *Enti del terzo settore e attività di impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2019, pp. 671 ss.) adottano il principio di effettività: l'iscrizione al registro delle imprese è richiesta ad ogni soggetto che in concreto inizi tale attività adottando un comportamento imprenditoriale (art. 2196 c.c.). La giurisprudenza prevalente prevede l'assunzione della qualifica di imprenditore da parte dell'ente religioso che svolga attività economica organizzata in cui rileva lo scopo di lucro oggettivo, da cui consegue l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (Cass., 14 giugno 1994, n. 5766; Cass., 12 ottobre 1995, n. 10636; Cass., 3 novembre 2003, n. 16435 e Cass., 26 settembre 2006, n. 20815; tale orientamento giurisprudenziale supera il precedente incline a considerare incompatibili le procedure fallimentari con la natura ecclesiastica degli enti, v. Cass., 9 novembre 1979, n. 5750). In dottrina questa impostazione è seguita, tra i molti, da A.M. NICOLO' PUNZI - G. NERI - D. DI GIORGIO, *Gli enti ecclesiastici*, in *La dichiarazione di fallimento*, I, in *Tratt. delle procedure concorsuali*, a cura di L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, 2010, pp. 371 ss.; anche la dottrina canonistica è orientata in tal senso, v. A. FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, 1999, pp. 102 ss.; ID., *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, op. cit., pp. 341 ss.; A. BETTETINI, *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, in *Il diritto come «Scienza di Mezzo"*. *Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, 2017, I, pp. 197 ss.; ID., *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. soc.*, 2017, pp. 577 ss.; L. DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, op. cit., pp. 87 ss.; infine A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., pp. 8 ss., ricorda come l'art. 20 Cost. venga ora esteso anche all'ambito delle attività economiche svolte dagli enti religiosi.

⁹⁵⁴ È invece esclusa a prescindere limitatamente alle attività di beneficenza o puramente altruistiche.

⁹⁵⁵ L'ente religioso che esercita l'impresa sociale deve essere iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese (art. 5, co. 2, d.lg. n. 112 del 2017), che assorbe l'iscrizione al RUNTS (art. 11, co. 3 CTS), depositando contestualmente: regolamento e modificazioni (art. 5, co. 3), costituzione del patrimonio destinato (d.m. 16 marzo 2018). Si ritiene, invece, che l'impresa sociale non debba anche iscriversi alla sezione ordinaria del registro delle imprese, anche nel caso di adozione di forma che imporrebbe tale iscrizione (es. società cooperativa): G. MARASA', *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, op. cit., p. 59, sulla scorta del criterio interpretativo derivante dall'art. 8, co. 8, l. 29 dicembre 1993, n. 380, istitutiva del registro delle imprese, che mirava a evitare «duplicazioni di adempimenti»; diversamente per C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo Settore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, pp. 638 ss., l'ente religioso sarebbe esente dall'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese poiché la pubblicità notiziale della sezione speciale per le imprese sociali dovrebbe soltanto rendere nota l'identità di tali imprese, restando affidata all'iscrizione nella sezione ordinaria la consueta efficacia pubblicitaria dichiarativa.

Per gli enti religiosi è escluso l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese poiché l'attività del Terzo settore si configura sempre come *attività diversa*, secondaria e strumentale al perseguimento del fine primario dell'ente: quello costitutivo ed essenziale di religione o di culto⁹⁵⁶.

Sul punto, infine, rileva la questione (non regolata dal CTS) dell'assoggettabilità degli enti religiosi alle procedure concorsuali: l'art. 14 d.lg. n. 112 del 2017 stabilisce infatti l'assoggettamento dell'impresa sociale insolvente alla liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, tale disposizione non si applica agli enti religiosi in virtù del principio di non ingerenza dello Stato nella loro gestione⁹⁵⁷.

Recente giurisprudenza di merito⁹⁵⁸ ritiene sì gli enti religiosi soggetti alle procedure concorsuali⁹⁵⁹, ma facendo salvi i beni destinati al perseguimento degli scopi di religione o di culto propri dell'ente. Concludendo sul punto, «il principio dell'attuazione concorsuale della *par condicio creditorum*, fondamentale nell'esercizio dell'impresa, viene armonizzato con il principio della non ingerenza negli affari religiosi o di culto, sancito in numerose norme costituzionali, pattizie e ordinarie e idoneo a sottrarre dalle procedure concorsuali i beni adoperati per perseguire i fini religiosi o di culto»⁹⁶⁰.

In realtà, si può rinvenire «un sistema potenzialmente in grado di garantire la “tenuta dell'insieme” ed, al contempo, capace di salvaguardare le due “specialità” che qui si fronteggiano ed integrano»⁹⁶¹:

⁹⁵⁶ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 493.

⁹⁵⁷ «Si potrebbe allora dedurre che comunque si applicano le procedure ordinarie, probabilmente meno invasive della liquidazione coatta amministrativa. La più recente tendenza interpretativa in effetti assoggetta alle procedure concorsuali anche gli enti religiosi, peraltro con salvezza dei beni destinati al perseguimento dello scopo di religione o di culto proprio dell'ente» (così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., *ibidem*, al quale si rimanda per approfondire il presente tema alle pagine seguenti: 493-495).

⁹⁵⁸ È nota l'ampiamente dibattuta sentenza sull'assoggettabilità di un ente ecclesiastico a procedura concorsuale del Tribunale di Roma del 30 maggio 2013, consultabile in *Il caso.it*, 2013; ma anche T. Paola, 3 dicembre 2009, in *Fall.*, 2010, pp. 979 ss., con nota adesiva di C. TRENTINI, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, nella quale il tribunale dichiara semplicemente il fallimento dell'ente religioso; T. Roma, 30 maggio 2013, *ivi*, 2014, pp. 201 ss., con nota favorevole di F. APRILE, *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*; G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, pp. 261 ss.; L. DECIMO, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e l'esercizio dell'attività d'impresa*, in *Dir. e dir.*, 2017, affronta la compatibilità con le procedure del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; A. PERRONE, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giur. comm.*, 2018, I, pp. 242 ss.; per un esame delle varie procedure concorsuali v. critico al riguardo A.M. LEOZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (www.statoe_chiese.it), 2005, 4, pp. 22 ss.; ID., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giur. comm.*, 2014, I, pp. 334 ss. Il fallimento dell'ente religioso rientra nel generale problema del fallimento delle persone giuridiche non societarie (es. fondazioni) svolgenti attività d'impresa: l'orientamento prevalente propende per l'applicabilità delle procedure concorsuali (v. A. CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, 2003, pp. 345 ss.; avanza invece delle riserve S.A. CERRATO, *Origami giuridici: il fallimento delle fondazioni*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 128 ss., relativamente al cumulo tra procedure fallimentari e liquidazione della fondazione insolvente ex artt. 14 ss. disp. att. c.c.

⁹⁵⁹ Quelle ordinarie, quindi probabilmente meno invasive della liquidazione coatta amministrativa.

⁹⁶⁰ Così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., pp. 494-495; cfr. le osservazioni di A. BETTETINI, *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, op. cit., p. 197.

⁹⁶¹ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 74. In questo senso: A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., pp. 1 ss.; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore*, op. cit., pp. 1 ss.; A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., pp. 1 ss.; ed inoltre P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, op. cit., p. 9, il quale rileva come tali norme attuerebbero una «condizione di vera laicità».

lo testimoniano le disposizioni esaminate sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili separate per le attività di interesse generale, nonché sul regolamento obbligatorio che deve recepire le disposizioni del CTS «nel rispetto della struttura e delle finalità» di tali enti⁹⁶². In particolare, il requisito di tale documento costituisce forse, in riferimento ai profili ecclesiasticistici, il cardine principale della riforma del Terzo settore ed «il vero e proprio architrave della vita del “ramo TS/IS”, in piena coerenza con i principi e la disciplina che concernono gli enti ecclesiastici nel nostro ordinamento»⁹⁶³. Ulteriore punto cardine è dato dalla necessità di evitare applicazioni soggettive della disciplina in esame⁹⁶⁴, fissando delle apposite linee guida di contorno (o “buone prassi”).

Concludendo, si può ritenere come un utile banco di prova circa le modalità di attuazione delle previsioni della riforma sia dato dalla loro applicazione concreta a livello periferico (secondo il principio di sussidiarietà⁹⁶⁵). È infatti “sul territorio” che emergono le risposte in ordine alle esigenze degli enti in questione, poiché è qui che i bisogni si originano richiedendo una soluzione immediata⁹⁶⁶. Tali novellate disposizioni richiedono, ormai indefettibilmente, l'intervento che nuovi soggetti possono apportare al bene comune in ordine alle attività riconosciute di «interesse generale»⁹⁶⁷: è, per l'appunto, il caso degli enti religiosi civilmente riconosciuti, sulla scorta di un rinnovato rapporto tra le confessioni religiose, lo Stato e la collettività in generale⁹⁶⁸.

⁹⁶² Tale inciso riveste un fondamentale rilievo circa l'«autoregolamentazione di ramo». Sul tema v. L. SIMONELLI, *Il regolamento del Ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive*, op. cit., per il quale, con la costituzione del ramo, «si distingue senza separare»: nel senso che gli enti religiosi possono gestire le proprie «attività di interesse generale» secondo la disciplina introdotta dal legislatore unilaterale, «senza dover necessariamente costituire un nuovo soggetto civile». Il regolamento, di conseguenza, dovrà contenere norme utili a rendere conoscibili ai terzi la struttura e le peculiari regole di funzionamento del ramo. Ciò implica il dovere di considerare tanto le norme dell'ordinamento canonico, quanto quelle dell'ordinamento civile (ibidem).

⁹⁶³ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., ibidem.

⁹⁶⁴ In questo senso L. PILON, *Premessa*, op. cit., p. 7, mette in guardia dal favorire l'affermarsi di prassi che mediante la «personalizzazione soggettiva» del “ramo TS” offrano «la soluzione più facile» a problemi applicativi di rilievo.

⁹⁶⁵ Sul tema in generale, v. G. PASTORI, *La sussidiarietà orizzontale alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative*, in AA.VV., *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, a cura di A. RINELLA, L. COEN-R. SCARCIGLIA, Padova, 1999, pp. 171 ss.

⁹⁶⁶ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 75.

⁹⁶⁷ Cfr. P. DONATI, *Sussidiarietà e nuovo welfare: oltre la concezione hobbesiana del benessere*, in AA.VV., *Che cosa è la sussidiarietà? Un altro nome della libertà*, op. cit., pp. 27 ss., per il quale la via da seguire è quella «del welfare sussidiario (relazionale, societario e plurale)».

⁹⁶⁸ Tra i primi commenti in questo senso, v. L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 2461, il quale sottolinea come il beneficio che la riforma assicura non ha come «ultimo destinatario» gli enti che svolgono attività di interesse generale, bensì è finalizzato ad «avvantaggiare le persone che si avvarranno di questi servizi», in quanto resi in modo efficiente e a costi più contenuti.

CAPITOLO III

IL FENOMENO DELLA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO APPLICATO ALLA CATEGORIA DEGLI ENTI RELIGIOSI

SOMMARIO: 1. Verso la disciplina dei patrimoni destinati del Terzo settore: gli enti non lucrativi pre-Codice del Terzo settore e la riserva di legge *ex art. 2740 c.c.* – 2. I presupposti applicativi e l'individuazione del patrimonio destinato (che è anche patrimonio segregato) degli enti religiosi civilmente riconosciuti. – 3. L'atto costitutivo e gli effetti del patrimonio destinato. – 4. Vicende conseguenti alla costituzione del patrimonio destinato: l'opponibilità ai terzi. – 5. Approfondimenti a margine sugli enti del Terzo settore: il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 8 e 9 CTS. – 6. Segue. La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS: requisiti e profili di compatibilità con la disciplina societaria degli artt. 2447-bis ss. c.c.

1. Verso la disciplina dei patrimoni destinati del Terzo settore: gli enti non lucrativi pre-Codice del Terzo settore e la riserva di legge *ex art. 2740 c.c.*

La costituzione di patrimoni destinati è prevista in due articoli del CTS: l'art. 10⁹⁶⁹, che richiama espressamente gli artt. 2447-*bis* e ss. c.c. (costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare) e riguarda gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese⁹⁷⁰; e l'art. 4, co. 3⁹⁷¹, che si riferisce invece alla costituzione di patrimoni destinati da parte di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose dotati di patti/accordi/intese⁹⁷².

In particolare, l'art. 10 CTS comporta un'estensione, a favore degli ETS, della disciplina codicistica dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, a patto tuttavia che questi risultino dotati di personalità giuridica e siano iscritti nel registro delle imprese. Questa duplice condizione circoscrive di conseguenza l'ambito applicativo della norma, escludendo le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società diverse da quelle di capitali o cooperative (poiché in tutte queste manca la personalità giuridica); ma al tempo stesso include, tra i soggetti che vi possono ricorrere, le S.p.A., le S.r.l., le cooperative e tutti quegli enti dotati di personalità giuridica e che

⁹⁶⁹ Alla cui trattazione si rimanda in chiusura del presente capitolo.

⁹⁷⁰ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, in *Cons. Naz. Not.*, Studio n. 102-2018/I del 21 dicembre 2018, p. 1.

⁹⁷¹ Replicato sostanzialmente all'art. 1, d.lgs. 112/2017 sulla disciplina dell'impresa sociale.

⁹⁷² In questo caso deve invece escludersi la riconducibilità del patrimonio destinato alla disciplina degli artt. 2447-*bis* e ss.

esercitano la loro attività, in via esclusiva o principale, tramite la forma dell'impresa commerciale⁹⁷³. Se l'art. 10 CTS introduce l'istituto del patrimonio destinato in un sistema che risulta coerente con la disciplina codicistica dell'istituto⁹⁷⁴, in virtù dell'iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'ente interessato; l'art. 4 CTS, invece, prescindendo da riferimenti sistematici (relativi all'iscrizione nel registro delle imprese), pone l'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato sia per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che per quelli di confessioni religiose diverse⁹⁷⁵. Da queste considerazioni deriva l'opportunità di un separato esame circa i presupposti applicativi alle due fattispecie dell'istituto dei patrimoni destinati, così come disciplinato dagli artt. 2447-*bis* e ss., al fine di valutarne la compatibilità con gli enti ecclesiastici e quelli delle altre confessioni religiose⁹⁷⁶. L'introduzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ha «compiutamente definito l'opzione tra alterità soggettiva e separazione patrimoniale come forma di limitazione della responsabilità nell'esercizio dell'impresa. Il legislatore, nella sostanza, ha consentito, attraverso un atto di autonomia legalmente tipizzato nei suoi requisiti, un effetto separativo nel pieno rispetto del disposto del comma 2 dell'art. 2740, c.c., che riserva alla legge la creazione di limitazioni di responsabilità»⁹⁷⁷. Una tale impostazione, tuttavia, non può essere mutuata per gli enti *non profit*, seppur le ragioni di autotutela dell'attività e la strumentalità alla realizzazione degli scopi appaiano essere le medesime⁹⁷⁸. Nel libro I del Codice civile è stato individuato l'art. 32 c.c. quale fenomeno di separazione patrimoniale che si porrebbe in parallelo con quello dei patrimoni destinati: tale norma disciplina la possibilità che i beni trasferiti alle persone giuridiche, affinché perseguano uno scopo diverso da quello istituzionale, vengano devoluti ad altre persone giuridiche aventi fini analoghi nel caso in cui avvenga la trasformazione o lo scioglimento dell'ente al quale erano stati originariamente attribuiti. Si genera, in tal modo, un patrimonio separato che risulta insensibile sia alle vicende liquidative (in caso di estinzione) che al nuovo assetto (in caso di trasformazione) della persona giuridica, il quale viene preservato per poter realizzare lo scopo non lucrativo ad essa originariamente affidato⁹⁷⁹.

⁹⁷³ Sempre A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*, aggiunge: «A fianco di questa fattispecie, v'è poi la previsione specificamente dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica».

⁹⁷⁴ Così come introdotta dalla riforma del diritto societario.

⁹⁷⁵ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 2. Inoltre, gli enti di cui all'art. 4, co. 3 non vanno iscritti nel registro delle imprese, bensì devono depositare il regolamento, che recepisce le norme del CTS, nel RUNTS al fine di poter accedere alla relativa disciplina del terzo settore.

⁹⁷⁶ Su autodestinazione e separazione patrimoniale degli enti *non profit*: L. NONNE, *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, in *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, a cura di A. Zoppini-M. Maltoni, Padova, 2007, pp. 231 ss.

⁹⁷⁷ Riassume così, quanto precedentemente già delineato nel corso di questa trattazione, A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*.

⁹⁷⁸ Con una gestione più razionale, specie dei costi di amministrazione e risorse dell'ente (L. NONNE, *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, op. cit., p. 231).

⁹⁷⁹ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 3.

Nonostante il parallelismo tratteggiato con il fenomeno della destinazione patrimoniale, la fattispecie *ex art. 32 c.c.* differisce sia nei presupposti che nella struttura: l'ente destinatario dell'attribuzione non è l'artefice della destinazione bensì uno strumento affinché il disponente possa perseguire il suo scopo⁹⁸⁰; inoltre, la norma in esame implica un'ipotesi di responsabilità sussidiaria, poiché la persona giuridica risponde con il proprio patrimonio qualora i beni della destinazione particolare risultino insufficienti ad adempiere alle obbligazioni contratte per il conseguimento dello scopo speciale⁹⁸¹. Diversamente, nella destinazione patrimoniale la S.p.A. è titolare, nonché artefice, del patrimonio separato e la separazione patrimoniale, a carattere biunivoco, è effetto naturale per tali società⁹⁸². L'estensione analogica sia dell'art. 32 c.c., che presuppone la personalità giuridica dell'ente, che dell'art 2447-*bis* c.c., disciplinante i patrimoni destinati per le S.p.A., è esclusa per gli enti *no profit*⁹⁸³. L'applicabilità in via analogica dell'istituto dei patrimoni destinati è esclusa anche nei confronti delle società diverse dalle S.p.A. o ai quali non si applichino le relative norme: nelle società di capitali sussiste, quale limite soggettivo, l'impossibilità che i patrimoni destinati siano costituiti da S.r.l.⁹⁸⁴. Ciò è giustificato, sul piano pratico, dal fatto che la S.r.l. costituisce già, di per sé, una soluzione alternativa a quella del patrimonio destinato⁹⁸⁵; su quello sistematico, invece, dalla regola della responsabilità illimitata del patrimonio per le obbligazioni contratte dal debitore che è un principio generale dell'ordinamento, derogabile solo per legge e non suscettibile di interpretazione analogica. Proprio all'art. 10 CTS, il legislatore, prevedendo la facoltà di costituire patrimoni destinati anche in capo a soggetti diversi dalle società azionarie, ha rispettato la riserva di legge *ex art. 2740 co. 2 c.c.*⁹⁸⁶. Parlando in termini generali della responsabilità patrimoniale del debitore, recente dottrina⁹⁸⁷ ha invece sostenuto che la destinazione patrimoniale, di per sé, non concretizza alcuna eccezione al principio in questione poiché improduttiva di limitazioni di responsabilità del conferente a danno dei

⁹⁸⁰ In riferimento ai beni con destinazione particolare, vengono inoltre in considerazione i seguenti interessi: quelli dell'ente (che non può subire pregiudizio dall'adempimento dello scopo speciale), quelli del disponente che ha prescelto la persona giuridica quale soggetto maggiormente idoneo a soddisfarli, quelli dei creditori della persona giuridica (il cui titolo sia connesso all'attività istituzionale del debitore o derivi, invece, dal fine particolare) e, infine, quelli dei beneficiari i cui diritti siano stati identificati in base al fine particolare.

⁹⁸¹ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*.

⁹⁸² La disciplina, di conseguenza, è volta a contemperare gli interessi della società con quelli dei creditori.

⁹⁸³ Applicazione analogica «altresì esclusa in ragione della riserva di cui all'art. 2740, co. 2, c.c. tanto che si era alla fine indagata la possibilità di ricorrere, al fine di soddisfare queste esigenze», all'art 2645-*ter* c.c. (Così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*).

⁹⁸⁴ G. GIANNELLI, sub art. 2447-*bis*, in AA. VV., *Società di capitali*, a cura di G. Niccolini - E.A. Stagno d'Alcontres, Commentario, Napoli, 2004, II, p. 1223; B. INZITARI, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, op. cit., p. 300; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, I, pp. 192 ss., nota 78.

⁹⁸⁵ Specie quella in forma unipersonale.

⁹⁸⁶ Inoltre, l'autonomia del modello a responsabilità limitata rispetto a quello azionario rende ancor più difficile applicare in via estensiva o analogica le regole vavevoli per il primo al secondo (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 4).

⁹⁸⁷ V. A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., pp. 4 ss.

suoi creditori e recando, tutt'al più, gli effetti di ogni altro atto dispositivo⁹⁸⁸; allo stesso modo, il relativo negozio non incide sulla responsabilità generica del suo autore bensì sulla sola consistenza del suo patrimonio⁹⁸⁹: infatti, potenzialmente, l'atto di destinazione potrebbe anche non determinare alcun trasferimento di beni⁹⁹⁰.

L'art. 2740 c.c., prosegue tale corrente dottrinale, fa riferimento ai «suoi beni» presenti e futuri⁹⁹¹, senza imporre un divieto di disposizione o una cristallizzazione del patrimonio di costui⁹⁹², essendo previste per le «limitazioni» del patrimonio⁹⁹³ altri rimedi a tutela delle ragioni creditorie.⁹⁹⁴

L'assenza di vincoli sul patrimonio del debitore traspare dalla disciplina dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale⁹⁹⁵, oltre dal fatto che da un atto dispositivo non discende necessariamente l'impossibilità di soddisfare i creditori e, infine, dalla rimessione al singolo creditore dell'esercizio dei menzionati rimedi, nonché dalla conseguente incidenza sull'attività negoziale posta in essere dal

⁹⁸⁸ G. PALERMO, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, pp. 249 ss.

⁹⁸⁹ Al pari di quanto farebbe, ad esempio, un suo atto di donazione avente ad oggetto i medesimi beni (A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, pp. 23 ss.; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, pp. 118 ss.; S. MAZZAMUTO, *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2005, pp. 803 ss.

⁹⁹⁰ In tal caso i beni non sarebbero definitivamente al di fuori della sfera patrimoniale del soggetto disponente pure ai fini di una successiva esecuzione da parte dei suoi creditori (v. Cass. pen., 23 settembre 2015, n. 42605, in *DeJure*).

⁹⁹¹ Al riguardo «le nuove disposizioni dettate dalla riforma della legge fallimentare per il fallimento, e quelle più recenti per il concordato preventivo hanno fortemente ampliato i meccanismi esdebitatori del debitore che accede ad una procedura concorsuale, permettendo allo stesso di precludere ai creditori l'esercizio delle azioni esecutive su una parte del patrimonio. In particolare, l'art. 142 l. fall. [ora art. 278 (in vigore dal 1° settembre 2021) d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto con l'acronimo c.c.i. (*Codice della crisi d'impresa*)] permette al debitore-persona fisica di ottenere l'esdebitazione per i debiti non soddisfatti all'esito della procedura di fallimento, così da delimitare la sua responsabilità patrimoniale verso i creditori ai soli beni presenti nel suo patrimonio a quel momento e perciò escludendo», appunto, i beni futuri: D. SPAGNUOLO, *Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, pp. 7 s., in nota a Cass., 18 luglio 2014, n. 16498; v. anche R. NICOLO', *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, op. cit., pp. 10 ss.; D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, op. cit., p. 11; L.C. FERRARA, *Effetti del fallimento sulle situazioni apparenti e fiduciarie*, in *Dir. fall.*, 1972, I, p. 343.

⁹⁹² P. RESCIGNO, *Obbligazioni (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 206; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, p. 415.

⁹⁹³ E non per la responsabilità del debitore.

⁹⁹⁴ Artt. 2900 ss. c.c., 2929-bis c.c., artt. 64 ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e artt. 163 ss. d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (F. MACARIO, *Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in *Atti di destinazione. Guida alla redazione*, Studio civilistico n. 357-2012/C approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 13 settembre 2012, in *CNN Notizie* 17 settembre 2012).

⁹⁹⁵ Per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e per il sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. ed ex art. 671 c.p.c. sono richiesti rispettivamente l'*eventus damni* e il «pericolo di perdere la garanzia del [...] credito» (G. SICCHIERO, *Le obbligazioni*, 2, *La responsabilità patrimoniale*, op. cit., pp. 40 ss.): «Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno» (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25733, in *DeJure*) e «ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio [v. Cass., 13 settembre 2019, n. 22886, *ivi*] che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito» (Cass., 18 giugno 2019, n. 16221, *ivi*).

debitore in termini di inefficacia relativa⁹⁹⁶: l'interesse generale «è quello di lasciare al singolo, eventualmente attinto in senso negativo dall'altrui attività altrimenti lecita e legittima, la valutazione di convenienza della reazione alla medesima; ma l'interesse generale è di tanto soddisfatto, lasciando lecito e legittimo l'atto e solo abilitando il danneggiato a reagirvi»⁹⁹⁷.

A seguito di vari interventi normativi in campo civilistico relativi alla limitazione di responsabilità, si è optato per una diversa interpretazione dell'art. 2740 c.c.⁹⁹⁸ nel segno di una specializzazione della responsabilità patrimoniale⁹⁹⁹: infatti, risulta «necessario superare una valutazione in termini di regola ed eccezioni delle diverse articolazioni del regime di responsabilità, nondimeno in rapporto a uno stesso soggetto¹⁰⁰⁰ e tanto soprattutto se si dovessero apprezzare efficienza dei beni e dinamicità del

⁹⁹⁶ Per G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, op. cit., p. 79, non si rinviene «nella Carta repubblicana una configurazione degli interessi del ceto creditorio, che possa far ritenere tali interessi - sia nell'ottica dell'art. 2 sia in quella dell'art. 41 secondo comma - in assoluto intangibili (la stessa legge fallimentare ne dà conferma: v. artt. 51 e ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 [ora artt. 150 e ss. c.c.i. in vigore dal 1° settembre 2021] ...); mentre le esigenze del mercato, alle quali si è oggi tanto sensibili, non sembrano richiedere, in vista di un migliore assetto dei rapporti intersoggettivi, un sacrificio del potere di disposizione, che, condotto all'estremo limite, sia suscettibile di tradursi addirittura nel freno di quella stessa iniziativa privata, che l'art. 41 Cost. vuole libera, in linea di principio». Si legge in A. GENTILI, *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur.it.*, 2016, p. 227 ss., che «i beni destinati non sfuggono alla responsabilità (né alla garanzia). [...] Un esperimento mentale lo dimostra: se il creditore constatasse che il patrimonio del destinante, capiente al momento della destinazione, è divenuto incapiente in seguito, e poi anche scoprisse che quest'ultimo si accinge a cedere ad estranei la titolarità del bene destinato - così come si vende la nuda proprietà - cosicché il bene non rientrerà, frustrando definitivamente le ragioni creditorie, gli negheremmo la revocatoria della cessione? o il sequestro della titolarità del bene? Io penso di no. E se invece si accorgesse che, scaduta la destinazione, il destinante è inerte nel recuperare, gli negheremmo la surrogatoria? Neppure, direi. Ma se così è, è evidente che la responsabilità patrimoniale sul bene destinato ha continuato a sussistere. Tutte le azioni conservative sono possibili. Certamente si obietterà: ma, *contro le regole*, almeno fino alla modifica recentissima, e tuttora se non la riteniamo pertinente al caso, non erano, non sono, possibili le esecutive e soddisfattive. Ebbene: ciò - sempre che sia vero (e per ragionare l'ipotesi) - non è affatto *contro le regole*. Non bisogna dimenticare che il nostro sistema di responsabilità patrimoniale si articola secondo che si tratti di beni presenti o di beni futuri. Sui beni presenti sono possibili subito sia azioni conservative sia esecutive. Sui futuri solo conservative. Tutta la particolarità (ma particolarità del caso, non delle regole, che restano quelle comuni) è che nella destinazione il 'bene' è contemporaneamente presente e futuro. La titolarità è bene presente. Il recupero del bene e del valore destinato è bene futuro. Il bene soggiace interamente alla responsabilità ed alla garanzia, ma nelle forme usuali per l'uno e l'altro tipo di beni. Infatti, la garanzia patrimoniale *per la parte conservativa* opera senza limiti, e *per la parte soddisfattiva* sussiste almeno in potenza, *certus an et quando*, come d'uso, perché è del tutto secondo le regole che per procedere all'esecuzione su un bene che non appartiene attualmente al debitore occorra prima che esso rientri nel suo patrimonio. [...] Se 'alienando' al beneficiario il valore destinato il destinante rende sin dal momento della destinazione il suo patrimonio incapiente nessuno dubita che - fermo l'*eventus damni* e la *scientia fraudis* - i creditori possano agire in revocatoria [...]. In concreto: la revocatoria non è l'unica tutela dei creditori generali. Essi godono della possibilità di sequestrare la titolarità. E al caso dell'azione di simulazione. E naturalmente della surrogatoria se il disponente sia inerte nel recuperare il bene conferito al termine della destinazione. Possono inoltre proporre azione di nullità, per le cause ordinarie, illegalità, illiceità, purché pregiudicati dall'atto o, meglio, dalla sua trascrizione che lo rende opponibile».

⁹⁹⁷ Così Cass., 31 ottobre 2014, n. 23158, in *DeJure*.

⁹⁹⁸ V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. di dir. priv.* Rescigno, 19, I, Torino, 1997, p. 510; C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, pp. 1329 ss.; P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in P. Perlingieri, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, pp. 441 ss.

⁹⁹⁹ Si pensi al caso di una s.r.l. unipersonale e alla possibilità di dotarsi di un capitale minimo, dove le vicende proprie di tale modello societario e dei patrimoni destinati ad uno specifico affare evidenziano come, in tali ipotesi, «le condizioni per una particolare definizione della responsabilità dell'unico soggetto agente dipendono da specifiche forme di pubblicità e, quindi, dalla conoscibilità di determinate circostanze da parte della generalità dei terzi» (v. artt. 2470, 2462, 2447-*quater*, *quinquies* e *decies* c.c.): A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 8.

¹⁰⁰⁰ M. NUZZO, *Il principio di indivisibilità del patrimonio*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, a cura di G. Doria, Torino, 2010, pp. 31 ss.; V. ROPPO, *Responsabilità patrimoniale*, op. cit., p. 1050.

patrimonio in ragione delle attività per le quali essi sono impiegati¹⁰⁰¹», come è stato per i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447 *bis* c.c.¹⁰⁰², «ed ancora se si dovesse considerare l'evoluzione dei criteri di concessione del credito, i quali risultano basati non più o non solo sulla capacità del soggetto debitore di produrre ricchezza ma sulla disponibilità di garanzie¹⁰⁰³»¹⁰⁰⁴.

Il principio della corrispondenza (biunivoca) tra soggetto/persona giuridica e autonomia patrimoniale perfetta è ormai venuto a meno¹⁰⁰⁵ ad opera dallo stesso legislatore, così come tra soggetto/persona fisica/persona giuridica e responsabilità illimitata¹⁰⁰⁶ per le attività avviate dallo stesso soggetto¹⁰⁰⁷. La previsione dell'art. 2740, co. 2 c.c. deve essere allora valutata sulla base dell'opponibilità delle situazioni che realizzano destinazioni patrimoniali¹⁰⁰⁸, dato l'allontanamento¹⁰⁰⁹ dalla ricostruzione della responsabilità patrimoniale quale proiezione della persona sui beni, mediata dal diritto soggettivo e dal connesso corollario dell'unicità del patrimonio del soggetto: la responsabilità *ex art. 2740 c.c.*, quindi, nei casi di destinazione patrimoniale dovrebbe essere valutata (aderendo

¹⁰⁰¹ F. ALCARO, *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, op. cit., pp. 105 ss.

¹⁰⁰² P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, op. cit., pp. 131 ss.; G. OPPO, *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, op. cit., pp. 474 ss.; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, op. cit., pp. 545 ss.; R. LENZI, *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica d'affare*, op. cit., pp. 543 ss.

¹⁰⁰³ V. art. 1938 c.c. nel testo modificato dall'art. 10 l. 17 febbraio 1992, n. 154; art. 11-*quaterdecies*, co. 12 e 12-*quater*, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 - convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - come modificato dalla l. 2 aprile 2015, n. 44; art. 120-*quindiesdecies* d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, inserito nel richiamato decreto legislativo dall'art. 1, co. 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72; art. 2 d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito con modificazioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), che ha introdotto nel citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'art. 48-*bis* (S. PAGLIANTINI, *L'art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell'art. 48-bis t.u.b.*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2016, pp. 931 ss.). Peraltro, nella *Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla relazione al disegno di legge sul "valore giuridico della carta del lavoro"*, Roma, 1943, passo n. 1124, p. 788, si legge che la regola posta nell'art. 2740, co. 2, c.c. trova ragione nell'interesse dell'economia.

¹⁰⁰⁴ Come argomentato da A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., pp. 7-8.

¹⁰⁰⁵ Come testimoniato dalla disciplina sui consorzi con attività esterna, in particolare dall'art. 2615 c.c. (M. BIANCA, *La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di Id. e A. De Donato, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2013, pp. 161 ss., e, per uno sguardo più ampio in tema, A. BARBA, *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 647 ss.).

¹⁰⁰⁶ Come testimoniato dalla disciplina sulla s.r.l. unipers. (L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale-Disposizioni generali*, op. cit., pp. 44 ss.) e da quella sui patrimoni destinati ad uno specifico affare (G. SICCHIERO, *Le obbligazioni*, 2, *La responsabilità patrimoniale*, op. cit., pp. 152 ss.; A. JANNARELLI, *Brevi note a proposito di «soggetto giuridico» e «patrimonio separato»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, pp. 1253 ss.; E. MIGLIACCIO, *Parità di trattamento e concorso dei creditori*, Napoli, 2012, p. 83 ss.).

¹⁰⁰⁷ L'esigenza di tutela del credito, in presenza di un'attività con autonomia patrimoniale perfetta, è assicurata mediante la previsione di una dotazione minima o con l'imposizione di un patrimonio adeguato allo svolgimento dell'attività stessa, da parte di regole su: trasparenza dell'attività, contabilità, rendicontazione, controllo e responsabilità degli amministratori.

¹⁰⁰⁸ E non limitazioni quantitative all'esecuzione: v. art. 545 c.p.c. e M. PORCELLI, *Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore*, in D. RUBINO, I, *Interessi e rapporti giuridici*, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, Napoli, 2009, pp. 619 ss., cui si rinvia per ulteriori indicazioni. Il legislatore, inoltre, con la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ha rimesso al soggetto interessato alla destinazione la scelta del relativo regime di responsabilità (contrattuale) *ex art. 2447-quinquies*, co. 3 c.c. (vedi al riguardo G. VOLPE PUTZOLU, *Fattispecie di "separazione patrimoniale" nell'attuale quadro normativo*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, op. cit., pp. 186 ss.).

¹⁰⁰⁹ Anche in ragione della dinamicità e, quindi, del mutamento dello scenario socioeconomico.

maggiormente all'attualità) nel segno della proiezione dello scopo sul diritto, passando per il tramite del soggetto¹⁰¹⁰.

I tipi organizzativi si presentano come modelli tendenzialmente neutri¹⁰¹¹, specie riguardo ad eventuali esternalità negative del fenomeno separativo¹⁰¹², circa le attività e gli scopi che svolgono e perseguono. In realtà, qualunque impiego da parte del soggetto disponente del proprio patrimonio può potenzialmente arrecare pregiudizio ai creditori (e non solo la destinazione patrimoniale, al di là dalle finalità assunte¹⁰¹³)¹⁰¹⁴; nella stessa ottica e con la medesima logica è stata valutata la tendenza alla specializzazione della responsabilità, quale “spinta” allo sviluppo socioeconomico e del mercato¹⁰¹⁵.

Per tali ragioni, dunque, non c'è motivo di ritenere le “funzionalizzazioni” patrimoniali come inficianti, in qualche modo, la garanzia della libera circolazione dei beni e la sottesa efficienza del mercato¹⁰¹⁶; né, in tal senso, «può essere rilevata una funzionalizzazione del patrimonio al perseguimento degli obiettivi programmati e, conseguentemente a siffatta funzionalizzazione, un vincolo di indisponibilità

¹⁰¹⁰ A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 11, che richiama nella sua analisi A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, op. cit., p. 10 ss. e M. TRIMARCHI, *Patrimonio (nozione generale)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 274 ss. V. anche M. NUZZO, *L'evoluzione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata*, in *Gli strumenti di articolazione del patrimonio. Profili di competitività del sistema*, a cura di M. Bianca e G. Capaldo, Milano, 2010, pp. 313 ss.; M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2008, pp. 356 ss.

¹⁰¹¹ Come già in precedenza anticipato in introduzione alla presente tesi, cui si aggiunge che «i fattori di produzione di eventuali costi a carico della collettività non sono afferenti all'adozione del modello organizzativo in sé, che pur comporta l'applicazione del regime di responsabilità per lo stesso legislativamente determinato» (A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*). Inoltre, i fattori di produzione di eventuali costi a carico della collettività non afferiscono all'adozione del modello organizzativo in sé, che pur comporta l'applicazione del regime di responsabilità per lo stesso legislativamente determinato: infatti, ai diversi modelli organizzativi «corrispondono livelli diversi di separazione del patrimonio, che sono tracciati dal codice in maniera dettagliata, proprio per far sì che i creditori siano sempre posti in condizione di sapere su quale “schema di responsabilità” contare» (F. STEIDL, *Gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti*, op. cit., p. 318).

¹⁰¹² Sul punto v. in particolare G. ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012, pp. 123 ss. «In termini di *eal* (*economic analysis of the law*) [...] si riconosce che la responsabilità generale del debitore facilita gli scambi» (E. MORANDI, *Gli atti di destinazione nell'esperienza degli Stati Uniti d'America*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2007, p. 48).

¹⁰¹³ D. PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, p. 65.

¹⁰¹⁴ Come evidenziato infatti da A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 10, «qualunque impiego dei proventi dell'attività svolta risulta abbastanza indifferente, e, dunque, come per qualsiasi atto dispositivo e/o attività, vi sarà da parte dei creditori una necessaria attenzione, che non determinerà però un maggiore costo di monitoraggio o un maggiore costo del credito rispetto alle altre vicende in senso lato circolatorie, comportando la destinazione patrimoniale e quanto conseguente alla stessa, al pari delle prime vicende, peraltro un movimento di utilità apprezzabile positivamente» (v. la ricognizione condotta in merito anche da A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, I, Milano, 2008, p. 1145).

¹⁰¹⁵ G. DORIA, *Vincoli di destinazione e patrimonio del soggetto*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, op. cit., pp. 6 ss.; C. GRANELLI, *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, op. cit., p. 513; D. U. SANTOSUOSSO, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, pp. 363 ss. V. anche art. 11-*quaterdecies*, co. 12-*quater*, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla l. 2 aprile 2015, n. 44); art. 120-*quinquiesdecies*, co. 3, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (inserito nel richiamato decreto legislativo dall'art. 1, co. 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72), e G. MARCHETTI, *Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c. nel sistema moderno della responsabilità patrimoniale*, in *Studium iuris*, 2018, p. 583.

¹⁰¹⁶ Un cattivo utilizzo delle risorse economiche ed il conseguente pericolo di una disutile immobilizzazione di risorse, infatti, potrebbero non dipendere dalla destinazione patrimoniale in sé, bensì da un conferimento dei beni allo scopo gestito in modo non ottimale (A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*).

del patrimonio medesimo»¹⁰¹⁷: è bene ricordare che i beni destinati (così come quelli di un qualsiasi tipo di ente), sono suscettibili di movimentazioni in base agli scopi prefissati e alle attività esercitate.

2. I presupposti applicativi e l'individuazione del patrimonio destinato (che è anche patrimonio segregato) degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'art. 4, co. 3 CTS dispone che «agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le norme del Codice del Terzo settore limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5, a condizione che per lo svolgimento di tali attività: a) gli enti in questione adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti dei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del Codice del Terzo settore e sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; b) sia costituito un patrimonio destinato e siano tenute separatamente le scritture contabili secondo le regole di cui all'articolo 13»¹⁰¹⁸.

Analogamente dispone l'art. 1, co. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”), secondo cui: «agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9»¹⁰¹⁹.

Anche l'art. 10 CTS prevede per tutti gli ETS la possibilità di «costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447-*bis* e seguenti del Codice civile», purché dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese¹⁰²⁰. Tale previsione, dunque, consente di

¹⁰¹⁷ Conclude così sul tema A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*, per il quale, in riferimento a determinare fattispecie (ad es. il fondo patrimoniale, v. capitolo 1), i «dati di regolamentazione [...] finiscono per negare la sussistenza su un piano generale di una indisponibilità del patrimonio destinato».

¹⁰¹⁸ Così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 12.

¹⁰¹⁹ Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 marzo 2018 ha definito le “Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese” (per più dettagliati approfondimenti si rinvia a A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*).

¹⁰²⁰ La disciplina di cui agli artt. 2447-*bis* ss. c.c. è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla «Riforma organica della disciplina delle società per azioni, di capitali e società cooperative» (d.lgs. n. 6/2003).

«costruire patrimoni idonei per la gestione di iniziative specifiche», vincolando appositamente determinate risorse patrimoniali per realizzare le attività, secondo la normativa civilistica generale¹⁰²¹. Mentre la costituzione di un patrimonio destinato risulta essere facoltativa per le fattispecie sopra menzionate, essa è invece “obbligatoria” in riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti¹⁰²². Per gli enti ecclesiastici è possibile attuare una destinazione patrimoniale specifica, limitata all’attività di interesse generale, ex art. 8 CTS: il patrimonio degli ETS¹⁰²³ può, cioè, venire destinato allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale¹⁰²⁴. Si crea così un patrimonio separato vincolato a tali attività, da tener distinto dal restante patrimonio dell’ente destinato alle finalità di natura istituzionale: per tali enti, infatti, il CTS trova applicazione limitatamente alle sole attività di interesse generale¹⁰²⁵. Per gli enti ecclesiastici, ma anche di confessioni diverse, deve però escludersi l’applicazione dell’art. 2447-*bis* c.c., poiché «gli enti in questione non sono soggetti a forme di pubblicità analoghe a quelle sin qui richiamate rispetto alle quali, alla pubblicità intrinseca, dipendente dalla natura dell’ente, a prescindere dalla qualificazione tipologica, si affianca la previsione di cui all’articolo 11 CTS»¹⁰²⁶. Proprio il richiamo al termine “patrimonio destinato” ha destato alcune criticità con specifico riferimento alla possibilità, particolarmente sentita per gli enti religiosi, di segregare i beni apportati

¹⁰²¹ In questo senso, v. per tutti S. TRANQUILLI, *Art. 10, in Codice del Terzo settore*, op. cit., p. 95.

¹⁰²² Questo istituto, tuttavia, risulta «al momento di incerta qualificazione» anche sotto il profilo canonistico (A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 11). La dottrina rileva infatti come il patrimonio destinato possa trovare «una corrispondenza nell’istituto canonico della fondazione non autonoma di cui ai can. 1303 e ss. del Codice di diritto canonico», possedendo i due istituti una identica *ratio* giuridica. La funzione di questo patrimonio, precisa l’A., è infatti porre «un limite ai poteri dispositivi dell’amministratore in riferimento ad alcuni beni ritenuti essenziali per l’esistenza e la vita della persona giuridica canonica», i quali sono individuati e assegnati a questa dalla legittima autorità in relazione alle peculiari attività che dovrà svolgere. Esso è dunque «concettualmente distinto dal patrimonio stabile, di cui al can. 1292», cioè «dall’insieme dei beni (mobili e immobili) che sono necessari alla persona giuridica canonica per esistere e conseguire il proprio fine istituzionale garantendone l’autosufficienza economica» (ibidem). Sul tema, cfr. D. MILANI, *Il patrimonio stabile*, op. cit., pp. 223 ss.

¹⁰²³ Comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, ecc.

¹⁰²⁴ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 13.

¹⁰²⁵ *Ibidem*.

¹⁰²⁶ Così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*. Rispetto a tali enti, infatti, l’applicazione dell’istituto del patrimonio destinato di cui all’art. 2447-*bis* c.c. non sarebbe possibile per ragioni di ordine sistematico: nonostante il presupposto del riconoscimento civile, manca un sistema di pubblicità in grado di garantire l’adeguata e piena opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale. Diversamente, invece, A. PEREGO, *Il ramo d’impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., p. 18 ss., per il quale «nonostante la norma non lo preveda espressamente, la disciplina applicabile al patrimonio destinato dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 112/2017 sembra dover essere, in quanto compatibile, quella prevista dal Codice civile per il “patrimonio destinato ad uno specifico affare” di cui all’art. 2447-*bis*, comma 1, lett. a). Infatti, riconosciuta esplicitamente dall’art. 10 del Codice del Terzo settore la facoltà a tutti gli enti del Terzo settore “dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese” di costituire patrimoni destinati a scopi non lucrativi, non sembrano sussistere altri particolari ostacoli di ordine interpretativo nel far coincidere lo “specifico affare”, che l’art. 2447-*bis* prevede debba costituire l’oggetto del patrimonio destinato, con la “vicenda dinamica” dell’esercizio di un’attività d’impresa sociale da parte di un ente religioso civilmente riconosciuto».

nel ramo alla stregua di quanto previsto per le S.p.A. dall'art. 2447-*bis* cc.¹⁰²⁷. In particolare, il timore attiene al carattere tassativo delle ipotesi di separazione patrimoniale, tale da non consentire di attribuire, in via interpretativa, una concreta efficacia segregativa all'atto di costituzione dei rami¹⁰²⁸. Secondo alcuni¹⁰²⁹ il riferimento al patrimonio destinato andrebbe inteso come «separazione patrimoniale in senso tecnico» e in quanto tale, quindi, regolamentata dagli art. 2447-*bis* e ss. c.c.; di conseguenza, per le obbligazioni contratte nello svolgimento delle attività di interesse generale, l'ente «risponderebbe nei soli limiti del patrimonio destinato, il quale non sarebbe al contempo aggredibile dagli altri creditori dell'ente ecclesiastico»¹⁰³⁰.

Altra dottrina¹⁰³¹ risulta invece più cauta, affermando, con specifico riferimento agli enti religiosi di fede cattolica, che il patrimonio destinato miri «a fornire una garanzia ai terzi che opereranno con tali enti», e che i beni di tale compendio vadano indicati nel «regolamento ovvero in un suo allegato»¹⁰³². Per un ulteriore orientamento¹⁰³³, ancora, il riferimento al patrimonio destinato non andrebbe inteso in senso tecnico (con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni del Codice civile sopra richiamate), bensì come «termine di riferimento per determinare eventuali incrementi patrimoniali derivanti dall'attività di interesse generale» che viene svolta dall'ente ecclesiastico: esso, quindi, avrebbe «una funzione contabile a valenza interna»¹⁰³⁴.

In un panorama dottrinale disomogeneo si inserisce tuttavia il dato testuale, fondato sia sull'art. 4, co. 3 del CTS che sull'art. 1, co. 3 del DIS, il quale, nel richiamare la formula del «patrimonio destinato», non fa alcun rinvio esplicito agli articoli del Codice civile (a differenza del citato art. 10)¹⁰³⁵.

¹⁰²⁷ A chiarire l'autonomia patrimoniale dei rami è intervenuto il legislatore in sede di conversione del D. lgs 77/2021. Alla base della modifica emendativa le criticità ed i dubbi generati dal tenore letterale delle disposizioni del codice del Terzo settore (D. lgs 117/2017 o CTS) e del d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, che regolano la costituzione del ramo.

¹⁰²⁸ Il dubbio è stato sciolto dalla modifica sopra menzionata, atta a precisare che gli enti religiosi risponderanno per le obbligazioni contratte dal ramo soltanto nei limiti del patrimonio destinato. Di conseguenza i creditori dell'ente non potranno rivalersi sui beni destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale inserite nel patrimonio destinato.

¹⁰²⁹ Cfr. P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p. 18 ss.

¹⁰³⁰ E', questa, una lettura del patrimonio destinato nel senso «forte di una separazione patrimoniale» (A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 6). Con riferimento al caso specifico del "ramo IS", v. A. FUCCILLO, *L'impresa sociale*, op. cit., p. 116, la quale rileva come la previsione della creazione di un patrimonio destinato per l'esercizio delle attività di interesse generale «si configura come norma di favore» per l'ente religioso. Tale previsione, infatti, «costituisce una garanzia patrimoniale esclusiva per i creditori dell'ente relativi all'esercizio dell'attività di interesse generale», mentre la restante parte del patrimonio, non destinata a tale attività, «non potrà essere oggetto di garanzia per i creditori». In questo senso, conclude l'A., «la similitudine è evidente con i patrimoni destinati», di cui all'art. 2447-*bis* ss. c.c.

¹⁰³¹ P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, op. cit., p. 18.

¹⁰³² I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti», Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 60.

¹⁰³³ A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 6, che rileva come, ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c., le ipotesi di «separazione patrimoniale hanno carattere tassativo», pertanto tale regime non può estendersi in via analogica alla fattispecie in esame.

¹⁰³⁴ *Ibidem*.

¹⁰³⁵ Tali norme, peraltro, impongono il rispetto di una serie di condizioni predefinite, al fine di poter usufruire di tale regime particolare, in apparenza poco compatibili con la "specialità" che caratterizza la disciplina degli enti religiosi. Sul

Da tali premesse si sarebbe indotti a prestar fede ad un ulteriore orientamento, secondo cui tali soggetti devono dotarsi di un patrimonio destinato, al fine di costituire un “ramo TS/IS”, ma senza con questo «assumere la forma e la sostanza degli artt. 2447-*bis* e ss.»¹⁰³⁶. Così, il patrimonio destinato avrebbe la funzione per gli enti confessionali di individuare i beni attinenti al ramo, sottoposti a «vincoli previsti dal legislatore» ai fini della «non lucratività soggettiva delle attività»¹⁰³⁷. Una tale interpretazione abbraccerebbe la già menzionata tesi¹⁰³⁸, che considera l’istituto in esame in senso “a-tecnico”: cioè, secondo la disciplina sull’utilizzo del patrimonio degli ETS in generale¹⁰³⁹. «Si arriva così ad affermare come l’individuazione dei beni diretti a costituire il patrimonio destinato dell’ente religioso possa essere considerato “funzionale” a scongiurare che eventuali proventi derivanti dall’attività di ramo siano utilizzati per attività estranee al ramo stesso, con conseguente esclusione della applicazione delle norme di cui agli artt. 2447-*bis* ss. c.c.»¹⁰⁴⁰. Dunque, alla limitata applicazione delle disposizioni del CTS nei confronti di tali enti dovrebbe accompagnarsi un’applicazione limitata anche delle disposizioni sul patrimonio dell’ente¹⁰⁴¹, abbracciando un’ipotesi di destinazione diversa da quella prevista per i patrimoni destinati dal Titolo V del Codice civile¹⁰⁴². Una tale concezione influirebbe anche sul grado di separazione del patrimonio destinato per detti enti: non si tratterebbe infatti di separazione patrimoniale perfetta, bensì di destinazione del patrimonio “dedicato” funzionale all’accesso alla disciplina speciale e che, in sede

tema in generale, v. A. MAFFEI ALBERTI, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Id., Padova, 2005, p. 1699 ss.

¹⁰³⁶ Sul punto, v. L. SIMONELLI, *Il patrimonio destinato*, in AA.VV., in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 243 ss.

¹⁰³⁷ *Ibidem*.

¹⁰³⁸ Cfr. A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?*, op. cit., p. 6 ss.

¹⁰³⁹ Cfr. l’art. 8 del CTS: il patrimonio (ed eventuali ricavi, rendite e proventi) è utilizzato «ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». Cfr. l’art. 3 del DIS: «l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio» (comma 1); mentre «Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto» (comma 2).

¹⁰⁴⁰ I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti», Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 61, che prosegue evidenziando l’auspicabilità, *de iure condendo*, di un intervento chiarificatore in merito da parte del legislatore. Al riguardo, infatti, anche nella stessa corrente dottrinale della lettura in senso “atecnico” di tali norme, si riscontrano due diverse accezioni interpretative: la prima reputa che il concetto di «patrimonio destinato» non consentirebbe alcuna possibilità di applicazione analogica (A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?*, op. cit., p. 6); l’altra invece considera percorribile tale possibilità. In tale caso, tuttavia, «non più del 10% del patrimonio netto di tali soggetti [può] essere costituito in patrimonio destinato» (L. SIMONELLI, *Il patrimonio destinato*, op. cit., p. 258. Soluzione, tuttavia, che «mal si concilia con le scelte generalmente attuate nella realizzazione di un ramo ETS/IS», dotato com’è di un conferimento patrimoniale più consistente).

¹⁰⁴¹ È il caso dell’art. 9 CTS che, nel prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS in caso di estinzione o scioglimento, troverebbe, per gli enti ecclesiastici e delle altre confessioni qualificati quali ETS, applicazione limitata alla parte del patrimonio destinata alle attività di interesse generale al fine dell’assunzione della qualifica (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*).

¹⁰⁴² Un’analogia può rinvenirsi con l’ipotesi, precedentemente richiamata, dell’art. 32 c.c., trattandosi anche qui di beni destinati ad uno scopo diverso da quello proprio dell’ente.

di cessazione dell'ente o della attività del "ramo TS", comporterebbe una devoluzione dello stesso¹⁰⁴³. Un'importante modifica, oggetto di intervento integrativo da parte della legge di conversione del d.l. n. 77 del 2021, riguarda il «patrimonio destinato» che agli enti religiosi civilmente riconosciuti è richiesto di costituire per poter creare un "ramo TS/IS". Diversamente da quanto visto per le attività diverse¹⁰⁴⁴, le modifiche, in questo caso, sono state omogeneamente integrate (oltre che all'art. 4, co. 3 CTS) anche all'art. 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017, evitando potenziali difformità testuali. È opportuna anzitutto un'indagine sulla *ratio* della previsione integrata sul patrimonio destinato¹⁰⁴⁵. La ragione che ha mosso l'intervento del legislatore risiederebbe in un'esigenza di ordine pratico: perimetrare, in via precisa e preventiva, i beni funzionali all'attività d'impresa degli enti ecclesiastici e ciò a beneficio della tutela dei creditori, della certezza e dell'uguaglianza dell'imposizione fiscale, della responsabilità penale-amministrativa e dell'assoggettamento alle procedure concorsuali¹⁰⁴⁶. L'intento del legislatore quindi, nell'offrire agli enti religiosi la possibilità di intraprendere iniziative in settori d'interesse generale senza costituire appositamente enti a ciò strumentali (salvaguardando risorse patrimoniali adibite all'attività istituzionale), avrebbe natura promozionale verso tali enti¹⁰⁴⁷. Inoltre, scopo del legislatore della Riforma era quello di perimetrare preventivamente i beni impiegati

¹⁰⁴³ In senso analogo a quello previsto dall'art. 32, c.c. (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*).

¹⁰⁴⁴ V. capitolo 2.

¹⁰⁴⁵ La possibile applicazione, oggettivamente limitata, delle norme del Terzo settore e dell'impresa sociale agli enti religiosi, invece, prende le mosse dagli artt. 10, co. 9, d.lgs. 4 dicembre del 1997, n. 460 (ramo ONLUS) e 1, co. 3, d.lgs. 4 marzo 2006, n. 155 (ramo di impresa sociale) e, specialmente, dai principi costituzionali che consentono agli enti, in quanto manifestazioni istituzionali/collettive della libertà religiosa, di accedere a un particolare regime giuridico premiale conservando, tuttavia, le proprie caratteristiche organizzativo-identitarie (art. 7, co. 1 e 8, co. 2 Cost.) e continuando a svolgere, senza vincoli derivanti dalla legge dello Stato, la propria attività religioso-culturale (art. 19 Cost.).

¹⁰⁴⁶ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., che, tuttavia, critica tale scelta normativa poiché eccessiva ed in parte inefficace: «Eccessiva, perché si è imposta la destinazione patrimoniale anche a quegli enti religiosi che non svolgono un'attività imprenditoriale o comunque di natura commerciale, dai quali sarebbe stato sufficiente esigere una separazione contabile interna; parzialmente inefficace, perché gli enti religiosi imprenditori che scelgono di non accedere alla qualifica di "impresa sociale" possono continuare ad operare senza che sia richiesto loro di distinguere in modo netto, formale e preventivo, i beni destinati all'attività religioso-culturale da quelli impiegati nell'attività imprenditoriale».

¹⁰⁴⁷ Anche qui si tratta di un riferimento valevole sostanzialmente per il solo "ramo IS", che pone l'ente di fronte al rischio imprenditoriale, sul quale, inoltre, la giurisprudenza si era già pronunciata ritenendo doverosa la salvaguardia dei beni necessari alle attività religioso-culturali da tale rischio (Trib Roma, sez. fall., sent. n. 432 del 2013). Infine, osserva ancora sempre A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., come, confrontando gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» con gli «altri enti di carattere privato» che si qualificano come ETS (o che intendono farlo), una limitazione dell'obbligo di costituzione di un patrimonio destinato alla sola ipotesi del "ramo IS" (o «principalmente» di natura commerciale) avrebbe evitato un accesso al regime del Terzo settore indiscriminatamente oneroso per gli enti religiosi: si tratta infatti di soggetti già «civilmente riconosciuti» e, dunque, dotati di un patrimonio risultante da registro pubblico, cui si impone di vincolare risorse specifiche ad attività che gli altri enti privati possono svolgere senza personalità giuridica e a prescindere da requisiti patrimoniali; inoltre, si sarebbe evitata una disparità di benefici di tutela patrimoniale derivanti da un atto di destinazione produttivo di un effetto segregativo opponibile ai terzi: sia gli enti religiosi, come obbligo connesso alla previsione del ramo, che gli altri enti del Terzo settore, quale facoltà concessa loro dall'art. 10 CTS, avrebbero potuto godere di tali benefici solo quando «dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese».

dagli enti religiosi nelle attività dei propri “rami TS” e, di conseguenza, offrire maggiori garanzie di certezza a chi, nel traffico giuridico, entra in contatto con le attività dei “rami TS” di tali enti¹⁰⁴⁸.

La destinazione, infatti, richiede la concreta individuazione univoca e puntuale, nel regolamento (o in apposito atto ad esso allegato), dei beni e dei rapporti giuridici integranti il patrimonio dell’ente¹⁰⁴⁹: nel patrimonio destinato possono convogliarsi beni mobili e immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell’ente o sui quali esso vanta semplicemente diritto di utilizzazione o di godimento¹⁰⁵⁰.

In particolare, non devono necessariamente venire inclusi nel patrimonio destinato gli immobili nei quali l’ente religioso svolge le attività del “ramo TS”, potendo essere utilizzati per l’attività di interesse generale che in essi si svolge anche in assenza di un vincolo formale. Se l’ente religioso ricomprende nel patrimonio destinato beni immobili o mobili registrati, il vincolo determinato dall’atto di destinazione andrà iscritto nei pubblici registri a pena di inopponibilità ai terzi¹⁰⁵¹.

Dei beni mobili non registrati, invece, andrà fatto l’inventario in fase di costituzione del patrimonio.

3. L’atto costitutivo e gli effetti del patrimonio destinato.

Si è detto che gli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017, con l’art. 66 del decreto semplificazioni-*bis* e PNRR, precisano che «i beni che compongono il patrimonio destinato [ai rami “TS/IS”] sono indicati nel regolamento [degli stessi], anche con atto distinto ad esso allegato»¹⁰⁵².

¹⁰⁴⁸ A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 529, che aggiunge anche l’obiettivo di incentivare l’impegno di tali soggetti in settori d’interesse generale, dando alle loro iniziative in questi ambiti la possibilità di preservare le risorse patrimoniali allocate per le attività istituzionali di religione o di culto; tuttavia, a prescindere dal ricorso a tale negozio di destinazione, la salvaguardia dei beni necessari alle attività religioso-culturali dal rischio connesso all’esercizio di un’attività imprenditoriale da parte di un ente religioso è stata comunque ritenuta possibile e doverosa dalla giurisprudenza sulla base di principi generali e di sistema (cfr. Trib Roma, sez. fall., sent. n. 432 del 2013).

¹⁰⁴⁹ A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., *ibidem*. Se le attività del ramo già di per sé sono svolte dall’ente religioso con scritture contabili separate, l’allegato al regolamento può consistere anche nell’ultimo bilancio approvato (o in una situazione patrimoniale infrannuale) aggiornato a non più di 120 giorni prima l’atto di costituzione del ramo: questi gli orientamenti notarili e ministeriali circa la verifica della consistenza patrimoniale degli enti dotati di personalità giuridica che fanno domanda di iscrizione al RUNTS (cfr. MIps, Circolare del 21 aprile 2022, n. 9 e Nota del 16 giugno 2022, n. 9184).

¹⁰⁵⁰ Oltre a rapporti contrattuali, crediti, denaro, strumenti finanziari, etc. Inoltre, aggiunge A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 530, «la possibilità di includere in tale patrimonio anche immobilizzazioni immateriali [...] si estende, anche a quelle immobilizzazioni che l’ente ha acquisito gratuitamente da terzi e il cui valore dovrà essere valutato al *fair value*».

¹⁰⁵¹ A. CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, in *Rivista di diritto bancario*, fascicolo III, 2020, p. 557.

¹⁰⁵² A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit. Trattasi, come già avvenuto per le attività diverse, di un intervento di coordinamento: già l’art. 14 del d.m. n. 106 del 2020 richiede che il regolamento del ramo, da depositarsi in sede di iscrizione al RUNTS, identifichi «il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività, che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento» (co. 2, lett. c). Anche per il “ramo IS” dell’ente religioso, il decreto interministeriale del 16 marzo 2018 sulle «Nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese» ha previsto che si depositi in tale Registro «l’atto di costituzione del patrimonio destinato» (art. 2, co. 3).

I beni ed i rapporti giuridici appartenenti al patrimonio destinato del ramo, quindi, vanno formalmente individuati in sede di costituzione dello stesso, in modo chiaro ed univoco, nel regolamento redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (o, ancora, in atto distinto ad esso allegato¹⁰⁵³). Il patrimonio destinato del ramo può, come poc' anzi detto, essere composto da beni immobili¹⁰⁵⁴ e mobili¹⁰⁵⁵, materiali e immateriali, di proprietà dell'ente religioso o sui quali esso vanta un mero diritto di godimento (ad es. in *leasing*), rapporti contrattuali, crediti, denaro, strumenti finanziari¹⁰⁵⁶. Circa la costituzione del patrimonio destinato, la nuova normativa in esame si baserebbe quindi su di una mera individuazione contabile¹⁰⁵⁷, da effettuarsi sia all'inizio dell'attività che successivamente, dei beni destinati allo svolgimento delle attività del ramo TS/IS¹⁰⁵⁸.

Per la dottrina¹⁰⁵⁹, infatti, «le norme sull'impresa sociale e sul Terzo settore ripresentano per gli enti religiosi le due condizioni già accolte dal d.lg. 155 del 2006 - tenuta di contabilità separata e redazione di un regolamento¹⁰⁶⁰ - ed elevano sul piano civilistico a patrimonio destinato la semplice indicazione dei beni a fini fiscali. In questo modo il legislatore ha introdotto nel diritto sostanziale una regola

¹⁰⁵³ La forma dell'eventuale «atto allegato» dovrà tener conto sia della funzione specifica che tale atto riveste (potrebbe essere costitutivo del vincolo di destinazione così come meramente identificativa dei beni), che della composizione del patrimonio (nel caso siano ricompresi beni immobili o mobili registrati che richiedono una specifica forma pubblicitaria).

¹⁰⁵⁴ Gli immobili nel quali l'ente religioso svolge l'attività di «ramo TS/IS» non vanno necessariamente inclusi nel patrimonio destinato al ramo stesso, potendo essere messi disposizione della specifica attività di interesse generale che in essi si svolge anche in assenza di un vincolo formale (applicando per analogia la fattispecie dello «specifico affare» di una S.p.A., per il quale sia stato costituito un patrimonio destinato ex art. 2447-*bis* c.c., che potrebbe legittimamente essere svolto nel medesimo sito produttivo nel quale si svolgono le altre attività della società, senza che tale immobile o una sua porzione confluiscono nel patrimonio destinato). Nel caso di beni immobili o mobili registrati, il vincolo determinato dall'atto di destinazione dovrà essere iscritto nei pubblici registri a pena di inopponibilità nei confronti dei terzi «ancorché la costituzione del patrimonio destinato dell'ente religioso non sia perfettamente riconducibile ai patrimoni destinati per specifici affari della disciplina societaria, la norma che prevede la trascrizione della costituzione di questi ultimi può essere applicata estensivamente anche ai primi. L'art. 2447-*quinquies*, comma 2, c.c. consente quindi – in un sistema di pubblicità retto dalla tipicità - la trascrizione in relazione ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio destinato dell'ente religioso» A. CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, op. cit., p. 557.

¹⁰⁵⁵ I beni mobili non registrati, invece, dovranno essere indentificati con certezza in sede di costituzione del patrimonio, mediante redazione di apposito inventario allegato al regolamento e depositato presso il RUNTS (o il Registro delle imprese nel caso di «ramo IS»), per attribuire data certa al vincolo. Infine, denaro e strumenti finanziari destinati dall'ente religioso al proprio ramo potranno essere individuati grazie agli estremi dei conti su cui sono depositati.

¹⁰⁵⁶ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit.

¹⁰⁵⁷ Da tale regola tributaria della semplice individuazione dei beni deriverebbero, secondo alcuni autori, il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e le regole sulla devoluzione del patrimonio ad altri enti.

¹⁰⁵⁸ La dottrina ha avanzato di individuare i beni nelle scritture contabili dell'ente per l'attività in esame (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del terzo settore*, op. cit.; L. SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo Settore*, op. cit., p. 2466; A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., pp. 6 ss., si riferiscono a una funzione contabile interna all'ente che non deroga all'art. 2740 c.c.) o nel regolamento che l'ente religioso deve adottare (A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., 18 ss.; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, op. cit., pp. 18 ss.; A. FUCILLO, *Gli enti religiosi impresa sociale nella riforma del "terzo settore"*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore*, a cura di A. Gianfreda e M. Abu Salem, 2019, p. 116).

¹⁰⁵⁹ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 496.

¹⁰⁶⁰ L'adozione del regolamento richiede: a) la forma autentica; b) il recepimento delle regole dell'impresa sociale o degli ETS; c) il depositato presso il RUNTS (anche per l'attività di impresa sociale, in virtù del richiamo dell'art. 1, co. 5).

fiscale senza dedicarvi una disciplina esaustiva e senza considerare che l'ordinamento italiano, dominato sinora dal principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore ex art. 2740 c.c., non regola in termini generali una figura negoziale di costituzione di patrimoni destinati»¹⁰⁶¹.

Il d.m. 15 settembre 2020, n. 106 configura l'individuazione del patrimonio destinato nel regolamento stesso dell'ente, anche con l'adozione di un distinto atto allegato (art. 14, co. 2, lett. c)), ed il deposito nel RUNTS delle modifiche del patrimonio destinato quali atti distinti dalle modifiche del regolamento (art. 20, co. 1, lett. c) e a))¹⁰⁶².

Se ora, rispetto alla previgente normativa fiscale¹⁰⁶³, la legge prevede espressamente la costituzione di un patrimonio destinato; allora compito dell'interprete sarà saper valorizzare, ove possibile, questo *quid pluris* consistente nella necessità, per l'ente religioso, di stipulare un apposito negozio di destinazione che individui il patrimonio utilizzabile per tali attività¹⁰⁶⁴.

Per la valida costituzione di un patrimonio destinato, infine, l'ente religioso dovrà certamente osservare proprie regole statutarie interne¹⁰⁶⁵ e, ugualmente, non dovrà trascurare anche «condizioni

¹⁰⁶¹ L'introduzione nell'ordinamento italiano dell'art. 2645-ter c.c. ha contribuito all'elaborazione teorica del negozio di destinazione: v. A. GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, pp. 49 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit. La sua origine è da rinvenirsi nella pregressa disciplina fiscale delle attività *non profit* degli enti ecclesiastici (A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., pp. 495-496, ripercorre l'evoluzione che, a partire dalle Onlus, ha condotto all'adozione di un regolamento, alla tenuta delle scritture contabili e alla costituzione di un patrimonio separato).

¹⁰⁶² Analogamente, secondo la dottrina, rilevarebbe il caso della fondazione cui vengono trasmessi beni per finalità diverse da quelle proprie dell'ente (art. 32 c.c.): i beni dell'ente, sciolto o trasformato, sono devoluti con lo stesso onere (nel caso di donazione o destinazione particolare) dall'autorità governativa ad altre persone giuridiche con analoghi fini. Tali beni, secondo la prevalente dottrina, sono legati o donati alla fondazione con un *modus* a effetti soltanto obbligatori, senza la costituzione di un patrimonio separato o di una qualche limitazione di responsabilità verso i creditori (cfr. in tal senso M. BASILE, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica - Zatti, 2003, pp. 190 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 71; A. CIATTI, *Il patrimonio di scopo delle persone giuridiche non lucrative: la fondazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo - A. Ciatti, in *Tratt. contratti* diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, 2014, p. 450; M. V. DE GIORGI, *Le vicende estintive e modificative*, in M. BASILE, *Le persone giuridiche*, op. cit., p. 415; dottrina risalente risulta, invece, favorevole alla costituzione di masse patrimoniali autonome per quei beni: F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ.*, a cura di F. Vassalli, 1956, p. 391; F. GALGANO, *Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 172; ID., *Delle persone giuridiche*, in *Comm. c.c.* a cura di A. Scialoja-G. Branca, 1969, p. 370; R. RASCIO, *Destinazione di beni senza personalità giuridica*, op. cit., p. 96; P. MANES, *Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo*, 2005, pp. 33 ss.; per R. CALVO, *Vincoli di destinazione*, 2012, pp. 95 ss., con l'art. 32 c.c. si realizzerebbe una limitazione di responsabilità volta ad escludere che i relativi beni siano aggredibili da parte dei creditori generali dell'ente, mentre quelli particolari ben potranno soddisfarsi sui restanti beni della fondazione; M. MAGGIOLLO, *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., pp. 541 ss.

¹⁰⁶³ Limitata, come detto in precedenza, alla pura individuazione dei beni destinati alle attività del Terzo Settore.

¹⁰⁶⁴ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 498.

¹⁰⁶⁵ Relative, ad esempio, ai poteri degli organi e alla formazione della volontà dell'ente. Tuttavia, quasi tutti gli enti ecclesiastici cattolici cd. "di struttura" (quali diocesi, parrocchie, etc.) siano privi di uno statuto, essendo disciplinati direttamente dalla legge canonica circa la loro organizzazione interna.

di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge»¹⁰⁶⁶.

L'altro profilo relativo al patrimonio destinato, tratteggiato dal legislatore mediante l'integrazione dei suddetti articoli, prevede che «[p]er le obbligazioni contratte in relazione alle attività [del ramo del Terzo settore o di impresa sociale], gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato [ramo]»¹⁰⁶⁷.

Sul tema si ricorda come la dottrina si dividesse in due schieramenti interpretativi divergenti¹⁰⁶⁸. Quello "forte"¹⁰⁶⁹ di chi attribuiva al «patrimonio destinato» la capacità, tramite l'atto di costituzione,

¹⁰⁶⁶ Art. 14, co. 2, lett. h), d.m. n. 106 del 2020. Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica, in particolare, andranno rispettati i controlli canonici previsti dal Codice di diritto canonico, opponibili ai terzi ex art. 18 l. 20 maggio 1985, n. 222. Gli statuti delle persone giuridiche canoniche pubbliche o le autorità ecclesiastiche alle quali sono soggette (can. 1281 §2) dovrebbero, sulla base di precedenti orientamenti in tema di costituzione del ramo ONLUS (cfr. Cei, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, all. c), qualificare la costituzione di un "ramo TS" (e del relativo patrimonio destinato) quale atto di straordinaria amministrazione, condizionandone, così, la validità all'ottenimento della licenza dell'autorità ecclesiastica o del consenso di organi collegiali, secondo le previsioni del Codice di diritto canonico.

¹⁰⁶⁷ Tale precisazione legislativa è stata invocata, tra gli ultimi, da I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*, *Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 61, a fondatezza degli effetti giuridici della costituzione del patrimonio destinato e dell'aderenza alla Riforma, da parte degli enti religiosi, nel costituire un "ramo TS/IS" per le loro attività di interesse generale.

¹⁰⁶⁸ Sebbene il panorama interpretativo sul punto fosse in realtà più ampio e frastagliato: si era, ad esempio, ricondotto il «patrimonio destinato» (ex artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2027) alla figura dei patrimoni destinati dalle S.p.A. a specifici affari, disciplinata dagli artt. 2447-bis ss. c.c. ed estesa dall'art. 10 CTS agli «enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese»; o la possibilità di un'applicazione analogica delle norme dettate per tali patrimoni societari (A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 12; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., p.18, nota 69), pur non nascondendo la difficoltà di una simile operazione nell'adattare agli enti religiosi (ma più in generale agli ETS) un istituto disegnato per enti strutturati e operanti secondo il modulo organizzativo societario-impresoriale (A. TOMER, *Gli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, op. cit., pp. 227 ss.). Altri, ancora, basandosi sulla strumentalità della destinazione patrimoniale rispetto al corretto adempimento dell'onere devolutivo ex art. 9 CTS (mentre l'art. 12, co. 5, d.lgs. n. 112 del 2017, difettando di coordinazione con l'art. 9 CTS, esonera esplicitamente gli enti religiosi dall'obbligo di devolvere il patrimonio che residua dalla liquidazione del "ramo IS" «ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie»), rinvenivano un'analogia tra il patrimonio destinato al ramo dagli enti religiosi e l'ipotesi di «beni con destinazione particolare» di cui di cui all'art. 32 c.c., trattandosi in entrambi i casi di masse patrimoniali con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit. p. 13: «non si tratta di separazione patrimoniale perfetta o presunta tale, bensì di destinazione del patrimonio "dedicato" funzionale all'accesso alla disciplina e che si riflette, essenzialmente, in sede di cessazione dell'ente o della attività di terzo settore, in direzione di una probabile devoluzione nel senso analogo a quello previsto dall'art. 32, c.c.»). Al fine di poter realizzare una segregazione effettiva e forte del patrimonio destinato, si era anche prospettata la possibilità di ricorrere a un negozio di destinazione trascritto ex art. 2645-ter c.c. (M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., pp. 122 ss.) o, «preferibilmente», ad un *trust* di scopo (*Ibidem*, pp. 130 ss.). Infine, vi era poi chi, leggendo le norme del CTS in prospettiva ecclesiasticistica, giudicava l'incertezza interpretativa sul punto un «falso problema», in quanto una segregazione dei beni che gli enti religiosi impiegano nelle loro attività istituzionali rispetto al patrimonio destinato alle attività diverse (incluse quelle di un eventuale ramo) è «già in qualche modo prevista dall'ordinamento» (Trib. Roma, sez. fall., sent. n. 432 del 2013, cit. nt. 19). Infatti, quanto è necessario all'ente religioso per l'esercizio delle attività istituzionali è garantito da ogni possibile aggressione da parte dei creditori in forza dei principi costituzionali «della distinzione degli ordini (art. 7, comma 1, Cost.)» e «dell'autonomia istituzionale delle confessioni religiose (art. 8, comma 2 Cost.)» (P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, op. cit., pp. 43 ss.).

¹⁰⁶⁹ A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 6.

di segregare (e di conseguenza rendere opponibile ai terzi) la porzione patrimoniale che l'ente religioso destina all'attività del ramo¹⁰⁷⁰; quello "debole" (o atecnico) di chi riconosceva a tale riferimento una mera valenza contabile interna o funzionale all'applicazione degli obblighi di destinazione/devoluzione¹⁰⁷¹ patrimoniale imposti agli ETS¹⁰⁷²: l'atto di destinazione sarebbe stato «privo di effetti sul regime di responsabilità dell'ente, il quale [avrebbe] comunque [dovuto] rispondere con l'intero suo patrimonio delle obbligazioni contratte dal suo ramo di Terzo settore nell'esercizio delle attività di interesse generale»¹⁰⁷³.

Ad oggi¹⁰⁷⁴ prevale la linea interpretativa di chi riteneva che le norme sulla costituzione dei patrimoni destinati al "ramo TS/IS" da parte degli enti religiosi «avessero introdotto una nuova e specifica ipotesi di separazione patrimoniale»¹⁰⁷⁵, che «s'inseri[va] coerentemente nel panorama normativo dei vincoli patrimoniali già previsti dal nostro ordinamento» in virtù della meritevolezza dello scopo sociale perseguito¹⁰⁷⁶ e della tutela delle risorse dedicate al culto¹⁰⁷⁷. Infatti, «la previsione della destinazione patrimoniale contenuta in tali disposizioni deve essere intesa in senso tecnico, poiché integra un'ipotesi di deroga legale al principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale e di conseguente limitazione della responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 2740, comma 2 c.c.»¹⁰⁷⁸. Va anche considerato il fatto che tali disposizioni, nell'introdurre nell'ordinamento un'eccezione al richiamato principio della responsabilità patrimoniale universale (con conseguente limitazione della responsabilità del debitore *ex art. 2740, co. 2, c.c.*), nel concreto hanno portato a dubbi circa la

¹⁰⁷⁰ C. FRIGENI, *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del terzo settore*, op. cit., p. 337.

¹⁰⁷¹ «[L'] individuazione dei beni diretti a costituire il "patrimonio destinato" dell'ente religioso [può] essere considerat[a] "funzionale" a scongiurare che eventuali proventi derivanti dall'attività di ramo siano utilizzati per attività estranee al ramo stesso» (I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti», Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, op. cit., p. 61).

¹⁰⁷² A. PERRONE-V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, op. cit., p. 7; L. SIMONELLI, *Il patrimonio destinato*, op. cit., p. 252. Secondo la circolare del Cndcec, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, op. cit.: «[I]a scelta tra la costituzione di un patrimonio destinato e l'opportunità di costituire un ente *ad hoc* del Terzo Settore è influenzata dall'assenza di segregazione del patrimonio destinato rispetto agli altri beni dell'ente, validamente opponibile ai creditori dell'ente, ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c. Tale circostanza determina il rischio di esporre l'intero patrimonio dell'ente alle responsabilità collegate ai rapporti giuridici instaurati nel "ramo"; in via speculare, anche il patrimonio destinato resterebbe esposto all'aggressione di tutti i creditori dell'ente» (pp. 222-223).

¹⁰⁷³ P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 41.

¹⁰⁷⁴ In seguito alle già citate integrazioni testuali degli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017 ad opera dalla legge di conversione del decreto semplificazioni-*bis* e PNRR.

¹⁰⁷⁵ A. CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, op. cit., p. 547.

¹⁰⁷⁶ A. PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, op. cit., p. 25.

¹⁰⁷⁷ A. CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, op. cit., p. 552.

¹⁰⁷⁸ Così A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit., che ritiene tale posizione avvalorata dall'assenza di un rinvio ad altre disposizioni (anche in seguito alla modifica), confermando così come tale ipotesi di destinazione non sia riconducibile a figure già esistenti nel nostro ordinamento (come i patrimoni destinati a uno specifico affare *ex artt. 2447-bis ss. c.c.*), bensì sia del tutto nuova e peculiare.

consistenza del patrimonio destinato¹⁰⁷⁹: oltre, infatti, a non esser previsto un patrimonio minimo da destinare da parte degli enti religiosi al proprio “ramo TS”¹⁰⁸⁰, tale patrimonio dovrebbe risultare proporzionato e sufficiente allo svolgimento dell’attività di interesse generale oggetto del ramo¹⁰⁸¹. Dunque, per quanto attiene agli effetti giuridici scaturenti dalla costituzione del patrimonio destinato, la destinazione produce, nel patrimonio degli enti religiosi, una segregazione bilaterale (o bidirezionale), così che essi risponderanno per le obbligazioni contratte per le attività del “ramo TS/IS” nei limiti del relativo patrimonio ad esso destinato e che, parallelamente, i creditori generali dell’ente religioso non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato al ramo¹⁰⁸².

In dottrina si è aperto in merito un acceso dibattito: per alcuni autori la creazione del patrimonio destinato si rifarebbe ai patrimoni separati destinati a specifici affari delle S.p.A., di cui agli artt. 2447-*bis* ss. c.c.¹⁰⁸³; altri, invece, invocano l’art. 2645-ter c.c. quale fonte per la trascrizione di taluni vincoli di destinazione¹⁰⁸⁴.

¹⁰⁷⁹ A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., p. 531.

¹⁰⁸⁰ Risulterebbe arbitrario assumere a riferimento i valori dell’art. 22, comma 2 CTS per l’iscrizione al RUNTS degli enti dotati di personalità giuridica, poiché la gran parte degli enti religiosi (parrocchie, diocesi, istituti religiosi, etc.) non è immediatamente riconducibile ai tipi dell’associazione o della fondazione. Inoltre, sempre con riferimento alla fase di costituzione del patrimonio destinato, vi è il dubbio se il valore del medesimo debba necessariamente risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro, a modello di quanto disposto dall’art. 22, comma 4 CTS per le persone giuridiche che si iscrivono al RUNTS. Se l’ente religioso già svolge l’attività del ramo tenendo una contabilità separata e già si avvale per essa di un revisore legale (esterno o in qualità di componente di un organo di controllo interno) «la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione» (Mlps, Circolare del 21 aprile 2022, n. 9).

¹⁰⁸¹ Un modello in tal senso è offerto dai patrimoni destinati ad uno specifico affare delle S.p.A. (cfr. art. 2447-*ter*, comma 1, lett. c)) e, in generale, «quello della congruità appare un requisito sistematicamente coerente alla concessione agli enti religiosi del beneficio della limitazione patrimoniale conseguente alla destinazione» (così A. PEREGO, *L’applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell’arte*, op. cit., *ibidem*).

¹⁰⁸² *Ibidem*. In caso di insolvenza del “ramo IS” dell’ente religioso (o del “ramo TS” qualificato “commerciale” ex art. 79, co. 5) i beni soggetti a liquidazione amministrativa coatta (ex art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017) andranno individuati dall’atto di costituzione del patrimonio destinato. Sulla qualificazione tributaria del ramo si rinvia a A. PEREGO, *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, op. cit., pp. 270 ss.

¹⁰⁸³ Cfr. A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, op. cit., p. 490, nota 26. Tuttavia, questa posizione si scontrerebbe con l’impossibilità di assimilare l’istituto del patrimonio destinato degli enti religiosi al regime societario, poiché tali enti non sono tenuti a rispettare i presupposti per l’applicazione della disciplina dei patrimoni destinati azionari: iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese e deposito del bilancio (P. CONSORTI, *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, op. cit., p. 11; L. SIMONELLI, *Il patrimonio destinato*, op. cit., pp. 248 ss., e ID., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo Settore*, op. cit., pp. 334 ss., sebbene l’Autore sembri concedere all’ente religioso la facoltà di adempiere alla prescrizione normativa con un patrimonio destinato ex art. 2447-*bis* c.c.; A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit.).

¹⁰⁸⁴ Cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, op. cit., pp. 130 ss. Tuttavia, si osserva come «la creazione di un patrimonio destinato da parte degli enti religiosi appare strutturalmente diversa dalla costituzione di un vincolo di destinazione secondo l’indicato articolo del Codice civile», poiché «questo vincolo ha scadenza temporale di messimi novanta anni, viene stipulato a favore di un beneficiario e ha per oggetto soltanto beni immobili o mobili registrati: si tratta di restrizioni incompatibili con il patrimonio destinato degli enti religiosi per le attività predette»; inoltre, «neppure si potrebbe applicare l’art. 2645-*ter* c.c. riconducendo alla costituzione del patrimonio destinato una

Orientano, invece, verso una diversa interpretazione il decreto attuativo dell'impresa sociale (che impone il deposito dell'atto costitutivo del patrimonio destinato nella sezione speciale del registro delle imprese) e il decreto istitutivo del RUNTS (che prevede un apposito atto di costituzione del patrimonio separato). Tale normativa prevede, cioè, la creazione di un effettivo patrimonio separato¹⁰⁸⁵: «soltanto il patrimonio destinato risponde dei debiti dell'attività di Terzo settore; i creditori di queste attività non possono soddisfarsi sui restanti beni dell'ente e i creditori dell'attività di religione o di culto dell'ente non possono aggredire il patrimonio destinato al Terzo settore»¹⁰⁸⁶. La disparità di trattamento conseguente ad una tale soluzione, nei confronti degli altri enti esercitanti anche attività di Terzo settore (con una potenziale violazione dell'art. 20 Cost.¹⁰⁸⁷), risulta giustificata dall'esigenza di salvaguardare il patrimonio utilizzato per lo scopo di religione e di culto¹⁰⁸⁸.

semplice limitazione di responsabilità sui beni destinati, che fornirebbero la garanzia generica soltanto per i creditori dell'attività, i quali comunque sarebbero legittimati ad aggredire anche il patrimonio generale dell'ente. In contrario va ricordato che lo svolgimento dell'attività propria dell'ente religioso - il perseguimento del fine di religione o di culto - viene permesso dallo Stato italiano senza ingerenze. Se il creditore del ramo del Terzo Settore potesse aggredire i beni destinati al perseguimento dello scopo religioso o di culto, il principio di non ingerenza statale in queste attività subirebbe una lesione. L'esecuzione forzata condotta dal giudice civile finirebbe per incidere sulla struttura patrimoniale dell'ente (così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 499). Sulla stessa scorta si pone P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, op. cit., p. 29., per il quale i creditori dell'attività di interesse generale «verosimilmente potranno aggredire nel caso l'intero patrimonio dell'ente»; per eli enti cattolici verrebbe però violato l'art. 7, co. 3, l. n. 121, 1983, che ratifica l'accordo di revisione del Concordato lateranense: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».

¹⁰⁸⁵ In generale v. M. BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Atti di destinazione e trust (Art. 2645-ter del Codice civile)*, a cura di G. Vettori, 2008, p. 30 ss.: tali norme vanno interpretate riconducendo l'effetto di separazione patrimoniale ai patrimoni destinati degli enti religiosi e dando, così, effettività ai principi costituzionali. La teorizzazione di una garanzia (e di una segregazione) patrimoniale esclusiva per i creditori delle attività di impresa sociale/Terzo Settore svolte dall'ente si deve a A. FUCILLO, *Gli enti religiosi impresa sociale nella riforma del "terzo settore"*, op. cit.

¹⁰⁸⁶ Così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 500.

¹⁰⁸⁷ Per P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, op. cit., p. 11, «la richiesta di creare un patrimonio destinato costituisce esattamente una forma di aggravamento dettata dalla specialità confessionale/religiosa dell'ente, ponendolo in una posizione pesante rispetto agli altri enti che pure esercitano le stesse attività». Per L. DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, op. cit., p. 86, vi è possibile incostituzionalità (art. 3 Cost.) delle norme in esame laddove queste non considerino gli enti religiosi non riconosciuti.

¹⁰⁸⁸ Per P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, op. cit., pp. 18 ss., che accoglie la separazione patrimoniale, «la nuova previsione svolge una funzione servente rispetto a regole e vincoli sanciti a livello pattizio». Inoltre, tale soluzione consente di delimitare il perimetro delle procedure concorsuali nei confronti dell'ente religioso a tutti i beni dell'ente, esclusi quelli utilizzati per fini religiosi/di culto e «ha stimolato la dottrina canonista a rivalutare la nozione di "patrimonio stabile" dell'ente ecclesiastico cattolico, che in sostanza consiste nell'insieme dei beni adoperati per il perseguimento dello scopo religioso e di culto, che riceve un elevato livello di salvaguardia nell'ordinamento canonico e che pertanto deve essere sottratto dall'acquisizione della massa fallimentare ai sensi dell'art. 7, l. 25 marzo 1985, n. 121, di esecuzione della revisione del Concordato lateranense» (così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 500, che richiama a propria volta cfr. C.E. VARALDA, *Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, op. cit., p. 21, che parla di insieme di beni «legittimamente assegnati alla persona giuridica come dote permanente - siano essi beni strumentali o beni redditizi - per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica»; D. MILANI, *Il patrimonio stabile*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, op. cit., pp. 232 ss.).

Ecco che l'attuale legislazione sulla costituzione del patrimonio destinato si pone quindi come «norma di legge speciale di deroga al principio sancito dall'art. 2740, co. 1, c.c.»¹⁰⁸⁹, poiché delimita “in positivo” il perimetro dei beni utili all'attività di Terzo settore: soltanto il patrimonio separato potrà infatti rientrare nelle procedure concorsuali, purché l'attività rientri nell'esercizio d'impresa¹⁰⁹⁰. L'effetto segregativo sul patrimonio destinato si produce ad avvenuto deposito nel RUNTS¹⁰⁹¹ del regolamento e del suo eventuale allegato: l'effetto pubblicitario conseguente a tale deposito si rivolge sia ai creditori futuri dell'attività del ramo che a quelli dell'ente religioso anteriori alla destinazione¹⁰⁹². Tuttavia, quanto alla posizione dei creditori dell'ente religioso anteriori all'atto di costituzione del patrimonio destinato: andrebbe riconosciuto nei loro confronti, tramite applicazione analogica dell'art. 2447-*quater* c.c., il diritto di opposizione avverso la diminuzione di garanzia patrimoniale (conseguente alla destinazione di una porzione del patrimonio al ramo), quale strumento di tutela aggiuntivo accanto a quelli revocatori generali¹⁰⁹³.

Vi è tuttavia una questione rilevante, in merito alla natura e agli effetti della destinazione patrimoniale per la costituzione di un “ramo TS/IS” da parte degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che rimane in sospeso nell'applicazione di tale segregazione: ovvero la consistenza del patrimonio destinato¹⁰⁹⁴. Il patrimonio, cioè, dev'essere verificato come «congruo»¹⁰⁹⁵ o «adeguato», all'attività di interesse generale svolta, da parte dell'«Ufficio del RUNTS» in sede di iscrizione al Registro¹⁰⁹⁶; tale requisito è dovuto alla concessione del beneficio agli enti religiosi della limitazione patrimoniale, quale conseguenza della destinazione, il quale viene «subordinat[o] a un giudizio di adeguatezza delle

¹⁰⁸⁹ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 501.

¹⁰⁹⁰ Tale soluzione si discosta dalla legge per i patrimoni destinati a singoli affari *ex art. 2447-novies* c.c., come modificato dall'art. 20 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, per la quale in caso di insolvenza si procede alla sola liquidazione, senza apertura di procedure concorsuali: questo modello deroga alla disciplina fallimentare dei patrimoni separati e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica agli enti religiosi, per i quali sarebbe piuttosto applicabile la procedura di liquidazione delle fondazioni (*ex artt. 11 ss. disp. att. c.c.*); in argomento v. S. LOCORATOLO, «*Patrimoni destinati*» e insolvenza, 2005; F. FIMMANO', *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, in *315-Quad. di giur. commerciale*, Milano, 2008, pp. 267 ss.; A. NIUTTA, *I patrimoni e finanziamenti destinati*, op. cit.; ID., *Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)*, in *Dir. fall.*, 2008, I, pp. 300 ss.

¹⁰⁹¹ Oppure nel Registro delle imprese in caso di “ramo IS”. Se, invece, l'ente religioso costituisce un “ramo TS” diverso dall'impresa sociale e la sua attività sia “commerciale” *ex art. 79 co. 5 CTS*, si ricadrà allora nell'ipotesi dell'art. 11, co. 2 CTS e l'ente dovrà pertanto iscriversi sia al RUNTS che al Registro delle imprese (art. 13, d.m. n. 106 del 2020), con conseguenti problemi di coordinamento tra i due strumenti pubblicitari (come rilevato da C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2019, pp. 622 ss.).

¹⁰⁹² A questi ultimi potrebbe peraltro riconoscersi, oltre agli ordinari strumenti revocatori previsti dall'ordinamento a tutela delle proprie ragioni, il diritto di opporsi alla diminuzione della garanzia patrimoniale causata dalla destinazione di una parte del patrimonio al ramo in virtù di un'estensione per analoga dell'art. 2447-*quater* (cfr. artt. 2901 e 2929-*bis* c.c.).

¹⁰⁹³ A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., p. 532.

¹⁰⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁵ Il modello della “congruità”, quale presupposto di validità dell'atto di destinazione, è previsto dalla disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare dalle S.p.A. (art. 2447-*ter*, co. 1, lett. c)).

¹⁰⁹⁶ E questo, come evidenzia P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, op. cit., p. 45, prima ancora dell'autorità confessionale che rilascia l'autorizzazione all'ente per la costituzione del ramo.

risorse rispetto al programma operativo di interesse generale che essi intendono perseguire e, insieme, alla sussistenza di una garanzia, quantomeno minima, nei confronti dei creditori»¹⁰⁹⁷.

Il criterio della congruità patrimoniale pone il problema, per quanto attiene agli effetti sul ramo e sulla limitazione della responsabilità, della riduzione sopravvenuta del patrimonio destinato che lo dovesse rendere inadeguato allo svolgimento dell'attività di interesse generale o che, financo, lo azzerasse¹⁰⁹⁸.

Ulteriore profilo spinoso «riguarda il rapporto tra la previsione della limitazione della responsabilità patrimoniale del ramo dell'ente religioso e le obbligazioni derivanti da fatto illecito»¹⁰⁹⁹.

L'art. 2447-*quinquies* c.c., infatti, facendo salva la responsabilità illimitata delle società «per le obbligazioni derivanti da fatto illecito», prevede, analogamente a quanto avviene per le rispettive norme introdotte per il Terzo settore, una limitazione della responsabilità delle società «per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare»: che questa clausola d'eccezione non venga ripresa dagli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017, pone il dubbio circa la possibilità per il danneggiato di agire efficacemente nei confronti dell'ente religioso senza subire la limitazione di responsabilità dovuta alla destinazione di parte del patrimonio a un'attività di interesse generale¹¹⁰⁰.

In caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito l'effetto segregativo non opererebbe in virtù della testuale integrazione operata dall'art. 66 del decreto semplificazioni-bis e PNRR, il quale comporta una deroga alla regola generale dell'art. 2740, co. 1 c.c. introducendo il beneficio della limitazione della responsabilità per il solo «cas[o]» delle obbligazioni «contratte» per l'attività svolta dal ramo. Una piena tutela dei creditori cd. “involontari” degli enti religiosi sarebbe garantita dalla stessa previsione di un'opponibilità, derivante dalla segregazione patrimoniale, che si fonda sulla possibilità di conoscere, tramite il sistema pubblicitario del RUNTS/Registro delle imprese, la consistenza del

¹⁰⁹⁷ Sulla coerenza sistematica di tale giudizio di adeguatezza nei confronti degli enti non lucrativi: A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit. Inoltre, l'art. 1, co. 3, d.p.r. n. 361 del 2000, che pone le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, richiede che «il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo». Risulterebbe invece contrario, prosegue l'A., al d.m. n. 106 del 2020 (il quale, all'art. 15, co. 2, esclude che le previsioni dell'art. 22 CTS siano applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti ex art. 4, co. 3 CTS.), oltre che ingiustificato ed eccessivamente oneroso, che l'Ufficio del RUNTS faccia riferimento ai valori di patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 CTS, ai fini del giudizio di adeguatezza della destinazione degli enti religiosi per conseguire la personalità giuridica; in caso contrario, verrebbe meno la possibilità per enti religiosi di un accesso parziale al regime del Terzo settore, rendendo più conveniente la costituzione di appositi ETS autonomi per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

¹⁰⁹⁸ Sul punto si osserva che, per un verso, l'art. 15, co. 2 del d.m. n. 106 del 2020 esclude l'applicazione agli enti religiosi dell'obbligo di ricostituzione del patrimonio di cui all'art. 22, co. 5 CTS; dall'altro, che l'art. 20, co. 1 esige il deposito nel RUNTS dei «provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato».

¹⁰⁹⁹ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit.

¹¹⁰⁰ *Ibidem*. In caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito l'effetto segregativo non opererebbe in virtù della testuale integrazione operata dall'art. 66 del decreto semplificazioni-bis e PNRR, il quale deroga alla regola generale dell'art. 2740, co. 1 c.c. introducendo il beneficio della limitazione della responsabilità per il solo «cas[o]» delle obbligazioni «contratte» in relazione al ramo e, dunque, nascenti da una volontaria concessione di credito.

patrimonio destinato al ramo e, così, valutare a priori l'idoneità della garanzia per l'adempimento¹¹⁰¹. Ad una tale posizione interpretativa si contesta, tuttavia, come l'espressione «obbligazioni contratte» non sarebbe sufficientemente circostanziata¹¹⁰²; inoltre, anche il danneggiato dall'ente religioso dovrebbe subire gli effetti della limitazione ex artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017¹¹⁰³. La soluzione, quindi, potrebbe essere quella di «adottare un approccio “di tipo sostanziale”, per cui il patrimonio destinato sarebbe chiamato a rispondere ogniqualvolta, e solo quando, il rapporto obbligatorio [*ex delicto*] inerisce oggettivamente, in modo diretto e immediato, con la destinazione e, dunque, con lo svolgimento delle attività del ramo»¹¹⁰⁴.

4. Vicende conseguenti alla costituzione del patrimonio destinato: l'opponibilità ai terzi.

La costituzione di un patrimonio destinato, e la conseguente delimitazione dei beni attratti alle procedure concorsuali in caso di insolvenza (quindi aggredibili dai creditori), tutela i beni necessari al realizzare gli scopi di religione o di culto (al netto del silenzio legislativo sulla questione¹¹⁰⁵).

¹¹⁰¹ G. MARCHETTI, *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, op. cit., p. 10, ritiene tale principio valevole per ogni ipotesi di separazione patrimoniale e, quindi, generale e sistematico.

¹¹⁰² Per M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 292, sulla responsabilità extracontrattuale riferita all'atto di destinazione ex 2645-ter, «l'espressione di “debiti contratti” deve essere interpretata nel senso più ampio di “debiti assunti”». Infatti, se il legislatore avesse voluto prevedere una eccezione particolare alla disciplina di questa nuova figura di destinazione patrimoniale l'avrebbe esplicitata, così come avvenuto per quella prevista dagli artt. 2447-bis ss. c.c.

¹¹⁰³ Secondo quanto teorizzato da dottrina e giurisprudenza maggioritarie per altre ipotesi di destinazione, come il fondo patrimoniale (art. 170 c.c.) e il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.): anche in tali ipotesi, infatti, il legislatore non detta un'esplicita disposizione con riferimento alle obbligazioni derivanti da fatto illecito ed esclude o limita la possibilità di esecuzione sui beni destinati mediante il ricorso all'espressione «debiti contratti».

¹¹⁰⁴ A. PEREGO, *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, op. cit. (cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, op. cit., p. 292).

¹¹⁰⁵ Argomenta A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 502, che la distinzione tra beni destinati al fine di religione/culto e beni destinati all'attività di Terzo Settore è insoddisfacente, in ragione dell'articolazione del patrimonio dell'ente religioso in varie masse di beni: i beni destinati all'attività di Terzo Settore; i beni volti al perseguimento dello scopo religioso/di culto; i beni secolari amministrati dall'ente come normale soggetto di diritto privato; i beni destinati ad attività diverse da quelle di religione/culto, non rientranti nel Terzo Settore. In caso di fallimento va valutato il regime giuridico dei beni non destinati al fine di religione/culto, né alle “attività TS”.

Tuttavia, poiché la *ratio* di tali norme è salvaguardare i beni destinati al fine di religione/culto lasciando tutti gli altri beni dell'ente religioso assoggettati alle procedure concorsuali, le pretese dei creditori verrebbero frustrate poiché limitate al solo patrimonio per le ordinarie procedure esecutive (o quando l'“attività TS” non assume carattere di impresa); in caso di insolvenza delle “attività TS” svolte imprenditorialmente le procedure concorsuali riguarderebbero l'ente nella sua totalità e non il solo patrimonio destinato, pertanto tutti i suoi beni rientrerebbero in tali procedure, con la sola esclusione di quelli collegati al fine di culto (cfr. sull'insolvenza dei patrimoni destinati a specifici affari v. T. MANFEROCE, *Soggezione alle procedure concorsuali dei patrimoni dedicati*, in *Fall.*, 2003, pp. 1241 ss.). Invece, in forza della separazione patrimoniale, le procedure concorsuali dovrebbero limitarsi ai soli beni rientranti nel patrimonio destinato. Sulla peculiarità, poi, di un ente religioso che svolge, nel campo del Terzo Settore, una pluralità di attività secondarie la

Una volta costituito il patrimonio destinato esso va reso opponibile ai terzi¹¹⁰⁶, in particolare ai creditori dell'ente estranei all'"attività TS", distinguendo tra i vari beni facenti parte del patrimonio destinato ed i relativi regimi pubblicitari applicabili.

L'opponibilità ai terzi del patrimonio destinato degli enti religiosi, in presenza di data certa dell'atto costitutivo, è disciplinata ai sensi dell'art. 2915 c.c.¹¹⁰⁷; in particolare, per i beni mobili necessari e sufficientemente individuati, destinati allo svolgimento delle "attività TS" dell'ente religioso (ad es. mobilio di ospedali e scuole), «il vincolo di destinazione diviene opponibile ai creditori se risulta da una scrittura con data certa anteriore al pignoramento»¹¹⁰⁸.

Per i beni immobili e mobili registrati (ad es. ospedali, scuole e ambulanze) l'ordinamento richiede, ai fini dell'opponibilità ai terzi dei patrimoni destinati che li comprendono¹¹⁰⁹, la pubblicità mediante trascrizione (sia in caso di effettiva separazione patrimoniale che di limitazione di responsabilità)¹¹¹⁰.

legge non prevede la costituzione di distinti patrimoni destinati (che configurerebbe, peraltro, una disparità di trattamento verso gli altri enti non religiosi per le "attività TS"): «l'ente deve costituire un unico patrimonio destinato per l'insieme di tutte le attività» (aggiunge A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., *ibidem*, la possibilità, a fini fiscali, di tenere contabilità separate per le differenti attività esercitate dall'ente). Infine, l'ente religioso non è neppure tenuto a menzionare il vincolo di destinazione negli atti compiuti per l'"attività TS" (diversamente, invece, l'art. 2447-*quinquies*, co. 4, c.c. sui patrimoni destinati a specifici affari per il quale, in assenza di menzione espressa dell'affare, la società risponde con il suo patrimonio generale): la mancata imputazione dell'atto al patrimonio destinato non comporta una responsabilità generale dell'ente per la tutela dello scopo di religione o di culto.

¹¹⁰⁶ La costituzione di un patrimonio destinato, di per sé, non comporta alcuna modifica statutaria bensì un atto di amministrazione dell'ente: una delibera dell'organo amministrativo dell'ente o un apposito negozio unilaterale (non recettizio) di costituzione del patrimonio separato, stipulato dal legale rappresentante in esecuzione della delibera stessa. La previsione del deposito, per l'impresa sociale, dell'*atto di costituzione del patrimonio destinato*, nell'apposita sezione del registro delle imprese (d.m. 16 marzo 2018), va intesa quale richiesta di deposito della delibera dell'organo dell'ente oppure del conseguente atto unilaterale, ovvero di quei documenti recanti la costituzione del patrimonio.

¹¹⁰⁷ Leggi speciali sulle società commerciali, invece, richiamano il modello disciplinato dagli artt. 2447-*bis* ss. c.c., dove la costituzione di patrimoni destinati ha l'obiettivo di garantire i creditori della società assicurando loro il diritto di prelazione sul patrimonio destinato. In tali ipotesi di diritto speciale la separazione patrimoniale si produce tenendo conti e contabilità separate: beni e i rapporti giuridici costituenti il patrimonio separato sono destinati all'esclusivo soddisfacimento delle obbligazioni sorte per l'esercizio dell'attività cui è stato destinato il patrimonio così costituito (per le varie ipotesi speciali v. A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 503, nota 50).

¹¹⁰⁸ Così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 504, il quale specifica come le somme confluite su conti separati restano successivamente incluse nel patrimonio destinato.

¹¹⁰⁹ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., *ibidem*, presenta un'ipotesi di patrimoni destinati aventi ad oggetto solamente beni immobili normata dalla legislazione sugli enti locali: l'emissione di obbligazioni da parte di enti territoriali, in forma di prestiti di scopo per finanziare singole opere pubbliche, garantita da appositi patrimoni immobiliari per il soddisfacimento dei sottoscrittori (art. 35, co. 1-*bis*, l. 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 54, co. 1, poi abrogato dall'art. 2 co. 1, d.lg. 22 gennaio 2016, n. 10).

¹¹¹⁰ Come avviene per numerosi istituti civilistici: accettazione di eredità con beneficio di inventario (artt. 484, co. 2, e 2648 c.c.); patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447-*quinquies*, co. 2, c.c.); vincoli di destinazione (art. 2645-*ter* c.c.); cessione di beni a creditori (art. 2649 c.c.). Fa eccezione il fondo patrimoniale che prevede congiuntamente l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione: la prima pubblicità ha effetto dichiarativo e la seconda mero effetto notiziale: v. Cass., Sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Foro it.*, 2009, I, c. 3323 ss., sulla base della qualifica come convenzione matrimoniale della costituzione del fondo patrimoniale. Sulla correlazione tra separazione patrimoniale e pubblicità legale v. G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, op. cit., pp. 328 ss.; di recente v. A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo - A. Ciatti, op. cit., pp. 595 ss.

L'art. 2447-*quinquies*, co. 2 c.c. consente quindi, tramite interpretazione analogica¹¹¹¹, la trascrizione anche di beni immobili e mobili registrati, facenti parte del patrimonio destinato dell'ente religioso, dotati di titolo che rivesta la forma autentica (atto pubblico o scrittura privata autenticata) ai sensi dell'art. 2657 c.c.¹¹¹²: la delibera dell'organo amministrativo dell'ente religioso, per la costituzione del patrimonio destinato, andrà adottata e verbalizzata in forma di atto pubblico tramite un notaio; oppure la forma autentica dovrà rivestire l'eventuale separato negozio unilaterale di esecuzione. Infine, la trascrizione viene presa solto contro l'ente disponente senza andare a favore di qualcuno¹¹¹³. Un regime pubblicitario così eterogeneo in virtù delle diverse categorie di beni che potenzialmente possono entrare nel patrimonio destinato degli enti religiosi, applicabile agli enti in esame esercenti "attività TS", denota, come è stata definita in dottrina, una «normazione a dir poco ingarbugliata»¹¹¹⁴. L'atto di costituzione dei patrimoni destinati da parte degli enti religiosi è previsto dall'art. 14 del regolamento di attuazione, per completezza delle informazioni ricavabili dal RUNTS¹¹¹⁵. Ne discende che, ai sensi dell'art. 52 CTS, l'iscrizione al RUNTS si pone quale requisito ai fini dell'opponibilità della separazione patrimoniale verso i terzi, salvo l'ente dimostri che questi ne sono a conoscenza; viceversa, l'atto non è opponibile ai terzi che, per le operazioni compiute entro quindici giorni dall'iscrizione, dimostrino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza¹¹¹⁶.

¹¹¹¹ Questo in base al fatto che, sebbene «la costituzione del patrimonio destinato dell'ente religioso non sia perfettamente riconducibile ai patrimoni destinati per specifici affari della disciplina societaria, la norma che prevede la trascrizione della costituzione di questi ultimi può essere applicata estensivamente anche ai primi» (così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 505; cfr. anche sulla questione G. PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla «tassatività» alla «tipicità»*, in *Quad. Rass. dir. civ.*, a cura di P. Perlingieri, 2009).

¹¹¹² Richiamato dall'art. 252 c. nav. per navi e aeromobili artt. 3 e 13, r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, per gli autoveicoli. Diversamente dalla regola speciale accolta dall'art. 2645-*ter* c.c. che richiede il solo atto pubblico.

¹¹¹³ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., *ibidem*, evidenzia come tale soluzione tecnica per la trascrizione ex art. 2645-*ter* c.c. sia stata accolta da M. BIANCA, D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, op. cit., p. 99.

¹¹¹⁴ Così C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, op. cit., p. 623, su cui A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., pp. 505-506, richiama l'art. 48, co. 2 CTS che, per l'ente religioso che svolge attività diverse dall'esercizio di impresa (es. beneficenza), prevede degli atti che devono essere iscritti nel RUNTS secondo criteri di tassatività e tipicità ai sensi del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 (le informazioni rese pubbliche nel RUNTS sono «atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norma di legge o di regolamento»).

¹¹¹⁵ V. C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, op. cit., p. 642, sulla tassatività degli atti iscrivibili nel RUNTS (ritenuta comunque integrabile dall'A., ad es. per la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari permessa agli enti dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese ex art. 11 CTS).

¹¹¹⁶ Sebbene tale regola sia estranea al regime della trascrizione. Per l'ente religioso che esercita "attività IS" la costituzione del patrimonio dedicato va depositata nella sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità-notizia. A sua volta, nella "sezione IS" del RUNTS andrebbero iscritti tutti gli atti depositati nel registro delle imprese (nonostante per l'art. 11, co. 3 CTS a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel RUNTS per le imprese sociali sarebbe la sola iscrizione dell'ente nella "sezione IS" del registro delle imprese. Ne seguirebbe il regime di opponibilità previsto dall'art. 52 CTS ed il cumulo con la pubblicità immobiliare e mobiliare (sul punto C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, op. cit., p. 640; A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 506). Circa i profili della responsabilità patrimoniale relativi ai patrimoni destinati, l'art. 20, co. 4 del d.m. 106/2020 sancisce che gli atti modificativi dei patrimoni destinati sono opponibili ai terzi in base all'art. 52 CTS (che trova applicazione anche per l'iscrizione iniziale ai sensi dell'art. 14, stante il silenzio normativo di quest'ultimo al riguardo).

Inoltre, si pone il problema del cumulo di formalità pubblicitarie con efficacia dichiarativa per beni immobili/mobili registrati: iscrizione nel RUNTS e trascrizione. Solamente una volta rispettate queste concorrenti formalità, infatti, l'ente potrà giovare dell'opponibilità ai terzi; i quali potranno poi avvalersi della limitazione di opponibilità nei quindici giorni successivi all'iscrizione¹¹¹⁷.

Invece, non si presenta alcun cumulo con la pubblicità dell'impresa perché non viene imposta all'ente religioso alcuna iscrizione nel registro delle imprese.

I creditori dell'ente religioso, infine, poiché la costituzione del patrimonio destinato intacca la loro garanzia generica, possono «agire con l'azione revocatoria ordinaria considerando tale costituzione come atto a titolo gratuito ai fini dell'art. 2901 c.c.»¹¹¹⁸.

Il patrimonio destinato può subire nel tempo numerose vicende giuridiche¹¹¹⁹: l'ente religioso potrebbe integrare il patrimonio del “ramo TS” destinando nuovi ed ulteriori beni non inseriti in precedenza¹¹²⁰. Al riguardo il d.m. 15 settembre 2020, n. 106, richiede il deposito nel RUNTS degli atti *modificativi* o estintivi del patrimonio destinato (tra i quali, quindi, anche l'inserimento di nuovi beni), i quali *acquistano efficacia* e diventano opponibili ai terzi solo con l'iscrizione nel RUNTS¹¹²¹.

Gli incrementi patrimoniali, conseguiti con lo svolgimento dell'“attività TS”, non comportano invece integrazioni dell'atto costitutivo del patrimonio separato: tutt'al più «l'art. 50, co. 2 CTS prescrive che l'ente cancellato dal Registro per assenza dei requisiti, se intende proseguire l'attività ai sensi del Codice civile, deve devolvere con le modalità dell'art. 9 CTS l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi durante i quali l'ente è stato iscritto nel Registro»¹¹²².

Nella destinazione patrimoniale effettuata per l'“attività TS” vige un regime di surrogazione reale, per cui i beni acquistati con denaro già destinato e, viceversa, il denaro o i crediti derivanti

¹¹¹⁷ In generale per la soluzione del cumulo di formalità, adottata anche dall'art. 2477-*quinquies* c.c., si rimanda a C. IBBA, *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, op. cit., pp. 628 ss.

¹¹¹⁸ Così A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., p. 507, che aggiunge come la legge non preveda invece alcuna opposizione preventiva dei creditori.

¹¹¹⁹ G. PETRELLI, *Destinazioni patrimoniali e trust*, 2019, pp. 306 ss., ammette la surrogazione reale dei beni nei patrimoni destinati ad uno scopo quale vicenda legale ad effetto automatico.

¹¹²⁰ Tali beni, non derivanti dall'alienazione di quelli già facenti parte del patrimonio stesso, vengono destinati alle attività del ramo con le stesse modalità, sia di inserzione che pubblicitarie, adottate per la costituzione del patrimonio destinato. Lo stesso dicasi per le donazioni fatte da terzi espressamente a beneficio del patrimonio destinato dell'ente religioso.

¹¹²¹ Tale previsione (di cui all'art. 20, co. 4 del sopracitato d.m.) denota la confusione fatta dal legislatore tra atto negoziale (che imprime un vincolo di destinazione ai beni) e vicende relative alla struttura dell'ente, poiché finisce per accomunare le modifiche del patrimonio destinato a quelle dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento dell'ente; inoltre, l'art. 53 CTS demanda al d.m. l'adozione delle norme di procedura/tenuta/conservazione del registro e non anche la disciplina sull'efficacia degli atti in difformità da quanto disposto dagli artt. 48 e 52 CTS, facendo così emergere profili di illegittimità (A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., *ibidem*).

¹¹²² A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, op. cit., pp. 507-508: «poiché la norma considera il solo fatto dell'avvenuto incremento e si applica anche agli enti religiosi, ne segue che l'incremento del patrimonio destinato non richiede alcuna specifica segnalazione». Sull'art. 9 CTS v. par. successivo.

dall'alienazione di beni già destinati sono soggetti al vincolo di destinazione dell'attività in esame e, quindi, vengono automaticamente ricompresi nel patrimonio destinato dell'ente religioso¹¹²³.

La dimensione della surrogazione reale va necessariamente armonizzata con quella dell'opponibilità ai terzi: il sopravvenuto incremento patrimoniale (di un bene immobile/mobile registrato) deve essere reso pubblico per mezzo di una nuova trascrizione; quello, invece, derivante da un acquisto a titolo originario¹¹²⁴ non necessita di formalità pubblicitarie nei registri immobiliari poiché la proprietà del nuovo bene è, grazie alla surrogazione reale, acquisita automaticamente al patrimonio destinato¹¹²⁵. La destinazione patrimoniale può essere revocata da parte dell'ente religioso¹¹²⁶: totalmente, con conseguente venir meno di una delle condizioni previste dalla legge per poter esercitare "attività TS" e, dunque, cancellazione dell'ente dal RUNTS (art. 50, co. 1 CTS); oppure parzialmente, in quanto limitata solo ad alcuni dei beni oggetto della destinazione, con la possibilità per l'ente di continuare ad esercitare l'"attività TS" sulla base della parte restante del proprio patrimonio destinato¹¹²⁷.

I creditori dell'"attività TS" svolta dall'ente religioso, in assenza di disposizioni in proposito, non avranno alcun potere inibitorio verso la revoca della destinazione, sia essa totale o parziale; tuttavia, alla revoca potrà essere soggetta all'azione revocatoria ordinaria, ai sensi e alle condizioni dell'art. 2901 c.c., da parte dei creditori da essa pregiudicati nelle loro ragioni come atto a titolo gratuito¹¹²⁸. Infine, merita interrogarsi circa le sorti dell'operatività del ramo, in relazione ai suoi mezzi patrimoniali e al beneficio della limitazione della responsabilità¹¹²⁹, nel caso di riduzione sopravvenuta del patrimonio destinato che renda lo stesso inadeguato a svolgere l'attività di interesse

¹¹²³ La separazione patrimoniale si perfeziona anche tramite movimentazioni dei conti separati, per quanto riguarda denaro e valori mobiliari, e l'inserimento nell'inventario per quanto riguarda, invece, i beni mobili.

¹¹²⁴ Come nel caso dell'accessione immobiliare (es. sopraelevazione di un fabbricato; edificazione su un terreno).

¹¹²⁵ Conformemente al regime della trascrizione che non prevede segnalazioni con efficacia dichiarativa per gli acquisti a titolo originario: la trascrizione della sentenza che accerta l'acquisto, di cui all'art. 2651 c.c., ha infatti efficacia di semplice pubblicità notizia (v. F. GAZZONI, *La trascrizione di atti e sentenze*, in *Tratt. della trascrizione*, a cura di F. Gazzoni-E. Gabrielli, I, 2013, pp. 46 ss. e 343 ss.).

¹¹²⁶ Come confermato all'art. 20, co. 1, lett. c) del d.m. 106/2020, il quale contempla il deposito dei provvedimenti dell'ente religioso ai quali consegna "il venir meno del patrimonio destinato".

¹¹²⁷ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 508.

¹¹²⁸ A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., pp. 508-509, che specifica poi come «se dal patrimonio destinato fuoriescono beni immobili o mobili registrati, vuoi per revoca della destinazione vuoi per alienazione, l'atto di revoca o l'alienazione vanno annotati a margine della trascrizione della costituzione del patrimonio stesso ex artt. 2655 e 2692, co. 2 cc. consistendo in risoluzioni volontarie del vincolo. Se nel patrimonio viene a entrare un immobile o un mobile registrato l'acquisto va trascritto a favore dell'ente, ma deve essere presa anche una nuova trascrizione contro l'ente stesso per segnalare il vincolo di destinazione».

¹¹²⁹ Il binomio limitazione di responsabilità collegato alla destinazione patrimoniale-obbligazioni nascenti da fatto illecito porta a domandarsi se anche il terzo danneggiato dall'ente religioso debba subire tale limitazione da destinazione patrimoniale o occorra assicurare una piena e illimitata tutela patrimoniale ai c.d. creditori involontari degli enti religiosi: sebbene non manchino validi argomenti per sostenere l'operatività dell'effetto segregativo anche in tale ipotesi, sembrerebbe più corretto e sistematicamente coerente assicurare una piena e illimitata tutela patrimoniale a tali creditori. Depone in tal senso l'art. 2447-*quinquies* c.c. che fa salva la responsabilità illimitata delle società che costituiscono un patrimonio destinato ad uno specifico affare «per le obbligazioni derivanti da fatto illecito», tuttavia, per altre ipotesi di segregazione patrimoniale previste nel nostro ordinamento, dottrina e giurisprudenza appaiono divise: la lettera della «legge» concede agli enti religiosi il beneficio di una limitazione della responsabilità in deroga all'art. 2740, comma 1.

generale in questione (o financo esaurirlo). A tal proposito, se l'art. 15, co. 2, del d.m. 106 del 2020 esclude l'applicazione dell'obbligo di ricostituzione del patrimonio ex art. 22, co. 5 CTS agli enti religiosi; l'art. 20, co. 1 del medesimo decreto, invece, richiede il deposito nel RUNTS degli «eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato»¹¹³⁰: la cessazione del patrimonio destinato (totale o parziale) va quindi depositata nel RUNTS divenendo, così, opponibile ai terzi secondo il regime speciale disciplinato dall'art. 52 CTS (con la conseguenza che «il creditore dell'attività può aggredire i beni sottratti al patrimonio destinato, anche mediante alienazione a terzi, sino a quando l'atto non gli diviene opponibile»¹¹³¹).

5. Approfondimenti a margine sugli enti del Terzo settore: il divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 8 e 9 CTS.

Gli artt. 8 e 9 CTS impongono due fondamentali regole per gli ETS, rispettivamente: il divieto di distribuzione degli utili e, specialmente per gli enti dotati di personalità giuridica, l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di «estinzione o scioglimento». La prima, anche se non prevista espressamente, è sempre ricavabile in via interpretativa¹¹³²; la seconda, disciplinata nel Codice civile per associazioni riconosciute e fondazioni¹¹³³, si ritiene estensibile anche ad enti non riconosciuti¹¹³⁴. Va anzitutto premesso come all'art. 5 CTS «la mancanza dello scopo di lucro è delineata come un carattere connesso non già alla natura ideale, di interesse generale, dell'attività ma in funzione della

¹¹³⁰ A. PEREGO, *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, op. cit., *ibidem*.

¹¹³¹ Conclude A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del "Ramo ETS"*, op. cit., p. 509.

¹¹³² Per le associazioni, nonostante il silenzio delle disposizioni del Libro I del Codice civile, il divieto di ripartizione degli utili si ricava dalla incompatibilità dello scopo ideale con il c.d. "lucro soggettivo" ai sensi dell'art. 24, co. 4 c.c., il quale esclude la ripetibilità dei contributi versati da chi abbia cessato, a qualunque titolo, di far parte dell'associazione (negando loro, in generale, qualsiasi diritto sul patrimonio della stessa): presupposto di legittimità è che ciò viga anche per gli attuali associati (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 82).

¹¹³³ Per fondazioni e associazioni riconosciute, sottolinea R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*, il generale divieto di retrocessione del patrimonio agli associati sarebbe confermato proprio dall'obbligo, ex art. 31 c.c., di devoluzione del patrimonio alla cessazione dell'ente per estinzione o scioglimento, il quale estende tale divieto anche oltre la vita dell'ente (cioè, anche dopo la sua liquidazione).

¹¹³⁴ Come ritenuto dalla dottrina maggioritaria, ci si troverebbe di fronte ad un unico modello tipologico: per tutti, F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Art. 36-42*, in *Comm. c.c.* a cura di A. Scialoja-G. Branca, 2^a ed., Bologna-Roma, 1967, pp. 177 ss. Critica invece al riguardo G. VOLPE PUTZOLU, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1997, pp. 123 e 258 ss. Cfr. M. BASILE, *Gli enti di fatto*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, I, 2, Torino, 1999, p. 276. Si rinvia a R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., pp. 81 ss., per un preliminare approfondimento sull'obbligo di devoluzione del patrimonio e del divieto di distribuzione degli utili relativamente agli enti del Libro I (associazioni e fondazioni); oltreché sugli assunti erronei da parte della dottrina dovuti ad un'equivoca rappresentazione della linea di demarcazione tra enti a scopo ideale e società del Libro V.

differenziazione, nel vasto ambito degli enti del Terzo settore, delle imprese sociali organizzate in forma societaria» nel «tessuto economico-sociale»¹¹³⁵: *for profit, low profit, nonprofit*¹¹³⁶.

Date tali premesse, se «il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»¹¹³⁷; allora, si ricava che la disciplina del patrimonio è dettata, in principio, non in ragione dell'inclusione del divieto di divisione degli utili nello scopo, bensì quale conseguenza della formazione di un vincolo di destinazione sul patrimonio (il quale, a sua volta, non integra lo scopo ma lo presuppone)¹¹³⁸.

La personalità giuridica incarna, nel nostro ordinamento, l'espedito tecnico utilizzato per realizzare vincoli destinatori dotati di rilievo reale¹¹³⁹ spostando, così, l'attenzione dal patrimonio al soggetto¹¹⁴⁰: la costituzione del soggetto, prospettando un'attribuzione patrimoniale reale, risolve il problema della qualificazione dell'effetto di destinazione dei contributi al patrimonio destinato¹¹⁴¹.

¹¹³⁵ Così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 85. Critiche invece al riguardo le ricostruzioni di A. FUSARO, *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991, pp. 109 ss.; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, op. cit., pp. 13 ss. e 184 ss.

¹¹³⁶ La scelta tra *profit* e *nonprofit* può dipendere dalle condizioni complessive che regolano l'esercizio dell'impresa (politiche fiscali, disciplina dei rapporti di lavoro ed eventuale contribuzione pubblica), piuttosto che dalla finalità realmente perseguita: in questo senso già H. HANSMANN, *The role of non profit enterprise*, in *89 Yale L. J.* 871 (1980). Seppur limitatamente, infatti, le imprese sociali in forma societaria possono perseguire scopi di lucro; così come gli ETS nell'esercizio della propria attività, sebbene in misura limitata alla ordinaria remunerazione di capitale e lavoro; la pura non lucratività, dunque, è riferibile ai soli enti sostenuti da finanziamenti esclusivamente liberali e/o esercitanti attività per mezzo di prestazioni esclusivamente gratuite (come nel caso del volontariato): v. di recente, R. DI RAIMO - C. MIGNONE, *Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea (Dalla filantropia alla finanza alternativa)*, in *Giust. civ.*, 2017, pp. 139 ss.

¹¹³⁷ Art. 8, co. 1 CTS (rubricato: «Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro»).

¹¹³⁸ R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*.

¹¹³⁹ Mentre in altri ordinamenti tale finalità è realizzata attraverso lo strumento del *trust*, nel nostro ordinamento l'archetipo per il perseguimento di quanto in esame è rappresentato dalla fondazione (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 86). La personalità giuridica intesa in senso stretto (a differenza di quella degli enti collettivi) è, infatti, solo uno dei possibili modi di individuazione e regolamentazione della destinazione impressa ad un patrimonio: si veda, *ex multis*, R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, pp. 150 ss.; P. FERRO - LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1975, pp. 213 ss.; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, op. cit., pp. 13 ss. e 134 ss.; P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, op. cit., pp. 848 ss.; R. DI RAIMO, *Considerazioni sull'art. 2645-ter: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, op. cit., pp. 960 ss.

¹¹⁴⁰ Sulla teoria della persona giuridica come patrimonio allo scopo, v. A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, op. cit., pp. 25 ss.; M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, *ivi*, pp. 162 ss. Con riguardo alla S.p.A. persona giuridica, sottolinea la natura del conferimento quale atto di destinazione mascherato da attribuzione P. SPADA, *Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo*, op. cit., pp. 1 ss. Per l'equivalenza tra personalità giuridica e tecniche di segregazione ID., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio*, op. cit., pp. 842 ss.; per una ricostruzione completa della vicenda S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, op. cit.

¹¹⁴¹ In tale ottica R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*, specifica che: la destinazione (carattere dinamico e oggettivo del patrimonio) diviene scopo (carattere statico del soggetto); la funzionalizzazione del potere gestorio diviene capacità; la disciplina dell'attività diviene organizzazione del soggetto; infine, il regime della responsabilità patrimoniale diviene misura della soggettività (con riferimento alle pretese dei creditori del patrimonio destinato), nonché conseguenza dell'effetto reale di attribuzione del patrimonio al soggetto (con riferimento ai creditori individuali dei disponenti). L'A. ricorda poi che la definizione dello scopo, tramite atto costitutivo e statuto, precede la dotazione (per la fondazione) e gli atti contributivi degli associati con cui sono concretamente destinati i beni che costituiscono il patrimonio dell'ente (per l'associazione): la combinazione di questi atti antecede l'effetto destinatorio.

Tutto ciò rileva incidentalmente, per quanto qui interessa, anche all'art. 8, co. 1 CTS poiché evocativo dell'effetto destinatorio¹¹⁴² correlato, concettualmente, al rapporto tra lo scopo e la non lucratività. L'art. 8 prosegue poi al co. 2 prevedendo che per i fini di cui al co. 1, ovvero quale regola attuativa della destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo, «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo»¹¹⁴³.

Tale comma nulla dice riguardo alla lucratività soggettiva¹¹⁴⁴: il CTS e la nuova disciplina dell'IS disciplinano infatti i possibili esercizi d'impresa e gli impieghi dell'utile da essi prodotto¹¹⁴⁵, superando il problema di compatibilità dello scopo ideale e del perseguimento di interessi generali con un ragionevole grado di remuneratività dei contributi patrimoniali e professionali; tuttavia, tali fonti normative stesse, confermano la necessità di distinguere sulla base dei modelli dei libri I e V¹¹⁴⁶ relativamente all'attività d'impresa e all'impiego degli utili così prodotti¹¹⁴⁷.

«La *ratio* dell'art. 8 CTS è dunque connessa alla forma associativa intesa quale modello di governo del patrimonio destinato allo scopo di interesse generale»¹¹⁴⁸.

«Come si è già osservato, la persona giuridica costituisce l'*escamotage*, nel nostro sistema, per dotare di efficacia reale - dunque, di opponibilità - la destinazione patrimoniale. Questo significa che la destinazione è presupposto e non conseguenza dell'acquisto della personalità giuridica e che quest'ultima, ove sia acquisita, costituisce della destinazione una possibile disciplina. La destinazione origina invece a monte, sia pure assistita da regole meno stringenti rispetto alla separazione patrimoniale c.d. perfetta» (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 92).

¹¹⁴² Conseguente alla istituzione o alla costituzione, rispettivamente, di una fondazione o di una associazione e al loro riconoscimento come persone giuridiche (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., pp. 87-88).

¹¹⁴³ Tale previsione replicherebbe l'art. 24 c.c., il quale disciplina il recesso e l'esclusione degli associati dalle associazioni (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 88): sul carattere volontario della permanenza dei singoli nel gruppo e sul valore del recesso cfr. R. DI RAIMO, *Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività*, Napoli, 1996, pp. 33 ss.; G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, op. cit., pp. 70 e 135.

¹¹⁴⁴ Così come avviene per l'art. 24 c.c.

¹¹⁴⁵ Con il limite del 50%: v. art. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

¹¹⁴⁶ E non, invece, in base all'alternativa di vertice tra lucro soggettivo e lucro oggettivo.

¹¹⁴⁷ La distinzione tra ETS non imprese sociali ed enti imprese sociali (rammentando che la qualifica di un'impresa come sociale dipende dal tipo di attività che essa svolge, così come avviene per gli altri ETS: cfr. A. FICI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *riv. Impresa sociale*, 2017, n. 9, pp. 8 ss.), dal punto di vista del lucro, si fonda su due ragioni. La prima è l'attitudine strutturale dell'attività, e la sua idoneità, a fornire adeguata tutela agli interessi coinvolti dall'impresa. Di conseguenza, per gli enti del Libro I (e per gli ETS) sarà da considerarsi inidonea l'esercizio dell'impresa, quale attività prevalente, qualora non coincida esattamente con l'attività d'interesse generale (v. D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, 2^a ed., Milano, 1952, p. 81; F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Art. 36-42*, op. cit., pp. 73 ss.; P. FEMIA, *Partecipazione associativa e rapporto giuridico*, in *Partecipazione associativa e partito politico*, in *Quad. Rass. dir. civ.*, a cura di P. Perlingieri, 1993, p. 46; G. OPPO, *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, 1, 561 ss.; P. FERRO - LUZZI, *Imprese strumentali. Profili di sistema*, in *Le imprese strumentali delle Fondazioni di origine bancaria - Atti del convegno di studi organizzato dalla Fondazione cassa di risparmio in Bologna, Argelato, 23 aprile 2004*, a cura di M.A. Stefanelli, Milano, 2005, pp. 71 ss.; ID., *L'impresa*, Milano, 1985, p. 15 ss.). La seconda ragione, che induce ad escludere la retrocedibilità di cespiti patrimoniali o l'appropriazione di essi da parte di singoli associati, è la fruizione da parte degli ETS di regimi fiscali agevolati e di azioni di sostegno nella disciplina del CTS (critico, al riguardo, A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari*, op. cit., pp. 47 ss.).

¹¹⁴⁸ Così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 90, che sottolinea la linea distintiva sussistente tra modelli del Libro V e del Libro I: i primi concepiscono la presenza in sé di un ceto di creditori residuali, il

Il divieto sancito dal co. 2 si riferisce sia alle ipotesi di distribuzione diretta che a quella indiretta¹¹⁴⁹. Il co. 3 dell'art. 8 CTS, che principia: «ai sensi e per gli effetti del comma 2», prosegue infatti elencando una serie di ipotesi di distribuzione indiretta di utili, ovvero di atti dispositivi, da considerarsi vietate in quanto comportano trasferimenti non giustificabili a vantaggio di soggetti connessi a vario titolo agli ETS o, comunque, a vantaggio di soggetti totalmente estranei ad essi. Tale elenco (lett. *a* - *e*) si ritiene non tassativo poiché, «rispetto al divieto generale di distribuzione anche indiretta, rivolto a fenomeni non definibili a priori ma da valutare caso per caso in ragione dell'effetto sostanziale prodotto le ipotesi elencate costituiscono una sorta di *black list* rispetto alla quale - come di fronte alla distribuzione diretta - non è necessario verificare l'effetto¹¹⁵⁰ ma soltanto il fatto»¹¹⁵¹. In caso di estinzione o scioglimento dell'ente viene in luce l'obbligo di devoluzione del patrimonio, coerentemente con il regime di destinazione del medesimo¹¹⁵², ai sensi e per effetto dell'art. 9 CTS. Tre sono i profili, sommariamente individuabili e tra loro interdipendenti, che tuttavia condizionano intrinsecamente le vicende dei patrimoni destinati poiché connessi all'attribuzione della personalità giuridica: la possibilità di mutare i caratteri della destinazione (cioè, la sua "disponibilità"); la

quali realizzano un proprio interesse economico individuale solo dopo che risultino soddisfatti tutti gli altri interessi relativi all'attività dell'impresa; i secondi, invece, difettano di tale categoria di creditori, «che esprimendo l'attuazione del principio di correlazione tra rischio e potere, prospettati come accettabile il rischio di conflitto d'interessi fisiologico nella gestione d'impresa». Per tale ragione, in definitiva, la tutela del vincolo di destinazione non può qui soffrire eccezioni.

¹¹⁴⁹ Questa previsione integra la sanzione del c.d. *non distribution constraint*, sulla base di note esperienze di abusi.

¹¹⁵⁰ *Id est* l'abusività del trasferimento di ricchezza dall'ente al singolo individuo.

¹¹⁵¹ Così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*, il quale poi prosegue, alle pagine seguenti (90-92), analizzando nel dettaglio tale elenco e facendone emergere fondamenti disomogenei. Ci si limita, in tale sede, a riportare i casi disciplinati dal co. 3: «*a*) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; *b*) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1; *c*) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; *d*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; *e*) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il già menzionato limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Ci si limita infine, relativamente alla lett. *d*), a rilevare come l'utilizzo della partizione interessi di gruppo/interessi di serie o di categoria, per ricostruire le forme associative consolidate nel Codice civile, risale a P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1972 (ristampa), pp. 10-11; v. anche F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*. Art. 36-42, op. cit., pp. 51 ss.

¹¹⁵² La devoluzione completa il procedimento di liquidazione, anch'esso essenziale in ragione del vincolo di destinazione.

possibilità di sciogliere il vincolo di destinazione; la possibilità di retrocedere il patrimonio alle sfere individuali dei privati originariamente conferenti¹¹⁵³.

Alla luce di ciò, l'art. 9 CTS come deve interpretarsi? Il CTS, nonostante faciliti il riconoscimento, consente l'iscrizione in qualità di ETS anche alle associazioni non riconosciute, dato che la disciplina di tutela del patrimonio è integrata da previsioni comuni a tutti i modelli organizzativi e lo scopo si formalizza e stabilizza con l'atto di iscrizione.

Per quanto concerne l'estinzione: questa corrisponderà alla perdita della personalità giuridica per gli enti che ne sono dotati, ai sensi dell'art. 27 c.c., dovuta all'impossibilità di raggiungere lo scopo (anche da parte della pubblica autorità); per le associazioni non riconosciute (iscritte al RUNTS), occorre chiedersi se l'obbligo di devoluzione sia giustificato e, in tal caso, quando sia sorto, dato il sopravvivere dell'ente tramite il mero mutamento dello scopo¹¹⁵⁴.

In realtà, la ragione di tale obbligo emerge dalla stessa disciplina del Terzo settore, la quale esprime «l'esistenza di un interesse pubblico omogeneo, non graduabile in ragione dei modelli organizzativi del Libro I del Codice civile¹¹⁵⁵, e legittima la prospettazione di un vincolo di destinazione parimenti intenso gravante sul patrimonio di tutti gli enti interessati quale che ne sia la forma»¹¹⁵⁶.

In merito a tale obbligo devolutivo è infine interessante sottolineare un punto importante, ovvero uno scollamento tra quanto disciplinato per gli ETS e quanto disciplinato dal decreto sull'impresa sociale: se, infatti, per gli ETS l'obbligo di devoluzione del patrimonio è limitato all'incremento patrimoniale, la disciplina sull'impresa sociale, invece, gode di un esonero a proposito di tale obbligo devolutivo.

¹¹⁵³ Per R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., pp. 92-93, in nessuno di tali profili rileva la lucratività o meno dello scopo dell'ente. L'A. prosegue poi analizzando una delle forme più semplici di destinazione, l'associazione non riconosciuta, dove gli associati possono liberamente disporre dello scopo, sciogliere il vincolo di destinazione dal patrimonio associativo (tramite disposizione o a seguito di scioglimento) senza procedimenti liquidativi. Lo scopo dell'associazione acquista stabilità con il riconoscimento, divenendo limitatamente disponibile per gli associati. Con la liquidazione del patrimonio, procedimento volto a liberarlo dai vincoli dovuti all'esercizio dell'attività finalizzata al perseguimento dello scopo, questo, tuttavia, non si affranca totalmente (a differenza degli enti del Libro V): non è infatti retrocedibile e deve essere quindi devoluto, in virtù dell'interesse pubblico al perseguimento dello scopo ideale che legittima il riconoscimento ed il regime di responsabilità limitata conseguente all'acquisizione della personalità giuridica. Il Codice civile non impone alcun obbligo di devoluzione all'associazione giunta al termine della propria vita poiché, in mancanza di un fondamento, «un tale obbligo costituirebbe una limitazione non giustificata della libertà di associazione». L'art. 31 c.c., sull'obbligo di devoluzione, riguarda l'estinzione della persona giuridica: ad estinguersi *ex lege* o d'autorità può essere la persona giuridica, non un'associazione che, in caso, tornerebbe semplicemente ad essere non riconosciuta.

¹¹⁵⁴ Il mutamento radicale dello scopo in uno nuovo, incompatibile con quello originario e con la qualifica di "ETS", costituisce la tipica vicenda associativa che: per gli enti riconosciuti comporterebbe l'estinzione della personalità; per le associazioni non riconosciute, invece, a parità di intensità del vincolo di destinazione, risulta connessa all'obbligo di devoluzione del patrimonio (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 93).

¹¹⁵⁵ Risaltano invece, sotto questo aspetto, i caratteri distintivi rispetto ai modelli del libro V del Codice civile.

¹¹⁵⁶ Così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 94, per il quale, sul piano teorico, quanto detto confermerebbe che destinazione e separazione non si presuppongono, bensì la prima può esistere senza la seconda.

6. Segue. La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS: requisiti e profili di compatibilità con la disciplina societaria degli artt. 2447-bis ss. c.c.

L'art. 10 CTS prevede che «gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice civile».

La costituzione di un patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 10 CTS (fattispecie questa che si distingue da quella del patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti quale requisito ai fini della costituzione di un "ramo TS/IS"¹¹⁵⁷), da parte degli ETS richiede l'osservanza dei seguenti requisiti: il possesso della personalità giuridica¹¹⁵⁸ e l'iscrizione al Registro delle imprese¹¹⁵⁹.

L'art. 10, in particolare, comporta un potenziale ampliamento delle modalità operative degli ETS richiedendo all'ente solamente la personalità giuridica e l'iscrizione nel registro delle imprese¹¹⁶⁰.

La prima è ottenibile dagli ETS tramite semplice iscrizione, ai sensi dell'art. 22 CTS, nel RUNTS¹¹⁶¹; la seconda implica che l'ente eserciti attività d'impresa in via principale o, comunque, prevalente¹¹⁶².

I richiamati requisiti possono eventualmente appartenere anche ad enti del Libro I del Codice civile¹¹⁶³, con conseguenti forme diverse di destinazione tra loro coesistenti¹¹⁶⁴ e, in generale,

¹¹⁵⁷ Come in precedenza esaminata nel corso della trattazione del presente capitolo.

¹¹⁵⁸ Il termine "personalità giuridica" va inteso in senso tecnico poiché la sola soggettività (propria anche degli enti non riconosciuti e delle società di persone,) è ritenuto essere un parametro di per sé non sufficiente, tale da escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico e cooperativo, dall'accesso a tale istituto poiché difettanti della personalità giuridica (*ibidem*).

¹¹⁵⁹ Dalle fattispecie di cui ai n. 1 e 7 dell'art. 7 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, la dottrina ha ricavato come chiunque ponga in essere un comportamento imprenditoriale (commerciale o agricolo) è tenuto ad iscriversi nel registro delle imprese: ciò sia quando il comportamento sia imputabile ad una persona fisica (c.d. impresa individuale), che in caso di utilizzo di forme organizzative per svolgere attività di impresa, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'iscrizione non del comportamento imprenditoriale ma dell'atto costitutivo (come avviene, ad esempio, per le società).

¹¹⁶⁰ Che non sarebbe stato ammissibile senza tale previsione espressa da parte del legislatore: in mancanza, infatti, solo le imprese sociali costituite in forma di S.p.A. avrebbero potuto valersi dell'istituto di cui all'art. 2447-*bis* e ss. c.c.

¹¹⁶¹ Per questo considerata «requisito minimo basilare» (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*). L'iscrizione è ottenuta una volta avvenuto il previo controllo notarile.

¹¹⁶² Il successivo art. 11 prevede che, oltre che nel RUNTS, gli ETS «che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese». Secondo l'interpretazione dell'art. 10 ritenuta maggiormente corrispondente all'intento del legislatore; sebbene la sua formulazione non escluda una più ampia lettura includente anche enti gli iscritti pur non essendovi tenuti, poiché esercenti attività di impresa strumentale e secondaria (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*).

¹¹⁶³ Ad esclusione delle associazioni non riconosciute.

¹¹⁶⁴ E «la possibilità - ad esempio a fondazioni, per sé stesse prive di sostrato associativo - di promuovere iniziative fondate sul finanziamento e la partecipazione di soggetti interessati di cui alla lettera *d*) o tramite l'emissione degli strumenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 2447-*ter* c.c.» (così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*).

agevolando anche per tali enti la raccolta di finanziamenti oltreché la delimitazione tra gestione e responsabilità di programmi differenti per caratteri, impatti e rischi¹¹⁶⁵.

In particolare, la domanda di iscrizione nel registro delle imprese (argomentando sulla base dell'art. 2196 c.c.) va obbligatoriamente presentata entro 30 giorni¹¹⁶⁶ dall'inizio effettivo dell'attività di impresa¹¹⁶⁷ e, in riferimento ai presupposti per l'applicazione della disciplina dei patrimoni destinati ex art. 10 CTS, va vagliato se basti un'attività anche solo secondaria al fine di configurare tale obbligo. La questione viene risolta alla disposizione immediatamente successiva (art. 11 CTS) sancendo, oltre all'iscrizione degli ETS nel RUNTS, che: «oltre che nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese»¹¹⁶⁸. Tale

¹¹⁶⁵ Cfr. P. FERRO - LUZZI, *I patrimoni "dedicati" e i "gruppi" nella riforma societaria*, in *Riv. not.*, 2002, p. 273; F. DI SABATO, *Strumenti di partecipazione a specifici alari con patrimoni separati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori finanziari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, I, p. 22. Un dubbio interpretativo sorge in ordine alla disciplina applicabile ai rimborsi e alla remunerazione dei partecipanti/finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari: la partecipazione ad un affare promosso da un ente con scopo ideale e senza scopo di lucro è a sua volta una partecipazione ideale e non lucrativa?

Vi è, cioè, un'ipotesi di lucratività ulteriore rispetto a quella espressa dall'art. 3, co. 3 della disciplina dell'impresa sociale? Qualsiasi ente costituito (anche con le forme del Libro I) può promuovere al proprio interno patrimoni destinati a specifici affari da realizzare mediante attività a carattere imprenditoriale e finanziati tramite partecipazioni remunerate? Se la risposta è affermativa, allora occorre una previsione limitativa della remuneratività, alla stregua di quanto previsto dal sopracitato co. 3 (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 96).

¹¹⁶⁶ Così G. MARASA', *L'iscrizione: i soggetti*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba-I. Demuro, Torino, 2017, pp. 33-34, che parla anche di "comportamento imprenditoriale" che, dal momento in cui viene posto in essere, fa sorgere l'obbligo di iscrizione: è infatti intervenuta la legislazione speciale per sopperire al disinteresse da parte del codice civile verso il problema dell'esercizio dell'attività di impresa da parte di associazioni e fondazioni. Storicamente, invece, minoritaria dottrina fondava su tale omissione l'esclusione della capacità degli enti non lucrativi a svolgere attività imprenditoriale, ritenendo che «la linea di confine fra gli enti del libro I e del libro V del codice fosse individuabile nell'attività svolta: lo svolgimento di un'attività con i caratteri dell'impresa ai sensi dell'art. 2082, c.c., avrebbe escluso la applicabilità della disciplina del libro I, con la conseguente riconduzione della fattispecie ad una delle figure del libro V anche laddove lo scopo perseguito fosse non economico» (così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 5).

¹¹⁶⁷ Poiché gli scopi di associazioni o fondazioni possono realizzarsi anche tramite l'esercizio di attività imprenditoriale, la dottrina prevalente fonda la distinzione fra enti del libro I e quelli del libro V sul criterio causale dello scopo perseguito. Tali posizioni hanno impattato anche sull'obbligo di iscrizione o meno dell'ente al registro delle imprese. Ammesso infatti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, teoria minoritaria sosteneva l'efficacia dello statuto dell'imprenditore e, di conseguenza, dell'obbligo d'iscrizione solamente in occasione dello svolgimento dell'attività d'impresa come oggetto esclusivo o principale: così associazioni e fondazioni esercitanti attività d'impresa in via secondaria o strumentale sarebbero state esentate dall'applicazione della disciplina delle imprese e dalla relativa pubblicità (F. GALGANO, *Il fallimento delle società*, Padova, 1988, pp. 137 ss.; W. BIGIAMI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, pp. 90 ss. In giurisprudenza Cass. 9 novembre 1979, n. 5770, in *Foro it.*, 1980, I, p. 358, nega la qualifica di imprenditori ad associazioni e fondazioni che svolgono attività imprenditoriale accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali). La dottrina maggioritaria, invece, rileva come il preteso carattere esclusivo o principale dell'attività di impresa non avrebbe alcun presupposto normativo o sistematico (G. MARASA', *Forme organizzative dell'attività d'impresa e destinazione dei risultati*, in *Contratti associativi e impresa*, Padova, 1995, pp. 166 ss. e *L'iscrizione: i soggetti*, op. cit., p. 35; G.F. CAMPOBASSO, *Associazioni e attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, II, pp. 591 ss.; R. COSTI, *Fondazione e impresa*, op. cit., pp. 25 ss.; P. SPADA, *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giust. Civ.*, 1980, I, p. 2274. Secondo E. BOCCHINI, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999, p. 65, associazioni e fondazioni esercitanti attività d'impresa (in via secondaria o principale che sia) devono iscriversi al registro delle imprese.

¹¹⁶⁸ G. MARASA', *L'iscrizione: i soggetti*, op. cit., p. 35, pone una critica alla previsione contenuta nella legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale: tra i principi e criteri direttivi nella Revisione del titolo II del libro I del codice civile vi è quello di «prevedere che alle associazioni e alle

previsione, quindi, «circoscrive l'obbligo di iscrizione [al registro delle imprese] a quegli enti che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale»¹¹⁶⁹ escludendo, per tali enti, altre forme di pubblicità commerciale.

Il co. 3, infine, prevede per l'impresa sociale l'iscrizione al RUNTS quale requisito per l'ulteriore iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese¹¹⁷⁰ depositando, entro 30 giorni da parte del notaio o degli amministratori, l'atto costitutivo¹¹⁷¹ presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell'impresa (art. 5, co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112): l'accessibilità all'istituto del patrimonio destinato per l'impresa sociale è così sottoposta all'adozione della forma della personalità giuridica¹¹⁷².

In definitiva, dunque, l'ambito di applicazione dei patrimoni destinati *ex art. 10 CTS* comprende le società cooperative qualificabili come ETS, gli enti non societari esercitanti la propria attività in forma esclusiva o principale di impresa commerciale (e pertanto iscritti nel registro delle imprese e dotati di personalità giuridica) e, infine, le imprese sociali con personalità giuridica¹¹⁷³.

Si può da subito notare come l'art. 10 CTS altro non sia che un'estensione della disciplina codicistica dei patrimoni destinati delle S.p.A. agli ETS (alla duplice condizione che siano dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese)¹¹⁷⁴. Tuttavia, l'art. 10 CTS, nel prevedere la possibilità per gli ETS (dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese) di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare “ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-*bis* ss. c.c.”, non

fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile ...» (art. 3, co. 1, lett. *d*), legge 6 giugno 2016, n. 106).

¹¹⁶⁹ Così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 6. L'esercizio “esclusivamente” o “principalmente”, in forma di impresa commerciale, è un concetto diverso da quello di “attività diverse” *ex art. 6 CTS*, il quale permette agli ETS l'esercizio di attività diverse da quelle “di interesse generale” *ex art. 5 CTS*, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (secondo criteri e limiti definiti con decreto del MIps). Tuttavia, l'accesso all'istituto del patrimonio destinato può essere ostacolato dalla richiesta che l'ente interessato eserciti la propria attività *esclusivamente o principalmente* in forma di impresa commerciale, specie in caso di struttura complessa con una pluralità di settori di attività, solo alcuni dei quali dotati delle caratteristiche dell'impresa commerciale.

¹¹⁷⁰ Sono imprese sociali «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività» (art. 1, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, recante *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*).

¹¹⁷¹ Insieme alle sue modifiche e agli altri atti relativi all'impresa: nel caso dell'impresa sociale, dunque, l'obbligo della pubblicità nel registro delle imprese riguarda l'atto costitutivo in sé e non l'attività svolta dall'ente.

¹¹⁷² «Essendo l'altro presupposto (l'iscrizione nel registro delle imprese) istituzionalmente collegato alla natura stessa dell'impresa sociale (l'esercizio in via stabile e principale di un'attività di impresa di interesse generale)» (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 7).

¹¹⁷³ Inoltre, essendovi una norma espressa, viene meno il limite della riserva di legge e, di conseguenza, l'art. 2447-*bis* risulterà applicabile alle S.r.l.: se, ad esempio, la S.r.l. è un'impresa sociale questa potrà dotarsi di un patrimonio destinato. Restano valide, tuttavia, le obiezioni circa i risvolti pratici dell'istituto: se la S.r.l. impresa sociale è dotata di un patrimonio netto irrisorio, il limite del 10% renderà sostanzialmente inutile il ricorso allo strumento del patrimonio destinato.

¹¹⁷⁴ Come più volte ribadito nel corso della presente trattazione sulla scorta di A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 11.

prevede una valutazione di compatibilità circa la «possibil[ità di] traslare *sic et simpliciter* la disciplina dettata per le S.p.a. ad altri soggetti»¹¹⁷⁵.

Tale richiamata disciplina codicistica comporta anche, per gli ETS iscritti al registro delle imprese, la sottoposizione alla propria disciplina della pubblicità commerciale alla quale essi sono comunque sottoposti per quanto attiene il regime dell'opponibilità e non, invece, a quella dell'art. 52 CTS¹¹⁷⁶. Occorre ora appurare quali elementi della disciplina sui patrimoni destinati, di cui al titolo V del Codice civile, siano compatibili anche all'interno della cornice della disciplina del Terzo settore¹¹⁷⁷. L'art. 2447-*bis* c.c. prevede due possibilità: costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare; oppure stipulare, nel contratto per il finanziamento di uno specifico affare, il rimborso totale o parziale del finanziamento tramite (parte o tutti) i proventi ricavati dall'affare stesso. Secondo autorevole dottrina¹¹⁷⁸ la prima fattispecie¹¹⁷⁹ escluderebbe il patrimonio, per tutta la durata dell'affare, dall'ambito della garanzia generica verso i creditori sociali, rimanendo a disposizione soltanto dei creditori relativi allo specifico affare; la seconda¹¹⁸⁰ si basa sul contratto di finanziamento. Come già precedentemente accennato, la prima fattispecie prevede un limite di ordine quantitativo ed uno di ordine qualitativo: «il patrimonio destinato non può essere costituito per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e non può comunque essere costituito per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate per legge (art. 2447-*bis*, co. 2 c.c.)»¹¹⁸¹. Tali limiti vigono anche per gli ETS: per quello quantitativo¹¹⁸² è prevista l'adozione di un sistema di contabilità e di bilancio, ispirato a quello delle società di capitali, per gli enti esercitanti la propria

¹¹⁷⁵ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*, evidenzia come il legislatore abbia recepito, almeno testualmente, la disciplina del modello azionario.

¹¹⁷⁶ Il quale prevede che «gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il registro unico nazionale del terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza».

¹¹⁷⁷ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*.

¹¹⁷⁸ F. DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, op. cit., p. 665; P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, op.cit., p. 121; F. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, Studio n. 119/2006/I, in *Studi e materiali*, 2007, pp. 134 ss.; L. CALVOSA, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004, p. 149.

¹¹⁷⁹ Definita come ipotesi "industriale", "operativa" o "gestionale" di patrimonio destinato (*ex lett. a*), art. 2447-*bis* c.c.). Ricorda A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 8, come, con la riforma del 2003, «il legislatore avesse optato per una forma di limitazione della responsabilità, per la società, ad un patrimonio ben individuato, nell'ambito di quello generale, su cui viene posto un vincolo di destinazione per l'adempimento delle obbligazioni sorte nello svolgimento di uno specifico affare, con l'effetto di consentire alla società lo sviluppo di attività, senza compromettere il resto del proprio patrimonio, nonché di coinvolgere terzi finanziatori in tali affari, sulla base di un valido piano economico finanziario, anche facendo leva sulla maggior facilità di monitoraggio del solo specifico affare rispetto all'attività complessiva della società».

¹¹⁸⁰ Definita come ipotesi "finanziaria" o "finanziamento destinato" per destinare, in tutto o in parte, i proventi dell'ETS al rimborso dei finanziatori, affinché sia più appetibile l'investimento per i soggetti privati (*ex lett. b*), art. 2447-*bis* c.c.).

¹¹⁸¹ Così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*; F. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, op. cit., pp. 143 ss.

¹¹⁸² Rapportare il limite quantitativo del 10% al patrimonio netto necessita, infatti, degli adattamenti rinvenibili nell'art. 13 CTS, specie quando dagli ETS in forma di S.r.l. si passa agli enti del libro I del codice civile.

attività, in via esclusiva o principale, nella forma dell'impresa commerciale; quello qualitativo invece inibisce la costituzione di patrimoni destinati per esercitare attività riservate in base a leggi speciali. Data l'assenza di una disciplina specificamente dettata per gli ETS, trova integrale applicazione l'art. 2447-ter, co. 2 c.c. anche in merito alla compatibilità circa gli aspetti operativi: salvo disposizioni contrarie dell'atto costitutivo, la competenza per la costituzione del patrimonio destinato è attribuita all'organo amministrativo dell'ente con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti¹¹⁸³. Anche per gli ETS è prevista la facoltà di regolamentare, nel proprio statuto, la competenza per la costituzione del patrimonio destinato¹¹⁸⁴; tuttavia, attribuendo la competenza per la costituzione del patrimonio all'organo gestorio, lo "specifico affare"¹¹⁸⁵ andrà inquadrato quale una delle possibili modalità di perseguimento delle finalità generali dell'ente in un "rapporto di continenza"¹¹⁸⁶, di cui l'ETS stesso dovrà tener conto in sede di realizzazione della separazione patrimoniale¹¹⁸⁷.

¹¹⁸³ A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., *ibidem*, evidenzia come la scelta del legislatore del CTS di rinviare alla disciplina delle società azionarie preclude ad interpretazioni che, in assenza di diversa disposizione statutaria, riportino la competenza a organi diversi. Per le società azionarie tale scelta valorizza il ruolo degli amministratori, nella costituzione del patrimonio destinato, quali depositari esclusivi delle scelte sulla gestione sociale laddove l'obiettivo sia la realizzazione dell'affare; mentre la separazione è un mero strumento per realizzarlo (F. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, op. cit., p. 137).

¹¹⁸⁴ Prevedendo, ad esempio, che tale competenza spetti all'assemblea di soci o associati (negli enti a struttura societaria o associativa). Sull'opportunità di un intervento statutario circa le modalità di assunzione della delibera e l'individuazione dell'organo incaricato della costituzione del patrimonio: F. GENNARI, sub art. 2447-ter, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di D.U. Santosuosso, Torino, 2015, p. 1320; F. FIMMANO', *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, op. cit., p. 963.

¹¹⁸⁵ Nonostante l'art.10 CTS nulla precisi circa la natura dell'affare cui quella parte di patrimonio viene destinato, essa va specificata nell'atto di destinazione ex art. 2447-ter, co. 1, lett. a) (A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., p. 9). Circa i patrimoni destinati in ambito societario, lo "specifico affare" può consistere sia nell'affare singolo, cioè la sola operazione economica (costituita da uno o anche più atti) limitata nei tempi di realizzazione, sia in una serie di operazioni connesse da una destinazione unitaria che costituiscono un'autonoma attività di impresa (F. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, op. cit., p. 142; N. BACCETTI, *Creditori extracontrattuali, patrimoni destinati e gruppi di società*, Milano, 2009, p. 210; G. GUIZZI, *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. 646 ss.; F. PASQUARIELLO, *Profili dei patrimoni destinati di s.p.a.*, Napoli, 2012, pp. 99 e 234 ss.; R. SANTAGATA, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447bis-2447decies*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2014, p. 63; A.D. SCANO, *Gli atti estranei allo specifico affare*, Torino, 2010, pp. 49 ss. Nel senso, invece, della necessaria temporaneità: E. COLOMBO, *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2004, I, pp. 31 ss.; F. FIMMANO', *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, op. cit., p. 86; G. GIANNELLI, sub art. 2447-bis, op. cit., p. 1220).

¹¹⁸⁶ Riguardo i patrimoni destinati delle S.p.a., tale rapporto di continenza involve lo "specifico affare" e l'"oggetto sociale": F. MUCCIARELLI, *Profili dell'oggetto nelle nuove società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, I, Torino, 2006, p. 319, ripreso da R. SANTAGATA, sub art. 2447-ter, in *Società per azioni*, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, II, Milano, 2016, p. 2752; F. GENNARI, *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, op. cit., p. 143. Tali conclusioni cui è pervenuta la dottrina al riguardo sono mutuabili anche nei confronti degli enti assoggettati al CTS che rivestono la forma societaria (M. STELLA RICHTER, *Oggetto della società e oggetto dei suoi patrimoni destinati*, in AA.VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, Milano, 2008, pp. 81 ss.; C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006, pp. 41 ss.); anche gli enti con forma diversa guardano al modello societario per rappresentanza e responsabilità dell'organo amministrativo (art. 23, co. 6, CTS: «il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza»).

¹¹⁸⁷ Dall'art. 2447-ter discende la necessità, per la delibera costitutiva del patrimonio destinato, una perizia di stima circa l'esatta entità ed effettività del patrimonio destinato (F. GENNARI, sub art. 2447-ter, op. cit., p. 1330), la sua congruità

Nella delibera costitutiva del patrimonio destinato, infine, dovranno essere indicati gli eventuali apporti dei terzi, le modalità di controllo e di partecipazione alla gestione e ai risultati dell'affare¹¹⁸⁸; quanto alla pubblicità andrà depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c. (art. 2447-*quater*¹¹⁸⁹). L'istituto in questione, proprio della disciplina della S.p.A. e ad essa riservato¹¹⁹⁰, potrebbe apparire antitetico rispetto le attività d'interesse generale tipiche del Terzo settore¹¹⁹¹; a maggior ragione considerando l'esistenza dell'art. 2645-*ter* c.c., dedicato al perseguimento di finalità particolarmente meritevoli e, soprattutto, non lucrative¹¹⁹².

Come precedentemente esposto nella presente trattazione¹¹⁹³, l'art. 2645-*ter* c.c. prevede la possibilità di trascrivere atti di destinazione, ai fini dell'opponibilità ai terzi della destinazione stessa, riguardanti frutti derivanti da beni immobili/mobili registrati¹¹⁹⁴. Il vincolo che si crea si basa infatti sulla dinamica cosa-frutto; tuttavia, è limitato nel tempo ed esercitato con la c.d. "azione popolare"¹¹⁹⁵. Non è revocabile in dubbio che gli ETS «possano trascrivere atti di destinazione auto-dichiarata o anche essere intestatari o gestori di atti di destinazione di soggetti terzi»¹¹⁹⁶, ai sensi del 2645-*ter* c.c., senza che vi siano implicazioni forti in quanto si limitano alla destinazione particolare di singoli beni. In chiusura, l'idea introdotta dall'art. 10 CTS è «la più significativa (e coraggiosa) innovazione recata dal Codice del Terzo settore rispetto al tradizionale approccio alle forme organizzative dell'attività

(l'ammontare complessivo delle risorse che vengono destinate, comprensivo di eventuali apporti di terzi, deve essere cioè proporzionato e sufficiente) rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi (lett. c) e l'indicazione dei beni e dei rapporti giuridici di tale patrimonio (lett. b). Parte della dottrina ritiene destinabili al patrimonio sia gli elementi normalmente costitutivi di un'azienda (beni mobili e immobili, materiali e immateriali di proprietà dell'ente), che beni sui cui l'ente vanta diritti di utilizzazione o godimento, nonché rapporti contrattuali, crediti e debiti strumentali all'affare (F. GENNARI, sub art. 2447-*ter*, op. cit., p. 1329, nota 33; R. SANTAGATA, sub art. 2447-*ter*, op. cit., p. 2753 ss.); pur nel rispetto dei limiti dimensionali imposti dalla legge (10% del patrimonio netto) e del requisito della congruità per realizzare l'affare.

¹¹⁸⁸ «La piena applicabilità di tale previsione agli enti del terzo settore, stante il fatto che la partecipazione ai risultati dell'affare sembrerebbe in qualche misura alludere ad un lucro di carattere soggettivo che dovrebbe restare estraneo alla materia in discorso, potrebbe creare qualche dubbio: per gli enti del terzo settore, sembrerebbe certamente possibile il ricorso ad apporti dei terzi per il patrimonio destinato, mentre più è più complicato ipotizzare una indicazione della partecipazione degli stessi ai risultati dell'affare. Il tutto andrebbe, in realtà, vagliato alla luce delle discipline settoriali contenute nel Codice» (così A. RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo Settore*, op. cit., pp. 10-11). Inoltre, la partecipazione di terzi alla realizzazione dell'affare potrebbe configurare una via per aggirare il limite del 10% del patrimonio netto (F. GENNARI, sub art. 2447-*ter*, op. cit., p. 1335).

¹¹⁸⁹ Inoltre, entro 60 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione, ma il tribunale può disporre comunque l'esecuzione della deliberazione previa idonea garanzia.

¹¹⁹⁰ F. DI SABATO, *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, op. cit., p. 665; P. FERRO - LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, op.cit., pp. 121 ss.; G. GIANNELLI, *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, op. cit., pp. 1210 ss.; M. LAMANDINI, *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003*, op. cit., p. 495.

¹¹⁹¹ Le regole di gestione dei patrimoni in tal senso costituiti replicano le regole della società madre: gli effetti della costituzione realizzano, perciò, un effetto di frammentazione qualitativamente non lontano dalla logica del gruppo.

¹¹⁹² R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*, sulla scorta di A. MAZZULLO, *Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari*, op. cit., pp. 47 ss.

¹¹⁹³ Si veda il capitolo I.

¹¹⁹⁴ Si tratta, infatti, di una destinazione "statica" poiché fondata sulla necessaria identificazione, per poter procedere alla trascrizione, dei beni interessati (immobili o mobili registrati) e sulla loro conservazione ai fini dell'acquisizione e dell'impiego dei loro frutti (R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., p. 95).

¹¹⁹⁵ Nella quale la legittimazione ad agire risiede in capo a chiunque abbia interesse a far rispettare tale vincolo.

¹¹⁹⁶ Così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*.

con scopo ideale di utilità sociale, tutto centrato sulla distinzione tra lucro soggettivo e lucro oggettivo. Non adeguata tuttavia la realizzazione, che resta in attesa di necessarie limature»¹¹⁹⁷.

¹¹⁹⁷ Conclude così R. DI RAIMO, *Destinazione e disciplina del patrimonio*, op. cit., *ibidem*.

CONCLUSIONI

Giunti al termine di questa tesi dedicata al patrimonio destinato degli enti religiosi e, trasversalmente, alla «Riforma del Terzo settore», gli interessi ed il relativo dibattito sul tema sono più fervidi che mai. Occorre, infatti, una riflessione finale sullo stato attuale (e futuro) della gestione del patrimonio degli enti religiosi, in particolare quelli cattolici, nel segno della normativa speciale del Terzo settore¹¹⁹⁸. Il primo aspetto da indagare, in chiusura di quanto fin qui esposto, riguarda l'opportunità o meno, in termini di costi e benefici, di accedere al Terzo settore per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che scelgano di svolgervi la propria attività d'interesse generale con il patrimonio ad essa destinato. Per rispondere a tale primo quesito occorre considerare la c.d. “leva fiscale”, di cui alle disposizioni del CTS e del d.l. n. 112 del 2017 sull'IS, per i risparmi dell'ente ecclesiastico sui «costi tributari»¹¹⁹⁹. Il nucleo della “Riforma TS” per la materia fiscale è incardinato nel criterio¹²⁰⁰, di cui all'art. 79 CTS¹²⁰¹, di qualificazione fiscale delle attività degli ETS secondo il loro «interesse generale»¹²⁰². Sempre dal punto di vista del vantaggio fiscale, non va trascurato l'“ammaliamento” procurato dall'«aspirazione a conseguire specifici benefici fiscali», derivanti da un eventuale ingresso dell'ente ecclesiastico nel Terzo settore, «che, alla prova dei fatti, si rivelano del tutto effimeri» ma che, a tal fine, comportano scelte gestionali di vertici e amministratori dell'ente ingiustificatamente onerose¹²⁰³. Infine, l'eventuale accesso dell'ente ecclesiastico al Terzo settore comporta dei costi¹²⁰⁴, in virtù degli

¹¹⁹⁸ Come esposto da A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale* (www.terzjus.it), 10 gennaio 2023.

¹¹⁹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰⁰ Piuttosto che in una specifica agevolazione, rispetto alle previsioni del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

¹²⁰¹ La cui efficacia, tuttavia, è momentaneamente sospesa in attesa della pronuncia della Commissione Europea sulla sua compatibilità con l'art. 107 TFUE, che vieta gli aiuti di Stato per tutelare la “parità delle armi” nel mercato comunitario.

¹²⁰² A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit., porta gli esempi di attività sanitarie, sociosanitarie, di educazione o istruzione, culturali, etc. di ente ecclesiastici che scelgano di accedere al Terzo settore: i commi 2 e 2-bis dell'art. 79 CTS le reputano «di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito» e «qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi».

¹²⁰³ Nelle scelte di pianificazione fiscale, infatti, l'ente deve considerarsi nella sua globalità, guardando in particolare: il complesso della sua struttura organizzativa, la sua consistenza patrimoniale ed il suo andamento economico-finanziario. Ad esempio, la maggioranza degli enti ecclesiastici in Italia, i cui beni immobili costituiscono una parte preponderante dei loro patrimoni, difetta di una pianificazione fiscale immobiliare secondo una logica “di rete” capace di operare scelte strategiche, non rimesse alle esigenze e alle prospettive del singolo ente proprietario degli immobili, bensì secondo una visione d'insieme capace di apportare dei benefici dal lato dei vantaggi fiscali (evitando vicende come quelle che hanno riguardato l'esenzione da ICI-IMU di cui si è accennato al capitolo 2, v. in particolare alla nota 84).

¹²⁰⁴ Ne cita alcuni A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit., quali: «l'obbligo della redazione di un rendiconto della gestione o di un bilancio d'esercizio secondo gli appositi modelli ministeriali (Mlps, d.m. 5 marzo 2020), che presuppone la tenuta di una contabilità ispirata al principio di trasparenza e che permetta, quantomeno, di separare in qualunque momento le voci destinate all'attività istituzionale, all'attività d'interesse generale e all'eventuale attività

obblighi di trasparenza e rendicontazione nonché del controllo interno, ai quali tuttavia seguono dei benefici strutturali¹²⁰⁵ per l'ente che gli consentono di inseguire il suo scopo con maggiore efficienza. Con l'ingresso dell'ente ecclesiastico nel Terzo settore, ritenuto da esso vantaggioso in base ad una ponderazione tra costi e benefici (dove i secondi risultano maggiori), si può archiviare il primo aspetto oggetto di approfondimento e passare ad un secondo: la scelta della «categoria particolare» di ETS più conveniente per l'ente cui aderire¹²⁰⁶ e, dunque, della relativa sezione del RUNTS in cui iscriversi. L'alternativa di scelta più diffusa, in merito alla qualifica dell'ente, è quella del suo inquadramento nell'«impresa sociale» oppure nella categoria residuale degli «altri ETS», sulla base del modello con il quale l'ente ecclesiastico intende svolgere la propria attività d'interesse generale: le attività diverse da quelle di religione e di culto, ad esempio, sono generalmente organizzate secondo il modello imprenditoriale *ex art. 2082 c.c.*¹²⁰⁷.

Il terzo profilo d'indagine, una volta operata la scelta di categoria di ETS maggiormente rispondente alle esigenze dell'attività, riguarda la modalità di ingresso dell'ente ecclesiastico nel Terzo settore. L'ente ecclesiastico, infatti, può alternativamente: affidare l'attività che vuole svolgere in regime di Terzo settore ad un ente civile autonomo, strumentalmente costituito e controllato in forza di nomina da parte degli amministratori dell'ente, il quale acquisirà la qualifica di “ETS”; oppure, qualificarsi esso stesso come “ETS”, relativamente al suo “ramo TS” (ovvero il ramo internamente costituito per svolgere attività di Terzo settore), ai sensi degli artt. 4, co. 3 CTS e 1, co. 3 d.lgs. n. 112 del 2017. Tale bivio decisionale, di fronte al quale si trova l'ente, dovrà necessariamente ponderare sia il controllo sui beni ecclesiastici che la responsabilità patrimoniale connessa allo svolgimento delle attività: «occorre infatti tener in debito conto che la costituzione di un ETS strumentale implica la costituzione anche di un patrimonio autonomo nella disponibilità di un distinto soggetto giuridico e

diversa, in particolare se commerciale; l'eventuale redazione di un bilancio sociale nel rispetto delle linee guida dettate per tale documento (MIps, d.m. 4 luglio 2019), che presuppone l'adozione di un sistema di pianificazione sociale e di rilevazione dei risultati conseguiti; la rendicontazione delle raccolte fondi e la pubblicità, attraverso il RUNTS, delle relative informazioni; l'eventuale costituzione di un organo di controllo interno composto da soggetti professionalmente qualificati (commercialisti, revisori dei conti, avvocati, etc.) che assolva alle funzioni previste dall'art. 30 CTS; l'eventuale nomina di un revisore legale dei conti quando la legge lo imponga».

¹²⁰⁵ Quali l'operare nel rispetto del principio legale di trasparenza, il ricorrere a strumenti di pianificazione e rendicontazione, l'inserire professionisti qualificati nella *governance*, etc. (come riporta A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.).

¹²⁰⁶ Sono precluse agli enti ecclesiastici le sole reti associative e le società di mutuo soccorso per incompatibilità strutturale (A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.).

¹²⁰⁷ Al punto tale che, con riferimento ad esse, si potrebbe considerare piuttosto l'assunzione della qualifica di impresa sociale. Infatti, si ritiene che «la disposizione di maggiore convenienza fiscale nel contesto dell'intero sistema normativo del Terzo settore sarà - quando entrerà in vigore a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea - l'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 2017, ove si prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali, tra gli altri, gli utili e gli avanzi di gestione destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio» (A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.).

una netta cesura nella catena di controllo dell'autorità ecclesiastica sulla gestione del medesimo»¹²⁰⁸. Ciò ha ripercussioni, ad esempio, nel caso dello scioglimento ed estinzione dell'ETS strumentale: il patrimonio residuo, con cui lo si è inizialmente dotato, dovrà essere devoluto ad altri ETS senza che questo possa ritornare nella disponibilità dell'ente ecclesiastico¹²⁰⁹. Lo stesso dicasi dal punto di vista della responsabilità patrimoniale: l'ETS strumentale sarà imputabile delle responsabilità relative allo svolgimento dell'attività, affidatagli dall'ente ecclesiastico, solo nei limiti del proprio patrimonio in quanto (tendenzialmente) dotato di personalità giuridica e, così, di autonomia patrimoniale perfetta¹²¹⁰. In caso di costituzione di un ramo "TS" interno all'ente ecclesiastico stesso, invece, la responsabilità patrimoniale coinvolgerà necessariamente l'obbligo di costituzione di un «patrimonio destinato»¹²¹¹: con il relativo atto di costituzione, infatti, «per le obbligazioni contratte in relazione alle attività» del ramo, l'ente ecclesiastico risponderà «nei limiti del patrimonio destinato» e «gli altri creditori dell'ente [medesimo] non po[tranno] far valere alcun diritto su [tale] patrimonio»¹²¹². Tale obbligo di destinazione patrimoniale non va inteso, in maniera riduttiva, come un mero aggravio a carico dell'ente ecclesiastico¹²¹³ o come una deroga al principio della universalità della responsabilità patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740, co. 1 c.c., con pregiudizio delle ragioni creditorie. Proprio perché il nostro ordinamento si caratterizza ormai per la specializzazione della responsabilità patrimoniale e l'interruzione della (biunivoca) corrispondenza tra soggetto e autonomia patrimoniale perfetta, nonché tra soggetto e responsabilità illimitata per le attività intraprese da questo, «l'atto di destinazione dell'ente ecclesiastico deve essere approcciato quale opzione per un certo modello (tra i molti possibili) di gestione e di organizzazione patrimoniale, di cui il legislatore richiede una corretta informazione (pubblicità) e, conseguentemente, consente l'opposizione nei confronti dei terzi»¹²¹⁴. Come riconosciuto da recente ma avveduta dottrina¹²¹⁵ «non pare potersi rinvenire nella disciplina portata dall'art. 4, co. 3 CTS, relativa alla costituzione per lo svolgimento delle attività di interesse generale di un patrimonio destinato, un aggravio per gli enti religiosi civilmente riconosciuti almeno per un triplice ordine di ragioni: si permette a siffatti enti di fare quanto consentito ad altre persone

¹²⁰⁸ Così A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.

¹²⁰⁹ *Ibidem*.

¹²¹⁰ *Ibidem*.

¹²¹¹ Istituto che è considerato la principale novità della Riforma sugli «enti religiosi civilmente riconosciuti» (*ibidem*).

¹²¹² Così A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.

¹²¹³ Poiché in contrasto con l'art. 20 Cost., che vieta speciali limitazioni legislative o gravami fiscali, fondate sulla finalità di culto, a proposito di costituzione, capacità e ogni forma di attività di associazioni e istituzioni (v. A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, op. cit., pp. 8 ss.); a sua volta considerabile articolazione dell'art. 3 Cost., ovvero del principio fondamentale in tema di uguaglianza sostanziale.

¹²¹⁴ Ancora A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.

¹²¹⁵ A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 3.

giuridiche, si concede agli stessi per le medesime situazioni poste in essere da soggetti laici di indirizzarsi verso regimi tributari di “favore”, si sostiene attraverso l’articolazione patrimoniale la salvaguardia di quanto economicamente indirizzato all’esclusivo perseguimento di finalità sacre»¹²¹⁶.

Quanto all’ultimo aspetto suscettibile di indagine, preme in tale sede sottolineare le incertezze normative che affliggono la Riforma in esame.

In particolare, una volta che l’ente ecclesiastico abbia optato per la costituzione di un “ramo TS” al proprio interno, emergerebbe una scarsa attenzione da parte del legislatore, specialmente in sede applicativa, a proposito della «duplice specialità rappresentata dal tipo soggettivo degli enti ecclesiastici e dalla peculiare soluzione normativa del ramo»¹²¹⁷.

Come prima difficoltà per l’ente ecclesiastico vi è la determinazione del patrimonio da destinare al proprio ramo secondo una consistenza idonea: quest’ultimo dev’essere adeguato allo svolgimento dell’attività, pena l’adozione di un assetto organizzativo inadatto da parte degli amministratori¹²¹⁸.

Secondariamente, c’è da capire cosa accada nel caso di un’eventuale modificazione o riduzione del patrimonio destinato, tale da renderlo insufficiente a perseguire gli scopi per i quali è stato stanziato: soccorre in questa ipotesi il co. 1 dell’art 20 d.m. n. 106 del 2020 che, per una tale evenienza, prevede l’obbligo informativo ai creditori del “ramo TS” (presenti e futuri) tramite pubblicità nel RUNTS¹²¹⁹.

Si potrebbe dunque concludere tale indagine chiedendosi se non siano «proprio queste incertezze ad aver suggerito agli enti ecclesiastici cattolici e, più in generale, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, di adottare un atteggiamento di attendismo rispetto ad un eventuale ingresso nel Terzo settore»¹²²⁰ (tendenza questa confermata da chi, a vario titolo, ha a che fare con il Terzo settore).

L’ultimo tema che si intende brevemente riprendere è quello dell’opponibilità degli effetti, ovvero il momento in cui la segregazione seguente alla costituzione di un patrimonio destinato può considerarsi opponibile ai terzi. Sul punto intervengono gli artt. 48, co. 1 e 2, e 52 CTS che rendono rilevanti al riguardo l’esecuzione di formalità presso il RUNTS, in particolare la pubblicazione in tale registro¹²²¹.

¹²¹⁶ Sempre l’A. sopracitato riconosce anche «che la scelta di politica legislativa potrebbe di fatto comportare a carico del singolo operatore un peso eccessivo», sebbene al riguardo «deve essere apprezzata l’assenza di un impedimento a realizzare la vicenda, che altrimenti risulterebbe non proporzionatamente regolata, per ottenere buoni risultati in altro modo, fuori dal sistema del terzo settore, evitandosi così ogni peso».

¹²¹⁷ Con queste parole, sempre A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.

¹²¹⁸ L’ordinamento, di per sé, non prevede una determinata soglia minima di capitalizzazione patrimoniale per i regimi di autonomia patrimoniale perfetta e di segregazione patrimoniale, per cui questa può anche essere solo simbolica (*ibidem*).

¹²¹⁹ A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit.

¹²²⁰ Conclude con questa riflessione A. PEREGO, *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, op. cit., e con l’augurio di riuscire ad adottare «uno sforzo comune di legislatore, interpreti, studiosi, professionisti e operatori per vincere ogni incertezza e resistenza e per accompagnare gli enti ecclesiastici in una scelta meditata e consapevole».

¹²²¹ Con alcune eccezioni: da una parte la possibilità per l’ente in questione di provare la conoscenza degli atti da parte dei terzi, dall’altra la possibilità per i terzi di dimostrare di essere stati nell’impossibilità di conoscere operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel RUNTS.

Come in precedenza detto, il patrimonio destinato può essere formato da una varietà di componenti e ciò si ripercuote anche sul tema in esame: l'iscrizione al RUNTS per il "ramo TS" (o, per il "ramo IS", al registro delle imprese)¹²²² è davvero sufficiente ai fini dell'effetto di opponibilità? O è anche necessario l'espletamento di quelle forme di conoscibilità che vengono in genere predisposte (rinvenendo nel sistema una disciplina prevalente)?¹²²³ Si dovrà poi determinare, al compimento delle varie formalità, la relativa ed effettiva incidenza sulla salvezza disposta a favore dei terzi¹²²⁴.

Va rilevato come, di per sé, la mera pubblicazione della relativa vicenda presso il RUNTS non possa in realtà sostenere, ad esempio, l'opponibilità della destinazione avente ad oggetto beni immobili¹²²⁵.

«I recenti interventi legislativi hanno ampliato il novero degli esiti in ragione dei quali, di là dalla natura che si intende riconoscere alla specifica pubblicità¹²²⁶, può reputarsi utile o deve essere eseguita la trascrizione degli atti, interventi relativi a vicende semplicemente prodromiche al trasferimento (o alla costituzione) di diritti reali¹²²⁷ o a destinazioni patrimoniali o a vincoli che prescindono o che potrebbero prescindere dalla veicolazione dei predetti diritti»¹²²⁸.

Il completamento di tutte le formalità in oggetto permetterà, circa gli immobili presenti nel patrimonio destinato¹²²⁹, la trascrizione del "vincolo" e, dunque, il prodursi dell'effetto di opponibilità con venir

¹²²² C. IBBA, *La pubblicità degli enti del terzo settore*, op. cit., pp. 622 ss.

¹²²³ A. CHIANALE, *I patrimoni destinati degli enti religiosi per l'impresa sociale e il Terzo settore*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, pp. 1209 ss.

¹²²⁴ A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 18.

¹²²⁵ Seppur possibile in linea teorica, ma contro le recenti discipline codicistiche: «richiamata la disposizione di cui all'art. 2915 c.c. e preso atto dei meccanismi predisposti dal [legislatore] per le negoziazioni codicisticamente più significative, quali precisamente quella relativa ai beni mobili (non registrati), con il disegno posto negli artt. 1153 e 1155 c.c., quella relativa ai crediti, secondo quanto è dato apprezzare da una lettura degli artt. 1264 e 1265 c.c., e quella propria dei diritti reali su immobili, dato il ruolo assegnato alla trascrizione di cui agli artt. 2643 e ss. c.c., senza per questo voler trascurare il portato dell'art. 1380 c.c. sull'eventuale conflitto in presenza di concessioni a diversi contraenti di diritti personali di godimento sul medesimo bene» (così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., *ibidem*). Con l'introduzione di modifiche sistematiche (artt. 2643 n. 12-bis, 2645-bis, 2645-ter e 2645-quater c.c.) e la loro incidenza circa l'interpretazione dell'art. 2645 c.c., si reputa superata la visione di eccezionalità della trascrizione (G. PETRELLI, *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla «tassatività» alla «tipicità»*, op. cit., pp. 23 ss.) e, invece, ricalibrata quella che la considera un *medium* per render noto lo "statuto" della *res*, al fine di rendere un'informazione che assicuri trasparenza ed affidabilità ai traffici immobiliari (A. FUSARO, *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Contr. impr.*, 1993, pp. 815 ss.).

¹²²⁶ V. art. 2929-bis c.c.

¹²²⁷ V. art. 2645-bis c.c.

¹²²⁸ Così A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 19, che auspica al riguardo una ricostruzione sistematicamente coerente anche riguardo a nuove vicende, scvra da preclusioni a carattere eccezionale, come risultante dalle previsioni degli artt. 2447-quater e 2447-quinquies c.c. (oltre che 10 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) di iscrizione della delibera costitutiva del patrimonio destinato nel registro delle imprese (che di per sé potrebbe essere sufficiente, come nel caso di fusioni e scissioni: v. G. MARICONDA, in Id.-A. Fachechi, *Il sistema delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, pp. 523 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Lecce, 12 luglio 2016, in *DeJure*. Sulla valenza della pubblicità nel registro delle imprese v. N. ATLANTE, *La pubblicità nel registro delle imprese*, in G. Mariconda, C. Verde, G. Rapani, G. Capaldo e N. Atlante, *Le pubblicità*, in *Tratt. dir. civ.*, Perlingieri, Napoli, 2009, pp. 391 ss.) e di trascrizione in caso di beni immobili o mobili registrati (v. artt. 16, co. 2, 17, co. 2, 45 e 88, co. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 49, co. 4, 145 e 197, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche artt. 10, co. 2, lett. a) e b), e 12, co. 2, l. 27 gennaio 2012, n. 3).

¹²²⁹ Ma anche riguardo tutti quei beni di diversa natura interessati da discipline generali per la soluzione di conflitti. Quanto alla concreta attuazione della pubblicità immobiliare, la costituzione tramite un atto non di ultima volontà di un

meno dell'eventuale salvezza per i terzi (con onere della prova a loro carico ai sensi dell'art. 52 CTS). Ad una gestione "dinamica" del patrimonio destinato, comportante l'alienazione degli originari beni inizialmente deputati alla realizzazione dell'attività e, parallelamente, l'ingresso di nuovi beni¹²³⁰, non sono applicabili, in caso di estinzione della destinazione, le soluzioni di una gestione "statica"¹²³¹. L'evento estintivo non si limita a produrre un effetto meramente risolutivo, in quanto gli atti di amministrazione dei beni (che potenzialmente possono mutare e, quindi, pregiudicare, totalmente o parzialmente, la composizione del patrimonio tramite una sua alienazione) vengono fatti salvi¹²³². Quanto detto si riflette anche sul patrimonio stabile dell'ente ecclesiastico, composto a sua volta da una massa di beni diversi (direttamente o indirettamente strumentali per natura alle finalità religiose, anche per semplice volontà del dante causa), influenzabile da aspetti di ordine quantitativo, non necessariamente statica e non aggredibile in riferimento ad obbligazioni contratte per attività estranee alla ricerca di sostegno finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente¹²³³. Tale natura del patrimonio dell'ente ecclesiastico andrebbe resa conoscibile, tramite pubblicità nella apposita sezione del Registro delle persone giuridiche, in base al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361¹²³⁴. Da qui la necessità, a vantaggio della sicurezza e certezza dei traffici giuridici, di «fornire relativa notizia con formalità nella sede ritenuta maggiormente idonea per apprendere la sussistenza di "vincoli" ovvero si dovrebbe utilizzare quella pubblicità, pertanto se immobili la trascrizione, che, a

patrimonio separato comporterà la trascrizione con riferimento al solo soggetto disponente (v. artt. 2671 e 2666 c.c.). La relativa nota presenterà, per quanto riguarda le parti, il disponente e la parte *contro* la quale la stessa trascrizione deve essere presa (v. circolare n. 5/2006 dell'Agenzia del Territorio del 7 agosto 2006, ove si identifica la fattispecie in termini di «massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del "conferente", assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale "distinta" (separata)»). La costituzione di un patrimonio autonomo dovrebbe avvenire con l'indicazione della denominazione dello stesso e con l'indicazione delle generalità dei soggetti deputati a compiere atti di gestione del patrimonio nei confronti dei terzi (v. art. 2659, co. 1, n. 1, c.c.).

¹²³⁰ Come evidenzia A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., pp. 20-21, fermo quanto previsto dal RUNTS sulle pubblicazioni (v. art. 20, co. 4 e 1 d.m. n. 106/2020), nella cessione di un immobile in presenza di un patrimonio separato, la conseguente trascrizione sarà effettuata a favore dell'avente causa e contro il soggetto disponente, che risulterà dante causa del diritto oggetto di trasferimento; nella cessione di un immobile in presenza di un patrimonio autonomo, la conseguente trascrizione sarà effettuata a favore dell'avente causa ma contro il patrimonio destinato, con indicazione delle generalità dei soggetti deputati a compiere atti di gestione del patrimonio nei confronti dei terzi. Allo stesso modo, l'acquisizione di un bene nel patrimonio destinato (autonomo) comporterà la relativa trascrizione contro il dante causa e a favore del patrimonio destinato, con indicazione delle generalità dei soggetti deputati a compiere atti di gestione del patrimonio nei confronti dei terzi; l'acquisizione di beni nel patrimonio destinato (separato), comporterà una duplice trascrizione: una contro il dante causa e a favore del titolare del patrimonio destinato e una contro quest'ultimo (v. artt. 2447 *quinquies* e 2647 c.c. sugli immobili destinati ad uno specifico affare e al fondo patrimoniale).

¹²³¹ Ai sensi, cioè, dell'art. 2655 c.c. (annotazione di inefficacia a margine della originaria trascrizione) o dell'art. 2668, co. 4, c.c. (cancellazione della trascrizione, sulla scia di quanto disposto per la trascrizione del contratto preliminare).

¹²³² I due articoli summenzionati devono dunque ritenersi inapplicabili: l'art. 2655 c.c. in quanto posta per atti i cui profili effettuali vengono a mancare; l'art. 2668 c.c. poiché tale estinzione ha un effetto diverso dalla semplice caducazione.

Come sostenuto da A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 21, infatti, «l'annotazione e la cancellazione non renderebbero noto ciò di cui si deve dar conto ai terzi, anche ai fini dell'opponibilità delle situazioni, o meglio non renderebbero noto il fatto che in specie produce un effetto diverso da quello disposto con l'atto trascritto, formalizzando una incidenza solo su quest'ultimo o sulla sua pubblicità» (si pensi alle conseguenze della cancellazione della trascrizione e l'annotazione presa per la perdita di efficacia dell'atto sulla posizione dei creditori per debiti contratti per la realizzazione del fine della destinazione patrimoniale).

¹²³³ V. Trib. Roma, sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 1082.

¹²³⁴ In particolare, gli artt. 3 e 4.

prescindere dalla valenza alla stessa attribuibile per la situazione ipotizzata, sia in grado di garantire, oltre alla corretta formale intestazione delle singole entità in ambito civilistico, la intelligibilità dello “statuto” della singola entità»¹²³⁵.

¹²³⁵ Conclude così sul punto A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, op. cit., p. 22.

BIBLIOGRAFIA

A

- AA. VV., *Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.*, Atti del Convegno della Scuola di notariato della Lombardia, Milano, 19 giugno 2006.
- AA.VV., *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, a cura di M. Parisi, Napoli, 2003.
- AA.VV., *Che cosa è la sussidiarietà? Un altro nome della libertà*, a cura di G. Vittadini, Milano, 2007.
- AA.VV., *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985.
- AA.VV. *Destinazione di beni allo scopo* (studi raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato), 2003.
- AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004.
- AA.VV., *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. Guarino, Napoli, 2020.
- AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.
- AA.VV., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, a cura di G. Cimbalo-J.I. Alonso Perez, Torino, 2005.
- AA.VV., *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di P. Cavana, 2021.
- AA.VV., *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.
- AA.VV., *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2021.
- AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005.
- AA.VV., *Il libro bianco del Terzo settore*, a cura di S. Zamagni, Bologna, 2011.
- AA.VV., *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, a cura di E. Balboni-B. Baroni-A. Mattioni, Milano, 2007.
- AA.VV., *La riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018.
- AA.VV., *Nuove alleanze per un welfare che cambia, Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia*, a cura di F. Maino-M. Ferrera, Torino, 2019.
- AA.VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, Milano, 2008.

AA.VV., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi-G. Macrì-M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010.

AA. VV., *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989.

AA.VV., *Riforma del Terzo settore. Tra Codice del Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille*, a cura di B. Baroni-L. Degani-L. Montanelli-M. Petrillo-M. Piscetta, Santarcangelo di Romagna, 2017.

AA.VV., *Rigore e curiosità. Scritti in onore di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'angelo-G. Fauceglia, Torino, 2018.

AA.VV., *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, a cura di G. Dalla Torre, Torino, 1993.

AA. VV., *Società di capitali*, a cura di G. Niccolini - E.A. Stagno d'Alcontres, Commentario, Napoli, 2004, II.

AA.VV., *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 2002.

AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti*, Napoli, 2005.

AA.VV., *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, a cura di A. Rinella, L. Coen-R. Scarciglia, Padova, 1999.

ADDIS P. - E. FERIOLI - E. VIVALDI, *Il Terzo settore nella disciplina normativa italiana dall'Unità ad oggi*, in AA.VV., *Il Terzo settore nell'Italia Unita*, a cura di E. Rossi-S. Zamagni, Bologna, 2011.

ALCARO F., *Unità del patrimonio e destinazione dei beni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007.

ALESSANDRINI CALISTI A., *L'atto di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, in *Notar.*, 2006.

ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, I, Torino, 1939.

ALLEVA F., *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007.

ALPA G., *Destinazione dei beni e struttura della proprietà*, in *Riv. del not.*, 1983.

ALVARO L.M., *Registro unico, con la pubblicazione in GU per il Terzo Settore inizia una nuova fase*, 23 ottobre 2020.

ANDREOLI G., *Le pertinenze*, Padova, 1936.

ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006.

ANGELONI S., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, Torino, 2005.

ANZANI G., *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, II.

APRILE F., *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*, in *Il Fallimento*, 2014.

ARENA G., *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Berti*, Napoli, 2005.

ARLT R., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare: le protected cell companies italiane*, in *Contratto e impresa*, 2004.

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI CATTOLICI DELLA DIOCESI DI OTRANTO (a cura di), *La guida normativa e fiscale per gli enti ecclesiastici*, Galatina, 2018.

ATLANTE N., *La pubblicità nel registro delle imprese*, in G. Mariconda, C. Verde, G. Rapani, G. Capaldo e N. Atlante, *Le pubblicità*, in *Tratt. dir. civ.*, Perlingieri, Napoli, 2009.

AULETTA G.G., *Dell'azienda*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1947, sub artt. 2555-2601.

AULETTA G.G., voce *Azienda (diritto commerciale)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988.

AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990.

AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da Bonilini, II, Torino, 2016.

AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. Schlesinger*, Milano, 1992.

AURICCHIO A., *La individuazione dei beni immobili*, Napoli, 1960.

B

BACCETTI N., *Creditori extracontrattuali, patrimoni destinati e gruppi di società*, Milano, 2009.

BANDERA L., *La sfida del cambiamento: verso un welfare sussidiario*, 29 ottobre 2012.

BARALIS G., *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter c.c.*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

BARASSI L., *Diritti reali*, Milano, 1943.

BARASSI L., *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951.

BARBA A., *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2018.

BARBARESI G., *Artt. 45-54*, in *Il Codice del Terzo settore*, a cura di C. Contessa-D. Simeoli-I. Volpe, Piacenza, 2019.

BARBERO L., *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1955, I.

BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale-Disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ.* diretto da Schlesinger, Milano, 1991.

- BARTALENA A., *I patrimoni destinati: due posizioni a confronto. I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I.
- BARTOLI S., *Riflessioni sul nuovo art. 2645-ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007.
- BASILE M., *Gli enti di fatto*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, I, 2, Torino, 1999.
- BASILE M., *Le persone giuridiche*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica - Zatti, 2003.
- BELLINI P., *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'Avack, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1967.
- BERLINGO' S., *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992.
- BERLINGO S., *Le fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, Torino, 1991.
- BETTETINI A., *Articolo 20*, in *Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54*, a cura di R. Bifulco-A. Celotti-M. Olivetti, I, Torino, 2006.
- BETTETINI A., *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, Milano, 2019.
- BETTETINI A., *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, in *Il diritto come «Scienza di Mezzo». Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, 2017, I.
- BETTETINI A., *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. soc.*, 2017.
- BETTETINI A., *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano, 2005.
- BETTETINI A., *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Cod. civ. Commentario Schlesinger*, Milano, 2013.
- BETTETINI A., *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 20 del 2018.
- BETTETINI A., *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni di carattere locale*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2010.
- BETTETINI A. - GIACCHI S., *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto & Religioni*, 2, 2010, I.
- BETTI E., *Il negozio giuridico in una recente pubblicazione*, in *Giur. it.*, 1947, IV.
- BETTI E., *Teoria del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Vassalli, Torino, 1952.
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960.
- BETTI E., voce *Negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1965.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 1, Milano, 2002.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 2, Milano, 2001.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994.

- BIANCA C.M., *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa avere luogo per debiti non derivanti da contratto*, in AA. VV., *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989.
- BIANCA M., *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in AA.VV. *Destinazione di beni allo scopo* (studi raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato), 2003.
- BIANCA M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Atti di destinazione e trust (Art. 2645-ter del Codice civile)*, a cura di G. Vettori, 2008.
- BIANCA M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2008.
- BIANCA M., *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.
- BIANCA M., *Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.*, 2006, II.
- BIANCA M., *La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.
- BIANCA M., *La destinazione patrimoniale nella disciplina dei contratti di rete*, in *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di Id. e A. De Donato, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2013.
- BIANCA M., *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. del not.*, 2006.
- BIANCA M., *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007.
- BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996.
- BIANCA M., voce *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. giur., Aggiornamento*, XXXVII, Roma, 2006.
- BIANCA M., D'ERRICO, DE DONATO, PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006.
- BIANCHI F.S., *Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale*, Napoli, 1907.
- BIGIAMI W., *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948.
- BIGLIAZZI GERI L., *A proposito di patrimonio autonomo e separato*, in *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici*, Milano, 1998.
- BIGLIAZZI GERI L., *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. del dir.*, XXXII, Milano, 1982.
- BIGLIAZZI GERI L., *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. del dir.*, XXXVII, Milano, 2003.
- BIGLIAZZI GERI L., *Sul regime di cose "ad uso controllato" con riguardo ai trasferimenti, ai vincoli privatistici, ed alle sanzioni negoziali previste*, in *Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di G. Fucillo e A. Fucillo, Gaeta, 1992.
- BIGLIAZZI GERI L., voce *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982.

BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D., NATOLI U., *Diritto civile, 2. Diritti reali*, Torino, 1988.

BOCCHINI E., *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999.

BOLGIANI I., *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti». Normativa buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Torino, 2021.

BOLGIANI I., *Regioni e fattore religioso*, Milano, 2012, p. 99.

BONELLI G., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, I.

BOSETTI F., *Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, in AA.VV., *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2021.

BOTTA R., *Le strutture per le attività sussidiarie gestite da confessioni religiose. Accredimento, controlli, standard*, in AA.VV., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, a cura di G. Cimbalò-J.I. Alonso Perez, Torino, 2005.

BOZZA G., *Patrimoni destinati, partecipazioni statali, S.A.A.*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003.

BUCCISANO O., *Profili dell'universitas*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, 1978.

BUONOCORE V., *La riforma delle società*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, suppl. 4.

C

CACCAVALE C., *Strumenti attuali di diritto positivo*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

CALVO R., *Vincoli di destinazione*, 2012.

CALVOSA L., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, Bologna, 2004.

CALZAVARA F., *Art. 89*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

CAMERLENGO Q., *Commento all'art. 118, quarto comma*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, vol. III, Torino, 2006.

CAMPOBASSO G.F., *Associazioni e attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, II.

CANDIAN ALB., *Discussioni napoleoniche sulla responsabilità patrimoniale. (Alle origini dell'art. 2740 Codice civile)*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, 1994.

CAPOGROSSI GUARNA F., *Onlus: organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, Roma, 2005.

CARDIA C., *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di G. Dalla Torre, 2015.

CARDIA C., *Finalità e attività degli enti ecclesiastici*, in AA.VV., *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici*, a cura di A. Casiraghi, Milano.

- CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, II ed., Bologna, 1996.
- CARDIA C., *Principi di diritto ecclesiastico*, IV ed., Torino, 2015.
- CARDIA C., *Principi di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2019.
- CARDIA C., *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Diritto amministrativo*, 1996.
- CARDIA C., voce *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990.
- CARIOTA FERRARA L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma 1948).
- CARRABBA A.A., *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, in *Diritto e Religioni*, Rivista semestrale, n. 1/2023.
- CARRABBA A.A., *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994.
- CARRARO L., *Il mandato ad alienare*, Padova, 1947.
- CARRESI F., *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, Padova, 1992-1995.
- CARRESI F., *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977.
- CARRESI F., voce *Fondo patrimoniale*, in *Enc. giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989.
- CARROZZA A., *I miglioramenti delle cose nella teoria generale e nei rapporti agrari*, Milano, 1965.
- CARROZZA A., *Localizzazione delle attività agricole e destinazione pubblica e privata delle terre all'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I.
- CARROZZA A., *Sul procedimento di destinazione pertinenziale*, in *Riv. dir. agr.*, 1967, I.
- CASANOVA M., voce *Azienda*, in *Dig. discipline privatistiche (sezione commerciale)*, Torino, 1987.
- CASELLA M., *Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole*, Milano, 1974.
- CASTRONOVO C., *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998.
- CASUSCELLI G., *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2014.
- CATALANO G., *Osservazioni sull'art. 20 della Costituzione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1964.
- CAVANA P., *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, I, in *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2002.
- CAVANA P., *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 35, 2018.
- CAVANA P., *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 22, 2017.
- CAVANA P., *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di P. Cavana, 2021.

CAVANA P., *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011.

CAVANA P., *Il nuovo “Codice del Terzo settore” con particolare attenzione agli enti ecclesiastici (o religiosi)*, in AA.VV., *Rigore e curiosità. Scritti in onore di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D’angelo-G. Fauceglia, Torino, 2018.

CENNI M.L., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. della famiglia*, diretto da P. Zatti, III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002.

CENNI M.L., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. della famiglia*, diretto da P. Zatti, III, 2012.

CENTRO STUDI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI (CESEN), *Codice degli enti non profit*, a cura di G. Iudica, Milano, 2005.

CEOLIN M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova CLXXIV*, Padova, 2010.

CERICOLA T., *La riforma del Terzo settore*, Cagliari, 2018.

CERRATO S.A., *Origami giuridici: il fallimento delle fondazioni*, in *Giur. it.*, 2016.

CETRA A., *Enti del terzo settore e attività di impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2019.

CETRA A., *L’impresa collettiva non societaria*, 2003.

CHECCHINI A., *Liberalità (atti di)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990.

CHECCHINI A., *L’interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I.

CHECCHINI A., *Regolamento contrattuale e interessi delle parti (intorno alla nozione di causa)*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I.

CHECCHINI A. - AMADIO G., *Lezioni di diritto privato*, Torino, 2008.

CHIANALE A., *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel Terzo settore: la separazione patrimoniale*, in *Rivista di diritto bancario*, fascicolo III, 2020.

CHIANALE A., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed il patrimonio del “Ramo ETS”*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati* a cura di A. Fuscello-L. Decimo, 2022.

CHIANALE A., *I patrimoni destinati degli enti religiosi per l’impresa sociale e il Terzo settore*, in *Rass. dir. civ.*, 2020.

CHIZZONITI A.G., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

CHIZZONITI A.G., *Il rapporto fra istituzioni civili e soggetti religiosi collettivi a livello amministrativo; interventismo, sussidiarietà e rapporti con le autonomie*, in AA.VV., *Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi-G. Macri-M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010.

CHIZZONITI A.G., *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

CIAN G., *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli*, vol. I, Padova, 2007.

CIAN G. e CASAROTTO G., voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Noviss. Dig. It. App.*, Torino, 1982.

CIATTI A., *Il patrimonio di scopo delle persone giuridiche non lucrative: la fondazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo - A. Ciatti, in *Tratt. contratti* diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, 2014.

CICALA F.B., *Elementi reali ed elementi ideali nella formazione del concetto di cosa in senso giuridico*, in *Riv. dir. agr.*, 1942, I.

CINQUE M., *L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645-ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima (non) applicazione giurisprudenziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I.

CLEMENTI P., *Il regime tributario*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

COLOMBO G.E., *La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2004, I.

COLOMBO G.E., *L'azienda*, in *Tratt. di dir. comm. e pubbl. dell'econ.*, diretto da F. Galgano, 3, Padova, 1979.

COLOMBO G.M., *Obblighi contabili del "ramo" ETS degli enti religiosi*, in *Cooperative ed enti non profit*, 1, 2018.

COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI, *Relazione sui principi (6 luglio 1984)*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, 1, 1984.

COMPORTE C., *La riforma delle società*, sub art. 2447-bis, in *Comm. M. Sandulli, V. Santoro*, vol. 2, tomo II, artt. 2423-2461, Torino, 2003.

CONDO' G.F., *L'articolo 2645-ter del Codice civile*, in *Federnot.*, 2008.

CONFORTINI M., *Vincoli di destinazione*, in *Dizionari del diritto privato*, I, a cura di N. Irti, Torino, 1980.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative*, agg. 28 luglio 2021.

CONSOLI A., *Gli enti ecclesiastici (art. 7)*, in AA.VV. *La revisione del Concordato alla prova*, a cura di G. Dalla Torre, Città del Vaticano, 1985.

CONSORTI P., *Il nuovo “Codice del terzo settore”, con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D’angelo-G. Fauceglia, Torino, 2018, I.

CONSORTI P., *La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 32, 2019.

CONSORTI P., *L’impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli “enti religiosi”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 4 del 2018.

CONSORTI P., *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 10, 2019.

CONSORTI P. - GORI L. - ROSSI E., *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2018.

CONSORTI P. - GORI L. - ROSSI E., *Diritto del Terzo settore*, Bologna, 2021.

COQUILLE G., *Coutume del Nivernese*, in *Oeuvres*, Parigi, 1665.

COQUILLE G., *Institutes du droit français*, in *Oeuvres*, Parigi, 1665, II.

CORSI F., *Il regime patrimoniale della famiglia*, II, Torino, 2001.

COSTANTINO F. - DE MAURO A., *Determinazione convenzionale dell’uso dei beni*, in *Giur. it.*, 1991, I.

COSTANTINO M., *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967.

COSTANTINO M., *Proprietà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1989.

COSTANZA M., *Il contratto atipico*, Milano, 1981.

COSTI R., *Fondazione e impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I.

COVIELLO N., *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1929.

D

DABIN J., *Théorie general du droit*, Bruxelles, 1944.

DABORMIDA R., *La riforma del Terzo settore*, Milano, 2017.

D’AGOSTINO S., *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2007.

D’ALESSANDRO F., *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, Milano, 1969.

DALLA TORRE G., *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 16, 2018.

DALLA TORRE G., *La revisione del Concordato Lateranense. Una vicenda lunga quarant’anni*, in *Justitia*, 2-3, 2004.

DALLA TORRE G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2014.

D'AMBROSIO M., *Lucratività e scopo ideale alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Riv. dir. imp.*, 2017.

D'ANDREA G., *S.p.A.: patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in *Dir. e prat. delle Società*, 2003, 6.

D'ANGELO G., *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese plur. confes.*, *Rivista telematica*, n. 9/2022.

D'ANGELO G., *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, Napoli, 2003.

D'ANGELO G., *Sul significato e le implicazioni ecclesiastico-canonistiche del Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018.

DATTILO G., *Tipicità e realtà nel diritto dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I.

DECIMO L., *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Diritto e Religioni*, I, 2016.

DECIMO L., *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e l'esercizio dell'attività d'impresa*, in *Dir. e dir.*, 2017.

DECIMO L., *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, 2017.

DE DONATO A., *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

DE DONATO A., *L'atto di destinazione - Profili applicativi*, in *Vita not.*, 2007.

DE GIORGI M.V., *Dalle persone giuridiche agli enti "non profit"*, in *Tratt. dir. priv.*, II, 1992.

DE GIORGI M.V., *Le persone giuridiche in generale - Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, in *Tratt. di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 2, II, Torino, 1999.

DE GIORGI M. V., *Le vicende estintive e modificative*, in M. BASILE, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica - Zatti, 2003.

DE GIORGI M.V., *Scopo della fondazione e fondazioni di famiglia*, in *Giur. it.*, 1980, I.

DELL'ANNA P., *Patrimoni destinati e fondo patrimoniale*, Torino, 2009.

DE MARCHI P.G., *Il fondo patrimoniale*, Milano, 2005, p. 283.

DE NOVA G., *Esegesi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in *Atti notarili di destinazione di beni: articolo 2645-ter c.c.*, Convegno Milano del 19 giugno 2006.

DE NOVA G., *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agrario*, 1979.

DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia*, III, Milano, 1996.

D'ERRICO M., *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

D'ERRICO M., *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del «conferente»*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

DICILLO R., *Atti e vincoli di destinazione*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, Agg.***, Torino, 2007.

DI GIULIO R., *Art. 40*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

DI LAURO M., *Conservazione dell'impresa e crisi della par condicio*, in *Dir. fall.*, 1992, I.

DI MAJO A., *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

DI MAJO A., voce *Promessa unilaterale (diritto privato)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1988.

DI MAJO A., *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005.

DI MAJO A., *Rilevanza del termine e poteri del giudice*, Milano, 1972.

DI MARZIO F., *Appunti sul contratto immeritevole*, in *Riv. dir. priv.*, 2005.

DIONISI C., *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972.

DI PROFIO M.C., *Il trust e l'amministrazione di sostegno*, in *Giur. mer.*, 2006.

DI PROFIO M.C., *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. mer.*, 2007.

DI RAIMO R., *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007.

DI RAIMO R., *Destinazione e disciplina del patrimonio*, in AA.VV., *Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, 2018.

DI RAIMO R., *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

DI RAIMO R., *Le associazioni non riconosciute. Funzione, disciplina, attività*, Napoli, 1996.

DI RAIMO R., *Terzo Settore e profili dell'iniziativa con scopo ideale*, 2018.

DI RAIMO R. - MIGNONE C., *Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea (Dalla filantropia alla finanza alternativa)*, in *Giust. civ.*, 2017.

DI SABATO F., *Strumenti di partecipazione a specifici alari con patrimoni separati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori finanziari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, I.

DI SABATO F., *Sui patrimoni dedicati nella riforma societaria*, in *Le Società*, 2002, vol. 6.

DI SAPIO A., *Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo patrimoniale all'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Dir. di fam. e delle pers.*, 2007.

DI STASO N., *Responsabilità da fatto illecito e fondo patrimoniale*, in *Resp. civ.*, 2011.

DOGLIOTTI M., *Comunione e condominio*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da R. Sacco, VII, Torino, 2006.

DOGLIOTTI M. - FIGONE A., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da M. Bessone, IV, *Il diritto di famiglia*, II, Torino, 1999.

DOGLIOTTI M. - FIGONE A., *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da M. Bessone, III, Torino, 2011.

DOMIANELLO S., *Sulla laicità nella Costituzione*, Milano, 1999.

DONADIO G., *I patrimoni separati*, in *Pubblicazioni della Regia Università di Bari, Annali della Facoltà di Giurisprudenza*, Bari, 1943, vol. VI.

DONATI P., *Sussidiarietà e nuovo welfare: oltre la concezione hobbesiana del benessere*, in AA.VV., *Che cosa è la sussidiarietà? Un altro nome della libertà*, a cura di G. Vittadini, Milano, 2007.

DONATO A., *Responsabilità del fondo patrimoniale per obbligazioni tributarie e d'impresa*, in *Fam. Pers. e succ.*, nota a Cass. civ., 7.7.2009, n. 15862.

DORIA G., *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

DORI

A G., *Relazione introduttiva a: Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, in *Atti del convegno*, Roma, 28 settembre 2006.

DORIA G., *Vincoli di destinazione e patrimonio del soggetto*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, a cura di G. Doria, Torino, 2010.

DURANTI P., *Il nuovo regime tributario degli enti del Terzo settore: le imposte dirette*, Focus, 12 febbraio 2018.

E

EGIZIANO L., *Separazione patrimoniale e tutela dei creditori*, Torino, 2009.

ELEFANTE C., *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016.

F

FALZEA A., *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1936.

FALZEA A., *Introduzione e considerazioni conclusive*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

FALZEA A., *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

FALZEA A., *Rilevanza giuridica*, in *Enc. del dir.*, XL, Milano, 1989.

FAUCEGLIA G., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2003, vol. 8.

FEDERICO A., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di R. Calvo - A. Ciatti, in *Tratt. contratti* diretto da P. Rescigno-E. Gabrielli, 2014.

FELICIANI G., *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 12, 1989.

FELICIANI G., *Il principio di sussidiarietà nel magistero sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 7, 1994.

FELICIANI G., *L'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 222*, in *Il diritto ecclesiastico*, 117, 2006, I.

FELICIANI G., *Organizzazioni non profit ed enti confessionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1997.

FELICIANI G., *Principio di sussidiarietà e organizzazioni non profit nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Il non profit dimezzato*, a cura di G. Vittadini, Milano, 1997.

FEMIA P., *Partecipazione associativa e rapporto giuridico*, in *Partecipazione associativa e partito politico*, in *Quad. Rass. dir. civ.*, a cura di P. Perlingieri, 1993.

FERRANTE M., *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Torino, 2019.

FERRANTE M., *L'autoregolamentazione: questioni canonistiche*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. Guarino, Napoli, 2020.

FERRARA F., *Diritto delle persone e della famiglia*, Napoli, 1941.

FERRARA F., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. cir. civ.*, 1911.

FERRARA F., *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1945.

FERRARA F., *Le persone giuridiche*, 2^a ed., in *Tratt. dir. civ.*, a cura di F. Vassalli, 1956.

FERRARA F., *Trattato di diritto civile*, Roma, 1921.

FERRARA F. - CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001.

FERRARA L.C., *Effetti del fallimento sulle situazioni apparenti e fiduciarie*, in *Dir. fall.*, 1972, I.

FERRARA SANTAMARIA M., *Inefficacia e inopponibilità*, Napoli, 1939.

FERRARI A., *Fondo patrimoniale e trust familiare*, Milano, 2017.

FERRARI A., *La politica ecclesiastica dell'Italia post-unitaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2013.

FERRARI S., voce *Azienda (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, 1959.

FERRI G.B., *Ancora in tema di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I.

FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.

FERRI G.B., *Note introduttive ad uno studio sulla trascrizione immobiliare*, in *Studi in onore di Cicu*, I, Milano, 1951.

FERRO - LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 1975.

FERRO-LUZZI P., *Imprese strumentali. Profili di sistema*, in *Le imprese strumentali delle Fondazioni di origine bancaria - Atti del convegno di studi organizzato dalla Fondazione cassa di risparmio in Bologna, Argelato, 23 aprile 2004*, a cura di M.A. Stefanelli, Milano, 2005.

FERRO-LUZZI P., *I patrimoni "dedicati" e i "gruppi" nella riforma societaria*, in *Riv. not.*, 2002.

FERRO - LUZZI P., *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, I.

FERRO-LUZZI P., *L'impresa*, Milano, 1985.

FICI A., *Il registro unico del Terzo settore: profili generali*, in *Riforma in movimento 1° Rapporto sullo Stato e le prospettive della legislazione sul Terzo settore in Italia, Terzjus Report 2021*, Napoli, 2021.

FICI A., *Iscrizione al RUNTS, ruolo del Notaio e poteri degli Uffici: a proposito della circolare ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale*, 24 aprile 2022).

FICI A., *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *riv. Impresa sociale*, 2017, n. 9.

FICI A., *Publicato il decreto sulle attività diverse degli ETS*, 27 luglio 2021.

FIMMANO' F., *Il regime dei patrimoni dedicati di s.p.a. tra imputazione atipica dei rapporti e responsabilità*, in *Società*, vol. 8, 2002.

FIMMANO' F., *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, in *315-Quad. di giur. commerciale*, Milano, 2008.

FINIZIO M., *La creazione di valore dell'impresa sociale: dal valore economico al valore sociale aggiunto*, Soveria Mannelli, 2011.

FINOCCHIARO F., *Commento sub art. 20 Cost.*, in *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, a cura di G. Branca, Bologna, 1977.

FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, XII ed., aggiornata a cura di A. Bettetini-G. Lo Castro, Bologna, 2015.

FINOCCHIARO M. - FINOCCHIARO A., *Diritto di famiglia*, Milano, 1984.

FLORIS P., *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1997.

FLORIS P., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 3 del 2018.

FLORIS P., *L'ecclesiasticità degli enti ecclesiastici. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino, 1997.

FOLLIERO M.C., «*A costo zero*»: *il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, in AA.VV., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale*, a cura di G. Cimbalo-J.I. Alonso Perez, Torino, 2005.

FOLLIERO M.C., *Enti religiosi e enti non profit. Tra welfare state e welfare community. La transizione*, Torino, 2010.

FOLLIERO M.C., *Enti religiosi non profit e principio di sussidiarietà orizzontale. Percorsi ed esiti: dal pluralismo sociale al volontariato di Stato*, in AA.VV., *Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale*, a cura di M. Parisi, Napoli, 2003.

FORCHIELLI P., *Il minimum del concetto di azienda e la distinzione tra affitto di azienda e locazione di immobile non abitativo*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I.

FRANCO R., *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Notar.*, 2006.

FRATTA PASINI C., *Il nuovo articolo 2645-ter del Codice civile*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

FRIGENI C., *Regole di governance ed enti religiosi nella riforma del Terzo settore*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

FROSINI V., voce *Potere (teoria generale)*, in *Noviss. dig.*, Torino, 1966.

FUCILLO A., *Dagli enti ecclesiastici agli enti religiosi nella disciplina del Terzo settore*, in Id., R. Santoro e L. Decimo, *Gli enti religiosi ETS Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, 2019.

FUCCILLO A., *Enti religiosi e Impresa sociale*, Relazione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Piacenza, 18 maggio 2018, Draft consultabile *online*.

FUCILLO A., *Gli enti religiosi impresa sociale nella riforma del "Terzo settore"*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda e M. Abu Salem, 2019.

FUCILLO A., *Gli enti religiosi nel "Terzo settore" tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018.

FUCCILLO A., *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, 1999.

FUCCILLO A., *L'impresa sociale*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

FUCCILLO A., *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso* a cura di Id. Torino, 2014.

FUMAGALLI CARULLI O., «*A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*». *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, 2006.

FUSARO A., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991.

FUSARO A., *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

FUSARO A., *Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare*, in *Contr. impr.*, 1993.

FUSARO A., voce *Destinazione (vincoli di)*, in *Dig. (discipline privatistiche)*, Torino, 1989.

G

GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

GABRIELLI G., voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1982.

GALASSO A., *Del regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2003.

GALGANO F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Art. 36-42*, in *Comm. c.c.* a cura di A. Scialoja-G. Branca, 2^a ed., Bologna-Roma, 1967.

GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, in *Comm. c.c.* a cura di A. Scialoja - G. Branca, 1969.

GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, in *Comm. SB*, Bologna-Roma, 2006.

GALGANO F., *Il fallimento delle società*, Padova, 1988.

GALGANO F., *La società per azioni*, in *Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'econ.*, VII, Padova, 1988.

GALGANO F., *Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I.

GALGANO F., voce *Fondazione - I Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIV, Roma 1989.

GALLONI G., *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano, 1976.

GAMBARO A., *Trust*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, XIX, Torino, 1999.

GANDOLFI G., *La conversione dell'atto invalido*, II, Milano, 1984.

GARRON R., *Influence de la destination sur le régime juridique des droits*, in *Dalloz Recueil*, 1965, *Chronique*.

GATT L., *La destinazione patrimoniale di fonte negoziale quale caso emblematico del dilemma di Jørgensen. L'art. 2645-ter c.c.: una questione di «ragionamento giuridico»*, in *La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina*, a cura di M. Bianca, Milano, 2016.

GAZZONI F., *La trascrizione*, I, in *Comm. al cod. civ. Schlesinger*, Milano, 1998.

GAZZONI F., *La trascrizione di atti e sentenze*, in *Tratt. della trascrizione*, a cura di F. Gazzoni-E. Gabrielli, I, 2013.

GAZZONI F., *Osservazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

GAZZONI F., *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, II.

GENNARI F., *I patrimoni destinati: aspetti di interesse notarile*, Studio n. 119/2006/I, in *Studi e materiali*, 2007.

GENNARI F., sub art. 2447-ter, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, in *Commentario Gabrielli*, a cura di D.U. Santosuosso, Torino, 2015.

GENTILE F.S., *La trascrizione immobiliare*, Napoli, 1959, p. 414.

GENTILI A., *Gli atti di destinazione non derogano ai principi della responsabilità patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016.

GENTILI A., *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Riv. dir. priv.*, 2010.

GENTILI A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2017.

GENTILI A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, I, Milano, 2008.

GIANFREDA A., *L'autoregolamentazione: questioni ecclesiasticistiche*, in *Enti religiosi e Riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

GIANNELLI G., *Commento agli artt. 2447-bis c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini-A. Stagno D'Alcontres, Napoli, 2004.

GIANNELLI G., sub art. 2447-bis, in AA. VV., *Società di capitali*, a cura di G. Niccolini - E.A. Stagno d'Alcontres, Commentario, Napoli, 2004, II.

GIANONCELLI S., *La fiscalità delle erogazioni liberali al terzo settore*, in AA.VV., *Fiscalità del Terzo settore*, a cura di G. Zizzo, Milano, 2011.

GIRELLI G., *Il regime fiscale del Terzo settore*, in AA.VV., *Il Codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

GORLA G., *In tema di causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967.

GRANELLI C., *La responsabilità patrimoniale del debitore fra disciplina codicistica e riforma in itinere del diritto societario*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II.

GRECO M. - RONCHI P., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore: problematiche e prospettive. La necessità di approccio pragmatico?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2018.

GUARINO A., *Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione*, Napoli, 2002.

GUARINO A., *Gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore*, in AA.VV., *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. Guarino, Napoli, 2020.

GUARNIERI A., *Questioni sull'art. 1322 cod. civ.*, in *Riv. dir. comm.*, 1976, II.

GUGLIELMUCCI L., *La par condicio creditorum e i bieticoltori*, in *Fall.*, 1984.

GUIZZI G., *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I.

H

HANSMANN H., *The role of non profit enterprise*, in *89 Yale L. J.* 871 (1980).

HENNEQUIN A.L.M., *Traité de législation et de jurisprudence suivant l'ordre du Code civil*, I, Parigi, 1838.

I

IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2001.

IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003.

IBBA C., *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I.

IBBA C., *La pubblicità degli enti del Terzo settore*, in *Riv. dir. civ.*, 3, 2019.

IEVA M., *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter c.c.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. del not.*, 2009.

INZITARI B., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Soc.*, 2003, 2-bis.

INZITARI B., *I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis, lett. a) c.c.)*, in *CeI*, 2003.

IORIO G., *Le fondazioni*, Milano, 1997.

IUDICA G., *Fondazioni, fedecommesserie, trusts e trasmissione della ricchezza familiare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, II.

J

JAEGER P.G., *L'interesse sociale*, Milano, 1972 (ristampa).

JAEGER P.G., *Sull'intestazione fiduciaria di quote di società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 1979.

JANNARELLI A., *Brevi note a proposito di «soggetto giuridico» e «patrimonio separato»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009.

JEMOLO A.C., *La questione della proprietà ecclesiastica nel regno di Sardegna e nel regno d'Italia (1848-1888)*, Bologna, 1974 (I ed., Torino, Tipo-litografia Bono, 1911).

JORIO, *Gli interessi dei creditori e la tutela del credito nel fallimento*, in *Fall.*, 1984

K

KUNCHINKE K., *Probleme bei letztwilligen Zuwendungen für Stiftungszwecke*, in *Festschrift für K. Neumayer zum 65. Geburtstag*, Baden-Baden, 1985.

L

LAMANDINI M., *I patrimoni "destinati" nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. Soc.*, 2003.

LAMBERTI C., *Il Codice del Terzo settore. Anatomia di una riforma*, in *Il Codice del Terzo settore*, a cura di C. Contessa-D. Simeoli-I. Volpe, Piacenza, 2019.

LA PORTA U., *Causa del negozio di destinazione e neutralità dell'effetto traslativo*, in AA.VV. *Destinazione di beni allo scopo* (studi raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato), 2003.

LA PORTA U., *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994.

LA PORTA U., *Il problema della causa del contratto I. La causa e il trasferimento dei diritti*, Torino, 2000.

LA PORTA U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2007.

LAROMA JEZZI P., *Separazione patrimoniale e fattispecie impositiva: il rilievo della destinazione nella fiscalità diretta ed indiretta*, in *Atti di destinazione e trust*.

LASERRA G., *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966.

LENER G., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. e impr.*, 2008.

LENZI R., *I patrimoni destinati: costituzione e dinamica dell'affare*, in *Riv. not.*, 2003, 3.

LENZI R., *Le destinazioni tipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Atti di destinazione e trust. (Art. 2645-ter del Codice civile)*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008.

LENZI R., *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. not.*, 1991.

LEOZAPPA A.M., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giur. comm.*, 2014, I.

LEOZAPPA A.M., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica, 2005, 4.

LIPARI N., *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964.

LOCORATOLO S., *«Patrimoni destinati» e insolvenza*, 8, 2005.

LOLLI A., *I beni pubblici per la destinazione: formazione ed estinzione della fattispecie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997.

LONGO F., *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2004.

LONGONI M., *La riforma del Terzo settore. Cosa cambia con i decreti attuativi della legge n. 106/2016*, in *Guida giuridica Italia Oggi*, n. 14 del 16 settembre 2017.

LUMINOSO A., *Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 2008.

LUMINOSO A., *Mandato. Commissione. Spedizione*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984.

LUPOI M., *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Riv. del not.*, 2006.

LUPOI M., *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust auto-dichiarato*, in *Notar.*, 2002.

LUPOI M., *Lettera ad un notaio curioso di trusts*, in *Riv. del not.*, 1996.

LUPOI M., voce *Trusts: II) Diritto italiano*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994.

M

MACARIO F., *Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in *Atti di destinazione. Guida alla redazione*, Studio civilistico n. 357-2012/C approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 13 settembre 2012, in *CNN Notizie* 17 settembre 2012.

MAFFEI ALBERTI A., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Id., Padova, 2005.

MAFFEI ALBERTI A., *sub artt. 2447-bis - 2447-decies*, in *Il Nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005.

MAGGIOLO M., *Il fondo patrimoniale*, in *Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di Cendon, *La famiglia*, II, Torino, 2000.

MAGGIOLO M., *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. del not.*, 5/2007.

MAGGIOLO M., *Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, a cura di F. Ruscello, Napoli, 2008.

MAIORCA C., *La cosa in senso giuridico. Contributo alla critica di un dogma*, Torino, 1937.

MALTESE D., *Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 390.

MALTONI M., *Il problema dell'effettività della destinazione*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

MALTONI M. - P. SPADA, *Patrimonio minimo e capitale minimo alla ricerca di norme nell'art. 22 del Codice del Terzo settore*, Studio n.1-2022/CTS Consiglio Nazionale del Notariato.

MANES P., *Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo*, 2005.

MANES P., *La norma sulla trascrizione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006.

MANFEROCE T., *Soggezione alle procedure concorsuali dei patrimoni dedicati*, in *Fall.*, 2003.

MANTINEO A., *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Torino, 2001.

MANTINEO A., *Il Codice del Terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 27 del 2018.

MANULI M., *L'art. 2645-ter. Riflessioni critiche*, in *Vita not.*, 2007.

MANZINI G., *Il contratto gratuito atipico*, in *Contr. e impr.*, 1986.

MARASA' G., *Forme organizzative dell'attività d'impresa e destinazione dei risultati*, in *Contratti associativi e impresa*, Padova, 1995.

MARASA' G., *Imprese sociali, altri enti del Terzo settore, società benefit*, Torino, 2019.

MARASA' G., *L'iscrizione: i soggetti*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba-I. Demuro, Torino, 2017.

MARCHETTI G., *Divieto di esecuzione sul fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e obbligazioni non contrattuali*, in *GiustiziaCivile.com*, n. 9 del 2018.

MARCHETTI G., *Meritevole o immeritevole? Questo (non) è il problema. Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c. nel sistema moderno della responsabilità patrimoniale*, in *Studium iuris*, 2018.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Il negoziato per la riforma del Concordato tra governo e parlamento*, in AA.VV., *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985.

MARGIOTTA BROGLIO F., *Riforma della legislazione concordataria sugli enti e sul patrimonio ecclesiastico: i principi della Commissione paritetica Italia-Santa Sede*, in *Foro italiano*, 1984, V.

MARICONDA G., in Id.-A. Fachechi, *Il sistema delle pubblicità legali tra incertezze e contraddizioni*, in *Rass. dir. civ.*, 2015.

MARICONDA V., *Articolo 1333 c.c. e trasferimenti immobiliari*, in *Corr. giur.*, 1988.

MARICONDA V., *Il pagamento traslativo*, in *Contr. e impr.*, 1988.

MATANO E., *I profili di absolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. del not.*, 2007.

MAZZAMUTO S., *Trust interno e negozio di destinazione*, in *Europa e dir. priv.*, 2005.

MAZZULLO A., *Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari*, Torino, 2017.

MENGONI L., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 2000.

MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, Milano, 1965.

MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano, 1956.

- MESSINEO F., *Per l'individuazione del "soggetto collettivo" non personificato*, in *Arch. Giur.*, 1953.
- MESSINETTI D., *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. "cartolarizzazione" dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II.
- MEUCCI S., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009.
- MEUCCI S., *La destinazione tra atto e rimedi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- MEUCCI S., *La norma. Art. 2645-ter cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.
- MIGLIACCIO E., *Parità di trattamento e concorso dei creditori*, Napoli, 2012.
- MIGNONE G., *Commento agli artt. 2447-bis e ss.*, in *Il nuovo diritto societario*, Comm. diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montaleni, Bologna, 2004, II, 1.
- MIGNONE G., *Le ragioni dell'istituzione dei patrimoni destinati*, in Comm. diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montaleni, Bologna, 2004, II, 1.
- MILANI D., *Il patrimonio stabile*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.
- MIRABELLI C., *Accordo quadro e quadro concordatario: brevi riflessioni preliminari*, in AA.VV., *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di W. Shulz-G. Feliciani, Città del Vaticano, 1986.
- MIRABELLI C., *Prospettive del principio di laicità dello Stato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2001.
- MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, sub art. 1340, in *Comm. del cod. civ. Utet*, Torino.
- MIRABELLI G., *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1955.
- MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.
- MORANDI E., *Gli atti di destinazione nell'esperienza degli Stati Uniti d'America*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*, 2007.
- MORONI F., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore. Profili tributari*, Canterano, 2019.
- MOSCARINI L.V., *I negozi a favore di terzi*, Milano, 1970.
- MUCCIARELLI F., *Profili dell'oggetto nelle nuove società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, I, Torino, 2006.
- MURITANO D., *Negozi di destinazione e trust interno*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

N

- NATOLI U., *La proprietà*, Milano, 1965 e 1980.
- NAVARRETTA E., *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000.

NAVARRETTA E., *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

NICOLO' PUNZI A.M. - NERI G. - DI GIORGIO D., *Gli enti ecclesiastici*, in *La dichiarazione di fallimento*, I, in *Tratt. delle procedure concorsuali*, a cura di L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini, 2010.

NICOLO' R., *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione delle garanzie patrimoniali*, in *Comm. del cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1954.

NICOLO' R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I.

NIUTTA A., *I patrimoni e finanziamenti destinati*, Milano, 2006.

NIUTTA A., *Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)*, in *Dir. fall.*, 2008, I.

NONNE L., *Autodestinazione e separazione patrimoniale negli enti non profit dopo la riforma del diritto societario*, in *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni. Riforma del diritto societario e enti non profit*, a cura di A. Zoppini-M. Maltoni, Padova, 2007.

NONNE L., *Separazione patrimoniale e modelli familiari: il ruolo del trust*, in *Famiglia, pers. e succ.*, 2007.

NUZZO M., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007.

NUZZO M., *Il principio di indivisibilità del patrimonio*, in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, a cura di G. Doria, Torino, 2010.

NUZZO M., *L'evoluzione del principio di responsabilità patrimoniale illimitata*, in *Gli strumenti di articolazione del patrimonio. Profili di competitività del sistema*, a cura di M. Bianca e G. Capaldo, Milano, 2010.

O

OBERTO G., *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr./Europa*, 2007.

OLIVO F., *Vincoli di destinazione e regolamento condominiale contrattuale*, in *Giust. Civ.*, I, 1997.

OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947.

OPPO G., *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (Art. 2645-ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007.

OPPO G., *Le grandi opzioni della riforma e le società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I.

OPPO G., *Note preliminari sulla commercialità dell'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, 1.

OPPO G., *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

OPPO G., *Sui principi generali del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I.

ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960.

P

PAGLIANTINI S., *L'art. 2744 e le alchimie del legislatore: per una prima lettura (ragionata) dell'art. 48-bis t.u.b.*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2016.

PALERMO G., *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003.

PALERMO G., *Autonomia negoziale e fiducia (Breve saggio sulla libertà dalle forme)*, in *Riv. giur. sarda*, 1999.

PALERMO G., *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007.

PALERMO G., *Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I.

PALERMO G., *Interesse a costituire il vincolo di destinazione e tutela dei terzi*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

PALERMO G., *La destinazione di beni allo scopo*, in *La proprietà e il possesso, Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. II, *Successioni, donazioni, beni*, Milano, 2009.

PALERMO G., *Le istituzioni prive di riconoscimento*, in *Quadr.*, 1990.

PALERMO G., *Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, I.

PARISI M., *«Enti religiosi e 'Codice del Terzo settore': verso il superamento della specialità pattizia delle persone giuridiche ecclesiastiche»*, in *Diritto e società*, 2, 2019.

PARISI M., *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, Napoli, 2004.

PARISI M., *Istruzione laica e confessionale nello Stato delle autonomie*, Napoli, 2008.

PARISI M., *La riforma dell'assistenza: note ricostruttive e prime riflessioni sulla legge n. 328/2000*, in *Annali. Università degli Studi del Molise*, 2001.

PARTISANI R., *I patrimoni separati: l'inopponibilità del vincolo di destinazione alle obbligazioni da fatto illecito*, in *Resp. civ.*, 2005.

PARTISANI R., *L'art. 2645-ter c.c.: le prime applicazioni nel diritto di famiglia*, in *fam. Pers. e success.*, 2007.

PASQUARIELLO F., *Profili dei patrimoni destinati di s.p.a.*, Napoli, 2012.

- PASTORI G., *La sussidiarietà orizzontale alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative*, in AA.VV., *Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Esperienze a confronto*, a cura di A. Rinella, L. Coen-R. Scarciglia, Padova, 1999.
- PATTI F., *Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *Vita not.*, 2006.
- PEREGO A., *Commento all'art. 14*, in *Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106* a cura di A. Fici-N.Riccardelli, Napoli, 2021.
- PEREGO A., *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *Jus-online*, 3, 2019.
- PEREGO A., *Gli enti ecclesiastici tra dato normativo e diritto vivente*, in O. Fumagalli Carulli, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Milano, 2012.
- PEREGO A., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, in *Jus*, 3, 2017.
- PEREGO A., *Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore: interrogativi e prospettive multilivello a margine di una recente Giornata di studi*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale*, 10 gennaio 2023.
- PEREGO A., *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Cooperative e enti non profit*, 10, 2018.
- PEREGO A., *L'applicazione della Riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale*, 2, agosto 2022.
- PEREGO A., *Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore*, in *Terzjus*.
- PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in P. Perlingieri, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003.
- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1970.
- PERLINGIERI P., *Questioni di diritto di famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi*, Padova, 1989.
- PERRONE A., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giur. comm.*, 2018, I.
- PERRONE A. - V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica*, n. 35 del 2018.
- PETRELLI G., *Destinazioni patrimoniali e trust*, 2019.
- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II.

PETRELLI G., *L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni, annotazioni, cancellazioni: dalla «tassatività» alla «tipicità»*, in *Quad. Rass. dir. civ.*, a cura di P. Perlingieri, 2009.

PETTI G., *Atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e separazione consensuale dei coniugi*, in *Obblig. e contr.*, 2008.

PICCIOTTO A., *Brevi note sull'art. 2645-ter: il trust e l'araba fenice*, in *Contr. e impr.*, 2006.

PICCIOTTO A., *Orientamento giurisprudenziale sull'art. 2645 ter: cod. civ.*, in *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008.

PICOZZA P., *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Milano, 1992.

PILON L., *Premessa ad Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 3 del 2018.

PILON L., relazione sul tema *Il ramo Terzo settore dell'ente ecclesiastico: opportunità e questioni aperte*, svolta all'incontro di studio «Introduzione alla riforma del Terzo settore per gli enti ecclesiastici», organizzato dal Centro Lateranense di Alti Studi, presso l'Università Pontificia Lateranense (23 gennaio 2018).

PINO A., *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1948.

PINO A., *Il patrimonio separato*, Padova, 1950.

PINO A., *Universalità di mobili e beni composti*, in *Giur. it.*, I, 1949, col. 129.

PIRUCCIO P., *Trust, effetto di segregazione e art. 2645-ter del Codice civile*, in *Giur. mer.*, 2007.

PONZANELLI G., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996.

PONZANELLI G. - MONTANI V., *Dal groviglio di leggi speciali al Codice del Terzo settore*, in AA.VV., *La riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018.

PONZANELLI G. - MONTANI V., *Libro I, cosa cambia. La finalità diventa centrale*, in *Vita*, 10, 2016.

PORCELLI M., *Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore*, in D. RUBINO, I, *Interessi e rapporti giuridici*, a cura di P. Perlingieri e S. Polidori, Napoli, 2009.

POTITO L., *Patrimoni destinati ... all'insuccesso*, in *Società*, 2006, 5.

PREITE D., *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988.

PRIORE C., *Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi, clausole*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

PRIORE C., *Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

PUGLIATTI S., *Beni (teoria generale)*, in *Enc. del dir.*, 1959.

PUGLIATTI S., *Gli istituti del diritto civile*, I, Milano, 1943.

PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, in *Atti del III Congresso nazionale del diritto agrario*, Milano, 1954.

PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 1951.

Q

QUADRI R., *La circolazione dei beni del "patrimonio separato"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006.

QUADRI R., *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004.

QUADRI R., *L'art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006.

QUADRI R., *L'attribuzione in funzione di destinazione*, in *Atti di destinazione e trust*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008.

R

RABITTI BEDOGNI C., *Patrimoni dedicati*, in *Riv. Not.*, 2002, 6.

RASCIO R., *Destinazione di beni senza personalità giuridica*, Napoli, 1971.

RESCIGNO P., *Fondazione e impresa*, in *Riv. soc.*, 1967.

RESCIGNO P. (a cura di), *Le fondazioni in Italia e all'estero*, Padova, 1989.

RESCIGNO P., *Le società intermedie*, in *Persona e comunità*, I, Padova, 1987.

RESCIGNO P., *Negoziato privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento*, in *Giur. it.*, 1968, I, 1.

RESCIGNO P., *Obbligazioni (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979.

RESCIGNO P., *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I.

RESCIGNO P., voce *Fondazione*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1968.

RIVETTI G., *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, Milano, 2002.

RIVETTI G., *Onlus. Autonomia e controlli*, Milano, 2004.

RODOTA' S., voce *Proprietà (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, 1967.

ROJAS ELGUETA G., *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012.

ROJAS ELGUETA G., *Il rapporto tra l'art. 2645-ter c.c. e l'art. 2740 c.c.: un'analisi economica della nuova disciplina*, in *Banca, borsa e tit. di credito*, 2007.

ROMANO S., *Aspetti soggettivi dei diritti sulle cose*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955.

ROMANO S., *La revoca degli atti giuridici privati*, Padova, 1935, p.

ROMANO S., *Sulla nozione di proprietà*, in *Studi in Onore di E. Betti*, vol. V, Milano, 1962.

RONZANI P., *Il regime tributario degli enti ecclesiastici*, Padova, 2000.

ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. di dir. priv.* Rescigno, 19, I, Torino, 1997.

ROPPO V., *Responsabilità patrimoniale*, in *Enc. del dir.*, XXXIX, Milano, 1988.

ROSELLI F., *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645-ter c.c.*, in *Giur. merito*, suppl. n. 1/2007.

ROSELLI F., *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, in *Tratt. di dir. privato* diretto da M. Bessone, IX, t. III, Torino, 2005.

RUBINO D., *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. di dir. civ.* diretto da F. Vassalli, Torino, 1956.

RUBINO D., *Le associazioni non riconosciute*, 2^a ed., Milano, 1952.

RUOTOLO A., *Gli interessi riferibili a pubbliche amministrazioni*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

RUOTOLO A., *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del Terzo settore*, in *Cons. Naz. Not.*, Studio n. 102-2018/I del 21 dicembre 2018.

RUSSO E., *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006.

RUSSO E., *Le convenzioni matrimoniali*, Milano, 1983.

S

SACCO R., *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da F. Vassalli, Torino, 1975.

SACCO R., *Il potere di procedere in via surrogatoria. Parte generale*, Torino, 1955.

SACCO R., *La proprietà*, Torino, 1968.

SALAMONE L., *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter c.c.*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

SALAMONE L., *Gestione e separazione patrimoniale*, Padova, 2001.

SANTAGATA R., *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447bis-2447decies*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2014.

SANTAGATA R., sub *art. 2447-ter*, in *Società per azioni*, diretto da P. Abbadessa-G.B. Portale, II, Milano, 2016.

SANTAMARIA F., *Il negozio di destinazione*, Milano, 2009.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002.

SANTOSUOSSO D.U., *I patrimoni destinati: tipologia e disciplina*, in *Dir. e prat. soc.*, 2003, 3.

SANTOSUOSSO D.U., *La riforma del diritto societario. Autonomia privata e norme imperative dei DD. Lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6*, Milano, 2003.

SANTOSUOSSO D. U., *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005.

SANTOSUOSSO F., *Beni e attività economica della famiglia*, in *Giur. sist. Dir. civ. e comm.*, Torino, 1995.

SANTOSUOSSO F., *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. Cod. Civ.*, Torino, 1983.

SATTA S., *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I.

SCADUTO V., *Gli interessi meritevoli di tutela: "autonomia privata delle opportunità" o "autonomia privata della solidarietà"*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

SCANO A.D., *Gli atti estranei allo specifico affare*, Torino, 2010.

SCHERMI I., *I presupposti legali per la costituzione del rapporto pertinenziale*, in *Giur. agr.*, 1960, II.

SCHWARZ G., *Rechtssubjekt und Rechtszweck. Eine Revision der Lehre der Personem*, in *Arch. f. burg. Recth*, 32, 1908, 12.

SCOGNAMIGLIO R., *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950.

SEVE R., *Déterminations philosophiques d'une théorie juridique: la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau*, Parigi, 1979.

SICCHIERO G., *Le obbligazioni, 2, La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. di dir. civ.* Sacco, Torino, 2011.

SIMEOLI D., *Art. 3*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

SIMEOLI D., *Art. 5*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

SIMEOLI D., *Teoria e definizione giuridica del "Terzo settore"*, in *Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

SIMONELLI L., *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo settore*, in *Corriere Tributario*, 31, 2018.

SIMONELLI L., *Il patrimonio destinato*, in *AA.VV., Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. Gianfreda-M. Abu Salem, Tricase, 2018.

SIMONELLI L., *Il regolamento del Ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive*, 11 giugno 2020, Circolare Speciale n. 36 di *Ratio Quotidiano*.

SIMONELLI L., *La riforma del Terzo Settore, le opere degli enti religiosi e la segregazione del patrimonio destinato*, in *Terzjus Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale*, 6 settembre 2021.

SIMONELLI L. - CLEMENTI P. (a cura di), *La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, Bologna, 2008.

SPADA P., *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007.

SPADA P., *Destinazioni patrimoniali ed impresa*, in *Atti di destinazione e trust*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008.

SPADA P., *Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo*, in AA. VV., *Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.*, Atti del Convegno della Scuola di notariato della Lombardia, Milano, 19 giugno 2006.

SPADA P., *Impresa*, in *Digesto comm.*, VII, 4^a ed., Torino, 1992.

SPADA P., *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giust. Civ.*, 1980, I.

SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I.

SPAGNUOLO D., *Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015.

SPINELLI M., *Il negozio di destinazione alla liquidazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960.

STEFANI U., *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, Padova, 2008.

STEIDL F., *Gli interessi riferibili ad imprese ed altri enti*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato* Milano, 2007.

STELLA RICHTER M., *Oggetto della società e oggetto dei suoi patrimoni destinati*, in AA.VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, Milano, 2008.

STELLA RICHTER P., *Dei limiti e dei pericoli della cosiddetta nomofilachia*, in *Giust. civ.*, 1990, I.

STOLFI G., *Teoria del negozio giuridico*, Padova, 1961.

T

TAMPONI M., *Lo statuto dei beni forestali*, Milano, 1983.

TEDESCHI G., *Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1963.

TERRANOVA G., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2014.

TOMER A., *Gli “enti religiosi civilmente riconosciuti” (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l’applicazione delle condizioni di cui all’art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2019.

TOMMASINI A., *Le trasformazioni degli ordinamenti produttivi: l’obbligo dell’affittuario di rispettare la destinazione economica del complesso aziendale*, in *Riv. dir. agr.*, 3/2006.

TOMMASINI R., voce *Nullità (dir. priv.)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1978.

TONDI DELLE MURA V., *Le prospettive di sviluppo del Terzo settore avviate dalle riforme della XIII legislatura*, in *Non profit*, 2001.

TONDI DELLA MURA V., *Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà*, in *Non profit paper*, 3, 2017.

TONDI DELLE MURA V., *Sussidiarietà ed enti locali: le ragioni di un percorso innovativo*, in *Federalismi.it*, 20, 2017.

TONDO S., *Appunti sul vincolo di destinazione. L’art. 2645-ter c.c.*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso una espressione sicura dell’autonomia privata*, Milano, 2007.

TONINA A., *La riforma del Terzo settore. Il nuovo assetto del non-profit*, Trento, 2017.

TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 1981.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004.

TRANQUILLI S., *Art. 10*, in *Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. Gorgoni, Pisa, 2018.

TRAPANI G., *Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: i limiti all’esecuzione* studio CNN n. 2384, approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 22 giugno 1999 pubblicato su CNN Notizie del 3 agosto 1999, n. 149, nonché in AA.VV., *Studi e materiali* del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002.

TREILHARD J., *Le bateau, engin individualisé*, in *Etudes de droit fluvial, sous la direction de R. Rodière*, 1957, Parigi.

TRENTINI C., *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d’impresa*, in *Il fallimento*, 2010.

TRIMARCHI G., *Gli interessi riferibili a persone fisiche*, in *Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata*, Milano, 2007.

TRIMARCHI M., *Patrimonio (nozione generale)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982.

TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1977.

TRIOLA R., *Della tutela dei diritti*, in *La trascrizione*, Torino, 2012.

TROIANO P., *L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto e possibili applicazioni in favore di pubbliche amministrazioni*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

TUCCI G., *Fiducie, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008, II.

TUCCI G., *I privilegi*, in *Tratt. di dir. privato* diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1985.

V

VARALDA C.E., *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese plur. confes.*, *Rivista telematica*, n. 28/2015.

VEGAS G., *Spesa pubblica e confessioni religiose*, Padova, 1989.

VETTORI G., *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007.

VETTORI G., *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obblig. e contr.*, 2006.

VIGLIONE F., *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, in *Studium iuris*, 2008.

VIGLIONE F., *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, Milano, 2005.

VIOTTI G., *Il fondo patrimoniale*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, diretto da Ferrando, II, Bologna, 2011.

VITALI E. - CHIZZONITI A.G., *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, XI ed., Milano, 2016.

VITTADINI G., *Impresa sociale e sviluppo economico*, in *Politiche sociali e servizi*, 1, 2007.

VITTADINI G. - POLETTO M., *Terzo settore e primo pilastro*, 12 giugno 2020, in *IlSussidiario.net*.

VOLPE PUTZOLU G., *Fattispecie di "separazione patrimoniale" nell'attuale quadro normativo*, in *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del Codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007.

VOLPE PUTZOLU G., *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1997.

W

WALTER A., *Diritto civile polacco*, Napoli, 1976.

WINDSCHEID B., *Diritto delle Pandette*, trad. di C. Fadda e P.E. Bensa, vol. I, Torino, 1923 (rist.), § 58.

Z

ZACCARIA A. - TROIANO S., *Gli effetti della trascrizione²*, Torino, 2008.

ZACCARO C., *Premesse ad uno studio sul potere discrezionale dell'imprenditore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1953.

ZACCHEO M., *Gestione fiduciaria e disposizione del diritto*, Milano, 1991.

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2010, I.

ZATTI P., *Persona giuridica e soggettività*, Padova, 1975.

ZATTI P. - COLUSSI V., *Lineamenti di diritto privato*, Padova, 2003.

ZOPPINI A., *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I.

ZOPPINI A., in *Il riconoscimento delle persone giuridiche* a cura di De Giorgi, Ponzanelli, Zoppini, Milano, 2001.

ZOPPINI A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995.

ZOPPINI A., *Riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche*, in *Corr. giur.*, 2001.

ZOPPINI A. - NONNE L., *Fondazioni e trust quali strumenti della successione ereditaria*, in *Successioni e donazioni* a cura di P. Rescigno, Padova, 2010, I.